



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

BCE ECB EZB EKT EKP

**STORIA,
RUOLO E
FUNZIONI**

**HANSPETER K. SCHELLER
SECONDA EDIZIONE
2006**



© Banca centrale europea, 2006

Indirizzo

Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale

Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main
Germany

Telefono

+49 69 1344 0

Sito Internet

<http://www.ecb.int>

Fax

+49 69 1344 6000

Telex

411 144 ecb d

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Fotografie: Claudio Hils, Martin Joppen, Robert Metsch, Martin Starl, Comunità europea, Fondo monetario internazionale, Parlamento europeo.

I dati contenuti in questa pubblicazione sono aggiornati al 30 settembre 2006.

ISBN 978-92-899-0221-2 (online)

INDICE

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	8
PREFAZIONE	9
RINGRAZIAMENTI	11
INTRODUZIONE	12
CAPITOLO I	
L'UEM, la BCE e l'Euro	15
1.1 L'UEM e l'euro: cronologia	15
1.1.1 I primi passi verso l'integrazione monetaria europea	15
1.1.2 Il Sistema monetario europeo e l'Atto unico europeo	19
1.1.3 Il Trattato sull'Unione europea	21
1.1.4 La realizzazione dell'UEM e il passaggio all'euro	22
1.2 La base giuridica e le caratteristiche dell'UEM	29
1.2.1 La base giuridica	29
1.2.2 Le caratteristiche	30
CAPITOLO 2	
L'attività di banca centrale nell'UEM: aspetti giuridici, istituzionali e organizzativi	43
2.1 La BCE, il SEBC e l'Eurosistema	43
2.1.1 Il SEBC e l'Eurosistema: collegamento organico tra la BCE e le BCN	44
2.1.2 La BCE: organismo di diritto comunitario a vocazione specializzata	45
2.1.3 Le BCN dell'area dell'euro: parte integrante dell'Eurosistema	46
2.1.4 Le BCN degli Stati membri dell'UE non partecipanti all'area dell'euro	46
2.2 Gli obiettivi	47
2.2.1 L'obiettivo principale della stabilità dei prezzi	47
2.2.2 Il sostegno alle politiche economiche generali	49
2.2.3 Il principio di un'economia di mercato aperta	49
2.3 I compiti assegnati dal Trattato	49
2.3.1 I compiti fondamentali dell'Eurosistema	50
2.3.2 Gli altri compiti	51
2.4 Il processo decisionale accentrato e il decentramento operativo	51
2.5 Il ruolo della BCE nell'Eurosistema	53
2.5.1 Il nucleo decisionale del SEBC e dell'Eurosistema	53
2.5.2 La coerente attuazione delle decisioni concernenti le politiche della BCE	65
2.5.3 I poteri normativi della BCE	71
2.5.4 Le attività consultive della BCE	72

2.5.5	Il controllo del rispetto dei divieti concernenti il finanziamento monetario e l'accesso privilegiato	76
2.5.6	L'assolvimento dei compiti precedentemente svolti dall'IME	77

CAPITOLO 3

Le politiche della BCE e le attività dell'Eurosistema		79
3.1	La conduzione della politica monetaria	79
3.1.1	I fondamenti teorici	79
3.1.2	La strategia di politica monetaria della BCE	82
3.1.3	Le operazioni di politica monetaria	89
3.2	Le operazioni esterne	94
3.2.1	Le operazioni in cambi	94
3.2.2	La gestione delle riserve ufficiali	97
3.3	I sistemi di pagamento e di compensazione	101
3.3.1	L'erogazione di servizi di pagamento e di regolamento delle transazioni in titoli	102
3.3.2	La sorveglianza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento delle transazioni in titoli	105
3.4	Le banconote e le monete in euro	106
3.5	La raccolta e la compilazione delle statistiche	112
3.6	La ricerca economica	114
3.7	Il contributo della BCE alla vigilanza prudenziale e alla stabilità finanziaria	115
3.8	Le relazioni finanziarie all'interno dell'Eurosistema	118
3.8.1	Le risorse finanziarie della BCE	118
3.8.2	La distribuzione del reddito monetario	123
3.9	I servizi di gestione delle riserve per la clientela ufficiale all'esterno dell'area dell'euro	125

CAPITOLO 4

La BCE e la Comunità europea		127
4.1	L'indipendenza	127
4.1.1	L'indipendenza istituzionale	128
4.1.2	L'indipendenza giuridica	128
4.1.3	L'indipendenza personale	129
4.1.4	L'indipendenza funzionale e operativa	129
4.1.5	L'indipendenza finanziaria e organizzativa	130
4.2	La responsabilità democratica	131
4.2.1	La responsabilità di dar conto del proprio operato: cardine della legittimità	131
4.2.2	La natura e la portata della responsabilità di dar conto del proprio operato da parte della BCE	132
4.2.3	L'assolvimento dell'obbligo di dar conto del proprio operato	133
4.3	Il dialogo e la cooperazione con le istituzioni e gli organi comunitari	136
4.3.1	Il Parlamento europeo	136
4.3.2	Il Consiglio dell'UE e l'Eurogruppo	138
4.3.3	La Commissione europea	140

4.3.4	Il Comitato economico e finanziario	141
4.3.5	Il Comitato di politica economica	142
4.3.6	Il Dialogo macroeconomico	142
4.4	Il regime linguistico della BCE	143
4.5	Il controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee	143
4.6	La verifica della gestione finanziaria e dell'integrità	144

CAPITOLO 5

La partecipazione della BCE alla cooperazione internazionale	147	
5.1	Quadro generale	147
5.2	La gestione delle relazioni internazionali da parte della BCE	149
5.3	Le relazioni della BCE con le organizzazioni internazionali	150
5.3.1	Il Fondo monetario internazionale	150
5.3.2	L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico	152
5.4	La partecipazione della BCE ai consessi informali dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali	154
5.4.1	I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7	154
5.4.2	I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G10	155
5.4.3	I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G20	155
5.4.4	Il Forum per la stabilità finanziaria	155
5.4.5	La Banca dei regolamenti internazionali e i consessi istituiti a livello di banche centrali	156

CAPITOLO 6

La BCE come persona giuridica	159	
6.1	La missione della BCE	159
6.2	La <i>governance</i> interna	159
6.2.1	Il ruolo del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo nella <i>governance</i> interna	160
6.2.2	I livelli di controllo interni ed esterni	160
6.2.3	L'accesso agli archivi della BCE	162
6.3	La struttura organizzativa	163
6.4	Il personale e le relazioni con il personale	163
6.4.1	Il personale	164
6.4.2	Le forme di rappresentanza del personale della BCE	165
6.4.3	Il dialogo sociale relativo al SEBC	166
6.5	La sede	166

ALLEGATO 1	169
-------------------	------------

Passi del Trattato che istituisce la Comunità europea

ALLEGATO 2	187
-------------------	------------

Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

GLOSSARIO	209
------------------	------------

BIBLIOGRAFIA	223
---------------------	------------

INDICE ANALITICO	231
-------------------------	------------

RIQUADRI

Riquadro 1	Il cammino verso l'euro	16
Riquadro 2	Sintesi del lavoro preparatorio svolto dall'IME	24
Riquadro 3	I tassi di conversione irrevocabili dell'euro	26
Riquadro 4	Cronologia dell'integrazione europea	28
Riquadro 5	L'assetto comunitario per le politiche di bilancio	34
Riquadro 6	Le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro	36
Riquadro 7	I vantaggi della stabilità dei prezzi	48
Riquadro 8	I membri del Consiglio direttivo (1° giugno 1998 – 1° luglio 2004)	60
Riquadro 9	Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria	80
Riquadro 10	Perché il tasso di inflazione deve rimanere moderatamente positivo	84
Riquadro 11	I due pilastri della strategia di politica monetaria della BCE	87
Riquadro 12	Le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti	91
Riquadro 13	La riserva obbligatoria	93
Riquadro 14	La dichiarazione congiunta sull'oro dell'8 marzo 2004	100
Riquadro 15	Dal disegno alla circolazione: la realizzazione delle banconote e monete in euro	108
Riquadro 16	Lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE	119

TAVOLE

Tavola 1	Il sistema di rotazione a due gruppi (prima fase): frequenza di voto dei governatori di ogni gruppo	57
Tavola 2	Il sistema di rotazione a tre gruppi (seconda fase): frequenza di voto dei governatori di ogni gruppo	58
Tavola 3	Le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema	90
Tavola 4	Quote di partecipazione al capitale della BCE (in percentuale)	120

FIGURE

Figura 1	Il SEBC e l'Eurosistema	43
Figura 2	La strategia di politica monetaria della BCE orientata alla stabilità	86
Figura 3	La struttura organizzativa della BCE	163

GRAFICI

Grafico 1	Il sistema di rotazione a tre gruppi per il Consiglio direttivo della BCE (scenario per un'area dell'euro con ventisette paesi membri)	59
-----------	--	----

ILLUSTRAZIONI

1	Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht), con lo Statuto del SEBC e della BCE, firmato il 7 febbraio 1992	14
2	Riunione del Consiglio direttivo presso la BCE nel novembre 2006	42
3	Simbolo luminoso dell'euro situato davanti alla Eurotower	78
4	Jean-Claude Trichet, Presidente della BCE, a un'audizione dinnanzi al Parlamento europeo nel settembre 2005	126
5	Jean-Claude Trichet con i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7 in occasione della riunione annuale del Fondo monetario internazionale, svoltasi a Singapore nel settembre 2006	146
6	Eurotower, sede della BCE a Francoforte sul Meno	158
7	Plastico della futura sede della BCE	167

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AEC	Accordi europei di cambio
BCE	Banca centrale europea
BCN	banche centrali nazionali
BRI	Banca dei regolamenti internazionali
BSC	Comitato per la vigilanza bancaria
CBE	Comitato bancario europeo
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
CEF	Comitato economico e finanziario
CESR	Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari
CMFB	Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
CPE	Comitato di politica economica
EBA	Associazione bancaria per l'euro
Ecofin	Consiglio dei ministri economici e finanziari
ECU	Unità di conto europea
Fecom	Fondo europeo di cooperazione monetaria
FMI	Fondo monetario internazionale
GU	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IAPC	indice armonizzato dei prezzi al consumo
IFM	istituzioni finanziarie monetarie
IME	Istituto monetario europeo
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
PIL	prodotto interno lordo
RTGS	regolamento lordo in tempo reale
SEBC	Sistema europeo di banche centrali
SME	Sistema monetario europeo
SRT	sistema di regolamento delle transazioni in titoli
Target	sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale
UE	Unione europea
UEM	Unione economica e monetaria

PREFAZIONE

La Banca centrale europea (BCE) si impegna al pieno rispetto dei principi di apertura e trasparenza e onora tale impegno in particolare attraverso la divulgazione di un vasto numero di pubblicazioni che ne illustrano gli obiettivi e le attività. Oltre alle frequenti ampie pubblicazioni sugli andamenti in atto nel proprio ambito di competenza, la BCE diffonde le serie dei Working Paper e degli Occasional Paper che approfondiscono argomenti specifici. La BCE dedica, pertanto, una parte significativa delle proprie risorse alla comunicazione con il settore bancario, gli operatori di mercato, il mondo accademico e il pubblico in generale.

La Banca centrale europea pubblica, inoltre, esaurienti monografie in merito al suo ruolo e alle sue attività. Il primo volume di questa serie si intitola *La politica monetaria della BCE*, di cui è apparsa una seconda edizione agli inizi del 2004. Il presente libro descrive la storia, il ruolo e le funzioni della BCE dal punto di vista giuridico, istituzionale e organizzativo. In particolare, illustra i processi che hanno condotto all'istituzione della Banca centrale europea e all'introduzione dell'euro, il ruolo e le funzioni assolte dalla BCE quale capitan della squadra europea responsabile della conduzione della politica monetaria (l'Eurosistema) e i molteplici aspetti connessi al suo status di organizzazione sovranazionale di diritto comunitario. Questi sono gli elementi del contesto in cui la BCE e l'Eurosistema conducono le proprie politiche e attività. Approfondendone l'analisi, è nostro auspicio contribuire ulteriormente alla comprensione delle finalità e degli obiettivi della BCE. Al tempo stesso, il libro spiega l'importante ruolo svolto dalle banche centrali nazionali (BCN) in quanto parte dell'Eurosistema, sotto la guida della BCE. L'azione congiunta della BCE e delle BCN e la stretta collaborazione all'interno del sistema consentono l'adeguato adempimento del mandato dell'Eurosistema.

L'evoluzione delle banche centrali si è potuta esplicitare nell'arco di decenni, da un minimo di mezzo secolo fino a circa duecento anni. La BCE, al confronto, ha avuto uno "sviluppo accelerato". Dieci anni fa l'Istituto monetario europeo (IME), precursore della BCE, ha avviato i preparativi, insieme alle BCN dell'Unione europea, per il futuro sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea, alla sua guida. Dopo appena cinque anni la BCE, in quanto capitan della squadra dell'Eurosistema, ha assunto la competenza della politica monetaria unica per l'area dell'euro, ossia per una delle due più importanti valute al mondo. Tuttavia, l'inizio della Terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM), nel 1999, non ha segnato la fine dell'evoluzione della BCE: prima che il passaggio all'UEM potesse dirsi completato restavano numerose questioni da affrontare, in particolare l'introduzione del contante in euro nel 2002, e la stessa BCE doveva crescere e consolidarsi come organizzazione.

L'introduzione della moneta unica ha comportato un cambiamento sostanziale per tutti i cittadini dell'area dell'euro, stimolando la domanda da parte di un vasto pubblico di informazioni concernenti l'organizzazione responsabile della stabilità della nuova valuta. Poiché la BCE opera in un contesto molto complesso, è quanto mai importante fornire una "guida" che soddisfi la richiesta

di informazioni del pubblico multinazionale della BCE. Il Comitato esecutivo ha dunque affidato l'incarico di scrivere questo libro a un esperto della materia, che dall'inizio degli anni novanta ha svolto un ruolo di primo piano nei preparativi per l'UEM nonché nella creazione e nello sviluppo della BCE.

Questa opera si rivolge a chiunque desideri approfondire la propria conoscenza di tutti gli aspetti giuridici, istituzionali e organizzativi della Banca centrale europea. L'allargamento dell'UE ha ulteriormente accresciuto il numero di cittadini interessati e la BCE si attende che la domanda di informazioni continui ad aumentare in linea con tale evoluzione. Va rilevato che i governatori delle BCN dei nuovi Stati membri dell'UE sono membri del Consiglio generale della Banca centrale europea dal 1° maggio 2004 e che, a partire dalla stessa data, queste partecipano a pieno titolo al Sistema europeo di banche centrali (SEBC). L'adozione finale della moneta unica, in seguito al raggiungimento della necessaria convergenza, è una chiara prospettiva per tutti questi paesi, che si sono impegnati a rispettare senza riserve i termini del Trattato di Maastricht. La BCE, che ha accolto con grande favore l'allargamento, contribuirà a predisporre il processo di convergenza con la massima cura in stretta collaborazione con le BCN dei paesi in questione.

Sono convinto che questo volume offrirà informazioni utili a tutti coloro che sono interessati all'attività della BCE.

Jean-Claude Trichet
Presidente della BCE

RINGRAZIAMENTI

A causa della notevole entità della domanda, le copie disponibili presso la BCE della prima edizione di questo libro sono andate esaurite. La conseguente decisione di stampare una seconda edizione mi ha consentito di aggiornare il testo, tenendo conto dei recenti sviluppi nel contesto dell'Eurosistema e sul piano internazionale. Nel portare a termine questo compito ho continuato ad avvalermi dell'aiuto inestimabile dei miei colleghi della BCE, in particolare della Divisione Servizi linguistici e della Divisione Pubblicazioni ufficiali e biblioteca.

Hanspeter K. Scheller
Francoforte sul Meno, settembre 2006

INTRODUZIONE

Nel contesto europeo l'attività di banca centrale coincideva tradizionalmente con l'emissione e la gestione della valuta nazionale, la quale è divenuta una componente imprescindibile della sovranità nazionale. Le banconote nazionali, che hanno svolto un ruolo di crescente importanza nella circolazione monetaria fino ad assumere corso legale sostituendo le monete in oro e argento, il cui valore nominale corrispondeva a quello intrinseco, sono divenute un tramite per rappresentare le culture e i simboli dei rispettivi paesi. Con l'affermarsi delle banconote quali strumento di pagamento nella vita economica moderna, i loro emittenti, ossia le banche centrali, hanno acquisito maggiore rilevanza e la conduzione della politica monetaria è divenuta un elemento essenziale della politica economica di una nazione.

In questo quadro storico, la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) europea alla fine del ventesimo secolo ha rappresentato un evento unico, avendo introdotto in una vasta area dell'Europa un nuovo regime monetario imperniato su una moneta unica. I dodici Stati membri dell'Unione europea (UE) che finora hanno adottato l'euro contano due terzi della popolazione totale dell'UE e a tempo debito si prevede l'estensione di questo spazio valutario anche ad altri Stati membri.

Il trasferimento delle competenze di politica monetaria a livello della Comunità ha richiesto modifiche sostanziali del quadro di riferimento europeo per l'attività delle banche centrali. L'istituzione di una nuova organizzazione monetaria sovranazionale, la Banca centrale europea (BCE), e l'integrazione delle banche centrali nazionali (BCN) nel Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di una parte di queste ultime nell'Eurosistema rappresentano il passaggio dell'attività di banca centrale in Europa al livello sovranazionale. Ad oggi, le politiche della Comunità europea non hanno raggiunto in nessun altro ambito un grado di integrazione altrettanto elevato di quello della politica unica nel settore monetario e del cambio. Inoltre, l'euro e la BCE costituiscono le manifestazioni più convincenti dell'identità comunitaria che siano state finora sviluppate.

La BCE incarna altresì la moderna attività di banca centrale: l'obiettivo primario della sua politica monetaria è la stabilità dei prezzi, opera in modo indipendente sulla base di un mandato chiaro e preciso ed è pienamente responsabile dell'assolvimento di quest'ultimo nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti. Tali caratteristiche non sono necessariamente il risultato di un'evoluzione puramente europea; sono coerenti con una tendenza in atto a livello mondiale. Tuttavia, quasi in nessun altro caso trovano un'espressione tanto chiara e rigorosa quanto nella legge organica della BCE, ossia nello Statuto del SEBC e della BCE. La loro integrazione nel Trattato CE, che ha una valenza quasi costituzionale, ne sottolinea l'importanza nell'ambito del nuovo regime monetario d'Europa. È probabile che la legislazione relativa alla banca centrale codificata nel Trattato CE e lo Statuto del SEBC fungano da punto di riferimento per i paesi non appartenenti all'UE: la Svizzera, ad esempio, ha recentemente rivisto la legge federale sulla banca nazionale ispirandosi allo Statuto del SEBC.

Questo libro, che intende illustrare al lettore la storia, il ruolo e le funzioni della BCE nel quadro dell'UEM, si suddivide in sei capitoli incentrati su diversi aspetti della BCE quale istanza decisionale, organismo di diritto comunitario nonché fulcro e guida dell'Eurosistema.

Il capitolo 1 ripercorre brevemente la creazione dell'UEM e della BCE e il passaggio all'euro, presentando la BCE con riferimento agli obiettivi e agli accordi dell'UEM nel più ampio contesto dell'UE.


Il capitolo 2 tratta gli aspetti giuridici, istituzionali e organizzativi dell'attività di banca centrale a livello europeo conseguenti alla realizzazione dell'UEM.

Il capitolo 3 illustra le politiche della BCE e la loro attuazione nel quadro delle attività dell'Eurosistema, nonché le relazioni finanziarie all'interno di quest'ultimo.

Il capitolo 4 è dedicato allo status e al ruolo della BCE nel contesto istituzionale della Comunità europea. Pur essendo indipendente rispetto alle istituzioni e agli organi comunitari, la BCE è integrata nell'assetto istituzionale e politico della Comunità europea e soggetta al diritto comunitario. È tenuta a rendere conto dell'adempimento del proprio mandato al Parlamento europeo e ai cittadini europei; inoltre, i suoi atti e le sue omissioni sono sottoposti all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee e la sua integrità finanziaria viene verificata dalla Corte dei conti europea.

Il capitolo 5 spiega il ruolo della BCE nella rappresentanza esterna dell'area dell'euro. Alla luce della crescente globalizzazione, la partecipazione della BCE alle organizzazioni e ai consessi internazionali è di importanza fondamentale per l'assolvimento del suo mandato.

Il capitolo 6 descrive la BCE in quanto persona giuridica, soffermandosi in particolare su come la sua missione si concretizza nella *governance* e nell'organizzazione interna nonché nella politica del personale.



Trattato sull'Unione europea
(Trattato di Maastricht), con lo
Statuto del SEBC e della BCE,
firmato il 7 febbraio 1992

I L'UEM, LA BCE E L'EURO

Il presente capitolo illustra le tappe del percorso culminato con l'istituzione dell'Unione economica e monetaria (UEM) e descrive le principali caratteristiche organizzative di quest'ultima.

1.1 L'UEM E L'EURO: CRONOLOGIA

Qual è stata l'origine dell'Unione economica e monetaria in Europa? Il punto di partenza potrebbe essere fatto coincidere con i Trattati di Roma¹, entrati in vigore il 1° gennaio 1958. La creazione dell'UEM rappresenta infatti uno degli esiti più riusciti dell'integrazione europea e probabilmente il più importante conseguito finora; tuttavia, l'adozione di una moneta unica non era ancora nei disegni degli autori dei Trattati di Roma, i cui obiettivi erano agli esordi assai più limitati.

In alternativa, l'inizio del percorso potrebbe risalire al 1989, quando il Consiglio europeo decise di avviare il processo di realizzazione dell'UEM entro la fine del secolo. Tuttavia, sarebbe storicamente inesatto non tenere conto dei primi passi verso l'integrazione monetaria europea, intrapresi a metà degli anni sessanta. Questi tentativi ebbero fortune diverse; furono caratterizzati da un'alternanza di progressi e battute d'arresto. Ciononostante, i risultati e alcune lezioni di quel periodo offrono un indispensabile contributo al processo di integrazione monetaria che esordì infine negli anni novanta.

Alla luce di queste considerazioni sembrerebbe pertanto più appropriato assumere come punto di inizio il 1962 (cfr. riquadro 1), anno in cui fu presentato il documento della Commissione europea noto come "Memorandum Marjolin", che aprì il dibattito sull'integrazione monetaria a livello comunitario e promosse l'adozione delle prime, seppur molto limitate, misure nel settore della cooperazione monetaria.

1.1.1 I primi passi verso l'integrazione monetaria europea

I padri fondatori dell'Europa, che negoziarono i Trattati di Roma negli anni cinquanta, non si soffermarono sull'idea di una moneta comune. Gli obiettivi iniziali della Comunità economica europea (CEE) erano infatti sostanzialmente limitati alla realizzazione di un'unione doganale e di un mercato agricolo comune, che non si riteneva presupponessero l'integrazione monetaria. Inoltre, all'epoca tutti i paesi della CEE partecipavano a un sistema monetario internazionale (il sistema di Bretton Woods) che funzionava sufficientemente bene e nel cui ambito i tassi di cambio, fissi ma aggiustabili, si mantennero relativamente stabili fino alla metà degli anni sessanta, sia all'interno della CEE sia a livello mondiale.

¹ Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) e Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Le due nuove Comunità si aggiunsero alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), fondata nel 1952 per una durata di cinquant'anni.

Riquadro I Il cammino verso l'euro

1962	La Commissione europea formula la prima proposta per un'unione economica e monetaria (Memorandum Marjolin).
Maggio 1964	La cooperazione fra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) viene istituzionalizzata mediante la creazione di un Comitato dei governatori.
1971	Il rapporto Werner definisce un piano per la realizzazione di un'unione economica e monetaria nella Comunità entro il 1980.
Aprile 1972	Viene introdotto un sistema (detto "serpente monetario") per il progressivo restringimento dei margini di oscillazione fra le valute degli Stati membri della CEE.
Aprile 1973	Nasce il Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom) con il compito di assicurare il corretto funzionamento del serpente.
Marzo 1979	Entra in funzione il Sistema monetario europeo (SME).
Febbraio 1986	Viene firmato l'Atto unico europeo (AUE).
Giugno 1988	Il Consiglio europeo incarica un comitato di esperti presieduto da Jacques Delors ("Comitato Delors") di formulare proposte per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM).
Maggio 1989	Il "rapporto Delors" è sottoposto al Consiglio europeo.
Giugno 1989	Il Consiglio europeo stabilisce la realizzazione dell'UEM in tre fasi.
Luglio 1990	Ha inizio la Prima fase dell'UEM.
Dicembre 1990	È indetta una Conferenza intergovernativa per preparare la Seconda e la Terza fase dell'UEM.
Febbraio 1992	Viene siglato il Trattato sull'Unione europea ("Trattato di Maastricht").
Ottobre 1993	Francoforte sul Meno è la sede prescelta per ospitare l'IME e la BCE; viene designato il Presidente dell'IME.
Novembre 1993	Entra in vigore il Trattato sull'Unione europea.
Dicembre 1993	Alexandre Lamfalussy è nominato Presidente dell'istituendo IME.
Gennaio 1994	La creazione dell'IME, il primo del mese, segna l'avvio della Seconda fase dell'UEM.
Dicembre 1995	Il Consiglio europeo di Madrid decide il nome della moneta unica e definisce il programma per la sua adozione e per la sostituzione del contante.
Dicembre 1996	L'IME presenta al Consiglio europeo campioni di banconote in euro.
Giugno 1997	Il Consiglio europeo adotta il Patto di stabilità e crescita.
Maggio 1998	Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia risultano soddisfare i criteri necessari per l'adozione dell'euro quale moneta unica; vengono nominati i membri del Comitato esecutivo della BCE.
Giugno 1998	Sono istituiti la BCE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
Ottobre 1998	La BCE annuncia la strategia e l'assetto operativo per la politica monetaria unica che condurrà a partire dal 1° gennaio 1999.
Gennaio 1999	Ha inizio la Terza fase dell'UEM, che comporta l'adozione dell'euro quale moneta unica dei paesi aderenti all'area, la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio delle vecchie valute nazionali e la conduzione della politica monetaria unica per l'area dell'euro.

Riquadro I Il cammino verso l'euro (continua)	
Gennaio 2001	La Grecia diventa il dodicesimo Stato membro dell'UE partecipante all'area.
Gennaio 2002	Vengono immesse in circolazione le banconote e le monete in euro, che dal 1° marzo sono le uniche ad avere corso legale nell'area.
Maggio 2004	Le BCN dei dieci nuovi Stati membri dell'UE entrano a far parte del SEBC.

L'idea di una moneta comune per gli Stati membri della CEE emerse per la prima volta nel memorandum della Commissione europea del 24 ottobre 1962 (Memorandum Marjolin), che sollecitava il passaggio dall'unione doganale a un'unione economica entro la fine degli anni sessanta con la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio tra le monete degli Stati membri. Tuttavia, poiché il sistema di Bretton Woods assicurava la stabilità generale dei cambi, gli Stati membri ritennero che quest'ultima potesse essere preservata all'interno della CEE senza ricorrere a nuovi dispositivi istituzionali su scala comunitaria. In seguito al memorandum non furono pertanto adottati ulteriori provvedimenti, ad eccezione dell'istituzione, nel 1964, di un Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della CEE (Comitato dei governatori), che si affiancò al Comitato monetario creato in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato CEE.

In un primo tempo il Comitato dei governatori aveva un mandato assai limitato, ma nel corso degli anni acquisì gradualmente maggiore rilevanza, ponendosi al centro della cooperazione monetaria tra le banche centrali della Comunità. In virtù di questo ruolo, elaborò e gestì il quadro di riferimento per la cooperazione monetaria che fu successivamente istituito a livello comunitario. I lavori del Comitato contribuirono anche a compiere l'ultimo passo verso l'UEM².

Alla fine degli anni sessanta il contesto internazionale era notevolmente mutato. Il sistema di Bretton Woods mostrava crescenti segnali di tensione a causa della politica di bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti. Le priorità di politica economica degli Stati membri della CEE differivano in misura sempre maggiore. L'ampliarsi delle divergenze nei prezzi e nei costi tra tali paesi determinò diverse crisi valutarie e di bilancia dei pagamenti mettendo a repentaglio l'unione doganale e il mercato agricolo comune, il cui funzionamento era stato fino ad allora piuttosto soddisfacente.

Nel 1969 la Commissione europea presentò il Piano Barre, teso a creare un'identità monetaria distinta nella Comunità³. Sulla base di quest'ultimo, i capi di Stato o di governo riuniti all'Aia invitarono il Consiglio dei ministri a elaborare un programma per la realizzazione, in varie fasi, di un'unione economica e monetaria. I lavori, svolti da un gruppo di esperti presieduto da Pierre Werner, all'epoca Primo ministro del Lussemburgo, sfociarono nella pubblicazione del

² Per una trattazione più approfondita di questo aspetto, cfr. Andrews, D. (2003) e G. D. Baer (1994).

³ Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla formulazione di un piano concernente la realizzazione per fasi dell'unione economica e monetaria della Comunità, 12 febbraio 1969.

Rapporto Werner⁴ nel 1970; questo documento proponeva la realizzazione di un'unione economica e monetaria in diverse tappe da completare entro il 1980.

Parallelamente a tali sviluppi, nel 1970 e nel 1971 furono stabiliti i primi meccanismi di sostegno monetario e finanziario all'interno della Comunità⁵.

Nel marzo 1971 gli Stati membri decisero l'istituzione di un'unione economica e monetaria⁶. Nell'ambito della Prima fase fu introdotto un sistema comunitario per il progressivo assottigliamento dei margini di oscillazione delle valute dei paesi partecipanti. Questo sistema, il cosiddetto "serpente"⁷, entrò in funzione nell'aprile 1972. Nel 1973 fu creato il Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom)⁸, che avrebbe costituito il nucleo della futura organizzazione delle banche centrali a livello comunitario. Inoltre, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, nel 1974 il Consiglio adottò una decisione sulla realizzazione di un alto grado di convergenza nella Comunità⁹ e una direttiva in materia di stabilità, crescita economica e piena occupazione¹⁰.

Tuttavia, a metà degli anni settanta il processo di integrazione aveva perso slancio a causa delle risposte politiche divergenti agli shock economici di quel periodo. Il "serpente" divenne un meccanismo di cambio tra il marco tedesco, le valute del Benelux e la corona danese (per qualche tempo aderirono al sistema anche due monete, la corona svedese e la corona norvegese, non appartenenti alla Comunità). Le altre valute comunitarie restarono al di fuori del sistema per tutta la sua esistenza o gran parte di tale durata¹¹. Il Fecom si rivelò un

⁴ Relazione del comitato di esperti presieduto da Pierre Werner sull'Unione economica e monetaria, 8 ottobre 1970.

⁵ Accordo del 9 febbraio 1970 tra le banche centrali dei paesi della CEE per la creazione di un meccanismo di sostegno monetario a breve termine e Decisione del Consiglio, del 22 marzo 1971, relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine.

⁶ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione, per tappe, dell'Unione economica e monetaria nella Comunità (GU C 28 del 27.3.1971, pag. 1).

⁷ Nell'ambito del "serpente" il tasso di cambio a pronti delle valute partecipanti doveva essere mantenuto entro una banda di oscillazione del 2,25%, rispetto a un intervallo teoricamente possibile del 4,5% risultante dal margine di fluttuazione di ogni valuta del $\pm 2,25\%$ intorno alla parità centrale nei confronti del dollaro statunitense (serpente nel tunnel). I rispettivi limiti di oscillazione dovevano essere difesi mediante interventi in dollari e nelle valute comunitarie. Il 19 marzo 1973 i margini di fluttuazione rispetto al dollaro statunitense furono sospesi e il serpente iniziò a oscillare liberamente.

⁸ Il Fecom fu creato ai sensi del Regolamento (CEE) n. 907/73 del Consiglio, del 3 aprile 1973, che istituisce un Fondo europeo di cooperazione monetaria (GU L 89 del 5.4.1973, pag. 2). In conformità dell'articolo 2 di tale regolamento, il Fondo aveva il compito di promuovere: a) il buon funzionamento della progressiva riduzione dei margini di fluttuazione delle monete comunitarie, b) gli interventi sui mercati dei cambi, c) regolamenti tra banche centrali intesi all'attuazione di una politica concertata in materia di riserve. L'IME è subentrato al Fecom il 1° gennaio 1994.

⁹ Decisione 74/120/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea (GU L 63 del 5.3.1974, pag. 16).

¹⁰ Direttiva 74/121/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla stabilità, alla crescita economica e alla piena occupazione nella Comunità (GU L 63 del 5.3.1974, pag. 19).

¹¹ La sterlina britannica e la sterlina irlandese hanno partecipato al sistema da aprile a giugno 1972, la lira italiana da aprile 1972 a febbraio 1973. Il franco francese, che aveva aderito al sistema all'inizio, ne è uscito nel febbraio 1974; è entrato di nuovo nel serpente nel luglio 1975 per poi lasciare definitivamente il meccanismo nel novembre 1976.

guscio vuoto, esercitando di fatto limitati compiti “di natura contabile”: poiché la sua base giuridica lo poneva sotto il controllo delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le rispettive banche centrali erano restie ad assegnargli funzioni politiche.

1.1.2 Il Sistema monetario europeo e l'Atto unico europeo

Nel marzo 1979 fu rilanciato il processo di integrazione monetaria con l'istituzione del Sistema monetario europeo (SME) in applicazione di una risoluzione del Consiglio europeo¹²; le sue procedure operative furono stabilite in un accordo concluso tra le banche centrali partecipanti¹³.

Lo SME favorì il progresso dell'integrazione monetaria europea. A differenza del “serpente”, riuscì a mantenere la maggior parte delle valute comunitarie in un sistema di tassi di cambio unico¹⁴. Alcune caratteristiche dello SME erano simili a quelle del “serpente”; ad esempio, anche lo SME si basava su una griglia di parità fisse ma aggiustabili tra le monete dei paesi partecipanti. Tuttavia, l'introduzione dell'Unità di conto europea (ECU) rappresentava una novità¹⁵. L'ECU, definito come un “paniere” di quantità fisse delle valute degli Stati membri, doveva essere utilizzato come numerario¹⁶ degli Accordi europei di cambio (AEC), come unità di conto per la denominazione delle operazioni condotte nel quadro dei meccanismi di intervento e di credito, nonché come attività di riserva e strumento di regolamento tra le banche centrali dei paesi partecipanti.

Tuttavia, lo SME non costituiva un semplice meccanismo di cambio. In linea con il suo obiettivo di promuovere la stabilità monetaria interna ed esterna, mirava anche all'adeguamento delle politiche economiche e monetarie in quanto strumenti per il conseguimento della stabilità dei cambi. I partecipanti riuscirono a realizzare un'area nel cui ambito si accrebbe la stabilità monetaria e gradualmente si allentarono i controlli sui movimenti dei capitali. Il vincolo di cambio aiutò considerevolmente i paesi partecipanti con un tasso di inflazione piuttosto elevato a perseguire politiche di disinflazione, in particolare attraverso la politica monetaria, favorendo la convergenza verso il basso dei tassi di inflazione e consentendo di raggiungere un alto grado di stabilità dei cambi. Ciò, a sua volta, contribuì a moderare l'aumento dei costi in molti paesi e determinò un migliore andamento complessivo dell'economia. Inoltre, la minore incertezza circa l'evoluzione dei cambi e la percezione che le parità delle monete partecipanti non potessero discostarsi significativamente dai fondamentali economici tutelarono il commercio intraeuropeo da una volatilità eccessiva dei tassi di cambio.

¹²Risoluzione del Consiglio europeo, del 5 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Sistema monetario europeo e alle questioni annesse.

¹³Accordo del 13 marzo 1979 tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo.

¹⁴L'eccezione principale fu la sterlina britannica che partecipò per meno di un anno.

¹⁵Il valore dell'ECU rispetto al dollaro veniva calcolato come media ponderata dei tassi di cambio delle valute che lo componevano nei confronti della moneta statunitense. Il valore dell'ECU nelle singole valute partecipanti era determinato moltiplicandone il controvalore in dollari per i rispettivi tassi di cambio di tali valute con il dollaro.

¹⁶La funzione di numerario implicava che le parità centrali delle monete aderenti fossero espresse in ECU. Tali parità erano quindi utilizzate per la determinazione delle parità centrali bilaterali nel quadro degli AEC intorno alle quali venivano fissati i tassi di intervento bilaterali.

Sebbene lo SME fosse divenuto il fulcro di un migliore coordinamento delle politiche monetarie, ebbe un successo piuttosto limitato nell'assicurare una maggiore convergenza delle politiche economiche. Anche la mancanza di un'adeguata convergenza delle politiche di bilancio rimase una fonte di tensione: alcuni paesi presentavano persistentemente ampi disavanzi (da cui ebbero origine diverse crisi valutarie agli inizi degli anni novanta), che esercitarono un peso sproporzionato sulla politica monetaria.

Secondo la risoluzione del Consiglio europeo del 1978, l'ECU si sarebbe dovuto collocare al centro dello SME ma, in pratica, svolse soltanto un ruolo marginale nel funzionamento del sistema. Nei mercati finanziari, tuttavia, acquisì una certa popolarità ai fini della diversificazione dei portafogli e della tutela dai rischi di cambio. L'espansione dell'attività in ECU nei mercati finanziari fu favorita dal volume crescente degli strumenti di debito denominati in tale valuta emessi da organismi comunitari e dagli enti pubblici di alcuni paesi membri. Nondimeno, data l'assenza di un'ancora per l'ECU, le prospettive di sviluppo del relativo mercato restarono limitate.

Un nuovo stimolo al perseguimento dell'unione economica e monetaria derivò dall'adozione dell'Atto unico europeo (AUE), firmato nel febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987. L'Atto era principalmente teso all'introduzione del mercato unico come ulteriore obiettivo della Comunità, alla necessaria modifica dei processi decisionali per il completamento di quest'ultimo e alla riaffermazione dell'esigenza della capacità monetaria della Comunità per conseguire l'unione economica e monetaria.

Vi era un consenso crescente tra i responsabili delle politiche economiche riguardo al fatto che un mercato senza frontiere interne avrebbe instaurato un legame molto più stretto tra le economie nazionali, intensificando significativamente il grado di integrazione economica all'interno della Comunità. In tal modo, il margine di manovra delle politiche nazionali si sarebbe ridotto, obbligando gli Stati membri a rafforzare la convergenza delle proprie politiche economiche. In mancanza di una maggiore convergenza, ci si attendeva che il pieno conseguimento della libera circolazione dei capitali e l'integrazione dei mercati finanziari esercitassero una pressione inopportuna sulla politica monetaria. Il processo di integrazione avrebbe pertanto richiesto un coordinamento più intenso ed efficace delle politiche, per il quale l'assetto istituzionale vigente veniva percepito come insufficiente.

Inoltre, il mercato unico non era ritenuto in grado di sfruttare appieno il suo potenziale in assenza di una moneta unica. Quest'ultima avrebbe assicurato una maggiore trasparenza dei prezzi per i consumatori e gli investitori, avrebbe eliminato i rischi di cambio all'interno del mercato unico, avrebbe ridotto i costi di transazione e, di conseguenza, avrebbe significativamente accresciuto il benessere economico nella Comunità.

Alla luce di queste considerazioni, nel 1988 gli allora dodici Stati membri della Comunità economica europea decisero di rilanciare il progetto dell'Unione economica e monetaria. Laddove il Piano Werner aveva fallito all'inizio degli anni settanta, il secondo tentativo di creare l'UEM si sarebbe rivelato un successo, consentendo di realizzare il sogno della moneta unica.

1.1.3 Il Trattato sull'Unione europea

Nel giugno 1988 il Consiglio europeo confermò l'obiettivo della progressiva realizzazione dell'Unione economica e monetaria e assegnò a un comitato guidato da Jacques Delors, all'epoca Presidente della Commissione europea, il compito di proporre "tappe concrete" per il suo conseguimento. Il comitato era composto dai governatori delle banche centrali nazionali dei paesi della Comunità, da Alexandre Lamfalussy, Direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), da Niels Thygesen, Professore di economia a Copenaghen, da Miguel Boyer, Presidente del Banco Exterior de España e da Frans Andriessen, membro della Commissione europea.

Il Rapporto Delors del 17 aprile 1989¹⁷ raccomandava di articolare la realizzazione dell'Unione economica e monetaria in **tre fasi distinte ma progressive**.

- La Prima fase doveva incentrarsi sul completamento del mercato interno, sulla riduzione delle disparità tra le politiche economiche degli Stati membri, sulla rimozione di tutti gli ostacoli all'integrazione finanziaria e sull'intensificazione della cooperazione monetaria.
- La Seconda fase, che doveva costituire un periodo di transizione prima della tappa finale, prevedeva l'istituzione degli organi fondamentali e della struttura organizzativa dell'UEM nonché il rafforzamento della convergenza economica.
- La Terza fase comportava la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e la piena assegnazione delle rispettive competenze in ambito monetario ed economico alle istituzioni e agli organi della Comunità.

La Prima fase si svolse nel quadro dell'assetto istituzionale comunitario vigente; tuttavia in vista della Seconda e della Terza fase fu necessario apportarvi modifiche. Si dovette pertanto procedere a una revisione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. A tal fine, fu convocata una Conferenza intergovernativa (CIG) sull'UEM, che iniziò i lavori nel novembre 1990 in concomitanza con la CIG sull'Unione politica europea. Su invito del Consiglio europeo, la CIG sull'UEM fu predisposta dal Consiglio dei ministri, dalla Commissione europea, dal Comitato monetario e dal Comitato dei governatori nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

I negoziati si conclusero con il Trattato sull'Unione europea (Trattato UE, anche noto come "Trattato di Maastricht"), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, che istituì l'Unione europea e modificò i trattati alla base delle Comunità europee. Nel quadro delle modifiche apportate al Trattato CEE fu aggiunto un nuovo capitolo sulla politica economica e monetaria, che stabiliva i fondamenti dell'UEM nonché una metodologia e un calendario per la sua realizzazione. Per rispecchiare l'ampliamento dei poteri e delle competenze della Comunità, la CEE fu ridenominata Comunità europea. Lo Statuto del Sistema europeo di

¹⁷Comitato per lo studio dell'Unione economica e monetaria (1989), Rapporto sull'Unione economica e monetaria nella Comunità europea (1989).

banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto del SEBC) e lo Statuto dell'Istituto monetario europeo (Statuto dell'IME) furono allegati al Trattato CE come protocolli. Alla Danimarca e al Regno Unito fu conferito uno status speciale in base al quale non erano tenute a partecipare alla Terza fase dell'UEM (cfr. sezione 1.2.2).

L'entrata in vigore del Trattato UE era stata prevista per il 1° gennaio 1993 ma, a causa di ritardi nel processo di ratifica in Danimarca e Germania, non avvenne fino al 1° novembre dello stesso anno.

1.1.4 La realizzazione dell'UEM e il passaggio all'euro

La Prima fase dell'UEM

Sulla base del Rapporto Delors, nel giugno 1989 il Consiglio europeo decise che la Prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria sarebbe iniziata il 1° luglio 1990, data in cui sarebbero state abolite, in linea di principio, tutte le restrizioni alla circolazione dei capitali tra gli Stati membri. Nel contempo, con decisione del Consiglio del 12 marzo 1990¹⁸ furono conferite più ampie competenze al Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea. Tali competenze includevano lo svolgimento di consultazioni sulle politiche monetarie degli Stati membri e la promozione del coordinamento in tale ambito, ai fini del conseguimento della stabilità dei prezzi. Tenuto conto del relativamente poco tempo a disposizione e della complessità dei compiti da assolvere, il Comitato dei governatori avviò i lavori preparatori per la Terza fase dell'UEM non appena fu firmato il Trattato di Maastricht. In primo luogo, occorre individuare tutti gli aspetti che andavano esaminati in via prioritaria ed elaborare un programma di lavoro entro la fine del 1993; poi furono definiti mandati appropriati per i sottocomitati già esistenti¹⁹ e i nuovi gruppi di lavoro che erano stati istituiti per l'analisi di questioni specifiche²⁰.

La Seconda fase dell'UEM

La Seconda fase si aprì il 1° gennaio 1994 con l'istituzione dell'IME, quale organo transitorio per lo svolgimento dei lavori preparatori in vista della Terza fase, mentre la conduzione della politica monetaria e del cambio all'interno dell'Unione europea restò una prerogativa delle autorità nazionali. Ciò determinò lo scioglimento del Comitato dei governatori che tuttavia fu, di fatto, ricostituito come Consiglio (organo direttivo) dell'IME.

I due compiti principali dell'IME erano:

- rafforzare la cooperazione tra le banche centrali e il coordinamento delle politiche monetarie;

¹⁸Decisione 90/142/CEE del Consiglio, del 12 marzo 1990, che modifica la Decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (GU L 78 del 24.3.1990, pag. 25).

¹⁹Sottocomitato per la politica monetaria, Sottocomitato per la politica del cambio e Sottocomitato per la vigilanza bancaria.

²⁰Gruppo di lavoro sulle questioni contabili, Gruppo di lavoro per la stampa e l'emissione della banconota europea, Gruppo di lavoro sui sistemi informativi, Gruppo di lavoro sui sistemi di pagamento nell'UE e Gruppo di lavoro sulle statistiche; nel 1996 fu istituito un Gruppo di lavoro degli esperti legali.

- svolgere i preparativi necessari per l'istituzione del SEBC, per la conduzione della politica monetaria unica e per la creazione di una moneta unica nella Terza fase dell'UEM (cfr. riquadro 2).

Nel dicembre 1995 il Consiglio europeo di Madrid confermò che la Terza fase dell'UEM sarebbe iniziata il 1° gennaio 1999, denominò “euro” la moneta unica che sarebbe stata introdotta con l'avvio di quest'ultima e preannunciò una sequenza di iniziative in vista della sua adozione²¹. Tale scenario si fondava principalmente sulle proposte dettagliate formulate dall'IME²², che aveva anche utilizzato l'espressione “passaggio all'euro” (*changeover*) anziché “introduzione dell'euro”²³ per riflettere la natura della transizione alla nuova valuta. In questo contesto, l'IME raccomandava un periodo transitorio di tre anni, a partire dal 1° gennaio 1999, per tenere conto del diverso ritmo con il quale i vari gruppi di operatori economici (ad esempio il settore finanziario, il settore delle società non finanziarie, il settore pubblico e il pubblico in generale) sarebbero stati in grado di adeguarsi alla moneta unica.

Nel dicembre 1995 all'IME fu anche affidato il compito di predisporre le future relazioni monetarie e di cambio tra l'euro e le valute dei paesi dell'UE non partecipanti all'area dell'euro. Un anno dopo, nel dicembre 1996, l'IME sottopose al Consiglio europeo un rapporto che avrebbe costituito la base per la risoluzione adottata da quest'ultimo nel giugno 1997 sui principi e sugli elementi fondamentali dei nuovi Accordi europei di cambio (AEC II)²⁴.

Nel dicembre 1996 l'IME presentò al Consiglio europeo e al pubblico la serie di disegni vincitrice del concorso di progettazione grafica indetto per le banconote in euro, che sarebbe stata utilizzata per i biglietti immessi in circolazione dal SEBC il 1° gennaio 2002. Il disegno delle monete in euro, che gli Stati membri dell'UE avrebbero messo in circolazione, fu approvato dal Consiglio europeo nel 1997.

Per integrare le disposizioni del Trattato, nel giugno 1997 il Consiglio europeo adottò il Patto di stabilità e crescita, teso ad assicurare la disciplina di bilancio nell'ambito dell'UEM. Il Patto è costituito da tre strumenti: una risoluzione del Consiglio europeo²⁵ e due regolamenti del Consiglio²⁶.

Una dichiarazione del Consiglio del maggio 1998 ha quindi completato il Patto e ne ha ampliato gli impegni.

²¹ Consiglio europeo di Madrid (1995), *Quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica*.

²² IME (1995), *The changeover to the single currency*.

²³ Commissione europea (1995), *Libro verde sulle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica*.

²⁴ Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella Terza fase dell'Unione economica e monetaria, Amsterdam, 16 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5).

²⁵ Risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità, Amsterdam, 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).

²⁶ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1) e Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

Riquadro 2 Sintesi del lavoro preparatorio svolto dall'IME

L'articolo 117 del Trattato CE prevedeva che, tra gli altri compiti, l'IME specificasse il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC potesse espletare le proprie funzioni nella Terza fase dell'UEM e che sottoponesse tale quadro alla BCE, alla data della sua istituzione, il 1° giugno 1998.

Nell'ambito del suo mandato e in collaborazione con le BCN, l'IME si incaricò di:

- predisporre una serie di strumenti e procedure per la conduzione della politica monetaria unica nell'area dell'euro e analizzare le potenziali strategie di politica monetaria;
- promuovere l'uso di metodi armonizzati per la raccolta, la compilazione e la distribuzione di statistiche dell'area dell'euro relative ai dati monetari e bancari, di bilancia dei pagamenti e di altri settori finanziari;
- definire l'assetto necessario allo svolgimento delle operazioni sui cambi, alla detenzione e alla gestione delle riserve ufficiali dei paesi partecipanti all'area dell'euro;
- promuovere l'efficienza dei sistemi di pagamento transfrontalieri e di regolamento delle operazioni in titoli per favorire l'integrazione del mercato monetario dell'area dell'euro, in particolare creando le infrastrutture tecniche necessarie per il trattamento dei pagamenti transfrontalieri in euro di importo rilevante (sistema Target);
- esercitare la supervisione sulla preparazione delle banconote in euro, delle specifiche tecniche e del disegno;
- elaborare standard e principi contabili armonizzati per potere redigere un bilancio consolidato del SEBC a fini di segnalazione interna ed esterna;
- creare i necessari sistemi di informazione e di comunicazione, affinché il SEBC potesse assolvere le funzioni operative e di politica monetaria;
- individuare le modalità attraverso cui il SEBC potesse contribuire alle politiche condotte dalle competenti autorità di vigilanza al fine di promuovere la stabilità degli enti creditizi e del sistema finanziario.

L'IME collaborò inoltre con le istituzioni e gli altri organi comunitari, specie con la Commissione europea e il Comitato monetario, per la preparazione della Terza fase dell'UEM, impegnandosi in particolare a:

- tracciare lo scenario per la transizione alla moneta unica;
- stabilire un quadro di riferimento (AEC II) per la cooperazione nell'ambito delle politiche monetaria e del cambio tra l'area dell'euro e gli altri Stati membri dell'UE;
- prestare assistenza nell'elaborazione della legislazione comunitaria riguardante il passaggio alla Terza fase;
- seguire i progressi realizzati dagli Stati membri nel soddisfacimento delle condizioni necessarie per partecipare all'UEM (convergenza economica e giuridica) e i preparativi tecnici per l'introduzione dell'euro;
- coadiuvare il settore finanziario nel mettere a punto strutture e procedure finalizzate all'integrazione dei mercati finanziari nell'area dell'euro.

Nel giugno 1998 l'IME portò a termine un'ampia raccolta composta da studi di definizione concettuale, progetti dettagliati e documenti relativi alla loro esecuzione; questo lavoro permise alla BCE di ultimare per tempo i preparativi per un'ordinata transizione alla Terza fase dell'UEM.

Gli Stati membri attuarono politiche volte a soddisfare i “criteri di convergenza” economica (articolo 121 del Trattato CE) ed effettuarono una revisione approfondita degli ordinamenti nazionali per renderli conformi ai requisiti di convergenza legale (articolo 109 del Trattato CE). Le modifiche riguardarono in particolare le disposizioni normative e statutarie relative alle banche centrali in vista della loro integrazione nell'Eurosistema.

Le decisioni finali sull'UEM furono adottate a partire dal maggio 1998. Il 2 maggio il Consiglio dell'UE, nella composizione dei capi di Stato o di governo, decise all'unanimità che undici Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) soddisfacevano le condizioni necessarie per l'introduzione della moneta unica, prevista per il 1° gennaio 1999, e che questi avrebbero pertanto partecipato alla Terza fase dell'UEM²⁷. In virtù dello status speciale ad essi conferito, la Danimarca e il Regno Unito si avvalsero di una “clausola di esenzione” dalla Terza fase dell'UEM, mentre si ritenne che la Grecia e la Svezia non avessero realizzato le condizioni necessarie per l'introduzione della moneta unica (cfr. sezione 1.2.2).

I capi di Stato o di governo raggiunsero inoltre un'intesa politica in merito alle personalità che sarebbero state nominate membri del futuro Comitato esecutivo della BCE. Al tempo stesso, i ministri finanziari degli Stati membri che avrebbero adottato la moneta unica e i governatori delle rispettive banche centrali nazionali convennero, insieme alla Commissione europea e all'IME, che le parità centrali bilaterali correnti nel quadro degli AEC delle valute degli Stati membri partecipanti sarebbero state utilizzate per la determinazione dei tassi irrevocabili di conversione con l'euro²⁸.

Il 25 maggio 1998 i governi degli allora undici Stati membri aderenti, rappresentati dai capi di Stato o di governo, nominarono formalmente, di comune accordo, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri quattro membri del Comitato esecutivo della BCE. In conformità dell'articolo 50 dello Statuto del SEBC, la nomina fu effettuata sulla base di una raccomandazione del Consiglio Ecofin e dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio dell'IME (che faceva le veci del futuro Consiglio direttivo della BCE).

La nomina dei sei membri del Comitato esecutivo ebbe effetto dal 1° giugno 1998, data di istituzione della BCE. In questo modo, l'IME concluse il suo mandato e fu posto in liquidazione in conformità dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato CE. Quale liquidatore dell'IME, la BCE non soltanto beneficiò dei consistenti lavori preparatori che erano stati svolti, ma ereditò anche l'intera infrastruttura dell'IME, incluso un organico pronto a esercitare le proprie mansioni presso la BCE. Quest'ultima fu quindi notevolmente agevolata nel compito di rendere operativo l'Eurosistema in soli sette mesi, ossia in tempo utile per l'avvio della Terza fase, nonché di completare i preparativi per l'introduzione del contante in euro entro il 1° gennaio 2002.

²⁷Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del Trattato (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

²⁸Comunicato congiunto, del 2 maggio 1998, sulla fissazione dei tassi irrevocabili di conversione dell'euro.

Riquadro 3 I tassi di conversione irrevocabili dell'euro

	= 40,3399 franchi belgi
	= 1,95583 marchi tedeschi
	= 340,750 dracme greche
	= 166,386 pesetas spagnole
	= 6,55957 franchi francesi
1 euro	= 0,787564 sterline irlandesi
	= 1.936,27 lire italiane
	= 40,3399 franchi lussemburghesi
	= 2,20371 fiorini olandesi
	= 13,7603 scellini austriaci
	= 200,482 escudos portoghesi
	= 5,94573 marchi finlandesi

Fonte: Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1), modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000 del 19 giugno 2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1).

La Terza fase dell'UEM

Il 1° gennaio 1999 ebbe inizio la Terza e ultima fase dell'UEM, che comportò la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione delle valute dei primi undici Stati membri partecipanti all'unione monetaria (cfr. riquadro 3) e la conduzione della politica monetaria unica nell'area dell'euro sotto la responsabilità della BCE.

In linea con il quadro giuridico stabilito dal Consiglio dell'UE nella legislazione comunitaria secondaria, la moneta unica sostituì immediatamente le valute nazionali, che divennero suddivisioni non decimali dell'euro durante il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001. Per i primi tre anni tutti gli operatori economici furono liberi di utilizzare l'euro o le sue suddivisioni nazionali per denominare crediti e debiti e per effettuare pagamenti con strumenti alternativi al contante (conformemente al principio del "nessun obbligo, nessuna proibizione"). Tuttavia, gli Stati membri avevano la facoltà di obbligare i vari soggetti a ridenominare in euro le consistenze di strumenti di debito negoziabili in essere e a utilizzare la nuova moneta per gli scambi nei mercati regolamentati e il funzionamento dei sistemi di pagamento. Gli Stati membri fecero ampio ricorso a tale prerogativa nel periodo precedente la Terza fase dell'UEM. Inoltre, l'IME annunciò che l'Eurosistema avrebbe condotto le operazioni di politica monetaria esclusivamente in euro e che quest'ultimo sarebbe stato l'unica valuta di denominazione nell'ambito del sistema Target (cfr. sezione 3.3.1).

In questo contesto, il settore finanziario realizzò accurati preparativi per poter operare nei mercati finanziari integrati fin dall'inizio della Terza fase. Il settore era interessato a un passaggio rapido e globale di tali mercati alla moneta unica; inoltre, nessuna categoria di operatori desiderava essere superata dai concorrenti. Con il sostegno dell'IME, le associazioni dei mercati finanziari concordarono convenzioni per l'unificazione delle pratiche di mercato e furono

elaborati indicatori anticipatori dei tassi di interesse (ad esempio, l'Euribor e l'Eonia)²⁹.

Questi preparativi consentirono l'immediata transizione dei mercati finanziari all'euro fin dall'avvio della Terza fase dell'UEM. Le operazioni furono effettuate esclusivamente nella moneta unica e la maggior parte delle consistenze di strumenti di debito negoziabili in essere fu convertita in euro. Tutti i sistemi di pagamento transfrontalieri di importo rilevante funzionarono in euro. Il passaggio alla moneta unica nei mercati finanziari fu non soltanto immediato ma anche molto ordinato.

Il settore delle imprese passò progressivamente all'euro durante il periodo di transizione; al contrario, i singoli cittadini – in assenza di contante denominato in euro – non fecero inizialmente un ampio ricorso alla moneta unica per eseguire operazioni. La situazione sarebbe naturalmente mutata con l'introduzione delle banconote e monete in euro il 1° gennaio 2002³⁰.

Il 1° gennaio 2001 la Grecia entrò a far parte dell'area dell'euro, portando a dodici il numero dei paesi partecipanti, e la Banca di Grecia fu integrata nell'Eurosistema. Secondo la procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del Trattato CE, il 19 giugno 2000 il Consiglio dell'UE aveva deciso che la Grecia rispettava le condizioni previste per l'adozione dell'euro³¹. Il tasso di conversione tra l'euro e la dracma greca era stato annunciato in un regolamento del Consiglio³² dello stesso giorno.

L'introduzione dell'euro fu completata con la sostituzione del contante il 1° gennaio 2002: le banconote e le monete in euro furono immesse in circolazione e venne meno la funzione residua delle valute nazionali quali suddivisioni non decimali dell'euro. Il contante denominato nelle vecchie valute cessò di avere corso legale entro la fine di febbraio 2002 e, da quel momento, i biglietti e le monete in euro furono gli unici aventi corso legale nei paesi dell'area.

L'UEM fu realizzata nel quadro delle Comunità europee, la cui portata ha registrato un significativo ampliamento dagli esordi nel 1952 (cfr. riquadro 4). In seguito all'ingresso di dieci paesi dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo, il 1° maggio 2004, l'Unione europea conta ora venticinque Stati membri. Altri due Stati dell'Europa orientale, Bulgaria e Romania, hanno firmato il Trattato di adesione nell'aprile 2005 e aderiranno all'UE nel 2007. Nell'autunno del 2005 sono stati avviati i negoziati con due nuovi paesi candidati, Croazia e Turchia.

²⁹Agli inizi del 2002 fu introdotto anche l'Eurepo come indicatore anticipatore dei tassi di interesse.

³⁰Cfr. Scheller (1999), pag. 243.

³¹Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del Trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).

³²Regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1).

Riquadro 4 Cronologia dell'integrazione europea

Luglio 1952	Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi fondano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).
Gennaio 1958	Gli stessi sei paesi danno vita alla Comunità economica europea (CEE) e alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).
Gennaio 1973	Danimarca, Irlanda e Regno Unito entrano a far parte delle tre Comunità europee.
Gennaio 1981	Vi aderisce la Grecia.
Gennaio 1986	Si aggiungono Spagna e Portogallo.
Febbraio 1986	Viene adottato l'Atto unico europeo.
Novembre 1993	Entra in vigore il Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht), firmato nel febbraio 1992, che istituisce l'Unione europea creando una struttura a tre pilastri: 1) le tre Comunità europee, 2) la politica estera e di sicurezza comune, 3) la giustizia e gli affari interni/polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.
Gennaio 1995	Austria, Finlandia e Svezia aderiscono all'UE.
Maggio 1999	Entra in vigore il Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997; modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea e il Trattato sull'Unione europea.
Febbraio 2003	Ulteriori emendamenti sono introdotti con il Trattato di Nizza, sottoscritto nel 2001, che crea le premesse per l'allargamento dell'UE.
2003	La Convenzione sul futuro dell'Europa elabora un progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.
Maggio 2004	Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia entrano a far parte dell'UE, portando a venticinque il numero complessivo degli Stati membri.
Giugno 2004	Gli Stati membri dell'UE raggiungono un accordo sul Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Poiché l'ammissione dei paesi dell'UE nell'area dell'euro è soggetta al rispetto dei requisiti previsti per l'adozione della moneta unica, i nuovi Stati membri non partecipano immediatamente all'area. Tuttavia, essi si impegnano a conseguire gli obiettivi dell'UEM; le rispettive BCN divengono membri *ex officio* del SEBC nella data di adesione e si preparano per l'integrazione finale nell'Eurosistema. La Slovenia sarà il primo dei dieci nuovi Stati membri dell'UE ad aderire all'area dell'euro, il 1° gennaio 2007. Secondo la procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del Trattato CE, l'11 luglio 2006 il Consiglio dell'UE ha deciso che la Slovenia rispettava le condizioni previste per l'adozione dell'euro³³. Il tasso di conversione è stato fissato a 239,640 talleri sloveni per euro, con effetto dal 1° gennaio 2007³⁴.

³³Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del Trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

³⁴Regolamento (CE) n. 1086/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 1).

1.2 LA BASE GIURIDICA E LE CARATTERISTICHE DELL'UEM

La BCE, istituita dal Trattato CE, si inserisce nel quadro giuridico e istituzionale specifico della Comunità europea. Pertanto, l'euro e la BCE si distinguono rispettivamente dalle valute nazionali e dalle banche centrali nazionali per il loro carattere sovranazionale, nel contesto di una comunità di Stati sovrani. A differenza di altre banche centrali comparabili, quali il Federal Reserve System statunitense e la Banca del Giappone, che sono le autorità monetarie dei rispettivi Stati nazionali, la BCE è un'autorità centrale che conduce la politica monetaria per un'area economica costituita da dodici Stati altrimenti in ampia misura autonomi. Un'altra peculiarità dell'UEM è che l'area dell'euro non comprende tutti gli Stati membri dell'UE, poiché la realizzazione dell'UEM risponde a un criterio di integrazione differenziata (cfr. sezione 1.2.2).

1.2.1 La base giuridica

La sovranità monetaria è stata trasferita al livello sovranazionale, ai termini e alle condizioni del Trattato CE, modificato dal Trattato UE.

L'Unione europea nella sua forma attuale non è uno Stato; al contrario, si fonda sulle Comunità europee e sulle politiche e modalità di cooperazione stabilite dal Trattato UE. Il primo pilastro è costituito dalla Comunità europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)³⁵, entrambe dotate di personalità giuridica e governate da un trattato distinto. Hanno carattere sovranazionale e agiscono nei limiti dei poteri a esse delegati dagli Stati membri. Il secondo e il terzo pilastro sono sostanzialmente rappresentati da accordi intergovernativi sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

In linea teorica, sarebbe stato possibile stipulare un trattato separato sull'UEM come quarto pilastro dell'Unione europea. Tale impostazione fu presa in considerazione nelle prime fasi di negoziato della CIG sull'UEM³⁶ ma fu infine scartato. Le basi giuridiche dell'UEM furono, al contrario, sancite nel Trattato CE, ampliando le competenze della Comunità economica europea. Sebbene l'articolo 2 del Trattato UE accenni all'UEM fra gli obiettivi dell'Unione, tutte le disposizioni istituzionali, procedurali e di sostanza sono definite nel Trattato CE. Per quanto riguarda la politica monetaria, le disposizioni del Trattato sono ulteriormente precisate e concretizzate nello Statuto del SEBC, che è annesso al Trattato CE come protocollo e forma quindi parte integrante della legislazione comunitaria primaria.

L'UEM è pertanto regolata dalla legislazione comunitaria e non da quella intergovernativa. Questa impostazione, basata sullo sviluppo dell'impianto istituzionale esistente (evitando la creazione di istituzioni distinte), ha fortemente agevolato la costituzione della BCE quale organizzazione indipendente nei confronti degli Stati membri e degli organismi comunitari.

³⁵La terza Comunità, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), fu istituita nel 1952; cessò di esistere nel luglio 2002 allorché il Trattato CECA, stipulato per una durata di cinquant'anni, giunse a scadenza.

³⁶Cfr. Zilioli, C. e M. Selmayr (2001), pag. 12.

Il Trattato CE consente anche di adottare atti di legislazione comunitaria secondaria sulle questioni relative all'UEM, per disciplinare tutti gli aspetti attinenti che non sono definiti in maniera esaustiva in quella primaria, concernenti ad esempio la stessa moneta unica. I seguenti regolamenti costituiscono il nucleo della legislazione comunitaria riguardante la valuta:

- Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro³⁷, modificato dal Regolamento (CE) n. 2595/2000, del 27 novembre 2000³⁸;
- Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro³⁹, modificato dal Regolamento (CE) n. 2596/2000, del 27 novembre 2000⁴⁰;
- Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro⁴¹, modificato dal Regolamento (CE) n. 1478/2000, del 19 giugno 2000⁴²;
- Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione⁴³, le cui disposizioni sono state estese agli Stati membri non partecipanti all'area dell'euro dal Regolamento (CE) n. 1339/2001⁴⁴ recante la stessa data.

Inoltre, il Trattato CE e lo Statuto del SEBC prevedono l'adozione di atti di legislazione comunitaria secondaria per integrare alcune disposizioni specifiche dello Statuto (cfr. sezione 2.5.4) e conferiscono alla BCE i propri poteri normativi (cfr. sezione 2.5.3).

Nel novembre 2006 i Trattati CE e UE attualmente in vigore sarebbero dovuti essere sostituiti dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, previa ratifica dei venticinque Stati membri dell'UE. Tale Trattato è stato redatto dalla Convenzione sul futuro dell'Europa nel 2003, adottato dalla CIG nel giugno 2004 e in seguito ratificato da quindici Stati membri. Tuttavia, dopo l'esito negativo del referendum in Francia e nei Paesi Bassi, nel 2005, diversi Stati membri hanno sospeso il processo di ratifica.

1.2.2 Le caratteristiche

Né l'Unione economica e monetaria né il mercato unico sono stati concepiti come realizzazioni fini a se stesse; al contrario, hanno contribuito a promuovere gli obiettivi fondamentali della Comunità. Ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CE questi ultimi comprendono “uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile

³⁷GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

³⁸GU L 300 del 29.11.2000, pag. 1.

³⁹GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁴⁰GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

⁴¹GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

⁴²GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1.

⁴³GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

⁴⁴GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

delle attività economiche, un elevato livello di occupazione [...], una crescita sostenibile e non inflazionistica [e] un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici [...]”. In conformità dell’articolo 4, i principi guida con status costituzionale per il raggiungimento di tali obiettivi sono “prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile” e il “principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Nel contesto di questo quadro politico complessivo, il Trattato CE prevede chiare attribuzioni sia per la politica monetaria sia per la politica economica.

Gli aspetti monetari ed economici dell’UEM

Gli aspetti monetari ed economici dell’UEM sono stati organizzati secondo schemi diversi. Mentre la politica monetaria e quella del cambio sono state denazionalizzate e accentrate a livello comunitario, le competenze di politica economica sono rimaste in capo agli Stati membri, che tuttavia devono attenersi al quadro di riferimento comunitario per la cooperazione in materia di politiche macroeconomiche. Le differenze dal punto di vista organizzativo riflettono il principio di sussidiarietà (articolo 5 del Trattato CE), secondo cui l’attribuzione delle competenze a livello comunitario si giustifica soltanto se:

- gli obiettivi assegnati non possono essere adeguatamente conseguiti dagli Stati membri;
- in considerazione della portata o degli effetti dell’azione in questione, tali obiettivi possono essere realizzati in modo migliore a livello comunitario.

Come verrà illustrato, l’accentramento a livello comunitario della politica monetaria e del cambio si giustifica poiché l’esistenza della moneta unica è incompatibile con la conduzione di politiche monetarie e del cambio nazionali. La situazione è diversa per quanto riguarda le politiche economiche. Nella misura in cui il quadro di riferimento comunitario assicura che le politiche economiche nazionali siano veramente conformi ai menzionati obiettivi dell’UEM, la migliore soluzione è che queste siano gestite a livello nazionale. Pertanto, anche uno spazio economico perfettamente integrato come l’area dell’euro non basta a motivare il completo trasferimento delle competenze di politica economica alla Comunità.

La politica monetaria e del cambio

Alla BCE, in quanto nucleo centrale sia del SEBC sia dell’Eurosistema, è stata conferita la competenza esclusiva della politica monetaria unica per l’area dell’euro (cfr. sezione 2.1). La moneta unica richiede una politica monetaria unica con processi decisionali accentrati. Poiché alcune decisioni di politica monetaria devono essere assunte su base giornaliera, l’impianto decisionale deve essere permanente e istituzionalizzato in un soggetto giuridico responsabile e tenuto a rendere conto politicamente del proprio operato. Inoltre, poiché la politica monetaria è investita del mandato di preservare la stabilità dei prezzi, i processi decisionali sono stati necessariamente attribuiti a un organo indipendente sia dalle istituzioni comunitarie sia dagli Stati membri (cfr. sezione 4.1).

Anche la politica del cambio è stata denazionalizzata e accentrata. Poiché una moneta unica ha un solo tasso di cambio, non può esistere che una politica

del cambio. Per l'area dell'euro le decisioni in tale ambito vengono adottate congiuntamente dalla BCE e dal Consiglio Ecofin, al quale spetta l'ultima parola (cfr. sezione 3.2.1).

La politica economica

Diversamente dalla politica monetaria e del cambio, la politica economica è rimasta in ampia misura di competenza degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Trattato CE, la politica economica della Comunità si fonda sullo "stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni [...]". Conformemente all'articolo 98 gli "Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità [...] e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2". In base all'articolo 99, paragrafo 1, gli Stati membri "considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune" e "le coordinano nell'ambito del Consiglio".

Gli Indirizzi di massima per le politiche economiche, principale strumento di coordinamento delle politiche economiche nazionali⁴⁵, contengono gli orientamenti per la conduzione generale di tali politiche nonché raccomandazioni specifiche destinate ai singoli Stati membri o all'intera Comunità. Definendo le misure necessarie in diverse aree della politica economica (finanze pubbliche, riforme strutturali, imposizione fiscale, regolamentazione del mercato del lavoro o formazione e istruzione), forniscono un termine di riferimento per la valutazione delle decisioni assunte successivamente a livello nazionale ed europeo.

Tali indirizzi sono adottati sotto forma di raccomandazione; di conseguenza, non sono legalmente vincolanti e non hanno efficacia esecutiva. Si basano, al contrario, sulla persuasione e sulla "pressione dei pari" per spronare i governi ad assumere gli opportuni provvedimenti. Tuttavia, acquisiscono un peso politico in quanto approvati dal Consiglio europeo⁴⁶.

Inoltre, sono state messe a punto procedure specifiche, comunemente denominate "processi". Il "processo di Lussemburgo" costituisce una piattaforma per il coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione, il cui strumento principale è rappresentato dagli Orientamenti per l'occupazione, elaborati con cadenza annuale. Gli Orientamenti contengono raccomandazioni e definiscono gli ambiti di azione prioritari, in particolare per quanto concerne la formazione, l'istruzione, le riforme del mercato del lavoro e la trasposizione di tali indirizzi in piani d'azione nazionali.

Il "processo di Cardiff" è un sistema di monitoraggio e di esame reciproco nel settore delle riforme strutturali. Si fonda principalmente sulla sorveglianza multilaterale, effettuata su base annua, dei progressi compiuti nel campo delle

⁴⁵In considerazione dell'indipendenza e del mandato statutario della BCE, gli Indirizzi di massima per le politiche economiche non si applicano alla politica monetaria.

⁴⁶L'approvazione degli Indirizzi di massima per le politiche economiche da parte del Consiglio europeo costituisce l'unica azione formale intrapresa da tale organo per quanto concerne l'Unione economica e monetaria. Tutti gli altri aspetti relativi all'UEM che richiedono interventi a livello dei capi di Stato o di governo comportano decisioni intergovernative o decisioni del Consiglio dell'UE nella composizione dei capi di Stato o di governo.

riforme economiche. Tale esercizio, imperniato sui rapporti annuali stilati dagli Stati membri e dalla Commissione europea, viene corroborato mediante una più approfondita analisi multilaterale delle riforme economiche da parte del Comitato per la politica economica.

Il “processo di Colonia” verte sul dialogo macroeconomico tra le parti sociali, i governi nazionali, la Commissione europea e la BCE. Il principale strumento di questo processo consiste in uno scambio di valutazioni sulla situazione economica e sulle prospettive per l’UE. Il dialogo macroeconomico rientra nel Patto europeo per l’occupazione e integra, pertanto, il “processo di Lussemburgo” e il “processo di Cardiff”.

La “strategia di Lisbona” ha stabilito un ampio programma di riforme teso altresì a migliorare il funzionamento del mercato unico e a superare la frammentazione e le inefficienze esistenti in ambiti che spaziano dai mercati dei titoli, all’accesso al capitale di rischio, al controllo del traffico aereo.

A differenza degli Indirizzi di massima per le politiche economiche, la “procedura per i disavanzi eccessivi” relativa alle politiche di bilancio (articolo 104 del Trattato CE, integrato dal Patto di stabilità e crescita) è legalmente vincolante e ha efficacia esecutiva (cfr. riquadro 5). Alla disciplina di bilancio contribuiscono i divieti sulla concessione di crediti alle amministrazioni pubbliche da parte della banca centrale (articolo 101) e su qualsiasi forma di accesso privilegiato del settore pubblico alle istituzioni finanziarie (articolo 102). La clausola del “divieto di salvataggio finanziario” esclude che a rispondere o a farsi carico dei debiti contratti da uno Stato membro possano essere la Comunità o gli altri Stati membri (articolo 103). Di conseguenza, non è possibile lasciar lievitare il debito pubblico contando poi di disfarsene; un governo che non rispetta le regole non potrà affidarsi all’intervento di altri paesi in suo soccorso.

Questa asimmetria tra gli aspetti monetari ed economici dell’UEM implica che non esiste un “governo dell’UE” comparabile ai governi nazionali. Tuttavia, tale situazione non comporta necessariamente un difetto nel quadro di riferimento comunitario per la politica economica. L’attribuzione agli Stati membri di un’ampia autonomia decisionale in importanti settori della politica economica crea uno spazio di manovra indispensabile e offre la possibilità di beneficiare degli effetti di una sana concorrenza. Nel contempo, le regole e le procedure previste dal quadro di riferimento assicurano la stabilità macroeconomica, a patto che le autorità competenti vi si attengano.

L’integrazione differenziata

L’appartenenza all’Unione europea non comporta l’ammissione automatica all’area dell’euro. Senza considerare lo status speciale di Danimarca e Regno Unito, di cui si è parlato, l’adesione all’area richiede che uno Stato membro soddisfi le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica.

I requisiti per l’introduzione dell’euro sono un grado elevato di convergenza sostenibile (**convergenza economica**) e la compatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato relative all’UEM (**convergenza legale**), come illustrato nel riquadro 6.

Riquadro 5 L'assetto comunitario per le politiche di bilancio

Il Trattato contiene varie disposizioni volte ad assicurare la solidità delle finanze pubbliche nella Terza fase dell'UEM, dal momento che la politica fiscale resta di competenza dei governi nazionali. Una di esse concerne la procedura per i disavanzi eccessivi, definita all'articolo 104 e in un protocollo allegato al Trattato stesso. La procedura stabilisce le condizioni necessarie affinché una posizione di bilancio possa essere giudicata solida. L'articolo 104 dispone che “gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi”. L'ottemperanza a tale requisito è valutata sulla base di due valori di riferimento: il primo, fissato al 3%, riguarda il rapporto fra disavanzo pubblico e PIL; il secondo, pari al 60%, concerne il rapporto fra debito pubblico e PIL. In specifiche situazioni, definite dal Trattato e ulteriormente precisate dal Patto di stabilità e crescita (ad esempio in presenza di un decremento sui dodici mesi del PIL in termini reali di almeno il 2%), il superamento di questi valori sarà tollerato e non verrà automaticamente considerato come indicativo di un disavanzo eccessivo. Se il Consiglio dell'UE ritiene che in uno Stato membro vi sia un disavanzo eccessivo, la procedura prevede ulteriori misure fra cui l'irrogazione di sanzioni.

Il Patto, adottato nel 1997, integra e chiarisce maggiormente l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Esso si compone della risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità, del regolamento del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Aderendo al Patto, gli Stati membri si sono impegnati a perseguire l'obiettivo di medio termine di un saldo di bilancio “prossimo al pareggio o in avanzo”. L'idea di fondo è che il conseguimento di tale obiettivo possa consentire loro di fronteggiare l'impatto delle normali fluttuazioni cicliche senza infrangere il valore di riferimento del 3% del PIL.

Nel quadro della sorveglianza multilaterale, i paesi partecipanti all'area dell'euro sono tenuti a sottoporre programmi di stabilità al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea, mentre gli Stati membri non partecipanti hanno l'obbligo di presentare programmi di convergenza. Entrambi i documenti devono contenere le informazioni necessarie per una valutazione delle misure correttive previste nel medio periodo al fine di raggiungere un saldo prossimo al pareggio o in avanzo.

Un complemento essenziale dei suddetti strumenti intesi a promuovere politiche fiscali orientate alla stabilità è il divieto di salvataggio finanziario. L'articolo 103, paragrafo 1, del Trattato prevede che: “La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro [...]. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro”. Questa clausola assicura che la responsabilità del rimborso del debito pubblico resti a carico dei singoli Stati membri, incoraggiando pertanto il perseguimento di politiche di bilancio prudenti a livello nazionale.

Riquadro 5 L'assetto comunitario per le politiche di bilancio (continua)

Altre disposizioni che contribuiscono alla disciplina fiscale sono i divieti posti al finanziamento monetario dei disavanzi di bilancio e a ogni altra forma di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie da parte del settore pubblico. L'articolo 101 del Trattato proibisce alla BCE e alle BCN di erogare finanziamenti monetari per la copertura dei disavanzi attraverso "la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri". L'articolo 102 del Trattato vieta qualsiasi misura che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità e alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie. Oltre a incentivare ulteriormente finanze pubbliche solide e politiche fiscali prudenti, queste disposizioni concorrono alla credibilità della politica monetaria unica nel perseguimento della stabilità dei prezzi.

Passi tratti da BCE (2005), *La politica monetaria della BCE*, pag. 23.

Ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del Trattato CE, il raggiungimento di un alto livello di convergenza economica sostenibile è valutato in relazione ai seguenti criteri:

- un alto grado di stabilità dei prezzi;
- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica;
- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni;
- livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

Prima di poter aderire all'area dell'euro, uno Stato membro deve dimostrare di aver soddisfatto tali criteri in maniera duratura. Questa disposizione assicura che l'UEM resti coerente con i propri obiettivi fondamentali e i relativi principi guida, concernenti in particolare prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.

Il requisito della convergenza legale obbliga ciascuno Stato membro ad adeguare il proprio ordinamento nazionale per assicurare l'indipendenza della BCN e poterla integrare nel SEBC.

La Commissione europea e la BCE (nel 1998, l'IME) valutano indipendentemente la convergenza sia economica che legale e riferiscono le rispettive conclusioni al Consiglio dell'UE (riunito nella composizione dell'Ecofin nonché in quella dei capi di Stato o di governo), al quale spetta la decisione finale.

Riquadro 6 Le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro

Le condizioni da soddisfare ai fini dell'adozione dell'euro sono stabilite nell'articolo 121 del Trattato CE e del Protocollo, allegato allo stesso Trattato, sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121. L'applicazione di queste disposizioni è stata valutata nei rapporti sulla convergenza elaborati dall'IME e dalla BCE.

I presupposti per l'adozione dell'euro sono:

- il raggiungimento di un elevato grado di convergenza sostenibile (“convergenza economica”);
- la compatibilità della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro con gli articoli 108 e 109 del Trattato CE e con lo Statuto del SEBC (“convergenza legale”).

La convergenza economica

Il raggiungimento di un alto grado di convergenza sostenibile da parte di uno Stato membro è valutato sulla base di quattro criteri: stabilità dei prezzi, solida posizione di bilancio, stabilità del tasso di cambio e tassi di interesse convergenti.

L'andamento dei prezzi

L'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato CE richiede “il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi” e aggiunge che “questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”.

Come afferma l'articolo 1 del Protocollo, “il criterio relativo alla stabilità dei prezzi [...] significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC), calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali”.

L'andamento della finanza pubblica

L'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino, del Trattato CE prescrive “la sostenibilità della situazione della finanza pubblica” e aggiunge che “questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6”.

In base all'articolo 2 del Protocollo, questo criterio significa che “[...] al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo”.

Riquadro 6 Le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro (continua)

Ai sensi dell'articolo 104 del Trattato CE gli Stati membri “devono evitare disavanzi pubblici eccessivi”. La Commissione esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

- “a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento [posto pari al 3% del PIL dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi], a meno che:
- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,
 - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
- b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento [posto pari al 60% del PIL dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi], a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato”.

L'andamento del tasso di cambio

L'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del Trattato CE sancisce “il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro”.

Secondo l'articolo 3 del Protocollo, “il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo [...] significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve avere svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro”.

Per quanto concerne l'applicazione di queste disposizioni, come hanno rilevato l'IME e la BCE nei rapporti sulla convergenza del 1998, 2000 e 2002, quando il Trattato è stato concepito i normali margini di fluttuazione erano del $\pm 2,25\%$ intorno alle parità centrali bilaterali, mentre una banda del $\pm 6\%$ era prevista a titolo di deroga. Nell'agosto 1993 fu presa la decisione di ampliare i margini di oscillazione al $\pm 15\%$ e l'interpretazione del criterio, con particolare riguardo al concetto di “normali margini di fluttuazione”, è divenuta meno evidente. Nel formare un giudizio *ex post* si sarebbe tenuto conto dell'evoluzione del tasso di cambio nel Sistema monetario europeo (SME) dal 1993. Pertanto, l'enfasi è posta sul fatto che i tassi di cambio siano prossimi alle parità centrali degli AEC/AEC II.

L'andamento dei tassi di interesse a lungo termine

L'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino, del Trattato CE richiede “livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo”.

Riquadro 6 Le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro (continua)

Come afferma l'articolo 4 del Protocollo, "il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse [...] significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali".

La convergenza legale

La legislazione nazionale di tutti gli Stati membri, nonché lo statuto delle rispettive BCN, deve essere compatibile con gli articoli 108 e 109 del Trattato CE e con lo Statuto del SEBC. Il termine "compatibile" non implica che il Trattato richieda l'"armonizzazione" degli statuti delle BCN, tra di loro e con quello del SEBC, ma piuttosto che la normativa nazionale vada adeguata in modo da eliminare le incongruenze esistenti con il Trattato e lo Statuto del SEBC, in specie le norme contrarie all'indipendenza della BCN e al suo ruolo quale parte integrante del SEBC.

Nel momento in cui uno Stato membro adotta l'euro le incompatibilità sono già state eliminate. La preminenza del Trattato e dello Statuto del SEBC sulle leggi nazionali non fa venir meno l'obbligo di armonizzazione, il quale assicura che la normativa nazionale sia a priori coerente con la legislazione comunitaria.

Allo scopo di individuare le aree in cui si rende necessario l'adeguamento legislativo la BCE esamina:

- l'indipendenza della BCN (sotto il profilo giuridico, istituzionale e operativo, nonché la continuità dei mandati dei membri degli organi decisionali);
- l'integrazione legale della BCN nel SEBC (compresi gli obiettivi statutari, i compiti, gli strumenti, l'organizzazione e le disposizioni finanziarie);
- gli altri ambiti legislativi rilevanti ai fini della piena partecipazione dello Stato membro alla Terza fase dell'UEM (incluse le norme sull'emissione delle banconote e delle monete, sulla detenzione e gestione delle riserve valutarie e sulla politica del cambio).

Gli altri fattori

L'articolo 121, paragrafo 1, del Trattato CE prevede inoltre che la Commissione e l'IME (attualmente la BCE) tengano conto di diversi altri fattori, e in particolare "dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo". L'andamento dell'ECU aveva un peso nel 1998, durante il passaggio alla Terza fase dell'UEM, ma ora che all'ECU è subentrato l'euro è venuta meno l'esigenza di considerare questo fattore nella valutazione della convergenza.

Le procedure

Sia la BCE (nel 1998 l'IME) sia la Commissione europea esaminano, individualmente e indipendentemente, se ciascuno Stato membro dell'UE soddisfi le condizioni descritte. I primi rapporti sulla convergenza sono stati predisposti nel 1998, durante il passaggio alla Terza fase dell'UEM. La situazione degli Stati membri con deroga è analizzata almeno ogni due anni o su richiesta degli stessi.

Nel 1998 le fasi procedurali per entrare nella Terza fase dell'UEM sono state eseguite in linea con l'articolo 121 del Trattato CE:

- rapporti dell'IME e della Commissione europea
- raccomandazioni della Commissione e del Consiglio Ecofin
- consultazione del Parlamento europeo
- decisione del Consiglio dell'UE, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.

Per l'esame e l'abrogazione della deroga l'articolo 122 del Trattato CE prevede le seguenti fasi:

- rapporti della BCE e della Commissione europea
- proposta della Commissione
- consultazione del Parlamento europeo
- dibattito in seno al Consiglio dell'UE, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo
- decisione del Consiglio Ecofin.

Gli Stati membri dell'UE con deroga

Ai sensi dell'articolo 122 del Trattato CE, a uno Stato membro dell'UE che non soddisfi le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro si applica una **deroga**. Ciò implica che il paese non partecipa all'area della moneta unica; in altre parole, mantiene la sovranità monetaria per la propria valuta nonché i poteri nel settore della politica monetaria e non è vincolato alle regole di politica economica che si applicano soltanto agli Stati membri partecipanti alla Terza fase dell'UEM. Tuttavia, gli Stati membri con deroga si impegnano a introdurre la moneta unica (articolo 4, paragrafo 2, del Trattato CE) e sono tenuti a conseguire la convergenza economica e legale quale presupposto per la sua adozione finale. Analogamente, anche l'articolo 108 sull'indipendenza delle banche centrali si applica a questi Stati membri.

La deroga ha carattere temporaneo. Con cadenza biennale il Consiglio dell'UE effettua una valutazione sulla base dei rapporti stilati dalla BCE e dalla Commissione europea. Se il Consiglio (riunito sia nella composizione dell'Ecofin sia in quella dei capi di Stato o di governo) conclude che uno Stato membro soddisfa i criteri di convergenza economica e legale, la deroga viene abrogata e il paese deve adottare l'euro come propria valuta.

Attualmente la Svezia e i dieci paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 sono Stati membri con deroga. La Svezia non ha ancora realizzato la condizione della convergenza legale. I nuovi Stati membri ad eccezione della Slovenia, che entrerà a far parte dell'area dell'euro il 1° gennaio 2007, dovranno dimostrare nei prossimi anni che soddisfano i requisiti per l'adozione dell'euro come propria valuta.

Gli Stati membri dell'UE con uno status speciale

In conformità dei protocolli allegati al Trattato CE⁴⁷, la Danimarca e il Regno Unito sono esentati dall'obbligo di partecipare alla Terza fase dell'UEM, ovvero è stata loro conferita la facoltà di decidere se partecipare o meno alla Terza fase prima del suo avvio il 1° gennaio 1999. Entrambi i paesi si sono avvalsi di questa clausola (la Danimarca nel dicembre 1992 e il Regno Unito nell'ottobre 1997) e hanno comunicato al Consiglio dell'UE che non intendevano entrare nella Terza fase.

Per quanto concerne la portata di tali esenzioni, il protocollo relativo alla Danimarca stabilisce che l'esenzione ha lo stesso effetto di una deroga, mentre quello riguardante il Regno Unito si applica a un ambito molto più vasto, investendo altre disposizioni del Trattato. In particolare, quest'ultimo protocollo deroga all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo cui la Comunità e gli Stati membri si impegnano a realizzare l'obiettivo dell'introduzione di una moneta unica, e dell'articolo 108 sull'indipendenza delle banche centrali.

⁴⁷Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca e Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le esenzioni concesse alla Danimarca e al Regno Unito hanno carattere permanente. Tuttavia, entrambi gli Stati membri hanno preservato il diritto di aderire all'area dell'euro in una fase successiva, a patto che soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.




Riunione del Consiglio
direttivo presso la BCE
nel novembre 2006

2 L'ATTIVITÀ DI BANCA CENTRALE NELL'UEM: ASPETTI GIURIDICI, ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI

Con l'adozione dell'euro come moneta unica, gli Stati membri dell'UE partecipanti all'area dell'euro hanno rinunciato alla sovranità monetaria. La BCE in quanto nucleo del nuovo sistema che svolge le funzioni di banca centrale, denominato "Sistema europeo di banche centrali" (SEBC), ha assunto la competenza della conduzione della politica monetaria nell'area dell'euro.

2.1 LA BCE, IL SEBC E L'EUROSISTEMA

Ai sensi del Trattato CE, il SEBC è incaricato di svolgere le funzioni di banca centrale per l'euro. Tuttavia, poiché il SEBC non è dotato di personalità giuridica propria ed esistono diversi livelli di integrazione nell'UEM, i soggetti effettivamente coinvolti sono la BCE e le BCN dei paesi dell'area dell'euro, che esercitano le funzioni fondamentali del SEBC nel quadro dell' "Eurosistema".



2.1.1 Il SEBC e l'Eurosistema: collegamento organico tra la BCE e le BCN

Il SEBC è costituito dalla BCE e dalle BCN dei venticinque Stati membri dell'UE. La sua legge organica è il Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto del SEBC), allegato al Trattato CE.

A differenza della BCE e delle BCN, il SEBC non è dotato di personalità giuridica, non ha capacità di agire e non dispone di organi decisionali propri. Le sue componenti, ossia la BCE e le BCN, sono soggetti giuridici e hanno capacità di agire, ma nell'assolvere i compiti assegnati al SEBC operano conformemente ai suoi obiettivi, alle norme del Trattato e dello Statuto e a quanto disposto dagli organi decisionali della BCE. Il termine SEBC denota pertanto un quadro istituzionale che instaura un collegamento organico tra la BCE e le BCN, assicurando che il processo decisionale sia accentrato e che i compiti attribuiti al SEBC dal Trattato CE siano svolti congiuntamente e coerentemente, in linea con la ripartizione dei poteri e gli obiettivi del Sistema.

Il SEBC comprende le BCN di tutti gli Stati membri dell'UE, inclusi quelli che non hanno adottato l'euro (cfr. sezione 1.2.2) perché godono di uno status speciale (la Danimarca e il Regno Unito) o in virtù di una deroga (la Svezia e i dieci nuovi paesi dell'UE). Gli Stati membri non partecipanti hanno mantenuto la propria sovranità monetaria; di conseguenza, le rispettive banche centrali non sono coinvolte nell'assolvimento delle funzioni fondamentali del Sistema. Per aiutare il pubblico a comprendere la complessa struttura a cui sono assegnate le funzioni di banca centrale, nel novembre 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di introdurre il termine "Eurosistema", che designa la composizione (BCE e BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro) nella quale il SEBC svolge i suoi compiti fondamentali.

Sono tre le principali motivazioni politiche ed economiche alla base della creazione di un sistema, anziché di una singola istituzione, per assolvere le funzioni di banca centrale per l'euro:

1. non sarebbe stato accettabile per motivi politici fondare una banca centrale unica per l'intera area dell'euro, concentrando possibilmente l'attività di banca centrale in una sola sede;
2. l'impostazione dell'Eurosistema si avvale dell'esperienza delle BCN e ne preserva l'assetto istituzionale, l'infrastruttura e le capacità e competenze operative; inoltre, le BCN continuano a svolgere alcuni compiti non inerenti all'Eurosistema;
3. data l'estensione geografica dell'area dell'euro si è ritenuto opportuno fornire agli enti creditizi un punto di accesso al sistema di banche centrali in ciascuno Stato membro partecipante; considerata la molteplicità di paesi e culture presenti nell'area dell'euro le istituzioni nazionali avevano una collocazione migliore, rispetto a un ente sovranazionale, per fungere da punti di accesso all'Eurosistema.

La costruzione dell'Eurosistema poggia sulle strutture già costituite delle banche centrali e rispetta la diversità culturale e nazionale dell'area dell'euro. Al tempo stesso, l'autonomia delle BCN favorisce le influenze reciproche e, ove appropriato, l'emulazione delle migliori pratiche, creando un potenziale per il rafforzamento dell'efficienza della gestione operativa all'interno dell'Eurosistema. Alla luce di ciò, nel gennaio 2005 le banche centrali partecipanti hanno definito la missione dell'Eurosistema nonché un'intesa comune sugli intenti strategici e sui principi organizzativi in vista di promuovere l'efficacia e l'efficienza nell'assolvimento delle funzioni dell'Eurosistema.

2.1.2 La BCE: organismo di diritto comunitario a vocazione specializzata

Il Trattato CE ha istituito la BCE in quanto organismo specializzato e indipendente per la conduzione della politica monetaria e l'esecuzione delle funzioni connesse. A tal fine, la BCE è stata dotata di personalità giuridica nonché di poteri e organi decisionali propri. La sua organizzazione quale banca centrale risponde alla natura specifica della politica monetaria, vale a dire una funzione di politica pubblica assoluta principalmente mediante operazioni sui mercati finanziari.

Personalità giuridica

La BCE è dotata di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del Trattato CE e gode della capacità giuridica più ampia riconosciuta alle persone giuridiche negli ordinamenti nazionali di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 9.1 dello Statuto del SEBC. Può pertanto acquisire o cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio. Inoltre, la BCE beneficia dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei propri compiti, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965¹.

In quanto persona giuridica di diritto pubblico internazionale, la BCE ha anche facoltà di concludere accordi internazionali negli ambiti di sua competenza e di partecipare ai lavori di organizzazioni internazionali quali il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Status istituzionale

Pur svolgendo una funzione politica in conformità del Trattato CE, la BCE non è un'istituzione comunitaria in senso proprio. Non è infatti menzionata all'articolo 7 del Trattato CE, che enuncia le cinque istituzioni della Comunità: Parlamento europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia e Corte dei conti. A queste ultime è assegnato l'ampio mandato di assolvere i compiti della Comunità entro i limiti dei poteri loro conferiti dal Trattato.

La base giuridica del SEBC e della BCE è contenuta in un articolo a parte (articolo 8 del Trattato). Ciò conferma la specificità della BCE nel contesto generale

¹ L'articolo 21 del Protocollo stabilisce che quest'ultimo si applica alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, fatte salve le disposizioni dello Statuto del SEBC.

della Comunità europea, la distingue dalle altre istituzioni e dai loro organismi ausiliari e ne limita le attività a un particolare compito chiaramente definito.

In quanto organizzazione istituita dal Trattato CE la BCE gode di poteri effettivi, che non le sono stati delegati dalle istituzioni comunitarie ma le discendono direttamente dal Trattato. Questa caratteristica differenzia la BCE dalle varie agenzie decentrate della Comunità che, pur essendo dotate di personalità giuridica propria, esercitano le competenze delegate loro dalle istituzioni comunitarie².

2.1.3 Le BCN dell'area dell'euro: parte integrante dell'Eurosistema

Ciascuna BCN dell'Eurosistema è dotata di personalità giuridica in virtù della legislazione nazionale del rispettivo paese. Ciononostante, tutte le BCN dell'area dell'euro costituiscono parte integrante dell'Eurosistema in base all'articolo 105 del Trattato CE e all'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC. Conformemente all'articolo 12.1 dello Statuto, assolvono i compiti dell'Eurosistema delegati loro dalla BCE in linea con il principio di decentramento (cfr. sezione 2.4) e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE (articolo 14.3 dello Statuto). Al tempo stesso, i governatori delle BCN dell'Eurosistema, insieme ai membri del Comitato esecutivo, sono membri *ex officio* del Consiglio direttivo della BCE (articolo 10 dello Statuto del SEBC). In veste di "azionisti", le BCN dell'Eurosistema dotano la BCE di capitale e attività di riserva e partecipano ai suoi risultati finanziari (articoli 28, 30 e 33 dello Statuto).

Per l'integrazione delle BCN nell'Eurosistema, le leggi nazionali sono state allineate alla legislazione comunitaria; in particolare, leggi e statuti nazionali devono assicurare che le BCN e i loro organi decisionali siano indipendenti dalle autorità dei rispettivi paesi (cfr. sezione 4.1). L'indipendenza è necessaria poiché le BCN e i loro governatori sono coinvolti nel funzionamento dell'Eurosistema.

L'integrazione funzionale delle BCN nell'Eurosistema non lede l'autonomia istituzionale, finanziaria e amministrativa di cui godono. Ai sensi dello Statuto del SEBC le BCN hanno la facoltà di svolgere, sotto la propria responsabilità, funzioni non inerenti all'Eurosistema purché non interferiscano con gli obiettivi e i compiti di quest'ultimo. Tali funzioni, che variano a seconda del paese, consistono principalmente in diverse tipologie di servizi finanziari e amministrativi a favore del settore pubblico dei rispettivi paesi. La maggior parte delle BCN partecipa anche alla vigilanza sulle istituzioni finanziarie del proprio paese (cfr. sezione 3.7).

2.1.4 Le BCN degli Stati membri dell'UE non partecipanti all'area dell'euro

Anche le BCN degli Stati membri dell'UE non partecipanti all'area dell'euro sono membri del SEBC, ma con uno status speciale. Sono responsabili delle rispettive politiche monetarie nazionali e dunque escluse dalle attività fondamentali dell'Eurosistema, in particolare dalla conduzione della politica

² Ad esempio l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

monetaria unica. I loro governatori non sono membri del Consiglio direttivo della BCE e non prendono parte al processo decisionale concernente le attività fondamentali dell'Eurosistema. Allo stesso modo, queste BCN non sono coinvolte nell'attuazione della politica monetaria unica e nelle funzioni connesse.

Le BCN dei paesi non partecipanti si impegnano, tuttavia, a rispettare i principi di una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi. L'appartenenza al SEBC implica altresì che sono tenute a collaborare strettamente con l'Eurosistema in diversi settori, ad esempio nella raccolta di dati statistici (cfr. sezione 3.5). I nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) stabiliscono inoltre un quadro di riferimento per la cooperazione con l'Eurosistema in materia di politica monetaria e del cambio (cfr. sezione 3.2.1), la cui sede istituzionale è il Consiglio generale della BCE (cfr. sezione 2.5.1).

2.2 GLI OBIETTIVI

Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del Trattato l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali della Comunità in vista di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, fra cui un elevato livello di occupazione e una crescita sostenibile e non inflazionistica. Il SEBC deve inoltre agire in linea con il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Poiché l'articolo 105, paragrafo 1, del Trattato non si applica agli Stati membri dell'UE che non hanno adottato l'euro, il termine "SEBC" va inteso come "Eurosistema".

2.2.1 L'obiettivo principale della stabilità dei prezzi

La disposizione fondamentale del Trattato in materia di politica monetaria sancisce che l'obiettivo principale dell'Eurosistema è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Tale disposizione riflette il pensiero economico moderno per quanto concerne il ruolo, la portata e i limiti della politica monetaria e stabilisce il fondamento per l'assetto istituzionale e organizzativo del sistema di banche centrali nell'UEM.

Vi sono valide ragioni alla base della definizione dell'obiettivo di preservare la stabilità dei prezzi nel Trattato CE. Innanzitutto, come confermano decenni di esperienza pratica e numerosi studi economici, il conseguimento di una stabilità durevole dei prezzi rappresenta il maggiore contributo che la politica monetaria possa offrire al miglioramento delle prospettive economiche e all'innalzamento del tenore di vita dei cittadini (cfr. riquadro 7).

In secondo luogo, i fondamenti teorici della politica monetaria nonché l'esperienza dimostrano che la politica monetaria può incidere, in ultima istanza, esclusivamente sul livello dei prezzi nell'economia (cfr. sezione 3.1.1). La stabilità dei prezzi rappresenta, quindi, il solo obiettivo realizzabile per la politica monetaria unica nel medio periodo. Per contro, la politica monetaria non esercita alcuna influenza durevole sulle variabili dell'economia reale, se non attraverso gli effetti positivi della stabilità dei prezzi.

Riquadro 7 I vantaggi della stabilità dei prezzi

L'obiettivo della stabilità dei prezzi va inteso con riferimento al loro livello generale in un'economia e consiste nell'evitare prolungati periodi tanto di inflazione quanto di deflazione. La stabilità dei prezzi concorre a innalzare il livello dell'attività economica e dell'occupazione in vari modi.

1. Innanzitutto consente ai cittadini di individuare più facilmente le variazioni dei prezzi relativi, poiché queste non sono offuscate dalle fluttuazioni del livello generale dei prezzi, permettendo a imprese e consumatori di basare le loro decisioni di spesa e di investimento su informazioni migliori. In tal modo il mercato può dirigere le risorse verso gli impieghi più produttivi. Contribuendo a questa più efficiente allocazione delle risorse, la stabilità dei prezzi aumenta il potenziale di crescita dell'economia.
2. Se gli investitori possono avere la certezza che i prezzi resteranno stabili, non richiederanno un "premio per il rischio di inflazione" per compensare le potenziali perdite connesse con la detenzione di attività nominali a più lungo termine. Riducendo l'incidenza di simili premi sul tasso di interesse reale, la politica monetaria può promuovere l'efficienza allocativa del mercato dei capitali, accrescere quindi gli incentivi agli investimenti e favorire in ultima analisi il benessere economico.
3. La fiducia nel mantenimento della stabilità dei prezzi riduce le probabilità che privati e imprese distolgano risorse dagli impieghi produttivi per tutelarsi dall'inflazione. Ad esempio, un contesto di elevata inflazione spinge a fare scorta di beni reali poiché, in tali circostanze, questi conservano il proprio valore meglio della moneta e di alcune attività finanziarie. Ciò non costituisce, tuttavia, una scelta di investimento efficiente e ostacola quindi la crescita economica.
4. I sistemi tributari e di previdenza e assistenza sociale possono generare incentivi perversi che distorcono i comportamenti economici. Nella maggior parte dei casi tali distorsioni sono acute dall'inflazione e dalla deflazione. La stabilità dei prezzi elimina i costi economici reali che emergono allorché l'inflazione accresce l'effetto distorsivo dei sistemi tributari e previdenziali.
5. Il mantenimento della stabilità dei prezzi evita la considerevole e arbitraria redistribuzione di ricchezza e di reddito associata a situazioni sia inflazionistiche che deflazionistiche. Come dimostrano diversi episodi occorsi nel ventesimo secolo, la presenza di alti tassi di inflazione o deflazione tende a generare instabilità sociale e politica; pertanto, la prevenzione di questi fenomeni contribuisce a salvaguardare la coesione e la pace sociale.

Fonte: BCE (2005), *La politica monetaria della BCE*, pag. 44.

Pur indicando chiaramente che l'obiettivo principale della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi, il Trattato CE non ne precisa il significato. Nell'ottobre 1998 la BCE ha, pertanto, annunciato una definizione quantitativa, che costituisce parte integrante della sua strategia di politica monetaria (cfr. sezione 3.1.2).

2.2.2 Il sostegno alle politiche economiche generali

Nell'assolvere il mandato chiaramente definito di mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, la BCE sostiene le politiche economiche generali della Comunità "al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2". In effetti, come illustrato in precedenza, il miglior modo in cui la BCE può contribuire a promuovere, tra l'altro, una "crescita sostenibile e non inflazionistica" e un "elevato livello di occupazione", in conformità dell'articolo 2 del Trattato CE, consiste nel perseguire una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi, creando le condizioni affinché le altre politiche possano essere portate avanti nella maniera più efficace possibile.

La politica monetaria ha, per contro, un'efficacia assai limitata nell'incidere durevolmente sulle variabili reali dell'economia attraverso altri canali; nel lungo periodo il reddito reale è sostanzialmente determinato da fattori che agiscono dal lato dell'offerta (quali la tecnologia, la crescita demografica, la flessibilità dei mercati e l'efficienza dell'assetto istituzionale dell'economia). Spetta pertanto alle politiche strutturali e di bilancio, ma anche ai soggetti coinvolti nelle contrattazioni salariali, rafforzare il potenziale di crescita dell'economia.

Il mandato di sostenere le politiche economiche generali nell'area dell'euro non conferisce quindi alla BCE alcuna competenza diretta per quanto concerne obiettivi aggiuntivi diversi dalla stabilità dei prezzi. Il Trattato prevede piuttosto che la BCE tenga conto degli altri obiettivi della Comunità nel perseguimento del suo obiettivo principale. In particolare, dato che la politica monetaria può incidere sull'attività reale nel breve periodo, normalmente la BCE dovrebbe evitare di generare oscillazioni eccessive dei livelli del prodotto e dell'occupazione, purché ciò non comprometta il perseguimento del suo obiettivo principale.

Analogamente, il mandato di sostenere le politiche economiche generali della Comunità non richiede un coordinamento a priori della politica della BCE. Ciò si iscrive tuttavia nella logica sottesa al dialogo tra la BCE e i responsabili delle politiche economiche a livello comunitario (cfr. sezione 4.3).

2.2.3 Il principio di un'economia di mercato aperta

In base al Trattato CE, l'Eurosistema è tenuto a rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Esso vi si conforma in diversi modi. Mantenendo la stabilità dei prezzi, la BCE contribuisce ad assicurare che il meccanismo dei prezzi operi in modo adeguato; ciò costituisce un elemento essenziale per il buon funzionamento di un'economia di mercato e favorisce l'efficiente allocazione delle risorse. Gli strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema si fondano sui meccanismi di mercato e fra gli enti creditizi vige parità di accesso alle operazioni dell'Eurosistema.

2.3 I COMPITI ASSEGNATI DAL TRATTATO

Il Trattato affida al SEBC il compito di svolgere la funzione di banca centrale per la Comunità. Poiché vi sono Stati membri dell'UE che non partecipano all'UEM,

i concetti di “SEBC” e “Comunità” vanno rispettivamente sostituiti con quelli di “Eurosistema” e “area dell’euro”.

2.3.1 I compiti fondamentali dell'Eurosistema

L'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato CE e l'articolo 3.1 dello Statuto del SEBC assegnano all'Eurosistema la competenza esclusiva per i seguenti compiti fondamentali:

- definire e attuare la politica monetaria dell'area dell'euro;
- svolgere le operazioni sui cambi;
- detenere e gestire le riserve ufficiali dei paesi dell'area dell'euro;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

Altri compiti connessi includono:

- l'emissione dei biglietti in euro in quanto uniche banconote aventi corso legale nell'area dell'euro (articolo 106, paragrafo 1, del Trattato CE e articolo 16 dello Statuto);
- la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema (articolo 5 dello Statuto).

La capacità dell'Eurosistema di formulare e attuare la **politica monetaria** dell'area dell'euro è assicurata dal suo pieno controllo della base monetaria. Ai sensi dell'articolo 106 del Trattato, la BCE e le BCN sono le sole istituzioni autorizzate a emettere effettivamente banconote aventi corso legale nell'area dell'euro; la facoltà dei paesi membri dell'area di coniare monete è limitata ai valori unitari più bassi e il volume di emissione è soggetto all'approvazione della BCE. Data la dipendenza del sistema bancario dalla base monetaria, l'Eurosistema è pertanto in grado di esercitare un'influenza dominante sulle condizioni del mercato monetario e sui relativi tassi di interesse (cfr. sezione 3.1).

L'esecuzione delle **operazioni sui cambi** è un'importante funzione connessa alla conduzione della politica monetaria. L'assegnazione di tale compito all'Eurosistema non soltanto consente di sfruttare le capacità operative delle banche centrali ma assicura anche che le operazioni siano coerenti con le finalità della politica monetaria. Queste operazioni influenzano i tassi di cambio e la situazione di liquidità interna, variabili rilevanti ai fini della politica monetaria; esse devono essere compatibili con il quadro di riferimento che il Trattato ha istituito per la politica del cambio dell'area dell'euro. La BCE condivide le competenze in questo settore con il Consiglio dell'UE in quanto responsabile ultimo delle decisioni (cfr. sezione 3.2.1).

Il compito di detenere e gestire le **riserve ufficiali** dell'area dell'euro rappresenta il logico complemento alla funzione dell'Eurosistema di condurre operazioni sui cambi; viene integrato dal potere conferito alla BCE dall'articolo 31 dello Statuto di controllare l'impiego delle disponibilità in valuta delle BCN nonché i saldi operativi in valuta estera residui degli Stati membri (cfr. sezione 3.2.2).

Assegnando all'Eurosistema il compito di promuovere il **regolare funzionamento dei sistemi di pagamento** (cfr. sezione 3.3) si riconosce l'importanza di disporre di sistemi solidi ed efficienti, non soltanto per la conduzione della politica monetaria ma anche a beneficio dell'economia nel suo insieme.

Per l'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema, gli articoli 17-24 dello Statuto del SEBC assegnano alla BCE e alle BCN dell'area dell'euro un'ampia serie di competenze funzionali e operative. In aggiunta, la BCE:

- gode di poteri normativi e del diritto di imporre sanzioni vincolanti in caso di inosservanza dei regolamenti e delle decisioni da essa adottati ai sensi dell'articolo 110 del Trattato e dell'articolo 34 dello Statuto (cfr.sezione 2.5.3);
- controlla il rispetto da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario e di accesso privilegiato agli istituti di credito per il settore pubblico (cfr.sezione 2.5.5).

2.3.2 Gli altri compiti

Oltre a svolgere le sue funzioni fondamentali, l'Eurosistema deve contribuire a “una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario” (articolo 105, paragrafo 5, del Trattato CE). Poiché tali funzioni competono principalmente agli Stati membri, il ruolo dell'Eurosistema si limita a un semplice **contributo**. Sebbene la portata di quest'ultimo non sia precisata, il Trattato riconosce in tal modo il legittimo interesse della BCE e delle BCN a essere coinvolte nei dispositivi istituzionali della Comunità per la vigilanza prudenziale e la stabilità finanziaria (cfr. sezione 3.7).

Altri importanti compiti assegnati alla BCE consistono nel prestare consulenza alle istituzioni e agli organi comunitari nonché alle autorità nazionali in merito a questioni che rientrano nella sfera delle sue attribuzioni (articolo 105, paragrafo 4, del Trattato CE e articolo 4 dello Statuto) e nell'esercitare il potere di iniziativa legislativa per il diritto comunitario derivato nei casi specificati dal Trattato (cfr. sezione 2.5.4).

Infine, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato e dell'articolo 44 dello Statuto la BCE è anche tenuta a svolgere le funzioni dell'IME che restano da adempiere poiché non tutti gli Stati membri dell'UE hanno ancora adottato l'euro (cfr. sezione 2.5.6).

2.4 IL PROCESSO DECISIONALE ACCENTRATO E IL DECENTRAMENTO OPERATIVO

Conformemente all'articolo 8 dello Statuto del SEBC l'Eurosistema è governato dagli organi decisionali della BCE, che nei rispettivi ambiti di competenza assumono tutte le decisioni necessarie affinché il SEBC e l'Eurosistema possano assolvere i propri compiti.

Il processo decisionale accentrato attraverso gli organi decisionali della BCE non si limita alla formulazione delle politiche (ad esempio, modifica dei tassi di interesse di riferimento della BCE), ma ne contempla anche l'attuazione da parte della BCE e delle BCN.

Salvo per le mansioni che lo Statuto del SEBC assegna in via esclusiva alla BCE, in quanto nucleo centrale e guida dell'Eurosistema (cfr. sezione 2.5), non viene indicato in quale misura le politiche da essa adottate debbano essere attuate mediante attività svolte dalla stessa oppure tramite le BCN. Per la maggior parte, l'effettiva ripartizione dei compiti all'interno dell'Eurosistema è stata improntata al principio di decentramento: “per quanto possibile ed opportuno, [...] la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti [dell'Eurosistema]” (articolo 12.1 dello Statuto del SEBC).

Il principio di decentramento non va confuso con il “principio di sussidiarietà” definito all'articolo 5 del Trattato CE. La sussidiarietà implica che la necessità di ricorrere a un'azione accentrata venga provata in modo inoppugnabile prima che si possa intervenire sul piano comunitario. Nella Terza fase dell'UEM, tuttavia, la politica monetaria ha assunto una dimensione esclusivamente comunitaria; non occorre pertanto giustificare un approccio accentrato, bensì spetta alla BCE valutare in quale misura sia possibile e opportuno il decentramento.

L'assetto operativo dell'Eurosistema tiene pienamente conto del principio di decentramento. Come illustrato nel capitolo 3, le BCN svolgono la quasi totalità delle mansioni operative dell'Eurosistema; in particolare, eseguono le operazioni di politica monetaria e, per conto della BCE, effettuano anche la maggior parte di quelle con l'estero, forniscono servizi di pagamento e di regolamento delle transazioni in titoli, assicurano l'approvvigionamento e l'emissione delle banconote in euro e gestiscono le attività post-emissione; raccolgono, inoltre, dati statistici per la BCE, collaborano con quest'ultima alla traduzione e alla produzione di pubblicazioni e contribuiscono all'analisi e alla ricerca economica, che vengono condotte nel quadro di *network* organizzati.

Per contro, come illustrato nel capitolo 3, la stessa BCE effettua limitate operazioni: gestisce i fondi propri, sorveglia i sistemi di pagamento e di compensazione transfrontalieri per importi rilevanti e funge da agente di regolamento per alcuni di questi. Le altre attività operative della BCE includono le operazioni con l'estero, anche se in pratica sono eseguite per la maggior parte dalle BCN. Tuttavia, la portata ridotta delle attività operative proprie della BCE non implica l'assenza di connessioni con l'operatività dell'Eurosistema, di cui la BCE assicura in diversi modi la coerenza esecutiva da parte delle BCN dell'area dell'euro (cfr. sezione 2.5.2).

L'alto grado di decentramento operativo all'interno dell'Eurosistema si riflette anche nella distribuzione del personale tra la BCE e le BCN. Alla fine del 2005 le dodici BCN dell'area dell'euro contavano un totale di quasi 49.000 dipendenti, rispetto ai circa 1.300 della BCE. Sebbene secondo le stime circa il

50% dell'organico delle BCN si occupi di attività non inerenti all'Eurosistema³, la quota dei membri del personale della BCE sul numero complessivo dei dipendenti delle banche centrali al servizio dell'Eurosistema non supera comunque il 5%.

2.5 IL RUOLO DELLA BCE NELL'EUROSISTEMA

In conformità dell'articolo 9.2 dello Statuto del SEBC, la BCE assicura che i compiti attribuiti all'Eurosistema siano assolti mediante le attività proprie o attraverso le banche centrali nazionali.

In linea con questo ruolo statutario la BCE svolge diverse funzioni specifiche, in particolare:

- costituisce il nucleo decisionale del SEBC e dell'Eurosistema;
- assicura un'attuazione coerente delle politiche della BCE;
- esercita poteri normativi e il diritto di imporre sanzioni;
- esercita il diritto di iniziativa legislativa a livello comunitario e riveste funzioni consultive nei confronti delle istituzioni della Comunità e degli Stati membri dell'UE in merito a proposte di disposizioni legislative;
- verifica il rispetto delle disposizioni degli articoli 101 e 102 del Trattato;
- svolge i compiti precedentemente affidati all'IME che restano da assolvere nella Terza fase dell'UEM poiché non tutti gli Stati membri dell'UE partecipano all'UEM.

Inoltre, sulla base della suddivisione dei poteri prevista dal Trattato CE, la BCE rappresenta l'area dell'euro a livello internazionale nella propria sfera di competenza (cfr. sezione 5.1).

2.5.1 Il nucleo decisionale del SEBC e dell'Eurosistema

L'Eurosistema e il SEBC sono retti dai due organi decisionali principali della BCE: il **Consiglio direttivo** e il **Comitato esecutivo** (articolo 9.3 dello Statuto). Il terzo organo decisionale, il **Consiglio generale**, cesserà di esistere nel momento in cui tutti gli Stati membri dell'UE avranno adottato l'euro (articolo 45 dello Statuto). Il funzionamento di questi organi è disciplinato dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e dal Regolamento interno.

Gli organi decisionali della BCE rivestono una duplice funzione: governare, da un lato, la BCE e, dall'altro, l'Eurosistema e il SEBC. La presente sezione verte su quest'ultima funzione, mentre il capitolo 6 esamina come gli organi decisionali governano la BCE.

³ Essendo condizionate da circostanze locali, tali attività variano notevolmente da una BCN all'altra. Unitamente alle differenze geografiche e demografiche, ciò spiega lo scarto significativo esistente tra il numero di dipendenti delle diverse BCN, che va da meno di 200 unità in Lussemburgo a oltre 10.000 in Francia e in Germania.

Gli organi decisionali della BCE sono stati specificamente concepiti in funzione dell'assunzione di decisioni di politica monetaria all'interno di uno spazio valutario unico. L'impostazione a due livelli basata sul Consiglio direttivo e sul Comitato esecutivo, entrambi dotati di effettivi poteri decisionali nei rispettivi ambiti di competenza, assicura la capacità della BCE di reagire tempestivamente agli andamenti del mercato.

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE e ha il potere di assumere le decisioni più rilevanti e di maggior significato strategico per l'Eurosistema.

La composizione

Il Consiglio direttivo comprende i sei membri del Comitato esecutivo e i governatori delle BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (attualmente dodici)⁴. La partecipazione al Consiglio direttivo è un diritto personale e inalienabile, ossia non può essere delegato a terzi. Vigono tuttavia due eccezioni (articolo 10 dello Statuto del SEBC):

- a in caso di decisioni su questioni finanziarie (cfr. di seguito), se un governatore non può essere presente può nominare un supplente che eserciti il suo voto (articolo 10.3 dello Statuto);
- b se un membro del Consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo prolungato (ossia un mese), ha facoltà di designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo (articolo 3.3 del Regolamento interno e articolo 10.2 dello Statuto). Questa clausola è già stata applicata in alcune occasioni: durante un protratto periodo di malattia di uno dei governatori o dopo la cessazione dal servizio di uno dei governatori prima della nomina del successore.

I membri del Comitato esecutivo partecipano ai processi decisionali del Consiglio direttivo con gli stessi diritti e competenze dei governatori delle BCN, a sottolineare la natura sovranazionale della BCE. Il coinvolgimento del Comitato esecutivo assicura altresì che le decisioni del Consiglio direttivo tengano conto dell'esperienza dei responsabili dell'attuazione delle politiche della BCE.

In base all'articolo 113, paragrafo 1, del Trattato CE anche il Presidente del Consiglio Ecofin e un membro della Commissione europea (di solito il Commissario per gli Affari economici e monetari) possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Presidente del Consiglio Ecofin può sottoporre una mozione alla delibera del Consiglio direttivo. In seguito a un accordo informale tra il Consiglio Ecofin e la BCE, il Presidente dell'Eurogruppo (cfr. sezione 4.3.2) assume le competenze statutarie del Presidente del Consiglio Ecofin; ciò assicura che, anche quando la presidenza a rotazione del Consiglio spetta a uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, il Consiglio Ecofin sia sempre rappresentato dal ministro di un paese membro dell'area dell'euro.

⁴ Il riquadro 8 presenta un elenco di tutti i membri del Consiglio direttivo fin dall'istituzione della BCE il 1° giugno 1998.

L'articolo 3.2 del Regolamento interno della BCE prevede che ogni governatore può essere affiancato da un accompagnatore della propria BCN alle riunioni del Consiglio direttivo. In generale, gli accompagnanti sono membri degli organi decisionali delle BCN o alti funzionari.

Le competenze

In conformità dell'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC, al Consiglio direttivo fanno capo tutte le decisioni ad eccezione di quelle esplicitamente riservate al Comitato esecutivo. Per quanto riguarda gli obiettivi e i compiti affidati all'Eurosistema, il Consiglio direttivo ha, in particolare, la responsabilità di formulare la politica monetaria dell'area dell'euro. In tale contesto, definisce la strategia di politica monetaria della BCE e il quadro operativo, assume le decisioni necessarie (ad esempio in merito ai tassi di interesse di riferimento della BCE) e adotta gli indirizzi a cui le BCN dell'Eurosistema si devono conformare per l'esecuzione delle operazioni di politica monetaria.

Le altre competenze includono:

- emanare indirizzi concernenti tutte le altre operazioni delle BCN nonché le transazioni effettuate dai paesi dell'area dell'euro con i rispettivi saldi operativi in valuta estera;
- adottare i regolamenti che la BCE può promulgare in applicazione del Trattato o per delega del Consiglio dell'UE (cfr. sezione 2.5.3);
- autorizzare l'emissione delle banconote in euro e il volume di emissione delle monete in euro per l'area (cfr. sezione 3.4);
- stabilire le norme necessarie per la standardizzazione delle procedure di rilevazione e rendicontazione contabili relative alle operazioni delle BCN (cfr. sezione 2.5.2);
- esercitare il diritto di iniziativa legislativa a livello comunitario e assolvere la funzione consultiva della BCE (cfr. sezione 2.5.4), nonché assumere decisioni sulla rappresentanza internazionale dell'Eurosistema (cfr. capitolo 5);
- adottare le decisioni relative all'allocazione delle risorse finanziarie alla BCE e alla destinazione dei suoi risultati finanziari nonché le regole che disciplinano la distribuzione del reddito monetario tra le BCN dell'area dell'euro (cfr. sezione 3.8);
- adottare il Rapporto annuale e il Bilancio annuale della BCE.

Inoltre, il Consiglio direttivo è l'organo decisionale supremo per quanto concerne l'amministrazione della BCE; in particolare, ne adotta il Regolamento interno, determina le condizioni di impiego dei membri del Comitato esecutivo e del personale e stabilisce il bilancio di previsione (cfr. capitolo 6).

Le regole generali sulle modalità di voto

Il Consiglio direttivo opera come organo collegiale in base al principio “un membro, un voto”. Ciò significa che, salvo per le decisioni su determinate questioni finanziarie (cfr. di seguito), i voti non sono ponderati: il voto del governatore della BCN del paese più grande dell’area dell’euro conta quanto quello del governatore della BCN del paese più piccolo, poiché ciascun membro dispone, in linea di principio, di un voto. Tutti i membri, compresi i governatori delle BCN, sono infatti nominati a titolo personale, non come rappresentanti dei paesi o delle BCN di appartenenza, e devono agire nell’interesse dell’intera area dell’euro tenendo conto della sua situazione generale.

Per il momento ciascuno dei diciotto membri del Consiglio direttivo ha diritto di voto. Questa regola cambierà soltanto quando l’area dell’euro comprenderà più di quindici paesi ed entrerà in vigore il regime di rotazione dei diritti di voto (cfr. sotto). Va anche rilevato che i membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto quando il Consiglio direttivo adotta decisioni relative alle loro condizioni e modalità di impiego (articolo 11.3 dello Statuto).

Il Consiglio direttivo decide, di norma, a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Queste regole assicurano che le decisioni non possano essere bloccate da una minoranza dei membri del Consiglio direttivo e che la BCE preservi la capacità di agire in qualsiasi momento.

In due casi specifici è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti:

- a se il Consiglio direttivo ritiene che funzioni non connesse all’Eurosistema esercitate da una BCN interferiscano con gli obiettivi e i compiti dell’Eurosistema;
- b se il Consiglio direttivo decide di ricorrere a metodi operativi di controllo monetario diversi da quelli specificati nello Statuto del SEBC.

L’unanimità è indispensabile per raccomandare emendamenti allo Statuto del SEBC attraverso la procedura di modificazione semplificata (articolo 41 dello Statuto) o la clausola di abilitazione (articolo 10.6 dello Statuto).

Tutti i casi menzionati riguardano misure fondamentali per le quali la volontà di ottenere un pieno o ampio consenso prevale sul rischio che tali misure vengano bloccate da una minoranza di oppositori tra i membri del Consiglio direttivo.

La rapidità e la semplicità del processo decisionale è anche favorita dalle regole sul *quorum*, che richiedono la presenza di due terzi dei membri del Consiglio direttivo, ossia attualmente dodici membri. Se il *quorum* non viene raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere assunte decisioni senza tenere conto del *quorum*.

Le nuove modalità di voto per un’area dell’euro allargata

Quando il numero dei paesi membri dell’area dell’euro e, pertanto, quello dei governatori delle BCN nel Consiglio direttivo sarà superiore a quindici, il numero dei governatori con diritto di voto resterà limitato a quindici.

Per seguire a consentire l'efficienza e la tempestività del processo decisionale del Consiglio direttivo nell'ambito di un'area dell'euro allargata, l'articolo 10.2 dello Statuto del SEBC è stato modificato dal Consiglio dell'UE conformemente alla clausola di abilitazione contenuta nell'articolo 10.6 dello Statuto⁵. L'adeguamento delle modalità di voto in seno al Consiglio direttivo è entrato in vigore il 1° maggio 2004, previa ratifica della decisione del Consiglio dell'UE da parte degli Stati membri dell'Unione europea in linea con le rispettive norme costituzionali.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 10.2 dello Statuto, tutti i membri del Consiglio direttivo continueranno a partecipare alle riunioni e alle deliberazioni a titolo personale e indipendente. I sei membri del Comitato esecutivo manterranno il diritto di voto in via permanente, mentre i governatori delle BCN lo eserciteranno sulla base di un sistema a rotazione prestabilito. Per assicurare che i governatori con diritto di voto appartengano a paesi che, nell'insieme, siano sempre rappresentativi dell'intera economia dell'area dell'euro, il diritto di voto sarà esercitato con frequenza differenziata secondo uno schema previamente definito sulla base di criteri oggettivi.

Ai governatori aventi diritto di voto in qualsiasi momento si continuerà ad applicare il principio "un membro, un voto". I governatori delle BCN saranno assegnati a gruppi differenti secondo una graduatoria stilata sulla base delle dimensioni dell'economia dei rispettivi paesi. Tale graduatoria si baserà su un indicatore composito articolato in due componenti:

- a la quota del paese nel prodotto interno lordo (PIL) aggregato ai prezzi di mercato;
- b la quota del paese nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie (BTA-IFM).

I pesi attribuiti alle due componenti sono rispettivamente di $\frac{5}{6}$ e $\frac{1}{6}$.

Tavola 1 Il sistema di rotazione a due gruppi (prima fase): frequenza di voto dei governatori di ogni gruppo								
		Numero di governatori nel Consiglio direttivo						
		16	17	18	19	20	21	
<i>Primo gruppo</i>	N. di diritti di voto / n. di governatori	5/5	5/5	5/5	4/5	4/5	4/5	<i>Seconda fase: sistema di rotazione a tre gruppi (cfr. tavola 2)</i>
	Frequenza di voto	100%	100%	100%	80%	80%	80%	
	<i>Secondo gruppo</i>	N. di diritti di voto / n. di governatori	10/11	10/12	10/13	11/14	11/15	
	Frequenza di voto	91%	83%	77%	79%	73%	69%	
Σ diritti di voto		15	15	15	15	15	15	15

⁵ Decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66).

Il sistema di rotazione a due gruppi entrerà in funzione quando il numero dei paesi membri dell'area dell'euro sarà superiore a quindici. Il primo gruppo sarà composto dai governatori dei cinque paesi dell'area che occupano le posizioni più alte nella graduatoria, il secondo comprenderà tutti gli altri. I due gruppi disporranno rispettivamente di quattro e undici diritti di voto. Tuttavia, al fine di assicurare che i governatori del primo gruppo non abbiano una frequenza di voto inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo, i diritti di voto dei due gruppi saranno pari a cinque e dieci rispettivamente, finché i governatori di BCN dei paesi dell'area dell'euro saranno sedici, diciassette o diciotto. Per evitare questo adeguamento temporaneo il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri con o senza diritto di voto, può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a diciotto.

Quando il numero dei paesi partecipanti all'area dell'euro sarà pari ad almeno ventidue, il sistema di rotazione si baserà su tre gruppi. Il primo sarà costituito dai cinque governatori dei paesi dell'area che occupano le prime posizioni nella graduatoria e disporrà di quattro diritti di voto. Al secondo, composto dalla metà di tutti i governatori delle BCN, spetteranno otto diritti di voto. Il terzo gruppo sarà formato dai rimanenti governatori che si ripartiranno tre diritti di voto.

Le dimensioni dei gruppi e la frequenza di voto dei governatori saranno adeguate nel tempo in linea con il processo di allargamento dell'area dell'euro fino al raggiungimento di ventisette paesi partecipanti. Al momento opportuno il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, deciderà le disposizioni di attuazione specifiche.

Tavola 2 Il sistema di rotazione a tre gruppi (seconda fase): frequenza di voto dei governatori di ogni gruppo								
		Numero di governatori nel Consiglio direttivo						
		16-21	22	23	24	25	26	27
<i>Primo gruppo</i>	N. di diritti di voto / n. di governatori <i>Frequenza di voto</i>		4/5 80%	4/5 80%	4/5 80%	4/5 80%	4/5 80%	4/5 80%
<i>Secondo gruppo</i>	N. di diritti di voto / n. di governatori <i>Frequenza di voto</i>	<i>Prima fase: sistema di rotazione a due gruppi (cfr. tavola 1)</i>						
		8/11 73%	8/12 67%	8/12 67%	8/13 62%	8/13 62%	8/14 57%	
<i>Terzo gruppo</i>	N. di diritti di voto / n. di governatori <i>Frequenza di voto</i>		3/6 50%	3/6 50%	3/7 43%	3/7 43%	3/8 38%	3/8 38%
Σ diritti di voto		15	15	15	15	15	15	15


Le votazioni in merito a questioni finanziarie

Per alcune decisioni su questioni finanziarie definite nello Statuto del SEBC, i voti in seno al Consiglio direttivo sono ponderati in base alle quote delle BCN nel capitale sottoscritto della BCE. Conformemente all'articolo 43.6 dello Statuto, per "capitale sottoscritto" si intende il capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro, escludendo cioè le quote sottoscritte dalle BCN dei paesi non appartenenti all'area. Il coefficiente di ponderazione dei membri del Comitato esecutivo è zero. Come già osservato, nel caso dei voti ponderati i governatori impossibilitati a partecipare possono nominare un supplente che eserciti il loro diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 10.3 dello Statuto le questioni finanziarie che richiedono un voto ponderato sono il versamento e l'incremento del capitale della BCE (articolo 28), le modifiche allo schema di sottoscrizione del capitale della BCE (articolo 29), i trasferimenti alla BCE di attività di riserva (articolo 30), la distribuzione del reddito monetario delle BCN (articoli 32 e 51) e la ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE (articolo 33).

Di norma, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei voti ponderati: una decisione viene adottata se i voti favorevoli rappresentano più del 50% del capitale sottoscritto della BCE. Per alcune decisioni (concernenti ad esempio incrementi del capitale della BCE in linea con l'articolo 28.3 dello Statuto e deroghe alle regole sulla distribuzione del reddito monetario conformemente all'articolo 32.3 dello Statuto) è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi e almeno la metà dei partecipanti al capitale.

Grafico 1 Il sistema di rotazione a tre gruppi per il Consiglio direttivo della BCE (scenario per un'area dell'euro con ventisette paesi membri)



La cadenza e la sede delle riunioni e la riservatezza dei verbali
 Il Consiglio direttivo si riunisce di norma due volte al mese. La prima riunione del mese è specificamente dedicata alla valutazione approfondita degli andamenti monetari ed economici e all'adozione delle relative decisioni. Tale riunione è di solito seguita da una conferenza stampa in cui il Presidente e il Vicepresidente presentano i risultati delle deliberazioni. La seconda riunione è di regola riservata alle questioni connesse agli altri compiti e competenze della BCE e dell'Eurosistema.

**Riquadro 8 I membri del Consiglio direttivo
 (1° giugno 1998 – 1° luglio 2004)**

Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg	dal 1° giugno 1998 al 31 ottobre 2003
Jean-Claude Trichet	dal 1° novembre 2003

Vicepresidente della BCE

Christian Noyer	dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 2002
Lucas D. Papademos	dal 1° giugno 2002

Altri membri del Comitato esecutivo

Sirkka Hämäläinen	dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 2003
Eugenio Domingo Solans	dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 2004
Tommaso Padoa-Schioppa	dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 2005
Otmar Issing	dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 2006
Gertrude Tumpel-Gugerell	dal 1° giugno 2003
José Manuel González-Páramo	dal 1° giugno 2004
Lorenzo Bini Smaghi	dal 1° giugno 2005
Jürgen Stark	dal 1° giugno 2006

Governatori o presidenti delle BCN dei paesi dell'area dell'euro

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Alfons Verplaetse	dal 1° giugno 1998 al 28 febbraio 1999
Guy Quaden	dal 1° marzo 1999

Deutsche Bundesbank

Hans Tietmeyer	dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1999
Ernst Welteke	dal 1° settembre 1999 al 16 aprile 2004
Axel Weber	dal 30 aprile 2004
<i>(ad interim, Jürgen Stark, Vicepresidente)</i>	

Banca di Grecia

Lucas D. Papademos	dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2002
Nicholas C. Garganas	dal 1° giugno 2002

Banco de España

Luis Ángel Rojo	dal 1° giugno 1998 all'11 luglio 2000
Jaime Caruana	dal 12 luglio 2000

**Riquadro 8 I membri del Consiglio direttivo
(1° giugno 1998 – 1° luglio 2004) (continua)**

<i>Banque de France</i>	
Jean-Claude Trichet	dal 1° giugno 1998 al 31 ottobre 2003
Christian Noyer	dal 1° novembre 2003
<i>Central Bank and Financial Services Authority of Ireland</i>	
Maurice O'Connell	dal 1° giugno 1998 al 10 marzo 2002
John Hurley	dall'11 marzo 2002
<i>Banca d'Italia</i>	
Antonio Fazio	dal 1° giugno 1998 al 19 dicembre 2005
Mario Draghi (<i>ad interim</i> , Vincenzo Desario)	dal 16 gennaio 2006
<i>Banque centrale du Luxembourg</i>	
Yves Mersch	dal 1° giugno 1998
<i>De Nederlandsche Bank</i>	
Nout Wellink	dal 1° giugno 1998
<i>Oesterreichische Nationalbank</i>	
Klaus Liebscher	dal 1° giugno 1998
<i>Banco de Portugal</i>	
António José Fernandes de Sousa	dal 1° giugno 1998 al 22 febbraio 2000
Vítor Constâncio	dal 23 febbraio 2000
<i>Suomen Pankki - Finlands Bank</i>	
Matti Vanhala	dal 1° giugno 1998 al 15 marzo 2004
Erkki Liikanen (<i>ad interim</i> , Matti Louekoski, Vicegovernatore)	dal 12 luglio 2004

Le riunioni del Consiglio direttivo si svolgono in generale presso la sede della BCE, a Francoforte sul Meno; tuttavia, dal 2000 due riunioni all'anno si tengono presso le banche centrali dei paesi membri dell'area dell'euro. Talvolta il Consiglio direttivo si riunisce in teleconferenza. Inoltre, le decisioni possono essere assunte con procedura scritta.

In linea con l'articolo 10.4 dello Statuto, le riunioni hanno carattere di riservatezza. Pur non consentendo alla BCE di pubblicare i verbali delle riunioni, questa disposizione non le impedisce di informare il pubblico circa tutti gli aspetti rilevanti delle deliberazioni del Consiglio direttivo (cfr. sezione 4.2.3).

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo decisionale della BCE investito di funzioni operative. Ha la responsabilità di assumere tutte le decisioni che devono essere

adottate su base giornaliera. Data la natura della politica monetaria, la BCE è tenuta a rispondere e ad adeguarsi al rapido mutamento delle condizioni nei mercati monetari e dei capitali, ad affrontare situazioni specifiche e a trattare questioni urgenti. Tali funzioni possono essere assolte unicamente da un organo i cui membri si occupino in via permanente ed esclusiva dell'attuazione delle politiche della BCE.

La composizione

Il Comitato esecutivo della BCE è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri quattro membri, designati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario e bancario. Le nomine sono effettuate di comune accordo dai governi dei paesi dell'area dell'euro a livello dei capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio dell'UE previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. Prima dell'istituzione della Banca centrale europea, nel maggio 1998 il Consiglio dell'IME fu consultato in merito alle proposte di nomina per il primo Comitato esecutivo della BCE.

I membri del Comitato esecutivo hanno un incarico a tempo pieno. Le loro condizioni e modalità di impiego, in particolare il trattamento economico, pensionistico e previdenziale, sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo (senza il voto dei membri del Comitato esecutivo). In questo ambito il Consiglio direttivo agisce su proposta di un comitato comprendente membri nominati dallo stesso Consiglio direttivo e dal Consiglio dell'UE: il Consiglio direttivo seleziona tre governatori passati o correnti delle BCN, mentre il Consiglio dell'UE designa tre membri del Consiglio Ecofin.

Le competenze

Le principali competenze del Comitato esecutivo sono:

- preparare le riunioni del Consiglio direttivo;
- attuare la politica monetaria dell'area dell'euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni adottati dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle BCN dell'area;
- gestire gli affari correnti della BCE;
- esercitare determinati poteri, anche di natura regolamentare, ad esso delegati dal Consiglio direttivo.

La preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo comporta l'elaborazione dell'ordine del giorno degli incontri, la predisposizione dei documenti necessari alle deliberazioni del Consiglio direttivo e la formulazione di proposte relative alle decisioni da adottare. Pertanto in pratica, seppur non formalmente, il Comitato esecutivo ha il diritto di iniziativa per le decisioni del Consiglio direttivo.

Il Trattato CE assegna la competenza esclusiva per l'attuazione della politica monetaria al Comitato esecutivo; il Consiglio direttivo non può quindi esercitare questa funzione. Tale competenza si concretizza nel potere del Comitato esecutivo di adottare le istruzioni della BCE destinate alle BCN dell'area

dell'euro. Il conferimento di questa funzione al Comitato esecutivo consente alla BCE di rispondere e adeguarsi al rapido mutamento delle condizioni nei mercati monetari e dei capitali e di affrontare questioni specifiche e urgenti.

Per delega del Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo adotta e pubblica i rapporti mensili (articolo 15.1 dello Statuto del SEBC), i rendiconti finanziari consolidati settimanali (articolo 15.2) e i bilanci consolidati (articolo 26.3), che figurano tra le pubblicazioni statutarie della BCE⁶. Inoltre, esercita i poteri ad esso delegati in relazione alla gestione delle riserve ufficiali della BCE. Infine, al Comitato esecutivo compete anche l'imposizione di sanzioni a parti terze in caso di inosservanza delle disposizioni giuridiche vincolanti emanate dalla BCE (cfr. sezione 2.5.3).

Per quanto concerne la gestione degli affari correnti, il Comitato esecutivo è responsabile dell'organizzazione della struttura interna della BCE e della definizione delle regole per la selezione, la nomina e la promozione dei dipendenti (cfr. sezione 6.2).

Le procedure

Come il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo è un organo collegiale. L'articolo 11.5 dello Statuto del SEBC afferma che "ogni membro del Comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto". Il principio della responsabilità collegiale implica che le decisioni sono soggette a deliberazione collettiva e che tutti i membri assumono la responsabilità collettiva per la loro adozione.

Attualmente il Comitato esecutivo si riunisce con una frequenza minima settimanale. Di regola, decide a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le competenze specifiche del Presidente della BCE

In quanto membro del Comitato esecutivo, il Presidente della BCE è *primus inter pares* e vincolato alle decisioni del Comitato esecutivo. Nondimeno, lo Statuto del SEBC gli conferisce un ruolo di primo piano, riservandogli a titolo esclusivo alcune funzioni di rilievo (svolte, in sua assenza, dal Vicepresidente): la presidenza dei tre organi decisionali della BCE, il voto predominante in seno al Consiglio direttivo e al Comitato esecutivo, la rappresentanza esterna della BCE (ad esempio a livello internazionale), la presentazione del Rapporto annuale della BCE al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE e la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Ecofin e dell'Eurogruppo. In base al Regolamento interno della BCE, le decisioni sulle competenze individuali dei membri del Comitato esecutivo per quanto riguarda la gestione degli affari correnti della BCE non possono essere recepite con il voto contrario del Presidente.

Il Consiglio generale

Il Consiglio generale assicura un collegamento istituzionale tra l'Eurosistema e le BCN degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. La sua esistenza, la sua

⁶ Il Rapporto annuale è adottato dal Consiglio direttivo, mentre i rapporti sulla convergenza dal Consiglio generale.

composizione e le sue competenze riflettono i diversi livelli di integrazione nell'UEM (cfr. sezione 1.2.2). Pertanto, il Consiglio generale sarà sciolto nel momento in cui tutti gli Stati membri dell'UE avranno adottato l'euro come propria moneta.

Lo status del Consiglio generale in quanto organo decisionale del SEBC sottolinea l'importanza attribuita dagli autori del Trattato al mantenimento dei legami e della cooperazione con le BCN degli Stati membri dell'UE che ancora non hanno introdotto l'euro.

La composizione

Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i governatori di tutte le BCN dei paesi dell'UE, ossia attualmente ventisette membri. Gli altri quattro membri del Comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto. I governatori delle banche centrali degli Stati in procinto di aderire all'Unione europea (al momento Bulgaria e Romania) vi assistono in qualità di osservatori. Come per il Consiglio direttivo, anche il Presidente del Consiglio dell'UE e un membro della Commissione europea possono prendere parte alle riunioni del Consiglio generale, ma non hanno diritto di voto.

Le competenze

Il Consiglio generale svolge i compiti in precedenza propri dell'IME che devono ancora essere assolti dalla BCE nella Terza fase dell'UEM poiché non tutti gli Stati membri hanno adottato l'euro. La sua competenza primaria consiste pertanto nel fornire pareri sui preparativi necessari per l'adesione all'Eurosistema. In questo contesto, il Consiglio generale adotta anche i rapporti sulla convergenza come previsto dal Trattato (cfr. sezione 1.2.2).

Il Consiglio generale tiene sotto osservazione il funzionamento degli AEC II (cfr. sezione 3.2.1), valuta la sostenibilità dei tassi di cambio bilaterali tra ciascuna moneta partecipante non appartenente all'area dell'euro e l'euro e offre una sede per il coordinamento della politica monetaria e del cambio nonché per l'amministrazione del meccanismo di intervento e di finanziamento degli AEC II.

Inoltre, il Consiglio generale:

- verifica se le BCN dei paesi dell'UE e la BCE rispettino le disposizioni degli articoli 101 (scoperti di conto e facilitazioni creditizie) e 102 (divieto di accesso privilegiato a favore delle istituzioni finanziarie) del Trattato CE (cfr. sezione 2.5.5);
- contribuisce ad attività quali l'adempimento delle funzioni consultive della BCE e la raccolta di informazioni statistiche (cfr. sezioni 2.5.4 e 3.5);
- viene consultato in caso di modifiche alle norme di rilevazione e rendicontazione contabili, allo schema di sottoscrizione del capitale della BCE e alle condizioni di impiego del personale.

Il Presidente della BCE è tenuto a informare il Consiglio generale in merito alle decisioni assunte dal Consiglio direttivo per assicurare che i governatori delle

BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro ricevano informazioni di prima mano sulle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Le procedure

Il Consiglio generale ha adottato il proprio regolamento interno ed è presieduto dal Presidente della BCE o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Normalmente si riunisce quattro volte l'anno a Francoforte sul Meno oppure in teleconferenza.

2.5.2 La coerente attuazione delle decisioni concernenti le politiche della BCE

Per assicurare la coerente attuazione delle proprie politiche e l'integrità del sistema, la BCE emana indirizzi e istruzioni per l'esecuzione decentrata delle operazioni dell'Eurosistema. Inoltre, ospita i comitati del SEBC, istituiti come consessi per la cooperazione all'interno del sistema, e ne sostiene le attività. La BCE costituisce anche il "fulcro" di una serie di sistemi operativi comuni che consentono uno scambio di informazioni in tempo reale con le BCN; ciò le permette di seguire tutte le operazioni decentrate e di assicurarne la conformità con gli indirizzi e le istruzioni.

Gli atti giuridici adottati nel contesto dell'Eurosistema

Esistono tre tipologie di atti giuridici all'interno dell'Eurosistema:

- indirizzi della BCE
- istruzioni della BCE
- decisioni interne.

Gli indirizzi e le istruzioni della BCE sono tipologie specifiche di strumenti giuridicamente vincolanti e dotati di efficacia esecutiva, ai quali si ricorre per assicurare che le operazioni decentrate siano attuate in modo coerente dalle BCN, in linea con la ripartizione interna delle competenze.

In quanto parte integrante del diritto comunitario, gli indirizzi e le istruzioni della BCE prevalgono sulla legislazione nazionale preesistente o successiva che ricada nei rispettivi ambiti di applicazione (principio di supremazia)⁷. Garantire il rispetto degli indirizzi e delle istruzioni della BCE spetta al Consiglio direttivo, assistito in questo compito dal Comitato esecutivo, che elabora rapporti periodici sulla loro osservanza.

La BCE ha inoltre la competenza di assumere decisioni interne in merito a questioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario relative all'Eurosistema, vincolanti anche per tutti i membri di quest'ultimo.

I requisiti formali per l'adozione degli indirizzi, delle istruzioni e delle decisioni interne non sono precisati nel Trattato o nello Statuto, ma sono stabiliti dal Regolamento interno della Banca centrale europea secondo i principi generali del diritto comunitario.

⁷ Finora non si sono tuttavia verificati casi di conflitto tra gli indirizzi della BCE e le leggi nazionali; la BCE ha sempre voluto assicurare che i propri indirizzi fossero compatibili con gli ordinamenti nazionali.

Poiché la loro efficacia giuridica è esclusivamente interna all'Eurosistema, ai sensi della legislazione comunitaria non vige alcun obbligo di pubblicazione per tali strumenti. Tuttavia, ai fini della trasparenza, la BCE pubblica generalmente gli indirizzi e le decisioni interne di interesse per gli operatori di mercato e il pubblico in generale. I pochi atti giuridici che non vengono diffusi riguardano normalmente aspetti tecnici e operativi di dettaglio, soprattutto laddove sono probabili frequenti modifiche per ragioni operative.

Gli indirizzi della BCE

Gli indirizzi della BCE definiscono il quadro di riferimento generale e le regole principali per l'esecuzione decentrata delle operazioni dell'Eurosistema da parte delle BCN e per la raccolta dei dati statistici.

Essendo strumenti giuridici interni all'Eurosistema, destinati esclusivamente alle banche centrali nazionali dell'area dell'euro, gli indirizzi della BCE non incidono, in modo diretto o individuale, sui diritti legali delle controparti delle BCN. Affinché abbiano effetto, è necessaria la loro traduzione applicativa da parte delle BCN nelle rispettive relazioni con le controparti.

Tenendo conto delle diversità fra le strutture dei mercati finanziari e fra i sistemi giuridici dei paesi dell'area dell'euro, gli indirizzi della BCE sono stati concepiti in modo tale da lasciare un certo margine di manovra nella loro traduzione applicativa, entro limiti compatibili con la conduzione di una politica monetaria unica. A seconda dell'impostazione adottata dalle singole BCN, le relazioni sono disciplinate da contratti stipulati fra le banche centrali nazionali e le loro controparti oppure da atti normativi indirizzati a queste ultime. Tuttavia, sebbene la traduzione applicativa formale delle disposizioni possa variare da un paese all'altro, ciò non influisce sulla sostanza.

In linea con il Regolamento interno della Banca centrale europea, gli indirizzi sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati alle BCN dell'area dell'euro. Al fine di agevolare la modifica, il Consiglio direttivo può decidere di delegare il potere di adottare gli indirizzi al Comitato esecutivo, specificando i limiti e la portata delle competenze delegate.

Le istruzioni della BCE

Le istruzioni della BCE, adottate dal Comitato esecutivo, sono tese ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni di politica monetaria impartendo istruzioni specifiche e dettagliate alle banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro. Un esempio di particolare importanza è rappresentato dalle istruzioni emanate dal Comitato esecutivo per l'esecuzione delle operazioni di mercato aperto (cfr. sezione 3.1.3).

Le decisioni interne

Le decisioni interne, concernenti questioni di carattere organizzativo o amministrativo, sono atipiche nel senso che non si rivolgono a destinatari espliciti, ma sono giuridicamente vincolanti per i membri dell'Eurosistema.

Tali decisioni (tutte pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) riguardano ad esempio:

- l'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della BCE
- le quote percentuali delle BCN nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE
- il versamento del capitale della BCE
- l'emissione delle banconote in euro
- la distribuzione del reddito monetario tra le BCN.

I comitati dell'Eurosistema/SEBC e la Conferenza per le risorse umane

I comitati del SEBC sono stati istituiti dal Consiglio direttivo in applicazione dell'articolo 9 del Regolamento interno della BCE per assistere gli organi decisionali nello svolgimento delle loro attività. I membri dei comitati mettono a disposizione le proprie conoscenze specialistiche per agevolare l'assunzione e l'esecuzione delle decisioni.

I comitati del SEBC sono normalmente presieduti da rappresentanti di alto livello della BCE e riportano al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo. La partecipazione è solitamente limitata agli esperti delle banche centrali dell'Eurosistema; tuttavia, rappresentanti delle BCN non appartenenti all'area dell'euro prendono parte alle riunioni quando vengono trattate questioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio generale. Ove appropriato, possono essere invitati anche membri di altri organismi competenti (ad esempio delle autorità di vigilanza nazionali nel caso del Comitato per la vigilanza bancaria).

I dodici comitati del SEBC che esistono al momento sono di seguito illustrati, ad eccezione del Comitato per la vigilanza bancaria, le cui funzioni vengono descritte nella sezione 3.7 in relazione ai compiti statutari del SEBC nel settore della vigilanza bancaria e della stabilità del sistema finanziario.

- **Il Comitato per le questioni contabili e il reddito monetario (AMICO)** presta consulenza su tutte le questioni interne all'Eurosistema nel settore della rilevazione e rendicontazione contabile e della distribuzione del reddito monetario.
- **Il Comitato per le banconote (BANCO)** promuove la cooperazione all'interno dell'Eurosistema per quanto concerne la produzione e l'emissione delle banconote in euro e le attività post-emissione.
- **Il Comitato per le comunicazioni esterne (ECCO)** coadiuva la BCE nella politica di comunicazione, in particolare in relazione alle pubblicazioni multilingui.
- **Il Comitato per le tecnologie informatiche (ITC)** offre assistenza per quanto riguarda lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione delle reti informatiche e delle infrastrutture di comunicazione che supportano i sistemi operativi congiunti.
- **Il Comitato dei revisori interni (IAC)** elabora gli standard di revisione comuni per le operazioni dell'Eurosistema e verifica i progetti e i sistemi operativi congiunti a livello dell'Eurosistema/SEBC.

- Il **Comitato per le relazioni internazionali (IRC)** coadiuva la BCE nell'assolvimento dei suoi compiti statutari nel campo della cooperazione internazionale e offre una sede per lo scambio di vedute su questioni d'interesse comune in tale settore.
- Il **Comitato legale (LEGCO)** fornisce consulenza su tutte le questioni di natura legale che riguardano i compiti statutari della BCE.
- Il **Comitato per le operazioni di mercato (MOC)** supporta l'Eurosistema per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di politica monetaria e delle operazioni in valuta estera, nonché la gestione delle riserve ufficiali della BCE e il funzionamento del meccanismo di cambio degli AEC II.
- Il **Comitato per la politica monetaria (MPC)** esercita funzioni consultive principalmente su questioni strategiche e a più lungo termine concernenti la formulazione della politica monetaria e del cambio ed è competente per le proiezioni elaborate regolarmente dagli esperti dell'Eurosistema sugli andamenti macroeconomici nell'area dell'euro (cfr. sezione 3.1.2).
- Il **Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC)** presta consulenza per quanto riguarda l'operatività e il mantenimento di Target, la politica generale dei sistemi di pagamento, aspetti di sorveglianza e questioni di interesse per le banche centrali nel settore della compensazione e del regolamento delle transazioni in titoli.
- Il **Comitato per le statistiche (STC)** coadiuva nella definizione e nella compilazione delle informazioni statistiche che vengono raccolte dalla BCE con l'ausilio delle BCN.

Per promuovere ulteriormente la collaborazione e lo spirito di squadra tra le banche centrali dell'Eurosistema/SEBC nel campo della gestione delle risorse umane, il Consiglio direttivo ha istituito una Conferenza per le risorse umane (*Human Resources Conference, HRC*), formalizzando l'ormai consolidata cooperazione fra i capi del personale delle banche centrali dell'UE. Fatta salva la competenza esclusiva delle BCN e della BCE nel settore, la Conferenza offre la sede per uno scambio di esperienze, competenze e informazioni sulle politiche e prassi in materia di risorse umane, contribuendo fra l'altro a individuare opportunità formative comuni e misure per favorire scambi di personale.

I sistemi operativi comuni

La BCE e le BCN hanno posto in essere una serie di sistemi operativi comuni volti a facilitare l'esecuzione delle operazioni decentrate e a fornire il "supporto logistico" necessario per l'integrità funzionale dell'Eurosistema.

Queste strutture, che includono sistemi informatici, applicazioni e procedure, sono organizzate secondo un modello "a raggiera" (*hub-and-spokes*), il cui nodo centrale è situato presso la BCE. I comitati del SEBC competenti sono i proprietari dei sistemi, la cui gestione è invece affidata alle aree operative della BCE rilevanti.

Sono di seguito elencati i sistemi operativi comuni utilizzati per le operazioni dell'Eurosistema.

- I sistemi per le operazioni d'asta e per gli interventi sul mercato mediante procedure bilaterali garantiscono la trasmissione rapida e sicura delle istruzioni per l'esecuzione delle operazioni di politica monetaria decentrate.
- Il sistema per lo scambio di dati non statistici funge da canale di comunicazione per i dati giornalieri di bilancio delle BCN e della BCE, che vengono trasmessi alla funzione di gestione della liquidità della BCE e utilizzati per l'analisi giornaliera dei mercati monetari.
- Il sistema comune di *front office* è impiegato per la registrazione e l'elaborazione delle transazioni effettuate dalle BCN con le riserve ufficiali della BCE e da quest'ultima con i fondi propri nonché per la verifica delle posizioni, dei limiti, dei rischi e dei risultati.
- Il sistema di informazione sulla moneta permette di monitorare le scorte di banconote delle BCN al fine di individuare potenziali carenze o eccessi di biglietti in euro presso i diversi punti di accesso dell'Eurosistema. Tale sistema consente di correggere gli squilibri trasportando le scorte in esubero da un paese a un altro per compensare eventuali carenze.

Altri sistemi operativi comuni includono le BCN degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro:

- il sistema Target (cfr. sezione 3.3);
- il CebaMail, un sistema di posta elettronica a circuito chiuso per lo scambio sicuro di informazioni tra le BCN dei paesi dell'UE;
- il sistema di teleconferenza, un dispositivo chiuso e sicuro che consente ai membri del SEBC, a livello di governatori e di esperti, di riunirsi in teleconferenza;
- il sistema di monitoraggio dei falsi, che permette di condividere in modo sicuro con tutti i soggetti autorizzati le informazioni centralizzate riguardo ai dettagli delle banconote in euro false circolanti nell'UE;

- il sistema per lo scambio di dati statistici, che garantisce una trasmissione rapida e sicura di informazioni statistiche in formato comune all'interno del SEBC;
- la base di dati statistici e monetari delle IFM, ossia il registro centralizzato delle istituzioni finanziarie monetarie che costituiscono la "popolazione segnalante" per le statistiche monetarie e bancarie; fra queste figurano gli enti creditizi, soggetti a riserva obbligatoria. La base di dati contiene altresì l'elenco delle garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero dell'Eurosistema.

Lo scambio di informazioni all'interno dell'Eurosistema

Dato l'elevato grado di decentramento operativo, all'interno dell'Eurosistema è necessario un intenso scambio di informazioni affinché gli organi decisionali della BCE dispongano di tutti i dati occorrenti per l'attuazione accentrata delle politiche della BCE, preservando in tal modo l'integrità funzionale dell'Eurosistema.

Le operazioni dell'Eurosistema sono iscritte quasi esclusivamente nei bilanci delle BCN e danno luogo a elevati saldi interni al sistema. Questi derivano principalmente da operazioni transfrontaliere effettuate tramite Target (cfr. sezione 3.3.1) che generano posizioni di credito/debito tra i conti locali delle BCN, ma sono anche riconducibili agli accordi relativi all'assegnazione periodica delle banconote in euro in circolazione tra le banche centrali dell'Eurosistema (cfr. sezione 3.4). Tuttavia, in uno spazio valutario unico, soltanto i risultati aggregati e consolidati di tali transazioni sono significativi a fini analitici e operativi. È dunque importante che la rilevazione e la rendicontazione contabile delle operazioni eseguite dalle BCN avvengano secondo un metodo armonizzato e che i saldi interni all'Eurosistema siano debitamente consolidati.

In conformità dell'articolo 26.4 dello Statuto il Consiglio direttivo ha adottato le norme per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nell'Eurosistema⁸. Secondo tali norme, i conti della BCE e delle BCN sono redatti sulla base dei costi storici adeguati per tenere conto della valutazione a prezzi di mercato dei titoli negoziabili, dell'oro e di tutte le altre attività e passività di bilancio e fuori bilancio denominate in valuta estera.

Date l'ingente esposizione in valuta dell'Eurosistema, si presta particolare attenzione all'aspetto della prudenza. Tale impostazione si riflette soprattutto nel trattamento distinto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate ai fini dell'iscrizione delle componenti di reddito. Pertanto, le plusvalenze realizzate e tutte le minusvalenze (realizzate e non realizzate) rivenienti da operazioni finanziarie vengono imputate al conto economico, mentre le plusvalenze non realizzate sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le reciproche posizioni di credito e debito delle banche centrali dell'Eurosistema vengono compensate in modo tale che la situazione contabile consolidata rispecchi soltanto la posizione dell'Eurosistema nei confronti di terzi.

⁸ Indirizzo BCE/2002/10, del 5 dicembre 2002, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 58 del 3.3.2003, pag. 1).

Le BCN trasmettono i dati della situazione patrimoniale alla BCE, che li utilizza in particolare per l'analisi giornaliera del mercato monetario necessaria ai fini della conduzione della politica monetaria. Sulla base di tali informazioni vengono altresì redatte la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema e la situazione patrimoniale annuale consolidata.

L'assetto operativo decentrato dell'Eurosistema richiede inoltre un ampio volume di informazioni non finanziarie. Un esempio di particolare rilievo è rappresentato dai rapporti che consentono alla BCE di verificare il rispetto dei suoi indirizzi e delle sue istruzioni da parte delle BCN. Si ricordano inoltre i rapporti stilati regolarmente dalle BCN sui flussi di banconote all'interno dell'area dell'euro, tesi a individuare potenziali carenze o eccedenze nelle riserve di biglietti in euro presso i diversi punti di accesso dell'Eurosistema.

2.5.3 I poteri normativi della BCE

Nell'adempimento dei compiti assegnati all'Eurosistema, la BCE ha anche il potere di adottare atti giuridici con un effetto diretto su parti terze diverse dalle BCN dell'Eurosistema (cfr. articolo 110, paragrafo 1, del Trattato CE e articolo 34.1 dello Statuto del SEBC). Tali strumenti sono i **regolamenti** e le **decisioni della BCE**.

I poteri normativi che le sono stati conferiti consentono alla BCE di assolvere il proprio mandato in modo autonomo, senza dipendere dagli atti giuridici delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri. Tuttavia, in linea con il principio della competenza limitata, la BCE esercita i suoi poteri normativi soltanto nella misura **necessaria** allo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema.

Le imprese che non rispettano gli obblighi previsti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE possono essere soggette ad ammende o penalità di mora ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 3, del Trattato e dell'articolo 34.3 dello Statuto. La BCE esercita tale potere entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla legislazione complementare⁹.

Tutte le misure adottate dalla BCE e destinate ad avere efficacia giuridica sono soggette all'esame o all'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

I regolamenti della BCE

Al pari dei regolamenti adottati dagli organi legislativi della Comunità europea, i regolamenti della BCE hanno portata generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ogni paese dell'area dell'euro. Avendo "portata generale", vigono per un numero illimitato di soggetti e di casi; in quanto "direttamente applicabili" non richiedono di essere recepiti negli ordinamenti nazionali; per il loro carattere "vincolante", impongono obblighi diretti nei confronti di parti terze.

⁹ Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

I regolamenti della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo della BCE e sottoscritti per suo conto dal Presidente. Il Consiglio direttivo può delegare tale autorità al Comitato esecutivo specificando i limiti e la portata dei poteri delegati.

Per essere vincolanti ed entrare in vigore, i regolamenti della BCE devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Ad oggi, la BCE ha adottato regolamenti sull'applicazione della riserva obbligatoria¹⁰, sui dati da fornire per il bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie¹¹ e per le statistiche sui tassi attivi e passivi da esse applicati¹², nonché sul potere della BCE di irrogare sanzioni¹³.

Le decisioni della BCE

Le decisioni della BCE sono vincolanti in tutti i loro elementi per i destinatari e acquisiscono efficacia in seguito a notifica. Possono indirizzarsi a qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i paesi membri dell'area dell'euro.

Le decisioni della BCE possono essere adottate dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza. Le parti interessate possono presentare ricorso al Consiglio direttivo contro le decisioni assunte dal Comitato esecutivo.

Le decisioni sono rivolte ai paesi membri dell'area dell'euro quando la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche in linea con l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato CE. Le decisioni destinate ad altri soggetti riguardano in generale sanzioni imposte dalla BCE per il mancato rispetto dei suoi regolamenti, ad esempio in caso di inosservanza dell'obbligo di riserva.

Tutte le decisioni della BCE sono emanate nella lingua (o nelle lingue) del destinatario. La BCE può decidere di pubblicare le proprie decisioni nella Gazzetta ufficiale, nel qual caso saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

2.5.4 Le attività consultive della BCE

Nel quadro delle sue attività consultive, la BCE può adottare raccomandazioni e pareri nella propria sfera di competenza. Tali atti, emanati nella lingua (o nelle lingue) del destinatario, non hanno carattere vincolante. Se di rilevanza generale, la BCE può decidere di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale, nel qual caso saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

¹⁰Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9), GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

¹¹Regolamento (CE) n. 2423/2001 della BCE, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13), GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1746/2003 della BCE, del 18 settembre 2003, (BCE/2003/10), GU L 250 del 2.10.2003, pag. 17.

¹²Regolamento (CE) n. 63/2002 della BCE, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18), GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

¹³Regolamento (CE) n. 2157/1999 della BCE, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4), GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

Le raccomandazioni della BCE

Ne esistono due tipologie:

- le raccomandazioni della BCE secondo la terminologia giuridica della Comunità sono strumenti mediante i quali la BCE può avviare l'*iter* legislativo a livello comunitario nel proprio ambito di competenza;
- le raccomandazioni della BCE nel senso più comune del termine sono strumenti attraverso cui la BCE stimola a intraprendere determinate azioni.

Il potere di iniziativa legislativa a livello comunitario

La BCE condivide con la Commissione europea il potere di iniziativa legislativa per il diritto secondario dell'Unione europea in vista di integrare o modificare lo Statuto del SEBC. La Commissione può presentare proposte in tutti gli ambiti nei quali la BCE ha facoltà di formulare raccomandazioni, ma finora non ha in generale esercitato tale diritto. La parte che non esercita il potere di iniziativa deve essere consultata dal Consiglio dell'UE prima che l'atto in questione venga adottato; in altre parole, la Commissione viene consultata quando la BCE raccomanda disposizioni legislative e viceversa.

La legislazione complementare

L'articolo 107, paragrafo 6, del Trattato CE e l'articolo 42 dello Statuto del SEBC specificano le aree in cui il Trattato CE richiede l'adozione di legislazione complementare allo Statuto. Queste aree riguardano principalmente i limiti e le condizioni applicabili alla BCE per quanto concerne: l'imposizione agli enti creditizi dell'obbligo di detenere riserve minime presso le BCN dell'area dell'euro (cfr. sezione 3.1.3), la raccolta di statistiche (cfr. sezione 3.5), l'esercizio dei suoi poteri normativi (cfr. sezione 2.5.3), l'incremento del suo capitale (cfr. sezione 3.8) o la richiesta di ulteriori conferimenti di attività di riserva (cfr. sezione 3.2.2). Il Consiglio dell'UE ha adottato tale legislazione complementare, soprattutto sulla base di raccomandazioni della BCE¹⁴, all'inizio della Terza fase dell'UEM conformemente all'articolo 123 del Trattato CE.

Le modifiche allo Statuto del SEBC

Oltre alla normale procedura di modifica del Trattato (articolo 48 del Trattato UE), il Trattato CE prevede due procedure speciali per la modifica dello Statuto del SEBC:

¹⁴Cfr. la Raccomandazione (BCE/1998/8) per un regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della Banca centrale europea (GU C 246 del 6.8.1998, pag. 6); la Raccomandazione (BCE/1998/9) per un regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU C 246 del 6.8.1998, pag. 9); la Raccomandazione (BCE/1998/10) per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 246 del 6.8.1998, pag. 12); la Raccomandazione (BCE/1998/11) di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ai limiti e alle condizioni degli aumenti di capitale della Banca centrale europea (GU C 411 del 31.12.1998, pag. 10); la Raccomandazione (BCE/1999/1) di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea (GU C 269 del 23.9.1999, pag. 9).

- a) la **procedura di modificazione semplificata** definita dall'articolo 107, paragrafo 5, del Trattato CE e dall'articolo 41 dello Statuto;
- b) la **clausola di abilitazione** di cui all'articolo 10.6 dello Statuto, introdotta dal Trattato di Nizza nel febbraio 2003.

La **procedura di modificazione semplificata** riguarda diversi settori di attività, ad esempio le statistiche, le pratiche contabili, le operazioni di mercato aperto e quelle di finanziamento, le riserve obbligatorie, i sistemi di compensazione e di pagamento, le operazioni sull'estero e la distribuzione del reddito monetario. Permette al Consiglio dell'UE di adeguare, previo parere conforme del Parlamento europeo, disposizioni tecniche dello Statuto come e quando necessario senza ricorrere alla normale procedura di modifica del Trattato, che prevede la convocazione di una Conferenza intergovernativa e la ratifica da parte degli Stati membri dell'UE. Finora, tuttavia, la procedura di modificazione semplificata non è stata utilizzata.

La **clausola di abilitazione** di cui all'articolo 10.6 dello Statuto consente di modificare le modalità di voto del Consiglio direttivo con decisione del Consiglio dell'UE. Tuttavia, poiché tali modifiche hanno implicazioni di vasta portata, il Consiglio dell'UE adotta queste decisioni nella composizione dei capi di Stato o di governo. La clausola di abilitazione è stata di fatto attivata nel 2003. Sulla base di una raccomandazione della BCE, il Consiglio dell'UE ha modificato l'articolo 10.2 dello Statuto, con effetto il 1° maggio 2004 (cfr. sezione 2.5.1).

Le altre raccomandazioni

Le raccomandazioni della BCE, nel senso più comune del termine, possono anche fungere da strumenti mediante i quali la BCE stimola all'adozione di determinate iniziative (non solo di carattere giuridico) da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri. Ad esempio, in linea con l'articolo 27.1 dello Statuto del SEBC, la BCE raccomanda al Consiglio dell'UE la nomina di revisori esterni delle BCN dell'Eurosistema. Le raccomandazioni rivolte dalla BCE agli Stati membri riguardano primariamente la cooperazione con le autorità nazionali in ambito statistico. Due esempi sono la raccomandazione della BCE alle autorità statistiche (diverse dalle BCN) di taluni Stati membri sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione degli investimenti sull'estero¹⁵ e la raccomandazione della BCE ai paesi membri dell'area dell'euro relativa all'abrogazione di disposizioni che limitano l'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in ogni singolo pagamento¹⁶.

¹⁵Raccomandazione (BCE/2003/8), del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali (GU C 126 del 28.5.2003, pag. 7).

¹⁶Raccomandazione (BCE/2001/17), del 6 dicembre 2001, relativa all'abrogazione di disposizioni legislative presenti negli Stati membri partecipanti limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in ogni singolo pagamento (GU C 356 del 14.12.2001, pag. 9).

I pareri della BCE

La BCE emana un parere:

- ogniqualvolta venga consultata dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri ai sensi del Trattato o dello Statuto;
- di propria iniziativa, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Gli organi legislativi della Comunità sono tenuti a consultare la BCE in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nei suoi ambiti di competenze. Analogamente, entro i limiti e alle condizioni previsti da una decisione del Consiglio¹⁷, gli Stati membri dell'UE devono consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative inerenti ai suoi settori di competenza. Questi comprendono le questioni valutarie, gli strumenti di pagamento, le BCN, la raccolta, compilazione e distribuzione di statistiche monetarie, finanziarie, bancarie, sui sistemi di pagamento e sulla bilancia dei pagamenti e le regole applicabili alle istituzioni finanziarie, purché influenzino sostanzialmente la stabilità delle istituzioni e dei mercati finanziari. Inoltre, le autorità degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro devono consultare la BCE su qualsiasi proposta di disposizione legislativa concernente gli strumenti della politica monetaria. Tuttavia, in conformità di un protocollo annesso al Trattato¹⁸ il Regno Unito è stato esentato dall'obbligo di consultare la BCE “fintantoché [...] non passi alla Terza fase [dell'UEM].”

Infine, l'articolo 48 del Trattato UE afferma che la Banca centrale europea deve anche essere consultata “in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario”. In base a tale disposizione la BCE è stata consultata al momento dei negoziati sul Trattato di Nizza¹⁹ e in merito al Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa²⁰. La BCE ha accolto con favore il progetto di Costituzione in quanto idoneo a semplificare, razionalizzare e chiarire il quadro giuridico e istituzionale dell'Unione europea. Malgrado questa valutazione generalmente positiva, il parere della BCE ha individuato alcuni articoli che sarebbero potuti essere ulteriormente precisati e affinati. Inoltre, la BCE è intervenuta formalmente ai negoziati della CIG. In una lettera al Presidente del Consiglio dell'UE, datata 26 novembre 2003, il Presidente della BCE comunicava le serie preoccupazioni nutrite dal Consiglio direttivo circa la proposta avanzata dalla Presidenza del Consiglio, secondo cui le disposizioni di base che regolano gli organi decisionali della BCE sarebbero potute essere modificate mediante una procedura semplificata senza ratifica da parte degli Stati membri. In seguito all'intervento della BCE, la proposta è stata ritirata²¹.

¹⁷Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

¹⁸Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

¹⁹Parere concernente una proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 13).

²⁰Parere relativo al progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (GU C 229 del 25.9.2003, pag. 7).

²¹Cfr. BCE (2004), *Rapporto annuale 2003*, sezione 4.1.

La BCE può anche formulare di propria iniziativa pareri rivolti alle istituzioni comunitarie o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze. Queste ultime non riguardano soltanto le proposte di legislazione ma qualsiasi aspetto rilevante per la BCE.

Le funzioni consultive della BCE assicurano che sia coinvolta nell'adozione di tutti gli atti giuridici comunitari e nazionali rientranti nelle sue competenze e le consentono di offrire il proprio parere quale organo comunitario indipendente investito di esclusive competenze. Come mostra l'elenco dei pareri pubblicati sul sito Internet della BCE, questi si riferiscono a un'ampia gamma di argomenti.

2.5.5 Il controllo del rispetto dei divieti concernenti il finanziamento monetario e l'accesso privilegiato

Ai sensi dell'articolo 237, lettera d, del Trattato CE, la BCE ha il compito di accertare il rispetto degli articoli 101 e 102 del Trattato e dei Regolamenti (CE) nn. 3603/93²² e 3604/93²³ del Consiglio. L'articolo 101 vieta alla BCE e alle BCN di concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia ai governi e alle istituzioni o agli organi della Comunità, nonché di acquistare strumenti di debito direttamente da questi; un'eccezione è costituita dalla linea di credito "Ways and Means" detenuta dal governo del Regno Unito presso la Bank of England²⁴. L'articolo 102 vieta qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra ai governi e alle istituzioni o agli organi della Comunità un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

All'interno della BCE il Consiglio generale svolge il compito di accertare l'osservanza di tali disposizioni, dal momento che si applicano alle banche centrali di tutti gli Stati membri dell'UE. La Commissione europea ne verifica l'osservanza da parte degli Stati membri.

La BCE tiene sotto osservazione anche gli acquisti effettuati dalle banche centrali dell'UE sul mercato secondario di strumenti di debito emessi dal settore pubblico nazionale e dai settori pubblici di altri Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, l'acquisizione di strumenti di debito del settore pubblico sul mercato secondario non deve servire ad aggirare l'obiettivo dell'articolo 101 del Trattato, divenendo una forma di finanziamento indiretto del settore pubblico.

²²Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

²³Regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 4).

²⁴Paragrafo 11 del Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2.5.6 L'assolvimento dei compiti precedentemente svolti dall'IME

Poiché vi sono Stati membri dell'UE che non partecipano alla Terza fase dell'UEM (cfr. sezione 1.2.2), è ancora necessario assolvere alcuni dei compiti precedentemente svolti dall'IME. Dopo la messa in liquidazione dell'Istituto, questi compiti transitori sono stati affidati alla BCE in conformità dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato CE e dell'articolo 44 dello Statuto del SEBC.

I due compiti fondamentali che la BCE ha assunto dall'IME sono:

- promuovere la cooperazione tra l'Eurosistema e le BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro;
- realizzare i preparativi necessari in vista dell'integrazione delle BCN dei nuovi Stati membri nel SEBC e dell'adesione finale all'Eurosistema delle BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro.

L'adesione di dieci nuovi Stati membri nell'Unione europea, il 1° maggio 2004, e la prospettiva di un ulteriore allargamento dell'UE conferiscono una nuova dimensione ai compiti ereditati dall'IME. Anche se i nuovi Stati membri adotteranno l'euro soltanto in una fase successiva, dopo avere soddisfatto le condizioni necessarie, le loro BCN sono entrate a far parte del SEBC come membri *ex officio*. Per quanto concerne il recente allargamento dell'UE, negli ultimi anni la BCE ha preparato l'integrazione nel SEBC delle dieci nuove BCN e al momento valuta le implicazioni del loro ingresso finale nell'Eurosistema.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato CE e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 332/2002²⁵ del Consiglio, la BCE continua a gestire le operazioni di indebitamento e di prestito concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine²⁶. Tale meccanismo si basa sull'articolo 119 del Trattato, che prevede fra l'altro un sostegno agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro in caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti. I proventi di queste operazioni possono essere trasferiti esclusivamente alle banche centrali degli Stati membri beneficiari. Attualmente, il meccanismo non è utilizzato.

²⁵Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

²⁶Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).



Simbolo luminoso dell'euro
situato davanti alla Eurotower

3 LE POLITICHE DELLA BCE E LE ATTIVITÀ DELL'EUROSISTEMA

3.1 LA CONDUZIONE DELLA POLITICA MONETARIA

Una descrizione dettagliata della politica monetaria della Banca centrale europea, inclusi i suoi fondamenti teorici e gli aspetti pratici della sua attuazione, è contenuta nel volume *La politica monetaria della BCE*¹. In questa sede ci si limita ad alcune considerazioni di carattere generale in merito a tale funzione.

3.1.1 I Fondamenti teorici

La capacità della politica monetaria di assicurare la stabilità dei prezzi nel medio periodo si basa sul fatto che il sistema bancario dipende dalla moneta emessa dalla banca centrale (la cosiddetta “base monetaria”) per:

1. soddisfare la domanda di circolante;
2. regolare i saldi interbancari;
3. assolvere gli obblighi di riserva presso la banca centrale.

L'Eurosistema, avendo il monopolio della creazione di base monetaria, è in grado di influire in modo predominante sulle condizioni del mercato monetario e sui relativi tassi di interesse. Le variazioni di questi ultimi indotte dalla banca centrale attivano una serie di meccanismi e di reazioni da parte degli operatori che si ripercuoteranno, in ultima istanza, sugli andamenti di variabili economiche quali il prodotto e i prezzi (cfr. riquadro 9). Questo processo, noto come “meccanismo di trasmissione della politica monetaria” (per una descrizione dettagliata, cfr. *La politica monetaria della BCE*), ha un'articolazione complessa. Una manovra di politica monetaria impiega normalmente un considerevole lasso di tempo per influire sull'andamento dei prezzi poiché implica, nei suoi diversi stadi, tutta una serie di meccanismi e di interventi da parte degli operatori. La portata e l'incisività dei singoli effetti possono inoltre variare a seconda dello stato dell'economia, rendendo difficile una stima precisa dell'impatto globale.

Tuttavia, una proposizione ampiamente accettata nella dottrina economica è che nel lungo periodo, ossia dopo che l'economia ha esplicitato tutti gli adeguamenti necessari, una variazione della quantità di moneta (a parità di altre condizioni) modificherà il livello generale dei prezzi ma non inciderà in via permanente sulle variabili reali, quali il prodotto e la disoccupazione. A ciò si ricollega l'assunto che l'inflazione è fondamentalmente un fenomeno monetario. In effetti, periodi protratti di elevata inflazione sono connessi di regola a una forte crescita monetaria. Sebbene altri fattori (quali le variazioni della domanda aggregata, i cambiamenti tecnologici o gli shock dei prezzi delle materie prime) possano

¹ Pubblicato dalla BCE nel gennaio 2004 in lingua inglese; la versione italiana è apparsa nel luglio 2005.

incidere sulla dinamica dei prezzi nel breve periodo, nel tempo i loro effetti possono essere compensati da un certo grado di aggiustamento dello *stock* di moneta. In questa prospettiva, a più lungo termine l'andamento tendenziale dei prezzi, o dell'inflazione, può essere controllato dalle banche centrali.

Riquadro 9 Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria

Il processo di trasmissione della politica monetaria ha inizio con le variazioni dei tassi del mercato monetario che la banca centrale può indurre attraverso il controllo operato sulle condizioni di tale mercato. Le variazioni dei tassi del mercato monetario condizionano, sebbene in vario grado, gli altri rendimenti del mercato, ad esempio i tassi applicati dalle banche ai prestiti e ai depositi a breve termine. Eventuali attese di una futura modifica dei tassi ufficiali di riferimento influiscono anche sui tassi di mercato a più lungo termine, poiché questi rispecchiano le aspettative sull'evoluzione dei tassi a breve. Meno diretta è invece l'incidenza di una variazione dei tassi del mercato monetario sui tassi di interesse per le scadenze molto lunghe (come i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni e i tassi bancari attivi a lungo termine), poiché questi dipendono largamente dalle aspettative del mercato circa le tendenze di lungo periodo della crescita e dell'inflazione nell'economia. In altri termini, i tassi a più lungo termine solitamente non risentono di una variazione dei tassi di riferimento, a meno che questa non modifichi le attese del mercato riguardo agli andamenti economici di lungo periodo.

Tramite l'impatto esercitato sia sulle condizioni di finanziamento nell'economia, sia sulle aspettative degli operatori, la politica monetaria può incidere anche su altre variabili finanziarie, come i prezzi delle attività (ad esempio le quotazioni azionarie) e i tassi di cambio.

Le variazioni dei tassi di interesse e dei prezzi delle attività finanziarie si ripercuotono a loro volta sulle decisioni di risparmio, di spesa e di investimento delle famiglie e delle imprese. Ad esempio, a parità di altre condizioni, un incremento dei tassi di interesse tende a rendere meno vantaggioso per questi settori finanziare consumi e investimenti attraverso prestiti. Le famiglie avranno maggiore convenienza a risparmiare il reddito corrente, anziché spenderlo, in quanto tali risparmi frutteranno rendimenti più elevati. Una modifica dei tassi di riferimento può parimenti incidere sull'offerta di credito. In caso di un loro aumento ad esempio, il rischio che alcuni mutuatari (famiglie o imprese) non siano più in grado di far fronte regolarmente ai propri impegni debitori potrebbe divenire tale da dissuadere le banche a concedere loro credito, obbligandoli a posticipare i piani di consumi o di investimento.

Anche le fluttuazioni del valore delle attività finanziarie, infine, possono incidere su consumi e investimenti attraverso gli effetti di reddito e di ricchezza. Ad esempio, un aumento dei prezzi di azioni e partecipazioni accresce la ricchezza delle famiglie che hanno investito in questi titoli e può indurle a incrementare i consumi; per converso, un loro ribasso potrebbe far diminuire i consumi. Un altro canale tramite il quale i prezzi delle attività possono influire sulla domanda aggregata è il valore delle garanzie costituite dai mutuatari per ottenere ulteriore credito e/o per ridurre il premio per il rischio richiesto dai prestatori. Spesso la concessione di un credito dipende in larga misura dall'ammontare delle garanzie; se queste perdono valore i prestiti diverranno più onerosi, ovvero saranno più difficili da ottenere, risultando in un calo della spesa.

Riquadro 9 Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria (continua)

Le variazioni di consumi e investimenti, all'interno di un'area economica, modificano il rapporto tra il livello della domanda di beni e servizi e quello dell'offerta. E, allorché la domanda supera l'offerta – a parità di altre condizioni – emergono spinte al rialzo sui prezzi. Per giunta, le variazioni della domanda aggregata potrebbero tradursi in condizioni più o meno tese sul mercato del lavoro e su quello dei beni intermedi, influenzandone i rispettivi processi di formazione di salari e prezzi.

Le oscillazioni del tasso di cambio si ripercuotono sull'inflazione tipicamente in tre modi. Il primo attiene al loro impatto diretto sui prezzi interni dei beni importati. Quando il cambio si rafforza, i prezzi dei beni e dei servizi importati tendono a calare, contribuendo ad abbassare direttamente l'inflazione, nella misura in cui tali beni e servizi sono direttamente destinati al consumo. Il secondo riguarda i beni importati impiegati come fattori produttivi, il cui minor costo può nel tempo far diminuire i prezzi dei prodotti finali. Il terzo è dato dall'impatto sulla competitività internazionale dei beni prodotti internamente: un apprezzamento del cambio che renda questi beni meno concorrenziali sul mercato mondiale tenderà a limitarne la domanda estera e quindi a ridurre le pressioni della domanda complessiva nell'economia. A parità di altre condizioni, un apprezzamento del cambio dovrebbe tendere a moderare le spinte inflazionistiche. L'importanza degli effetti di cambio dipende dal grado di apertura dell'economia verso il commercio internazionale. Questo canale di trasmissione degli impulsi monetari è meno importante per un'area valutaria di grandi dimensioni e relativamente chiusa, come l'area dell'euro, che per una piccola economia aperta. Oltre che dalla politica monetaria, i movimenti del tasso di cambio, così come quelli dei prezzi delle attività finanziarie, dipendono chiaramente da molti altri fattori.

Gli altri canali tramite i quali la politica monetaria può intervenire sulla dinamica dei prezzi sono essenzialmente collegati al suo influsso sulle aspettative a lungo termine del settore privato. Se nel perseguire il suo obiettivo la banca centrale gode di ampia credibilità, la politica monetaria può avere incisivi effetti diretti sugli andamenti dei prezzi poiché, orientando le attese di inflazione degli operatori economici, influenzerà altresì i comportamenti che determinano i salari e i prezzi. In questo senso, la credibilità dell'azione volta a mantenere una duratura stabilità dei prezzi è di capitale importanza: solo confidando nella capacità e nell'impegno della banca centrale a conseguire tale obiettivo le attese di inflazione saranno saldamente ancorate alla stabilità dei prezzi. Ciò a sua volta influirà positivamente sul processo di formazione di salari e prezzi nell'economia poiché gli operatori non dovranno correggere al rialzo i prezzi per timore di un futuro aumento dell'inflazione. La credibilità pertanto rende più agevole la conduzione della politica monetaria.

Fonte: BCE (2005), *La politica monetaria della BCE*, pag. 46.

Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria consiste dunque in una complessa rete di interazioni economiche; nella conduzione della politica monetaria le banche centrali devono tenere conto di sfasamenti temporali prolungati, variabili e incerti. Nel caso della BCE, l'incertezza potrebbe essere persino maggiore di quella con cui devono confrontarsi molte altre banche centrali, avendo essa assunto la responsabilità di un'area valutaria multinazionale creata soltanto nel 1999. Inoltre, i mutamenti istituzionali e comportamentali seguiti all'introduzione della moneta unica possono aver modificato le relazioni fra le diverse variabili economiche. Con il tempo, la maggiore disponibilità di studi e informazioni ha consentito una comprensione più approfondita del meccanismo di trasmissione nell'area dell'euro; restano tuttavia da compiere ulteriori progressi.

3.1.2 La strategia di politica monetaria della BCE

Il primo elemento della strategia di politica monetaria della BCE è una definizione quantitativa della stabilità dei prezzi. Inoltre, la strategia prevede un quadro di riferimento atto ad assicurare che il Consiglio direttivo della BCE valuti tutte le informazioni e le analisi rilevanti per assumere le decisioni di politica monetaria in un'ottica orientata al futuro.

Un approccio quantitativo alla stabilità dei prezzi

Pur indicando chiaramente che l'obiettivo principale della BCE è il mantenimento della "stabilità dei prezzi", il Trattato CE non ne precisa il significato.

Nell'ottobre 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha pertanto annunciato una definizione quantitativa. La scelta di un approccio quantitativo è stata guidata da tre motivazioni principali.

1. La definizione contribuisce a rendere la politica monetaria più **trasparente**.
2. Una definizione quantitativa costituisce un **parametro** in base al quale il pubblico può valutare l'operato della BCE. Poiché gli scostamenti dall'obiettivo dichiarato diventano facilmente individuabili, qualora perdurino nel tempo la BCE deve renderne conto e spiegare come intende ripristinare la stabilità dei prezzi in un orizzonte accettabile.
3. La definizione è tesa a **orientare** le aspettative sull'andamento futuro dei prezzi, in modo da rafforzare la credibilità e accrescere l'efficacia della politica monetaria della BCE. L'impegno primario della BCE al mantenimento della stabilità dei prezzi dovrebbe fornire ai mercati finanziari e al pubblico una valida ragione per attendersi che nel medio periodo l'inflazione resti entro l'intervallo di valori giudicato compatibile con l'obiettivo. Tale stabilizzazione delle aspettative di inflazione a più lungo termine dovrebbe contribuire a evitare che le imprese, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti coinvolti nel processo di formazione dei salari e dei prezzi basino le proprie scelte sull'ipotesi di un tasso di inflazione più elevato, che renderebbe a sua volta più difficile il mantenimento della stabilità dei prezzi.

La definizione di stabilità dei prezzi adottata dalla BCE

Nell'ottobre del 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha definito la stabilità dei prezzi come “un aumento sui dodici mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l'area dell'euro inferiore al 2%”, aggiungendo che questa deve essere preservata “su un orizzonte di medio termine”. Nel maggio 2003, in seguito a un'approfondita valutazione della strategia di politica monetaria della BCE, il Consiglio direttivo ha confermato tale definizione, precisando allo stesso tempo che, nel perseguire tale obiettivo, si prefigge di mantenere l'inflazione su livelli “inferiori ma prossimi al 2%” nel medio periodo.

Il riferimento allo “IAPC per l'area dell'euro” ha una duplice valenza: in primo luogo, indica che il fine della politica monetaria della BCE è la stabilità dei prezzi nell'insieme dell'area; in secondo luogo, riflette l'importanza solitamente attribuita dal pubblico ai prezzi al consumo. Lo IAPC è la misura che rende con la migliore approssimazione le variazioni di prezzo registrate nel tempo da un paniere rappresentativo di beni e servizi al consumo acquistati dalle famiglie dell'area dell'euro.

L'espressione “inferiore al 2%” stabilisce in modo chiaro il limite superiore dell'inflazione misurata sullo IAPC compatibile con la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nel contempo, il perseguimento di un tasso di inflazione positivo ma contenuto, “prossimo al 2%”, fornisce “un adeguato margine contro il rischio di deflazione”² (cfr. riquadro 10). Tale margine tiene parimenti conto di possibili distorsioni nella misurazione dello IAPC e delle implicazioni dei differenziali di inflazione di natura strutturale presenti nell'area.

Infine, la formulazione “su un orizzonte di medio termine” rispecchia l'opinione concorde secondo cui la politica monetaria non è in grado di operare una “regolazione puntuale” dell'andamento dei prezzi o dell'inflazione nel breve arco di alcune settimane oppure mesi. Le manovre di politica monetaria spiegano sempre i propri effetti con un significativo sfasamento temporale e l'entità complessiva dell'esito è incerta. Di conseguenza, la politica monetaria non è in grado di neutralizzare in poco tempo tutti gli shock imprevisi al livello dei prezzi. Una certa variabilità dell'inflazione nel breve periodo è pertanto inevitabile.

I principi fondamentali della strategia di politica monetaria della BCE

La BCE influenza le condizioni del mercato monetario, e quindi i tassi di interesse a breve, per preservare nel modo migliore la stabilità dei prezzi a medio termine attraverso gli effetti che si esplicano sul livello dei prezzi con la trasmissione della politica monetaria. La BCE agisce in linea con la propria strategia di politica monetaria, in modo da assicurare che le sue decisioni abbiano un'impostazione sistematica e coerente nel tempo: la coerenza aiuta a stabilizzare le aspettative di inflazione e a rafforzare la credibilità della banca centrale.

² Cfr. BCE (2005), *La politica monetaria della BCE*, pag. 56.

A causa degli sfasamenti temporali che caratterizzano il processo di trasmissione, una modifica apportata oggi alla politica monetaria influirà sul livello dei prezzi soltanto a distanza di mesi o di anni. Ciò implica che le banche centrali devono giudicare quale orientamento occorra adottare nel presente per preservare la stabilità dei prezzi nel futuro. In questo senso, la politica monetaria deve anche essere lungimirante.

Inoltre, poiché gli sfasamenti temporali inerenti al meccanismo non consentono alla politica monetaria di compensare sul breve periodo gli shock imprevedibili al livello dei prezzi, ad esempio per il variare dei corsi internazionali delle materie prime, risulta inevitabile una certa variabilità del tasso di inflazione su tale orizzonte. A ciò si aggiunge la complessità del processo di trasmissione, che genererà sempre un notevole margine di incertezza circa gli esiti finali. Per tali ragioni è importante adottare un orientamento a medio termine della politica monetaria; ciò è coerente con la dichiarazione della BCE secondo cui la “stabilità dei prezzi va mantenuta in un orizzonte di medio periodo” e consente di evitare un eccessivo attivismo nonché l’inutile introduzione di volatilità (che potrebbe altresì autoalimentarsi) nell’economia reale.

Infine, specie nei primi anni dell’Unione economica e monetaria (UEM), la BCE deve confrontarsi con considerevoli incertezze circa l’attendibilità degli indicatori economici, la struttura dell’economia dell’area dell’euro e il meccanismo di trasmissione della politica monetaria unica. D’altra parte, queste difficoltà non riguardano esclusivamente la BCE: tutte le banche centrali operano in condizioni di notevole incertezza. Per avere successo la politica monetaria deve essere di ampio respiro e tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, senza affidarsi a un solo modello dell’economia.

Riquadro 10 Perché il tasso di inflazione deve rimanere moderatamente positivo

La deflazione comporta costi economici analoghi a quelli generati dall’inflazione ed è pertanto un fenomeno da scongiurare; inoltre, una volta innescata, rischia di radicarsi poiché i tassi di interesse nominali non possono scendere al di sotto dello zero.

- Mantenere l’inflazione su un livello moderatamente positivo riduce la probabilità che i tassi di interesse nominali si avvicinino allo zero, loro limite inferiore. Nel caso in cui raggiungessero lo zero, potrebbe aumentare il grado di incertezza sull’efficacia della politica monetaria, e se questa circostanza dovesse coincidere con un forte calo della domanda, la capacità della banca centrale di ripristinare la stabilità dei prezzi attraverso lo strumento dei tassi potrebbe esserne ostacolata. Sebbene casi come questo si verifichino raramente, con tassi di interesse nominali pari a zero è ancora possibile intraprendere efficaci manovre di politica monetaria. Sono state proposte diverse soluzioni plausibili per sfuggire alla trappola della liquidità; ma poiché è meglio prevenire che curare, lasciare un margine di sicurezza affinché il tasso di inflazione si collochi al di sopra dello zero offre il vantaggio di non dover verificare nella pratica l’efficacia di misure alternative.

Riquadro 10 Perché il tasso di inflazione deve rimanere moderatamente positivo (continua)

Al fine di calibrare tale margine la BCE ha preso in considerazione diversi studi volti a determinare la probabilità che i tassi di interesse nominali raggiungano lo zero in rapporto a diversi obiettivi di inflazione perseguiti dalla banca centrale. I risultati in questo ambito presentano qualche differenza, poiché dipendono da una serie di ipotesi specifiche, ma le ricerche effettuate indicano che la probabilità si riduce drasticamente quando la banca centrale intende conseguire un tasso di inflazione superiore all'1%.

- La seconda ragione per perseguire un tasso di inflazione moderatamente positivo è che le statistiche possono essere soggette a un errore positivo di misurazione e che quindi a un'inflazione pari a zero corrisponda di fatto una diminuzione del livello dei prezzi. Nel caso specifico dello IAPC continuano a sussistere incertezze circa la stima precisa della distorsione, ma è probabile che quest'ultima sia limitata e si riduca ulteriormente in futuro, grazie ai continui miglioramenti apportati all'indice dall'Eurostat.
- La terza ragione per prefiggersi un tasso di inflazione moderatamente positivo è connessa con la possibile persistenza di differenziali di inflazione all'interno dell'area dell'euro. In linea di principio, i differenziali di inflazione tra regioni sono una caratteristica comune a qualsiasi unione monetaria e parte integrante del meccanismo di aggiustamento risultante dai diversi andamenti economici fra le regioni ad essa aderenti. La politica monetaria unica può influire, comunque, solo sul livello dei prezzi dell'area nel suo insieme e non può dunque intervenire sui differenziali di inflazione, esattamente come la politica monetaria in un singolo paese non può ridurre quelli fra regioni o città diverse.

I differenziali di inflazione che scaturiscono da fattori temporanei non rappresentano una particolare minaccia per l'economia. Maggiore preoccupazione destano invece quelli di natura strutturale, originati da una convergenza incompleta in termini reali fra regioni, come ad esempio le iniziali differenze fra livelli di reddito e il perdurante processo di riassorbimento del divario nel tenore di vita. Il loro emergere potrebbe creare problemi economici nei paesi o nelle regioni con tassi di inflazione inferiori alla media, in particolare qualora le rigidità nominali verso il basso impedissero il necessario adeguamento dei prezzi relativi, ostacolando quindi un'efficiente allocazione delle risorse.

È stato affermato che la politica monetaria della BCE dovrebbe mirare a conseguire nel medio periodo un tasso di inflazione per l'intera area sufficientemente elevato da evitare che le regioni con livelli di inflazione strutturalmente più contenuti debbano sostenere i costi derivanti da possibili rigidità nominali verso il basso o entrare in un periodo di prolungata deflazione. Gli studi disponibili concordano sul fatto che nell'area dell'euro un tasso di inflazione inferiore ma prossimo al 2% fornisca in questo senso un margine sufficiente.

I DUE PILASTRI DELLA STRATEGIA DI POLITICA MONETARIA DELLA BCE

Nell'ottobre del 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso i principali elementi della propria strategia di politica monetaria; quest'ultima è stata quindi confermata e ulteriormente precisata nel maggio del 2003, in seguito a un ampio riesame di tutti gli aspetti rilevanti.

A complemento della definizione di stabilità dei prezzi, la BCE adotta due prospettive analitiche (definite “pilastri”) su cui basa l’organizzazione, l’esame e la verifica incrociata delle informazioni pertinenti nella valutazione dei rischi per la stabilità dei prezzi.

- La prima (**analisi economica**) considera le determinanti dell’evoluzione dei prezzi nel breve e nel medio periodo, incentrandosi sull’attività reale e sulle condizioni finanziarie dell’economia.
- La seconda (**analisi monetaria**) costituisce principalmente un mezzo di riscontro, in un’ottica a medio-lungo termine, per le indicazioni fornite dall’analisi economica.

L’approccio fondato su due pilastri (cfr. riquadro 11) assicura che sia accordata la dovuta attenzione a diverse prospettive analitiche al fine di pervenire a un giudizio complessivo sui rischi per la stabilità dei prezzi. Questa diversificazione degli strumenti per l’interpretazione delle condizioni economiche riduce il rischio di compiere errori nella conduzione della politica monetaria per il fatto che ci si affida eccessivamente a un singolo indicatore, esercizio previsivo o modello.



Fonte: BCE (2005), *La politica monetaria della BCE*, pag. 71.

Riquadro II I due pilastri della strategia di politica monetaria della BCE

La politica monetaria della BCE poggia su due pilastri: **l'analisi economica** e **l'analisi monetaria**.

L'analisi economica

L'analisi economica verte sulla valutazione degli andamenti economici e finanziari correnti e dei rischi ad essi collegati nel breve e medio termine per la stabilità dei prezzi. Esamina tutti i fattori utili alla valutazione della dinamica dell'attività reale, nonché del probabile andamento dei prezzi alla luce dall'interazione fra domanda e offerta nei mercati dei beni, dei servizi e del lavoro. L'analisi economica, inoltre, prende in debita considerazione la necessità di individuare la natura degli shock che colpiscono l'economia, i loro effetti sul processo di formazione di prezzi e costi e le prospettive di breve-medio periodo per la loro propagazione. Per poter assumere le decisioni appropriate il Consiglio direttivo deve avere piena cognizione della situazione economica corrente, nonché essere consapevole della natura specifica e dell'entità degli shock economici che minacciano la stabilità dei prezzi.

La BCE analizza regolarmente gli sviluppi concernenti il prodotto, la domanda e il mercato del lavoro, vari indicatori dei prezzi e dei costi, la politica fiscale e la bilancia dei pagamenti per l'area dell'euro. Sono tenuti sotto stretta osservazione anche gli indicatori dei mercati finanziari e i prezzi delle attività, le cui oscillazioni possono ripercuotersi sull'inflazione attraverso effetti sul reddito e sulla ricchezza. Ad esempio, un rialzo dei corsi azionari accresce la ricchezza delle famiglie detentrici di tali titoli, le quali possono decidere di aumentare la propria spesa per consumi facendone così salire la domanda. Questa situazione potrebbe alimentare pressioni inflazionistiche interne. Per converso, un calo delle quotazioni azionarie può indurre le famiglie a ridimensionare i consumi.

I corsi delle attività e i rendimenti finanziari possono inoltre fornire informazioni sulle aspettative degli operatori di mercato, anche riguardo alla futura evoluzione dei prezzi. Ad esempio, acquistando o vendendo obbligazioni questi esprimono implicitamente le proprie attese sulla futura dinamica dei tassi di interesse e dei prezzi. La BCE si avvale di una serie di tecniche di analisi per ricavare le aspettative implicite del mercato dalle quotazioni degli strumenti finanziari.

Un'altra variabile che viene attentamente valutata, in ragione delle sue implicazioni per la stabilità dei prezzi, è il tasso di cambio, i cui movimenti influiscono direttamente sui prezzi tramite il loro impatto su quelli all'importazione. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono altresì modificare la competitività di prezzo dei beni prodotti internamente sui mercati internazionali, influenzando pertanto le condizioni della domanda e, potenzialmente, le prospettive per i prezzi. Se gli sviluppi legati al cambio alterano le aspettative e i comportamenti degli operatori che determinano salari e prezzi, sussiste anche un rischio di effetti di secondo impatto.

Riquadro II I due pilastri della strategia di politica monetaria della BCE (continua)

Le proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema, predisposte due volte l'anno dai servizi della BCE e delle BCN, svolgono un ruolo importante nel quadro dell'analisi economica. Il Consiglio direttivo valuta le proiezioni assieme a numerose altre informazioni e forme di analisi contemplate dalla strategia a due pilastri, ma non ne assume la responsabilità. I dati pubblicati nelle proiezioni costituiscono le risultanti di uno scenario fondato su una serie di ipotesi tecniche, comprese quelle riguardanti l'evoluzione dei tassi di interesse a breve termine. Pertanto, le proiezioni tracciano un quadro che difficilmente si concretizzerà, giacché la politica monetaria interverrà sicuramente per contrastare eventuali fattori suscettibili di pregiudicare la stabilità dei prezzi.

Di conseguenza, le proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema non vanno in nessun caso interpretate in maniera tale da mettere in discussione l'impegno del Consiglio direttivo a preservare la stabilità dei prezzi nel medio periodo. Gli operatori che determinano salari e prezzi, così come le imprese e le famiglie, dovrebbero assumere come "migliore previsione" a medio termine la definizione quantitativa di stabilità dei prezzi adottata dalla BCE.

L'analisi monetaria

L'analisi monetaria della BCE si fonda sulla stretta connessione esistente fra la crescita della moneta e l'inflazione nel medio-lungo periodo: assegnare alla moneta un ruolo di primo piano sostiene, pertanto, l'orientamento a medio termine della strategia di politica monetaria della BCE. Infatti, prendendo decisioni di politica monetaria sulla scorta non soltanto delle indicazioni di breve-medio periodo derivanti dall'analisi economica, ma anche delle considerazioni sulla moneta e sulla liquidità, la BCE è in grado di estendere il proprio orizzonte di analisi oltre l'impatto transitorio dei vari shock e di evitare la tentazione di un attivismo eccessivo.

Allo scopo di segnalare l'importanza attribuita all'analisi monetaria e di fornire un parametro per la valutazione degli andamenti della moneta, la BCE ha annunciato un valore di riferimento per la crescita dell'aggregato monetario ampio M3. Tale valore, che rappresenta il tasso di crescita annuale di M3 ritenuto compatibile con la stabilità dei prezzi nel medio periodo, è stato fissato dal Consiglio direttivo al 4½% nel dicembre 1998 e poi riconfermato nelle successive revisioni. Il valore di riferimento si basa sulla definizione di stabilità dei prezzi e sulle ipotesi a medio termine di una crescita del PIL potenziale in termini reali del 2,0-2,5% annuo e di una riduzione della velocità di circolazione della moneta compresa fra lo 0,5 e l'1,0% annuo.

Il valore di riferimento non rappresenta un obiettivo monetario ma un parametro per vagliare il contenuto informativo degli andamenti monetari nell'area dell'euro. Data la natura di medio-lungo periodo delle prospettive per la moneta, non sussiste un legame diretto tra la sua evoluzione nel breve periodo e le decisioni di politica monetaria. Quest'ultima dunque non reagisce in modo automatico agli scostamenti della crescita di M3 dal valore di riferimento.

Riquadro 11 I due pilastri della strategia di politica monetaria della BCE (continua)

L'analisi monetaria della BCE non si limita a valutare la crescita di M3 in relazione al valore di riferimento, ma prende regolarmente in attenta considerazione anche gli andamenti di molte altre variabili monetarie e finanziarie. Ad esempio, viene esaminata l'evoluzione delle singole componenti di M3 (banconote e monete in circolazione, depositi a termine), poiché è possibile trarne utili indicazioni sulla dinamica dell'intero aggregato. Gli aggregati più ristretti, come M1, possono invece contenere alcune informazioni sull'attività reale. Analogamente, le variazioni del credito al settore privato possono fornire indicazioni sulle condizioni finanziarie e, tramite il bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), ulteriori elementi conoscitivi sulla moneta. Questa analisi contribuisce a mettere in luce l'evoluzione di M3 rispetto al valore di riferimento, nonché a tracciare un quadro d'insieme delle condizioni di liquidità nell'economia e delle relative implicazioni in termini di rischi per la stabilità dei prezzi.

3.1.3 Le operazioni di politica monetaria

In linea con la sua strategia, la BCE controlla i tassi di interesse a breve termine segnalando l'orientamento della politica monetaria e determinando le condizioni di liquidità nel mercato monetario. Oltre a controllare i tassi mediante l'immissione o l'assorbimento di liquidità, la BCE può segnalare l'orientamento di politica monetaria modificando le condizioni alle quali l'Eurosistema è disposto a effettuare transazioni con il mercato stesso.

Attraverso le operazioni dell'Eurosistema, la BCE si prefigge altresì di assicurare l'ordinato funzionamento del mercato monetario e di aiutare le banche a soddisfare il fabbisogno di liquidità in maniera fluida e ben strutturata. A tal fine mette a disposizione delle banche regolari operazioni di rifinanziamento, nonché meccanismi che consentono loro di regolare i saldi di fine giornata e di far fronte a temporanei squilibri di liquidità.

L'assetto operativo dell'Eurosistema, che si fonda sulle disposizioni dello Statuto del SEBC, è stato elaborato in applicazione dell'articolo 105 del Trattato CE, in base al quale l'Eurosistema "agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse", e nel rispetto dei seguenti principi:

- efficienza operativa, che consente di assumere decisioni di politica monetaria capaci di riflettersi nel modo più preciso e rapido possibile sui tassi a breve del mercato monetario;
- parità di trattamento delle istituzioni finanziarie, indipendentemente dalle loro dimensioni e ubicazione nell'area dell'euro;
- esecuzione decentrata delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema tramite le BCN;
- semplicità, trasparenza, continuità, sicurezza ed efficienza in termini di costi.

Tavola 3 Le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Operazioni di politica monetaria	Tipologie di transazioni		Scadenza	Frequenza	Procedure
	Immissione di liquidità	Assorbimento di liquidità			
Operazioni di mercato aperto					
Operazioni di rifinanziamento principali	Operazioni temporanee	-	Una settimana	Settimanale	Aste standard
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	Operazioni temporanee	-	Tre mesi	Mensile	Aste standard
Operazioni di regolazione puntuale (<i>fine tuning</i>)	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Irregolare	Aste veloci
	Operazioni di <i>swap</i> in valuta	Raccolta di depositi a tempo determinato Operazioni di <i>swap</i> in valuta			
	Acquisti definitivi	Vendite definitive	-	Irregolare	Procedure bilaterali
Operazioni di tipo strutturale	Operazioni temporanee	Emissione di certificati di debito	Standardizzata/ non standardizzata	Regolare e irregolare	Aste standard
	Acquisti definitivi	Vendite definitive		Irregolare	Procedure bilaterali
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti					
Operazioni di rifinanziamento marginale	Operazioni temporanee	-	<i>Overnight</i>	Accesso a discrezione delle controparti	
Operazioni di deposito presso la banca centrale	-	Depositi	<i>Overnight</i>	Accesso a discrezione delle controparti	

Semplicità e trasparenza assicurano che possano essere correttamente compresi gli intenti alla base delle operazioni di politica monetaria. Il principio della continuità mira a evitare frequenti cambiamenti di rilievo negli strumenti e nelle procedure, affinché le banche centrali e le loro controparti possano avvalersi della passata esperienza quando partecipano alle operazioni di politica monetaria. Il principio della sicurezza impone che siano minimizzati i rischi finanziari e operativi dell'Eurosistema; in particolare, l'articolo 18 dello Statuto del SEBC dispone che tutte le operazioni di rifinanziamento a favore degli enti creditizi siano garantite da attività. Infine, l'efficienza in termini di costi è intesa a limitare gli oneri operativi a carico tanto dell'Eurosistema quanto delle sue controparti.

Riquadro 12 Le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

A seconda della finalità, della regolarità e della procedura adottata, le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema possono essere suddivise in quattro categorie:

- operazioni di rifinanziamento principali
- operazioni di rifinanziamento a più lungo termine
- operazioni di regolazione puntuale (*fine tuning*)
- operazioni strutturali.

Le operazioni di rifinanziamento principali

Queste operazioni assumono la massima rilevanza e costituiscono lo strumento più importante della politica monetaria dell'Eurosistema. Forniscono la maggior parte della liquidità necessaria al sistema bancario e svolgono un ruolo chiave nell'influenzare i tassi di interesse, nel regolare le condizioni di liquidità sul mercato e nel segnalare l'orientamento della politica monetaria.

Le operazioni di rifinanziamento principali vengono effettuate con frequenza settimanale e scadenza a una settimana³. Sono condotte mediante aste standard, ossia eseguite in base a un calendario prestabilito entro un arco di tempo di ventiquattro ore dall'annuncio dell'asta alla comunicazione dei risultati. Ad esse può partecipare ogni controparte che soddisfi i criteri generali di idoneità. In linea di principio, tutti gli enti creditizi situati nell'area dell'euro sono potenzialmente controparti idonee dell'Eurosistema.

Le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Oltre alle operazioni settimanali di rifinanziamento principali, l'Eurosistema effettua operazioni mensili a più lungo termine con scadenza a tre mesi, intese a fornire liquidità di più lungo periodo al sistema bancario. In questo modo viene risolto il problema di rinnovare ogni settimana la liquidità sul mercato monetario. Anche queste operazioni sono condotte come aste standard a livello decentrato e vi possono accedere tutte le controparti che soddisfano i criteri generali di idoneità.

Le operazioni di regolazione puntuale

L'Eurosistema può inoltre effettuare operazioni di mercato aperto *ad hoc*, definite di regolazione puntuale, per assorbire o immettere liquidità. Tali operazioni mirano a regolare le condizioni di liquidità e a influenzare i tassi di interesse del mercato monetario, in particolare ad attenuare gli effetti di fluttuazioni impreviste della liquidità sui tassi di interesse.

Per via della loro finalità, le operazioni di regolazione puntuale sono normalmente condotte mediante aste "veloci", che si svolgono nell'arco di un'ora dal momento dell'annuncio a quello della comunicazione dei risultati. Per ragioni di ordine pratico, queste operazioni sono aperte soltanto a un numero ristretto di controparti selezionate. Possono anche essere eseguite con procedura bilaterale, in base alla quale l'Eurosistema effettua una transazione con una o più controparti senza ricorrere a meccanismi d'asta.

Le operazioni di regolazione puntuale sono solitamente condotte a livello decentrato dalle BCN, ma il Consiglio direttivo può decidere, in circostanze eccezionali, che vengano svolte con procedura bilaterale direttamente dalla BCE.

³ Nel marzo 2004 la scadenza è stata ridotta da due a una settimana.

Riquadro 12 Le operazioni di mercato aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (continua)

Le operazioni di tipo strutturale

L'assetto operativo dell'Eurosistema prevede inoltre la possibilità di condurre operazioni di tipo strutturale, finalizzate a correggere la posizione strutturale di liquidità dell'Eurosistema nei confronti del sistema bancario, ossia l'ammontare di liquidità a più lungo termine presente nel mercato. Queste potrebbero essere attuate mediante operazioni temporanee, operazioni definitive o emissioni di certificati di debito, ma finora l'Eurosistema non ha mai avuto la necessità di utilizzare tali strumenti per correggere la posizione di liquidità strutturale del sistema bancario.

Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

Con le operazioni di rifinanziamento marginale le controparti ottengono liquidità *overnight* dalla banca centrale a fronte di attività stanziabili, a un tasso di interesse predeterminato. Quest'ultimo è di regola considerevolmente più elevato del corrispondente tasso di mercato, cosicché gli enti creditizi utilizzano tale canale soltanto come fonte di finanziamento di ultima istanza. Dato che l'accesso a questo tipo di operazioni ha come unico vincolo la disponibilità di adeguate garanzie, il tasso sui fondi così erogati costituisce di regola il limite massimo del tasso di interesse *overnight* sul mercato monetario.

Mediante le operazioni di deposito presso la banca centrale gli enti creditizi possono invece collocare fondi *overnight*, a un tasso anch'esso prestabilito e di regola notevolmente inferiore a quello di mercato. Di conseguenza, le controparti effettuano tali depositi soltanto se non trovano impieghi alternativi per le proprie disponibilità. Così come il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale rappresenta la soglia superiore dei tassi di interesse *overnight* del mercato monetario, quello sui depositi presso la banca centrale ne costituisce normalmente la soglia inferiore.

L'incentivo delle banche a fare ricorso alle operazioni su iniziativa delle controparti è notevolmente ridotto dai tassi ad esse applicati; pertanto, l'utilizzo giornaliero di tali operazioni è in genere limitato, rimanendo prevalentemente inferiore a un miliardo di euro, a riprova del fatto che servono a erogare o assorbire liquidità soltanto in circostanze eccezionali.

Le **operazioni di mercato aperto** (cfr. riquadro 12) costituiscono il gruppo più importante di operazioni di politica monetaria. Sono in genere eseguite dalle BCN su iniziativa della BCE, solitamente nel mercato monetario, dove le operazioni hanno per lo più scadenza inferiore a un anno. Le operazioni di mercato aperto svolgono un ruolo importante nell'influenzare i tassi di interesse, nel segnalare l'orientamento di politica monetaria e nel gestire le condizioni di liquidità nel mercato monetario.

Le **operazioni attivabili su iniziativa delle controparti** (cfr. riquadro 12), che si distinguono in operazioni di rifinanziamento marginale e depositi presso la banca centrale, sono messe a disposizione delle controparti dell'Eurosistema, che possono farvi ricorso quando necessario. Fissando i tassi per tali operazioni, la BCE determina il corridoio all'interno del quale può fluttuare il tasso *overnight* del mercato monetario.

L'assetto operativo è integrato dal **regime di riserva obbligatoria**, in osservanza del quale gli enti creditizi devono detenere riserve minime presso le BCN (cfr. riquadro 13). Le funzioni fondamentali del regime sono, da un lato, contribuire a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e, dall'altro, ampliare il fabbisogno strutturale di liquidità del sistema bancario, accrescendo la domanda di rifinanziamento presso la banca centrale.

Riquadro 13 La riserva obbligatoria

La BCE impone agli enti creditizi di mantenere un deposito sui conti aperti presso le BCN a titolo di riserva "obbligatoria" o "minima". L'ammontare di tale deposito è determinato in relazione all'aggregato soggetto a riserva moltiplicato per il coefficiente di riserva.

L'aggregato soggetto a riserva di un ente creditizio viene definito in rapporto alle passività a breve termine incluse in bilancio. Sono escluse dall'aggregato le passività nei confronti degli altri enti creditizi parimenti assoggettati all'obbligo di riserva, nonché le passività verso la BCE e le BCN.

La funzione primaria del regime di riserva obbligatoria è stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario, grazie alla facoltà di mobilitazione. Ciò significa che il rispetto dell'obbligo da parte degli enti creditizi è valutato in base alla media dei saldi di fine giornata detenuti sui conti di riserva nell'arco di un periodo di mantenimento di circa un mese. Gli enti creditizi in tal modo riescono ad attutire le fluttuazioni giornaliere della liquidità (ad esempio quelle derivanti da oscillazioni nella domanda di banconote), in quanto eventuali sbilanci transitori sui conti di riserva possono essere compensati da sbilanci di segno contrario nel corso del periodo di mantenimento.

La mobilitazione della riserva implica altresì che gli enti creditizi possono trarre profitto dall'impiego di fondi sul mercato monetario mantenendo le riserve al di sotto della media del periodo, ogniqualvolta i tassi a breve termine sul mercato sono superiori a quelli attesi per il residuo periodo di mantenimento. Nello scenario opposto, possono raccogliere fondi a prestito sul mercato e detenere una posizione di riserva eccedentaria. Questo meccanismo stabilizza i tassi *overnight* durante il periodo di mantenimento ed esime la banca centrale dall'intervenire frequentemente sul mercato monetario.

Un'altra importante funzione del regime di riserva obbligatoria è l'ampliamento del fabbisogno strutturale di liquidità del sistema bancario. L'esigenza di detenere riserve presso le BCN contribuisce ad accrescere la domanda di rifinanziamento di banca centrale, e ciò a sua volta facilita il controllo dei tassi di interesse del mercato monetario da parte della BCE attraverso le operazioni regolari di immissione di liquidità.

Il regime di riserva obbligatoria è stato concepito in maniera tale da non comportare oneri a carico del sistema bancario dell'area dell'euro e da non ostacolare l'efficiente allocazione delle risorse. Per conseguire tali obiettivi l'ammontare della riserva obbligatoria detenuta dagli enti creditizi è remunerato a un tasso molto prossimo a quello del mercato monetario, ossia pari alla media, calcolata sul periodo di mantenimento, dei tassi marginali sulle operazioni di rifinanziamento principali, ponderati in base al numero dei rispettivi giorni di calendario.

3.2 LE OPERAZIONI ESTERNE

Per quanto concerne le operazioni esterne condotte dall'Eurosistema, l'articolo 23 dello Statuto del SEBC autorizza la BCE e le BCN a:

- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi;
- gestire le attività detenute;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

3.2.1 Le operazioni in cambi

La principale tipologia di operazioni in cambi condotte dall'Eurosistema è rappresentata dagli interventi sui mercati valutari, che vengono effettuati unicamente mediante le riserve ufficiali detenute dalla BCE. Nel quadro della politica del cambio dell'area dell'euro, tali operazioni possono essere eseguite nelle valute di paesi esterni all'UE, quali il dollaro statunitense o lo yen giapponese. Possono essere altresì condotte nell'ambito dei nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) all'interno della Comunità.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato CE e all'articolo 3 dello Statuto del SEBC, le operazioni in cambi dell'Eurosistema devono essere "in linea con le disposizioni dell'articolo 111 del Trattato", che definisce l'assetto istituzionale per la conduzione della politica del cambio dell'area dell'euro.

L'assetto istituzionale per la politica del cambio dell'area dell'euro

Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato CE e dell'articolo 3 dello Statuto del SEBC, le operazioni in cambi effettuate dall'Eurosistema devono essere coerenti con l'articolo 111 del Trattato.

- L'articolo 111, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio dell'UE, deliberando all'unanimità, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute esterne all'UE.
- L'articolo 111, paragrafo 2, dispone che, in assenza di un tale meccanismo il Consiglio dell'UE, deliberando a maggioranza qualificata, può formulare gli orientamenti generali per la politica del cambio.

Tuttavia, in entrambi i casi le procedure devono rispettare l'obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi e possono essere avviate unicamente su raccomandazione della BCE o della Commissione europea, previa consultazione della BCE. Ove fosse elaborato un sistema formale di cambio dell'euro, il

Consiglio dell'UE dovrebbe tener conto del parere della BCE “nell'intento di pervenire a un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi” (articolo 111, paragrafo 1, del Trattato).

Finora nessuna delle procedure è mai stata avviata. Nella riunione svoltasi a Lussemburgo il 13 dicembre 1997, il Consiglio europeo ha sottolineato che il tasso di cambio dell'euro va visto come il frutto degli andamenti economici e delle politiche economiche, anziché come un obiettivo a sé stante. In quest'ottica, ha dichiarato che orientamenti generali per la politica del cambio dell'area dell'euro verrebbero formulati soltanto in circostanze eccezionali, ad esempio in presenza di un disallineamento evidente. Tali orientamenti dovrebbero sempre rispettare l'indipendenza del SEBC ed essere coerenti con il suo principale obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi.

Gli interventi in valute non appartenenti all'UE

In assenza di entrambi i dispositivi istituzionali e di un obiettivo di cambio della BCE, nei primi cinque anni dell'unione monetaria gli interventi sul mercato dei cambi nei confronti di valute non appartenenti all'UE si sono limitati a due occasioni, nell'autunno del 2000. Avendo registrato una continua flessione dalla fine del 1998, il tasso di cambio dell'euro si era discostato sempre più da un livello coerente con le variabili economiche fondamentali dell'area; ciò rischiava di generare disallineamenti rilevanti, che a loro volta avrebbero potuto avere un impatto negativo sull'economia mondiale e sulla stabilità dei prezzi nell'area. Pertanto, il 22 settembre 2000 la BCE insieme alle autorità monetarie di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada ha effettuato un intervento concertato sui mercati valutari; successivamente, la BCE è di nuovo intervenuta all'inizio di novembre dello stesso anno.

I nuovi Accordi europei di cambio

All'inizio della Terza fase dell'UEM sono entrati in vigore i nuovi Accordi europei di cambio (AEC II), che hanno sostituito il Sistema monetario europeo (SME); questo aveva svolto un ruolo fondamentale nella transizione all'Unione economica e monetaria (cfr. sezione 1.1.2), ma doveva essere adeguato al nuovo contesto creato dalla stessa UEM.

Come lo SME, anche gli AEC II rappresentano un accordo intergovernativo basato su due atti giuridici:

- la Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella Terza fase dell'Unione economica e monetaria (Amsterdam, 16 giugno 1997)⁴;
- l'accordo del 1° settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la Terza fase dell'Unione economica e monetaria⁵, modificato dall'accordo del 14 settembre 2000⁶.

⁴ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5

⁵ GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6.

⁶ GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11.

Scopo degli AEC II è vincolare all'euro le monete degli Stati membri dell'UE non partecipanti all'area dell'euro, sulla base di parità centrali fisse ma aggiustabili, concordate per ciascuna di queste valute nei confronti dell'euro, e di una banda di oscillazione standard del $\pm 15\%$. Margini di oscillazione più ristretti possono essere adottati di comune accordo, se ritenuto opportuno alla luce dei progressi compiuti verso la convergenza.

Per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, la partecipazione agli AEC II ha carattere facoltativo. Nondimeno, come affermato nella menzionata risoluzione del Consiglio europeo, "si può prevedere che gli Stati membri con deroga aderiranno" agli accordi. L'articolo 124 del Trattato CE prescrive agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro di considerare "la propria politica del cambio come un problema di interesse comune" e di tenere conto delle "esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME)". Conformemente all'articolo 121, uno dei criteri in base ai quali valutare se uno Stato membro soddisfi le condizioni previste per adottare l'euro come propria moneta è la sua partecipazione agli AEC II senza gravi tensioni per almeno due anni. Gli AEC II promuovono pertanto la convergenza e aiutano gli Stati membri non appartenenti all'area negli sforzi compiuti per l'introduzione dell'euro. Contribuiscono inoltre a tutelare gli Stati membri dell'UE, partecipanti o meno all'area dell'euro, da inopportune pressioni sui mercati valutari.

Le decisioni relative alle parità centrali e ai margini di fluttuazione sono assunte di comune accordo dai ministri finanziari dei paesi dell'area dell'euro, dalla BCE e dai ministri finanziari e dai governatori delle banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area. La procedura prevede una discussione multilaterale (normalmente nel corso di una riunione), nella quale sono coinvolti anche la Commissione e il Comitato economico e finanziario (cfr. sezione 4.3.4).

Gli interventi nell'ambito degli AEC II

Qualora una moneta dovesse approssimarsi ai margini della banda di fluttuazione, l'intervento della banca centrale sarebbe in linea di principio automatico e illimitato. Al tempo stesso, gli obblighi di intervento e di finanziamento assunti dalla BCE non devono pregiudicare l'obiettivo primario di preservare la stabilità dei prezzi. Ai sensi della risoluzione e dell'accordo summenzionati, la BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro hanno facoltà di sospendere gli interventi automatici e il finanziamento se questi fossero in conflitto con il predetto obiettivo. Nella stessa ottica, tutte le parti dell'accordo "hanno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale volta al riesame delle parità centrali".

La corona danese ha aderito agli AEC II sin dalla loro entrata in vigore, con un margine di fluttuazione del $\pm 2,25\%$ intorno alla parità centrale con l'euro; la dracma greca vi ha partecipato fino al momento dell'adesione della Grecia all'area dell'euro, nel 2001 (cfr. sezione 1.1.4).

A seguito dell'allargamento dell'UE, il 1° maggio 2004, il numero dei partecipanti è salito a sette. Ad oggi aderiscono agli AEC II l'Estonia, la Lituania e la Slovenia (dal 28 giugno 2004), Cipro, la Lettonia e Malta (dal 2 maggio 2005) e la Slovacchia (dal 28 novembre 2005), con una banda di oscillazione standard del

±15%. Tuttavia, ci si attende che in futuro anche gli altri paesi divenuti membri dell'UE il 1° maggio 2004 entreranno a far parte del meccanismo.

Fino a questo momento gli interventi in euro sono stati infrequenti. Le banche centrali degli Stati membri partecipanti hanno condotto alcune operazioni, sinora per l'esigenza di preservare la stabilità del meccanismo.

3.2.2 La gestione delle riserve ufficiali

Sia la BCE che le BCN detengono e gestiscono riserve ufficiali: le attività di riserva sono in parte trasferite alla BCE per le finalità previste dallo Statuto del SEBC, mentre il resto è gestito direttamente dalle BCN.

L'entità e la composizione delle riserve ufficiali della BCE

Le riserve ufficiali detenute e gestite dalla BCE servono principalmente come strumento di intervento in caso di necessità.

L'entità delle riserve ufficiali della BCE

L'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC disponeva che le BCN effettuassero un trasferimento iniziale di riserve ufficiali alla BCE per un massimo di 50 miliardi di euro⁷. All'avvio della Terza fase dell'UEM, nel gennaio 1999, le BCN dei paesi dell'area dell'euro hanno trasferito attività di riserva per un importo di 39,46 miliardi di euro, corrispondente all'ammontare massimo consentito dallo Statuto del SEBC diminuito delle quote di capitale della BCE sottoscritte dalle BCN dei paesi che inizialmente non partecipavano all'area. Al momento dell'adesione della Grecia, il 1° gennaio 2001, la Banca di Grecia ha trasferito attività aggiuntive per 1,28 miliardi di euro. Le riserve ufficiali versate alla BCE dalle BCN proporzionalmente alle rispettive quote di capitale, a fronte delle quali hanno ricevuto crediti fruttiferi denominati in euro, hanno quindi raggiunto un totale di 40,74 miliardi di euro, di cui il 15% in oro e il rimanente 85% in dollari statunitensi e yen giapponesi.

Da allora le riserve ufficiali hanno registrato notevoli fluttuazioni, riconducibili alle operazioni e agli andamenti dei tassi di cambio e dei prezzi. A fine 2005 si collocavano a 41,5 miliardi di euro. In termini di volume, sia le riserve in valuta che le disponibilità in oro hanno registrato un calo: le prime a seguito delle vendite effettuate dalla BCE nell'autunno 2000 (cfr. sezione 3.2.1), le seconde per effetto delle vendite di oro del 2005 e 2006⁸ in conformità con il Central Bank Gold Agreement, l'accordo sull'oro fra le banche centrali (cfr. riquadro 14). Tali riduzioni sono state interamente compensate dall'aumento del valore di mercato delle disponibilità in oro della BCE.

⁷ Quando nuovi paesi entrano a far parte dell'UE, questo limite iniziale aumenta automaticamente in misura proporzionale alle quote di capitale sottoscritte della BCE detenute dalle rispettive BCN (articolo 49.3 dello Statuto del SEBC). Con l'adesione dei dieci Stati dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo, il 1° maggio 2004, tale limite è salito a circa 55,6 miliardi di euro. Grazie a questo incremento automatico, le BCN dei futuri paesi membri dell'area dell'euro potranno effettuare trasferimenti proporzionali senza che la BCE debba restituire parte delle riserve alle BCN dei paesi già partecipanti.

⁸ Cfr. i comunicati stampa della BCE del 31 marzo 2005 e del 31 marzo 2006, rispettivamente.

In virtù dell'articolo 30.4 dello Statuto del SEBC la BCE può inoltre richiedere che le vengano versate attività di riserva aggiuntive oltre l'importo massimo del trasferimento iniziale. Tali richieste sono disciplinate dalla legislazione comunitaria secondaria; pertanto, su raccomandazione della BCE, il Consiglio dell'UE ha adottato un regolamento⁹ che autorizza quest'ultima a richiedere conferimenti aggiuntivi fino a un massimo di 50 miliardi di euro. La BCE ricorrerebbe a tale possibilità unicamente per ricostituire il livello delle riserve e non per accrescerlo. Se ritenuto necessario, trasferimenti aggiuntivi di attività di riserva alla BCE potranno essere effettuati anche sulla base di altri atti di diritto secondario.

Le riserve ufficiali della BCE includono modeste quantità di diritti speciali di prelievo (DSP), risultanti da transazioni volontarie condotte dalla BCE con altri detentori di DSP nel quadro dell'accordo permanente con l'FMI (cfr. sezione 5.3.1).

La gestione delle riserve ufficiali detenute dalla BCE

Lo scopo della gestione delle riserve ufficiali della BCE è garantire che questa disponga in qualsiasi momento di un ammontare di risorse liquide sufficiente per effettuare operazioni sui cambi. Ciò implica che la liquidità e la sicurezza sono i requisiti fondamentali per l'investimento delle riserve ufficiali. Nel rispetto di tali vincoli, la BCE gestisce le proprie riserve nell'ottica della massimizzazione del valore.

Le linee guida per l'investimento, che traducono in principi e regole specifici gli obiettivi generali della gestione di portafoglio, sono definite in seno alla BCE; trattano aspetti quali la composizione per valuta, il *trade-off* fra rischio di tasso di interesse e rendimento, nonché i requisiti in termini di liquidità e rischio di credito.

Il Consiglio direttivo ha deciso la composizione per valuta delle riserve della BCE sulla base del fabbisogno stimato in caso di intervento sul mercato dei cambi, nonché dell'ottimizzazione del profilo di rischio. All'inizio del 1999 il rapporto fra attività in dollari statunitensi e in yen giapponesi era di 90/10, mentre a fine 2005, in seguito alle fluttuazioni del mercato dei cambi e ad alcune operazioni di ribilanciamento, si è collocato a 85/15.

Mentre alcune funzioni di gestione di portafoglio, ad esempio quelle di contabilità e gestione dei rischi, sono accentrate presso la BCE, la maggior parte delle attività di *front office* e *back office* viene svolta in maniera decentrata dalle BCN dell'area dell'euro conformemente ai mandati definiti dalla BCE. Nell'espletare tali funzioni, le BCN agiscono per conto della BCE sulla base di un esplicito rapporto di agenzia¹⁰. In questo modo le controparti della BCE nei mercati

⁹ Regolamento (CE) n. 1010/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea (GU L 115 del 16.5.2000, pag. 2).

¹⁰Dall'inizio del 2006 le BCN dell'area dell'euro hanno la facoltà di astenersi dall'assumere i mandati di gestione delle riserve ufficiali della BCE. Quelle che decidono di accettarlo (attualmente tutte le dodici BCN dell'area dell'euro) ricevono un solo mandato corrispondente a un sottoportafoglio in dollari statunitensi oppure in yen giapponesi; fanno eccezione la Deutsche Bundesbank e la Banque de France, a cui sono affidati due mandati. Cfr. l'articolo *La gestione di portafoglio presso la BCE* nel numero di aprile 2006 del Bollettino mensile della BCE.

finanziari internazionali possono distinguere le operazioni effettuate dalle BCN per conto della BCE da quelle che esse conducono per la gestione delle proprie riserve. La BCE riceve informazioni online sulle transazioni eseguite da tutte BCN per suo conto attraverso un sistema di gestione di portafoglio che utilizza la rete sicura di comunicazione del SEBC.

Il *benchmark* strategico fissato dal Consiglio direttivo per ciascuna valuta riflette le politiche e le preferenze di rischio/rendimento della BCE nel lungo periodo. I *benchmark* tattici traducono invece le preferenze di rischio/rendimento della BCE a breve e medio termine, alla luce delle condizioni di mercato correnti; sono definiti dal Comitato per gli investimenti e approvati dal Comitato esecutivo e devono essere mantenuti entro bande prestabilite intorno al *benchmark* strategico. I mandati di gestione conferiti dalla BCE alle BCN prevedono il conseguimento di risultati migliori rispetto ai *benchmark* tattici.

Le controparti e gli intermediari ammessi nelle operazioni aventi per oggetto le riserve ufficiali sono selezionati dalla BCE su raccomandazione delle BCN. Ai fini di questa selezione, la BCE adotta un approccio uniforme basato su due ordini di criteri:

- una valutazione del merito di credito delle controparti;
- un'analisi in termini di efficienza, concernente in particolare i servizi di ricerca offerti, la competitività di prezzo e la capacità delle controparti di gestire volumi elevati in tutte le condizioni di mercato.

Le operazioni effettuate con le controparti della BCE sono formalizzate mediante contratti di mercato standard. La BCE ha altresì elaborato un proprio accordo quadro di compensazione, che è stato accettato dalle controparti.

Periodicamente la BCE modifica l'elenco degli strumenti idonei ad essere utilizzati nella gestione delle sue attività di riserva. La scelta degli strumenti mira a conseguire un crescente grado di complessità, pur garantendo gli elevati livelli di sicurezza e liquidità richiesti.

Le disponibilità in oro della BCE

In linea con il Central Bank Gold Agreement, l'accordo sull'oro fra le banche centrali (cfr. riquadro 14), la BCE non effettua una gestione attiva delle riserve auree.

Le riserve ufficiali delle BCN

Le riserve ufficiali non trasferite alla BCE continuano a essere detenute e gestite dalle BCN.

Al netto delle variazioni del tasso di cambio, le riserve ufficiali delle BCN sono diminuite a un ritmo costante fra il 1999 e il 2005; a fine 2005 ammontavano a circa 279 miliardi di euro, di cui 111 miliardi in valuta e 168 miliardi in oro, DSP e posizioni di riserva sull'FMI.

Poiché gli interventi sui mercati valutari sono effettuati mediante le riserve detenute dalla BCE, le riserve ufficiali delle BCN non vengono più utilizzate

Banca centrale europea
Banca d'Italia
Banco de España
Banco de Portugal
Banca di Grecia
Banque centrale du Luxembourg
Banque de France
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
De Nederlandsche Bank
Deutsche Bundesbank
Oesterreichische Nationalbank
Suomen Pankki - Finlands Bank
Banca nazionale svizzera
Sveriges Riksbank

Al fine di chiarire le proprie intenzioni riguardo alle disponibilità in oro, le istituzioni sottoscritte rendono la seguente dichiarazione:

1. L'oro resterà un importante elemento delle riserve monetarie mondiali.
2. Le vendite di oro già decise o che saranno decise dalle istituzioni sottoscritte verranno realizzate secondo un programma concertato per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 27 settembre 2004, immediatamente dopo lo scadere del precedente accordo. Le cessioni annuali saranno limitate a un massimo di 500 tonnellate e il totale delle vendite nel suddetto periodo non sarà superiore a 2.500 tonnellate.
3. Le istituzioni firmatarie del presente accordo hanno stabilito che nel corso del quinquennio l'ammontare complessivo dei prestiti in oro e quello dei *future* e delle opzioni sull'oro non eccederà gli importi in essere alla data della firma dell'accordo precedente.

Il presente accordo sarà rivisto fra cinque anni.

Fonte: comunicato stampa della BCE dell'8 marzo 2004.

ai fini della politica del cambio. Come illustrato in precedenza, possono essere tuttavia soggette a richieste di conferimenti aggiuntivi da parte della BCE.

L'articolo 31 dello Statuto del SEBC dispone che le operazioni in valuta condotte dalle BCN a valere sulle proprie riserve devono essere previamente approvate dalla BCE. Tale obbligo, teso ad assicurare la coerenza con la politica monetaria e la politica del cambio uniche della BCE, si applica alle transazioni che possono influire sui tassi di cambio o sulle condizioni interne di liquidità e superano i limiti prescritti negli indirizzi della BCE. L'attività di investimento delle BCN nei mercati finanziari esteri non è soggetta ad autorizzazione, poiché non incide sulla politica monetaria e del cambio della BCE. Sono esentate anche le operazioni effettuate dalle BCN, per conto proprio o dei rispettivi governi

nazionali, in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, quali la BRI e l’FMI.

Analogamente a quanto previsto per le BCN dei paesi dell’area dell’euro e in linea con l’articolo 31.3 dello Statuto, sono sottoposte al controllo della BCE anche le operazioni eseguite dagli Stati membri dell’UE aventi ad oggetto le attività in valuta estera dei loro saldi operativi¹¹.

3.3 I SISTEMI DI PAGAMENTO E DI COMPENSAZIONE

Il compito dell’Eurosistema di **promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento** poggia sull’articolo 22 dello Statuto del SEBC, in virtù del quale la BCE e le BCN possono predisporre i mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi. Allo stesso scopo la BCE può anche emanare regolamenti¹².

Per una politica monetaria efficace è indispensabile disporre di sistemi di pagamento e sistemi di compensazione e regolamento delle transazioni in titoli efficienti e affidabili. L’Eurosistema si avvale infatti dei sistemi di pagamento per regolare le proprie operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero. Poiché tali operazioni devono essere garantite da attività finanziarie, è necessario che le controparti dell’Eurosistema possano contare su un’infrastruttura affidabile ed efficiente per la compensazione e il regolamento delle transazioni in titoli. La regolare operatività dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli è anche di cruciale importanza per il funzionamento del mercato monetario in euro e, più in generale, per altri mercati finanziari nazionali e internazionali (ad esempio quelli dei cambi, dei titoli e degli strumenti derivati).

Si possono distinguere due tipologie fondamentali di rischio finanziario associato ai sistemi di pagamento e ai sistemi di compensazione e di regolamento delle transazioni in titoli:

- il rischio che una controparte all’interno del sistema possa non essere in grado di far fronte ai propri impegni di regolamento, alla scadenza o in qualsiasi momento futuro (rischio di credito);
- il rischio che una controparte all’interno del sistema possa non avere fondi o titoli sufficienti per adempiere ai propri obblighi nei termini e nei tempi previsti, sebbene possa essere in grado di farlo successivamente (rischio di liquidità).

¹¹Indirizzo BCE/2003/12, del 23 ottobre 2003, relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell’articolo 31.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 81).

¹²Finora la BCE non è dovuta ricorrere ai poteri normativi conferitigli dall’articolo 22 dello Statuto del SEBC. Per un approfondimento sulla portata di tali poteri, cfr. l’articolo *Il ruolo dell’Eurosistema nei sistemi di pagamento e di compensazione* nel numero di aprile 2002 del Bollettino mensile della BCE.

Entrambe le tipologie di rischio finanziario possono condurre a una situazione in cui l'incapacità di un partecipante di far fronte ai propri obblighi, in un trasferimento di fondi interbancario o in un sistema di compensazione e di regolamento delle transazioni in titoli, innesca un "effetto domino" determinando l'impossibilità di adempiere ai propri obblighi alla scadenza da parte di altri partecipanti. Un siffatto scenario potrebbe generare diffuse turbative all'interno dei mercati finanziari nel loro complesso (rischio sistemico), suscettibili di incidere anche sul sistema economico in generale.

Nel caso dei sistemi di compensazione e di regolamento delle operazioni in titoli, esiste anche il rischio di perdita o indisponibilità di titoli detenuti in custodia a causa dell'insolvenza o negligenza della banca custode, o di qualsiasi situazione avversa in cui questa possa trovarsi (rischio di custodia). Anche tale rischio ha un impatto sulla capacità dei partecipanti di consegnare i titoli alla scadenza.

I sistemi di pagamento e i sistemi di compensazione e di regolamento delle transazioni in titoli, oltre a essere sicuri, dovrebbero anche essere efficienti e di facile utilizzo per i loro utenti e per l'economia nel suo complesso. Tuttavia, vi è sempre un *trade-off* tra la minimizzazione dei costi e altri obiettivi, quali la sicurezza. Occorrono pertanto standard e raccomandazioni che definiscano un livello minimo di sicurezza ed efficienza, in base ai quali tutti i soggetti coinvolti in queste infrastrutture possano operare le proprie scelte; ciò promuoverebbe la concorrenza fra i sistemi di pagamento e fra i sistemi di compensazione e regolamento titoli contribuendo a evitare l'arbitraggio regolamentare.

In linea con tali considerazioni e con il mandato conferito dal Trattato CE e dallo Statuto del SEBC, gli obiettivi di *policy* dell'Eurosistema sono volti a garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi. A tal fine l'Eurosistema:

- offre servizi di pagamento e di regolamento delle transazioni in titoli;
- sorveglia i sistemi per garantirne l'efficienza e la sicurezza.

3.3.1 L'erogazione di servizi di pagamento e di regolamento delle transazioni in titoli

In linea con il suo compito statutario di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, l'Eurosistema fornisce un'ampia gamma di servizi di pagamento e di regolamento delle transazioni in titoli, fra cui il più importante è il sistema Target.

Target (Sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale)

Il sistema Target è stato sviluppato dall'Eurosistema per trattare in tempo reale pagamenti in euro di importo rilevante nell'insieme dell'area dell'euro. Target offre condizioni di parità concorrenziale agli operatori di mercato e uno strumento per l'esecuzione sicura e tempestiva delle operazioni di politica monetaria fra le BCN dell'Eurosistema e gli enti creditizi; è il solo sistema per l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri in euro direttamente accessibile a tutte le controparti dell'Eurosistema nel quadro delle operazioni di politica monetaria. Target consente pertanto al mercato monetario in euro di funzionare in modo organico, rendendo possibile la politica monetaria unica.

Il sistema attuale

Target, che ha iniziato a operare il 4 gennaio 1999, poggia su una struttura decentrata; attualmente si compone di sedici sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale e del meccanismo di pagamento della BCE (*ECB payment mechanism*, EPM), interconnessi tramite la procedura di Interlinking. I sistemi nazionali sono quelli dei dodici paesi dell'area dell'euro unitamente ai sistemi di Danimarca, Svezia, Regno Unito e, dal marzo 2005, Polonia. L'adesione della Slovenia è prevista per il 2007.

Il funzionamento di Target, incluse le sue componenti nazionali, è disciplinato dal relativo indirizzo della BCE¹³, nel quale si definiscono anche una serie di caratteristiche minime comuni (ad esempio criteri di accesso, unità monetaria, regole di tariffazione, orari operativi, regole di pagamento, irrevocabilità, definitività del regolamento e credito infragiornaliero) che ogni sistema nazionale di regolamento lordo in tempo reale partecipante deve rispettare. Sulla base di tale indirizzo, l'Eurosistema e le BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro hanno concluso un accordo multilaterale.

Target deve essere obbligatoriamente utilizzato per tutti i pagamenti derivanti direttamente da o effettuati in connessione con:

1. le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
2. il regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi concernenti l'Eurosistema;
3. le operazioni di regolamento di sistemi che trattano trasferimenti in euro di importo rilevante.

Per altre tipologie di pagamento, fra cui i pagamenti interbancari e commerciali in euro, gli operatori sono liberi di ricorrere a Target o a un altro sistema.

Nel 2005 Target ha trattato l'89% del totale dei pagamenti in euro di importo rilevante. A fine 2004 aderivano al sistema oltre 10.000 partecipanti; nel complesso, circa 50.000 istituzioni sono raggiungibili tramite Target¹⁴.

Target2

L'attuale struttura di Target, definita nel 1994, è stata improntata a un'armonizzazione minima e all'interconnessione tra le infrastrutture preesistenti. Tale approccio rappresentava la miglior soluzione per assicurare che il sistema fosse operativo fin dall'inizio della Terza fase dell'UEM. Tuttavia, alla luce della crescente integrazione finanziaria nell'area dell'euro e del fatto che le esigenze operative degli utenti di Target diventano sempre più omogenee, nell'ottobre 2002 sono stati avviati i preparativi per un nuovo sistema più avanzato (Target2), con l'obiettivo che entri in funzione nel 2007. La seconda generazione di Target soddisferà in

¹³Indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001, relativo a un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72), modificato da ultimo dall'Indirizzo BCE/2003/6 del 4 aprile 2003 (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 74).

¹⁴Cfr. BCE (2006), *Rapporto annuale 2005*, capitolo 2, sezione 2.

maniera più efficace le esigenze della clientela, fornendo un livello di servizio ampiamente armonizzato; contribuirà inoltre ad assicurare l'efficienza in termini di costi e sarà in grado di adeguarsi prontamente agli sviluppi futuri, compreso l'allargamento dell'UE e dell'Eurosistema. Al tempo stesso, la gestione dei conti e dei rapporti con gli enti creditizi resteranno di competenza delle BCN.

Target2 fornirà una piattaforma unica condivisa (*Single Shared Platform*, SSP) alle banche centrali che decideranno di aderirvi rinunciando alle piattaforme nazionali. Parteciperanno a Target2 tutte le BCN dell'Eurosistema, affiancate anche dalla Danmarks Nationalbank; non si collegheranno invece la Sveriges Riksbank e la Bank of England. Le BCN di alcuni dei nuovi Stati membri dell'UE aderiranno al sistema unicamente quando i rispettivi paesi adotteranno l'euro.

La funzione di agente di regolamento per i sistemi privati

L'Eurosistema svolge anche funzioni di agente di regolamento per sistemi di pagamento gestiti da terzi. La BCE, ad esempio, è l'agente di regolamento del sistema Euro 1, di proprietà dall'Associazione bancaria per l'euro (*Euro Banking Association*, EBA), mentre alcune BCN offrono questo servizio per sistemi di pagamento al dettaglio e sistemi di regolamento titoli gestiti da privati. La funzione di agente di regolamento assolta dalla BCE e da alcune BCN permette ai sistemi di pagamento di regolare in moneta di banca centrale riducendo al minimo il rischio di inadempienze, che potrebbero avere gravi ripercussioni sull'intero sistema finanziario.

Il sistema Continuous Linked Settlement

Il sistema *Continuous Linked Settlement* (CLS), operativo dal 2002, permette il regolamento delle operazioni in cambi tra le banche partecipanti sui conti della CLS Bank, con sede a New York, secondo il principio "pagamento contro pagamento" (*payment versus payment*). La principale autorità di sorveglianza del sistema è la Federal Reserve statunitense; la BCE mette a disposizione conti per il CLS e sorveglia l'operatività in euro, che rappresenta la seconda valuta più trattata nel sistema.

I sistemi di pagamento al dettaglio

Il coinvolgimento dell'Eurosistema nei sistemi di pagamento al dettaglio è di varia natura. Diverse BCN dell'area dell'euro, quali la Banca d'Italia, la Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique e la Deutsche Bundesbank, svolgono ormai da lungo tempo un ruolo operativo nei sistemi di pagamento al dettaglio, offrendo infrastrutture aperte e neutrali a cui le banche possono partecipare indipendentemente dal loro profilo dimensionale. In futuro, il livello di coinvolgimento dell'Eurosistema in tali sistemi dipenderà in larga misura dall'impegno del settore bancario nel fornire un'efficiente infrastruttura per i pagamenti al dettaglio in euro.

Il modello di banche centrali corrispondenti

In assenza di adeguati dispositivi di mercato per la movimentazione delle attività su base transfrontaliera nell'area dell'euro, l'Eurosistema ha posto in essere un modello di banche centrali corrispondenti (*correspondent central banking*

model, CCBM) per l'esecuzione delle proprie operazioni. Il CCBM assicura che tutti gli operatori dei sistemi di pagamento e le controparti di politica monetaria siano in grado di fornire attività a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, indipendentemente dall'ubicazione delle garanzie stesse. A tal fine, ciascuna BCN svolge il ruolo di depositaria per le altre BCN. Il CCBM era stato ideato come soluzione temporanea in attesa che il mercato sviluppasse alternative proprie, non era destinato a competere con tali iniziative nell'offerta di servizi transfrontalieri per le operazioni di mercato.

L'attività di deposito accentrato

Tradizionalmente, le BCN dell'Eurosistema hanno svolto un ruolo operativo nel regolamento delle transazioni in titoli. Sebbene diverse funzioni siano state ormai trasferite a organismi privati, alcune BCN continuano a offrire servizi di deposito accentrato o di registrazione per determinati titoli di Stato o altre tipologie di titoli.

3.3.2 La sorveglianza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento delle transazioni in titoli

Nel quadro della sorveglianza sui sistemi di pagamento vengono definiti i relativi standard di sicurezza e se ne garantisce la corretta applicazione. Il principale scopo di tale attività è salvaguardare il funzionamento dei sistemi di pagamento mediante un approccio che coniuga l'esortazione all'autoregolamento (*moral suasion*) e l'azione normativa. La sorveglianza si distingue pertanto dalla vigilanza bancaria, nel cui ambito vengono tenute sotto osservazione le singole banche o istituzioni finanziarie al fine di assicurarne la stabilità finanziaria e soprattutto di tutelare i depositi e la clientela bancaria.

Dal 1999 la sorveglianza sui sistemi di pagamento è di competenza condivisa della BCE e delle BCN dei paesi dell'area dell'euro: alla prima sono affidati i sistemi di pagamento di importo rilevante a livello dell'UE (compreso Target), mentre le seconde sorvegliano i rispettivi sistemi nazionali.

L'attività di sorveglianza è svolta in linea con gli standard di sicurezza ed efficienza fissati dalla BCE per i sistemi di pagamento operanti in euro. Nel febbraio 2001 la BCE ha adottato i "Principi fondamentali per i sistemi di pagamento di importanza sistemica¹⁵", elaborati nel gennaio dello stesso anno dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) del G10¹⁶. Questi principi costituiscono ora parte integrante dell'insieme di standard a cui fanno riferimento la BCE e le BCN dell'Eurosistema nel seguire il funzionamento dei sistemi di pagamento di importo rilevante in euro.

Per quanto concerne la sorveglianza dei sistemi di compensazione e regolamento delle transazioni in titoli, le competenze dell'Eurosistema sono meno esplicite ed esclusive. Nondimeno, dal 2001 il SEBC e il Comitato delle autorità europee

¹⁵ Pubblicazione del CSPR n. 43, *Principi fondamentali per sistemi di pagamento di importanza sistemica*, diffusa dalla BRI nel gennaio 2001.

¹⁶ Il CSPR è un comitato permanente istituito dai governatori delle banche centrali dei paesi del G10, con sede presso la BRI (cfr. sezione 5.4).

di regolamentazione dei valori mobiliari (*Committee of European Securities Regulators*, CESR) collaborano attivamente in questo ambito. Un gruppo di lavoro congiunto, costituito da un rappresentante per ciascuna banca centrale del SEBC e per ciascuna autorità di regolamentazione del CESR, ha elaborato gli standard europei per le attività di compensazione e regolamento sulla base delle raccomandazioni emanate dal CSPR e dall'organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari (*International Organization of Securities Commissions*, IOSCO). Questi standard mirano ad accrescere la sicurezza, la solidità e l'efficienza dei sistemi di compensazione e regolamento titoli nell'Unione europea, tenendo altresì conto dell'esigenza di eliminare le barriere che ostacolano l'efficienza dei processi su base transfrontaliera in tale ambito.

L'Eurosistema incoraggia inoltre il mercato a riflettere sulle sfide future e su possibili soluzioni. Patrocinando incontri bilaterali o multilaterali, presentazioni, discorsi e pubblicazioni, l'Eurosistema offre una sede di dibattito con gli operatori, nell'intento di creare le condizioni per l'ulteriore affinamento dei sistemi di pagamento e lo sviluppo di nuove infrastrutture. La BCE segue con attenzione il processo di consolidamento in atto nel settore dei sistemi di regolamento titoli, perseguendo una linea volta a promuovere l'efficienza, in particolare nei trasferimenti transfrontalieri dei titoli all'interno dell'area dell'euro.

3.4 LE BANCONOTE E LE MONETE IN EURO

Ai sensi dell'articolo 106 del Trattato CE e dell'articolo 16 dello Statuto del SEBC il Consiglio direttivo della BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote nell'area dell'euro. La BCE e le BCN sono le uniche istituzioni che hanno titolo all'effettiva emissione di banconote aventi corso legale nell'area. L'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato limita alle monete metalliche i diritti di emissione dei paesi partecipanti all'area, "con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio".

Le modalità di emissione delle banconote in euro

Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2002, in assenza di banconote in euro i soli biglietti aventi corso legale nell'area dell'euro erano quelli denominati nelle valute nazionali. Questi erano emessi dalle BCN su autorizzazione del Consiglio direttivo della BCE ma per proprio conto e interesse, a differenza del regime successivamente applicato.

Dal 1° gennaio 2002 le BCN e la BCE emettono banconote in euro in base a un sistema comune. Diversamente da quanto avveniva per le vecchie valute nazionali, i biglietti in euro non riportano il nome della banca centrale emittente; devono essere accettati da tutte le BCN dell'Eurosistema, indipendentemente dalla banca che li ha immessi in circolazione, e non vengono dunque rimpatriati. Tuttavia, sebbene le banconote possano considerarsi un'obbligazione dell'Eurosistema nel suo insieme, il ruolo di emittente legale deve essere assunto dalle banche centrali poiché l'Eurosistema non ha personalità giuridica.

La quota spettante alla BCE sul valore complessivo dei biglietti emessi dall'Eurosistema è pari all'8%. Poiché lo schema vigente coinvolge tutti i membri dell'Eurosistema, anche la BCE agisce quale emittente legale e dunque espone questa voce nel proprio stato patrimoniale. In pratica, la parte di banconote della BCE è immessa in circolazione dalle banche centrali nazionali a fronte di un debito verso la BCE, che genera un interesse calcolato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE (cfr. sezione 3.8.1).

Il restante 92% delle banconote in euro è emesso dalle banche centrali nazionali in proporzione alle rispettive quote sottoscritte del capitale della BCE. La differenza tra la quota delle singole BCN sul totale dei biglietti circolanti e l'ammontare rispettivo di quelli effettivamente immessi in circolazione è stabilita ogni mese e registrata quale debito o credito fruttifero di interessi interno all'Eurosistema¹⁷.

Questa modalità di ripartizione applicata all'emissione dei biglietti in euro permette di ovviare all'impatto della "migrazione delle banconote" sulla presentazione dei bilanci delle BCN nel contesto dell'Eurosistema, caratterizzato dalla molteplicità degli emittenti e dalla piena fungibilità delle banconote in euro. Il fenomeno della migrazione, ossia del trasferimento di contante da un paese all'altro all'interno dell'area, avrebbe infatti potuto incrementare l'importo dei biglietti in circolazione di una banca centrale a detrimento di un'altra; tale situazione avrebbe potuto quindi esercitare pesanti effetti sui bilanci delle BCN e finire, nel tempo, per erodere considerevolmente il bilancio di una banca centrale con entrate nette di banconote.

L'emissione complessiva di banconote da parte dell'Eurosistema (al netto dei menzionati saldi interni) è pubblicata dalla BCE con cadenza settimanale nella situazione contabile consolidata. Attualmente il totale dei biglietti in circolazione supera abbondantemente i 500 miliardi di euro, di cui si stima che una quota significativa sia detenuta da non residenti nell'area dell'euro.

¹⁷Se una BCN immette in circolazione un ammontare di banconote superiore o inferiore alla quota ad essa assegnata in base allo schema di ripartizione, registra un debito o rispettivamente un credito fruttifero di interessi nei confronti del resto dell'Eurosistema.

Riquadro 15 Dal disegno alla circolazione: la realizzazione delle banconote e monete in euro

La riuscita introduzione delle banconote e monete in euro, il 1° gennaio 2002, ha rappresentato il momento culminante di lunghi e accurati preparativi iniziati nei primi anni novanta.

Le banconote in euro

I lavori per l'emissione della prima serie di biglietti in euro furono svolti dall'IME, nel quadro dei preparativi per la Terza fase dell'UEM, e portati a termine dalla BCE.

Le attività preliminari furono di fatto avviate nel 1992 sotto l'egida del Comitato dei governatori. Considerati i lunghi tempi di realizzazione richiesti, il Comitato istituì il Gruppo di lavoro per la stampa e l'emissione della banconota europea comprendente i cassieri centrali e i direttori delle officine carte valori delle BCN.

Nel giugno 1995 il Consiglio dell'IME, assistito da esperti di storia dell'arte, grafica e marketing, scelse due temi di ispirazione per il disegno dei biglietti:

- “Epoche e stili d'Europa”, ovvero gli stili architettonici di sette periodi della storia dell'arte europea: Classico, Romanico, Gotico, Rinascimentale, Barocco e Rococò, Architettura del ferro e del vetro, Architettura moderna del XX secolo;
- “Moderno/astratto”.

Il Consiglio dell'IME decise inoltre che i sette tagli di banconote sarebbero stati da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro.

Il 12 febbraio 1996 fu indetto un concorso per la selezione dei disegni, che durò sette mesi. Una volta scaduto il termine di presentazione delle proposte a metà settembre, le BCN esaminarono innanzitutto i bozzetti sotto il profilo della resa alla stampa e dell'aderenza al bando di concorso e inviarono quindi i progetti approvati a un notaio di Francoforte sul Meno che sostituì il nome degli autori con un codice segreto a tre cifre. I disegni, resi anonimi, furono riconsegnati all'IME.

Il 26 e 27 settembre si riunì presso l'IME la giuria del concorso, formata da quattordici esperti indipendenti di marketing, design e storia dell'arte e presieduta dal Segretario generale dell'IME. I membri della giuria, che rappresentavano tutti gli Stati membri dell'UE esclusa la Danimarca (la Danmarks Nationalbank non propose il suo esperto perché il paese aveva deciso di non aderire all'area dell'euro), valutarono i bozzetti in base a diversi criteri: creatività, estetica, funzionalità, percezione da parte del pubblico, uguaglianza di genere e assenza di elementi di carattere nazionale. Dopo approfondite consultazioni, la giuria stilò due elenchi con le cinque migliori serie di disegni per ciascun tema.

Tra il 7 e il 13 ottobre 1996, la Gallup Europe svolse un sondaggio d'opinione, cui parteciparono oltre 2.000 cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione della Danimarca), per saggiare il gradimento del pubblico nei confronti delle dieci serie di bozzetti prescelti. Nel dicembre 1996 i risultati del sondaggio, il parere della giuria e la valutazione tecnica del Gruppo di lavoro per la stampa e l'emissione della banconota europea furono sottoposti al Consiglio dell'IME.

Riquadro 15 Dal disegno alla circolazione: la realizzazione delle banconote e monete in euro (continua)

Il 3 dicembre 1996 il Consiglio dell'IME selezionò la serie di bozzetti vincente, quella realizzata da Robert Kalina della Oesterreichische Nationalbank ispirata al tema "Epoche e stili d'Europa". I disegni raffigurano finestre, portali e ponti di diversi periodi della storia dell'architettura, testimonianze dell'eredità culturale comune europea, e incarnano gli albori di una nuova epoca e un progetto per il futuro dell'Europa.

Le finestre e i portali disegnati sul fronte delle banconote simboleggiano lo spirito di apertura e collaborazione che anima i popoli europei. Le "dodici stelle", emblema dell'Unione europea, rappresentano il dinamismo e l'armonia dell'Europa contemporanea. Sul retro dei biglietti sono riprodotti ponti, dalle costruzioni più antiche alle sofisticate strutture sospese dell'età moderna, metafora del dialogo tra le nazioni europee, nonché tra l'Europa e il resto del mondo.

Gli altri principali elementi presenti sulle banconote sono:

- il nome della valuta – euro – in caratteri sia latini (EURO) che greci (ΕΥΡΩ);
- le "dodici stelle" dell'Unione europea;
- l'acronimo dell'autorità emittente nelle cinque varianti linguistiche – BCE, ECB, EZB, EKT ed EKP;
- la firma del Presidente della BCE.

Sulla scorta di ampie ricerche scientifiche furono scelti i colori dominanti per ciascun taglio di banconota, al fine di agevolare il loro riconoscimento da parte dei cittadini. Inoltre, fu consultata l'Unione europea dei ciechi affinché si tenesse debito conto delle esigenze dei non vedenti e delle persone con problemi visivi. Si decise quindi di realizzare le banconote in diverse dimensioni per ciascun taglio, con cifre stampate a grandi caratteri ed elementi percepibili al tatto su alcune aree dei biglietti.

Le banconote in euro sono munite di svariate caratteristiche di sicurezza – filo di sicurezza, elementi calcografici e lamina olografica – per proteggerle dalla contraffazione e consentire ai cittadini di comprovarne immediatamente l'autenticità. La carta utilizzata contiene fibrille fluorescenti e filigrana, sia in chiaroscuro sia in chiaro. Inoltre, diverse altre caratteristiche non evidenti, ma rilevabili meccanicamente permettono alle BCN e alle categorie professionali che operano con il contante di verificarne l'autenticità.

Nel 1998 il Consiglio direttivo della BCE approvò i bozzetti finali e le specifiche tecniche delle nuove banconote e nel luglio 1999, dopo una serie di fasi tecniche preparatorie, fu avviata la loro fabbricazione. A ciascuna BCN fu conferita la responsabilità di decidere dove stampare lo *stock* iniziale di biglietti richiesti per il proprio paese. Per la sostituzione del contante furono prodotti circa 15 miliardi di banconote da un totale di quindici officine carte valori e nove cartiere. Adesso che i biglietti in euro sono in circolazione, il fabbisogno di produzione è deciso di anno in anno e l'approvvigionamento dei diversi tagli è organizzato secondo un sistema di produzione comune fra le BCN dei dodici paesi dell'area dell'euro.

Riquadro 15 Dal disegno alla circolazione: la realizzazione delle banconote e monete in euro (continua)

L'applicazione di precise procedure di ispezione e controllo della qualità garantisce che tutte le banconote risultino identiche e conformi alle specifiche tecniche, assicurando così la compatibilità di ogni biglietto con tutti i dispositivi che accettano o erogano contante nell'intera area dell'euro.

Le monete in euro

La realizzazione delle monete in euro – emesse dai paesi dell'area in otto valori unitari: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cent, 1 e 2 euro – fu seguita dal Gruppo di lavoro dei direttori delle zecche. La faccia comune delle monete è identica per i dodici paesi aderenti all'area, mentre la faccia nazionale reca un disegno contornato dalle dodici stelle dell'UE, diverso per ciascun paese. I bozzetti per la faccia comune sono opera di Luc Luycx, della zecca reale belga; furono selezionati in seguito a un concorso organizzato dalla Commissione europea e approvati dal Consiglio dell'UE. Le monete da 1, 2 e 5 cent riproducono l'Europa sullo sfondo del globo terrestre; quelle da 10, 20 e 50 cent mostrano i singoli Stati che compongono l'Europa; infine, quelle da 1 e 2 euro raffigurano l'Europa unita. Al pari delle banconote, le monete in euro possono essere utilizzate in tutta l'area indipendentemente dal disegno impresso sulla faccia nazionale.

Tutte le monete sono dotate di varie caratteristiche innovative intese a facilitarne il riconoscimento da parte dei cittadini, in particolare dei non vedenti e delle persone con problemi visivi; quelle di valore contiguo si differenziano, ad esempio, per la finitura del bordo. L'uso della sofisticata tecnologia bimetallica e le speciali proprietà magnetiche rendono le monete da 1 e 2 euro difficili da contraffare. Come misura aggiuntiva i pezzi da 2 euro recano sul bordo una fine incisione, diversa per ciascun paese.

Ogni zecca è responsabile della qualità delle monete da essa prodotte in conformità delle specifiche tecniche comuni. Per la sostituzione del contante furono coniate circa 52 miliardi di monete in euro, quantitativo autorizzato dalla BCE, cui spetta la responsabilità di approvare il valore complessivo delle monete emesse dai paesi dell'area.

L'immissione in circolazione delle banconote e monete in euro

Il 1° marzo 2001 fu avviata una campagna informativa in diverse lingue, estesa a tutta l'area dell'euro, per sensibilizzare e preparare i cittadini dei dodici paesi dell'area all'immissione in circolazione delle nuove banconote e monete. La Campagna di informazione euro 2002 si svolse all'insegna dello slogan "*l'EURO. la NOSTRA moneta*" insieme a varie iniziative nazionali.

In vista del passaggio alla nuova moneta, si rifornirono di *stock* di banconote in euro innanzitutto le banche e poi, per il loro tramite, gli altri enti o imprese che operano con il contante, quali uffici postali, società di trasporto valori, produttori e gestori di distributori automatici ed esercizi commerciali. La consegna anticipata dei biglietti in euro consentì una rapida e agevole sostituzione delle vecchie banconote nazionali in tutta l'area dell'euro dal 1° gennaio 2002. Quantitativi di biglietti in euro furono distribuiti anche alle banche centrali di paesi non appartenenti all'area, in particolare a quelle degli altri Stati membri dell'UE e di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo.

La produzione delle banconote in euro

In occasione della sostituzione del contante avvenuta nel 2002 ciascuna delle BCN dei dodici paesi dell'area dell'euro ha dovuto far fronte al fabbisogno nazionale di banconote in euro per tutti i sette tagli. Successivamente la produzione annuale dei biglietti (per rimpiazzare quelli non più idonei all'uso) è stata organizzata secondo un sistema comune su base decentrata in cui ogni BCN è responsabile di fabbricare soltanto uno o alcuni dei tagli assegnatigli dal Consiglio direttivo della BCE. Questo sistema sarà sostituito da una procedura unica d'asta, condotta a livello di Eurosystem, la cui applicazione è prevista entro il 1° gennaio 2012. Elaborata nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in linea con la legislazione comunitaria sulla concorrenza, la nuova procedura è volta, da un lato, ad assicurare parità di trattamento a tutte le officine carte valori che intendano partecipare all'asta, dall'altro a garantire trasparenza nonché continuità e sicurezza della produzione dei biglietti in euro. L'attuazione di questa procedura sarà preceduta da una fase transitoria che consentirà alle BCN e alle stamperie di prepararsi al cambiamento.

Le misure contro la falsificazione

La BCE si impegna a salvaguardare le banconote in euro dalla contraffazione applicando i più elevati standard di sicurezza. I biglietti in euro sono stati concepiti e realizzati per offrire, grazie a dispositivi altamente sofisticati, il massimo livello di tutela contro la falsificazione disponibile su scala mondiale. Finora, il numero di falsi rilevati resta inferiore a quello delle monete nazionali che hanno preceduto l'euro.

Nel 2002 la BCE ha istituito il Centro di analisi della contraffazione per coordinare in una base di dati esaustiva le informazioni statistiche e tecniche sui falsi inviate dai centri di analisi nazionali. Tali informazioni vengono quindi condivise con tutti gli organismi coinvolti nella lotta alla contraffazione. La BCE ha altresì stabilito intensi rapporti di collaborazione con l'Europol, l'Interpol e la Commissione europea migliorando l'efficacia della loro azione in questo ambito; in particolare, l'Europol è responsabile di promuovere la cooperazione tra le istanze nazionali degli Stati membri incaricate di contrastare la falsificazione di valuta (soprattutto l'euro). Inoltre la BCE ospita l'*International Counterfeit Deterrence Centre* (ICDC), un centro internazionale per la lotta alla contraffazione coordinato da esperti della BCE e funzionari di altre autorità emittenti.

La BCE segue con attenzione gli sviluppi nel settore della grafica e valuta potenziali rischi di contraffazioni di alta qualità. A seguito dei recenti progressi tecnologici l'Eurosystem ha investito massicciamente nella ricerca e nello sviluppo, con l'intento di affinare le caratteristiche di sicurezza esistenti e la base tecnica per la progettazione delle future banconote.

Il coinvolgimento della BCE nell'emissione delle monete

Il volume di monete metalliche che i singoli paesi dell'area dell'euro hanno titolo a emettere viene deciso annualmente dalla BCE, tenendo conto delle stime elaborate rispettivamente da ciascuno per l'anno seguente.

I valori unitari e le specifiche tecniche delle monete in euro sono precisati in un regolamento del Consiglio¹⁸. Ogni zecca nazionale è responsabile della qualità delle monete da essa coniate e del rispetto delle specifiche, tese a garantire che le monete possano essere utilizzate indifferentemente in qualsiasi paese dell'area dell'euro. Di comune accordo con il gruppo di lavoro dei direttori delle zecche, la BCE svolge una funzione di supervisione indipendente sulla qualità delle monete.

Le monete in euro sono immesse in circolazione prevalentemente dalle BCN dell'Eurosistema per conto dei rispettivi governi. Le consistenze di monete detenute dalle BCN sono assimilabili ai prestiti al settore pubblico; tuttavia in base all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993¹⁹, tali consistenze sono consentite come saldi operativi purché non eccedano il 10% delle monete in circolazione (cfr. sezione 2.5.5).

3.5 LA RACCOLTA E LA COMPILAZIONE DELLE STATISTICHE

Per condurre la politica monetaria e assolvere altri compiti dell'Eurosistema la BCE necessita di un'ampia gamma di dati economici e finanziari.

La base giuridica della funzione statistica della BCE

Ai sensi dell'articolo 5.1 dello Statuto del SEBC, la BCE ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche nella misura necessaria allo svolgimento di uno o dell'insieme dei compiti elencati all'articolo 105 del Trattato CE e all'articolo 3 dello Statuto. Nell'adempimento dei propri obblighi in ambito statistico la BCE deve tuttavia assicurare una condotta efficiente e cercare di minimizzare l'onere di segnalazione per gli enti creditizi e gli altri soggetti dichiaranti.

Le attività statistiche della BCE sono disciplinate da un regolamento del Consiglio²⁰, adottato su raccomandazione della BCE, che integra le disposizioni dello Statuto e gli altri atti giuridici emanati prima dell'avvio della Terza fase dell'UEM. Questa legislazione secondaria definisce tre elementi:

- i soggetti presso cui la BCE ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche
- il regime di riservatezza
- le norme di attuazione.

¹⁸Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6).

¹⁹Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

²⁰Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

La portata della funzione statistica della BCE

I principali ambiti in cui la BCE esplica tale funzione sono:

- le statistiche monetarie, bancarie e sui mercati finanziari, incluse quelle riguardanti gli aggregati monetari e le loro contropartite, i tassi di interesse, i titoli di debito e le azioni quotate, nonché gli intermediari finanziari non monetari;
- le statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulle riserve ufficiali dell'Eurosistema, sulla posizione patrimoniale verso l'estero dell'intera area dell'euro, nonché sui tassi di cambio effettivi nominali e reali dell'euro;
- i conti finanziari, comprese le statistiche sulla finanza pubblica, e i conti settoriali completi (in preparazione).

La BCE pubblica un vasto insieme di dati relativi agli ambiti menzionati, unitamente a statistiche sullo IAPC, su altri prezzi, sui costi, sulla produzione e sui mercati del lavoro, compilate per lo più dall'Eurostat, l'Istituto statistico delle Comunità europee.

La collaborazione in campo statistico con le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali

Nello svolgimento delle proprie attività statistiche, la BCE è tenuta a cooperare “con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali” (articolo 5.1 dello Statuto del SEBC). A questo scopo, la BCE intrattiene con l'Eurostat stretti rapporti di collaborazione, che sono stati formalizzati nel protocollo d'intesa²¹ del 10 marzo 2003 tra l'Eurostat e i servizi competenti della BCE. Il protocollo stabilisce che:

- la BCE è responsabile delle statistiche monetarie e bancarie a livello dell'UE;
- le statistiche di bilancia dei pagamenti e ambiti connessi, nonché quelle sui conti finanziari sono di competenza congiunta della BCE e della Commissione europea;
- alla Commissione sono affidate le statistiche sui prezzi e sui costi e altre statistiche economiche.

La BCE e la Commissione collaborano inoltre bilateralmente o in sede di comitati – fra cui in particolare il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (*Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics*, CMFB) – su tutte le questioni statistiche di interesse comune, inclusa qualsiasi proposta di legislazione comunitaria o consultazione attinente.

²¹Il protocollo d'intesa sulle statistiche economiche e finanziarie tra la Direzione Generale Statistiche della Banca centrale europea e l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) del 10 marzo 2003 è pubblicato nel sito Internet della BCE (<http://www.ecb.int>). Sostituisce l'analogo accordo del 26 luglio 1995 tra la Divisione Statistica dell'IME e l'Eurostat, che era stato predisposto sulla base delle conclusioni formulate dal CMFB nei primi anni novanta.

In questo settore la BCE intrattiene stretti rapporti anche con altre organizzazioni internazionali, quali l’FMI. Per quanto possibile, si conforma agli standard internazionali vigenti in campo statistico e, in tal modo, assolve l’obbligo sancito all’articolo 5.3 dello Statuto del SEBC di contribuire “all’armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza”.

Il contributo delle BCN

Ai sensi dell’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC le BCN sono tenute a coadiuvare la BCE nella compilazione delle statistiche. In pratica, le BCN e in alcuni casi altre autorità nazionali raccolgono i dati presso gli enti creditizi e ulteriori fonti nei rispettivi paesi e calcolano gli aggregati nazionali. La BCE elabora quindi tali informazioni per costruire gli aggregati relativi all’area dell’euro.

Va osservato che queste disposizioni si applicano a tutti gli Stati membri dell’UE e impongono alle autorità dei paesi non appartenenti all’area dell’euro di assistere la BCE nell’assolvimento dei compiti statistici. L’articolo 47.2 dello Statuto del SEBC sancisce che “il Consiglio generale concorre alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all’articolo 5”. Sebbene gli strumenti giuridici adottati dalla BCE non siano vincolanti per gli Stati membri dell’UE non aderenti all’area dell’euro, il Consiglio generale, e quindi le BCN di tali paesi, devono contribuire alle attività statistiche della BCE.

3.6 LA RICERCA ECONOMICA

Per le moderne banche centrali ha acquistato crescente importanza svolgere un’attività di ricerca di qualità elevata. Ciò si applica in particolare al caso della BCE, che si trova a fronteggiare la sfida senza precedenti di condurre la politica monetaria unica per un’area composta da una pluralità di paesi.

Scopo della ricerca economica effettuata presso la BCE è fornire solide basi concettuali ed empiriche per la definizione delle politiche nonché migliorare la comunicazione con i mercati e il pubblico al riguardo. Gli studi svolti all’interno dell’Eurosistema sono quindi tesi a una maggiore conoscenza del funzionamento dell’economia nell’area dell’euro nonché alla realizzazione di modelli, strumenti e analisi rilevanti per la conduzione della politica monetaria e gli altri compiti dell’Eurosistema.

In molti casi l’attività di ricerca della BCE viene portata avanti nel contesto di *network* organizzati, ovvero gruppi di ricercatori che insieme lavorano a progetti di ampio respiro con finalità molteplici. Vi possono partecipare economisti provenienti dalla BCE, dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro, da altre banche centrali o da organismi responsabili della definizione delle politiche, nonché rappresentanti del mondo accademico. La BCE prende parte ai *network* occupandosi del coordinamento e del supporto organizzativo, talvolta in collaborazione con altre istituzioni.

Un'altra attività svolta congiuntamente dalla BCE e dalle BCN dei paesi dell'area dell'euro è la modellizzazione macroeconomica dell'area; i modelli econometrici sono utilizzati nel processo decisionale della politica monetaria, ad esempio per la formulazione delle proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema. La costruzione di modelli ha altresì stimolato l'elaborazione di nuovi dati statistici. Infine, all'attività di ricerca dell'Eurosistema fa da complemento l'organizzazione di conferenze per i banchieri centrali, fra cui la serie delle *ECB Central Banking Conference* e le conferenze del forum di ricerca internazionale sulla politica monetaria (*International Research Forum on Monetary Policy*).

3.7 IL CONTRIBUTO DELLA BCE ALLA VIGILANZA PRUDENZIALE E ALLA STABILITÀ FINANZIARIA

L'articolo 105, paragrafo 5, del Trattato CE conferisce all'Eurosistema il compito di contribuire “ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario”.

Il quadro istituzionale

Il quadro istituzionale per la vigilanza bancaria stabilito dalla legislazione comunitaria poggia su due pilastri:

- la competenza nazionale basata sui principi del “controllo da parte del paese d'origine”, dell'armonizzazione minima dei concetti fondamentali e del “riconoscimento reciproco”;
- la cooperazione tra le autorità competenti.

Il controllo da parte del paese d'origine e il riconoscimento reciproco

Secondo il principio del controllo da parte del paese d'origine la vigilanza di un ente creditizio spetta al livello competente all'interno dello Stato membro che gli ha rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria. Conformemente al principio del riconoscimento reciproco qualsiasi ente creditizio autorizzato può aprire filiali locali e offrire servizi transfrontalieri in tutta l'Unione europea sulla base del mutuo riconoscimento, fra gli Stati dell'UE, delle procedure in materia di licenze e vigilanza nel settore bancario. La legislazione comunitaria prevede quindi un'armonizzazione minima riguardo a concetti fondamentali, ad esempio quello di ente creditizio, criteri per le autorizzazioni bancarie e standard comuni per la vigilanza prudenziale e i principi contabili.

Le funzioni di vigilanza sono pertanto assolute a livello nazionale e ripartite secondo i dispositivi istituzionali specifici a ogni Stato membro; in alcuni paesi sono affidate in larga parte o esclusivamente alle BCN, in altri sono svolte da organismi a sé stanti in collaborazione con la rispettiva banca centrale.

L'UEM ha introdotto una separazione istituzionale tra la giurisdizione sulla politica monetaria (intera area dell'euro) e la giurisdizione sulla vigilanza prudenziale (paese d'origine), che recentemente ha comportato modifiche di rilievo agli assetti istituzionali e operativi nazionali in diversi Stati membri dell'UE. Lo stesso vale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in settori diversi da quello bancario. La vigilanza su tutti i segmenti del mercato finanziario si concentra dunque in misura crescente in seno a un unico organismo.

La cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali

L'esigenza di cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali è stata riconosciuta sin dagli inizi del processo di globalizzazione dei mercati finanziari e di sviluppo dell'attività transfrontaliera. Fin dagli anni settanta sono state istituite a livello europeo due sedi per la cooperazione multilaterale in materia di vigilanza bancaria:

- il Groupe de Contact, un comitato delle autorità di vigilanza bancaria dello Spazio economico europeo (SEE), che esamina questioni relative all'attuazione delle pratiche di regolamentazione e di vigilanza bancaria, ma ha anche il compito di discutere singoli casi;
- il Banking Supervisory Group, creato dal Comitato dei governatori, che prefigurava gli attuali dispositivi organizzati dalla BCE.

Gli autori del Trattato di Maastricht erano consapevoli del fatto che l'UEM avrebbe comportato l'esigenza di maggiore cooperazione nel settore della vigilanza. Tuttavia, in mancanza di un chiaro disegno, a quel tempo tutte le opzioni furono lasciate aperte. Il mandato del SEBC fu formulato in termini molto generali, senza riferimento a specifici strumenti, e la partecipazione della BCE fu limitata a funzioni consultive. In virtù della clausola di abilitazione contenuta nell'articolo 105, paragrafo 6, del Trattato CE e dell'articolo 25.2 dello Statuto del SEBC, il Consiglio dell'UE, previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE "compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione".

La clausola di abilitazione non è stata attivata nella recente riforma degli assetti istituzionali dell'UE in materia di stabilità finanziaria, che è stata intrapresa per il rafforzamento della cooperazione all'interno dell'UEM e del mercato unico. La cooperazione concernente la regolamentazione, la vigilanza e la stabilità in ambito finanziario è stata riorganizzata nel 2004; l'"approccio Lamfalussy", già applicato nel comparto dei titoli, è stato esteso a tutti gli altri settori finanziari. Il nuovo approccio, che dovrebbe accrescere la flessibilità e l'efficienza del processo normativo, opera una distinzione tra "legislazione di primo livello", adottata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo attraverso la procedura di codecisione, e "legislazione di secondo livello", comprendente misure di attuazione che possono essere varate in maniera più rapida e flessibile dai comitati di regolamentazione (comitati di secondo livello). I comitati di vigilanza (comitati di terzo livello) assicurano una maggiore coerenza nell'applicazione delle direttive comunitarie e promuovono la convergenza nell'esercizio della vigilanza.

Per quanto riguarda la legislazione e la vigilanza nel settore bancario, i nuovi comitati sono il Comitato bancario europeo (secondo livello), che ha sostituito il Comitato consultivo bancario, e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (terzo livello), che comprende il Groupe de Contact. Il Comitato per i servizi finanziari svolge attività di consulenza e di monitoraggio per il Consiglio Ecofin su questioni attinenti ai mercati finanziari.

Il contributo della BCE

Il contributo fornito dalla BCE “ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario” consiste nel:

- promuovere la cooperazione tra le banche centrali e le autorità di vigilanza su questioni di interesse comune concernenti le politiche in materia di vigilanza prudenziale e stabilità finanziaria;
- svolgere le funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1 dello Statuto del SEBC;
- portare avanti la cooperazione con altre istanze competenti a livello europeo.

La BCE promuove la cooperazione tra le banche centrali e le autorità di vigilanza ospitando e coadiuvando il Comitato per la vigilanza bancaria (BSC), un comitato del SEBC (cfr. sezione 2.5.2) creato dal Consiglio direttivo della BCE nel 1998 per assumere le funzioni precedentemente assolte dal Sottocomitato di vigilanza bancaria; quest’ultimo era stato fondato dal Comitato dei governatori nel 1990 e quindi istituito presso l’IME nel 1994. Il BSC, che riunisce rappresentanti di alto livello della BCE, delle BCN e delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell’UE, ha il mandato, rivisto nel 2004, di assistere l’Eurosistema nello svolgimento dei suoi compiti statutari in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e nella funzione di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

Nell’agevolare la cooperazione tra l’Eurosistema e le autorità di vigilanza nazionali il BSC contribuisce a formare una prospettiva uniforme all’interno dell’area dell’euro su una molteplicità di aspetti, integrando le posizioni nazionali in merito a questioni di stabilità finanziaria e promuovendo l’assunzione di orientamenti comuni di fronte alle sfide poste dalla crescente integrazione del sistema bancario. L’analisi congiunta svolta in seno al comitato si incentra prevalentemente sulle modifiche strutturali che interessano le attività bancarie, sulla solidità delle strutture bancarie e finanziarie e sui possibili rischi per la stabilità. Inoltre, il BSC è un canale per convogliare i flussi bilaterali di informazioni tra l’Eurosistema e le autorità di vigilanza nazionali.

Il BSC coadiuva la BCE anche nello svolgimento delle sue funzioni consultive nel settore della vigilanza prudenziale e della stabilità finanziaria; ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto la BCE deve essere consultata sulle proposte di legislazione comunitaria e nazionale in materia. Inoltre, l’articolo 25.1 stabilisce che la BCE può fornire pareri sul campo di applicazione e sull’attuazione della legislazione comunitaria concernente la vigilanza bancaria e la stabilità del sistema finanziario.

Infine, la BCE coopera con altre istanze competenti su questi temi. Oltre alle relazioni già esistenti con il Comitato di Basilea (cfr. sezione 5.4.5), la BCE, coadiuvata dal BSC, contribuirà alla nuova struttura dell'UE per la regolamentazione, la vigilanza e la stabilità del settore finanziario, partecipando al Comitato europeo dei valori mobiliari e ai due nuovi comitati precedentemente menzionati.

3.8 LE RELAZIONI FINANZIARIE ALL'INTERNO DELL'EUROSISTEMA

Le BCN di tutti i paesi dell'area dell'euro godono di autonomia finanziaria e, in generale, svolgono i compiti inerenti all'Eurosistema a proprio costo e proprio rischio. Le relazioni finanziarie all'interno del sistema si articolano, tuttavia, secondo due direttrici:

1. le BCN dei paesi dell'area dell'euro hanno versato le rispettive quote di capitale della BCE, hanno conferito a quest'ultima attività di riserva e partecipano ai suoi risultati finanziari;
2. fra le BCN dei paesi dell'area dell'euro viene suddiviso il “reddito monetario”, ossia il reddito spettante loro per lo svolgimento della funzione di politica monetaria dell'Eurosistema.

I diritti e le obbligazioni che ne derivano per le BCN dei paesi dell'area dell'euro sono ripartiti fra queste ultime sulla base dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. Il metodo per la determinazione e la revisione di tale schema viene descritto nel riquadro 16.

3.8.1 Le risorse finanziarie della BCE

Le risorse finanziarie della BCE consistono prevalentemente in fondi propri, attività di riserva e crediti nei confronti delle BCN rivenienti dalla quota attribuita alla BCE sul totale delle banconote in euro emesse.

I fondi propri

I fondi propri della BCE costituiscono la contropartita del capitale versato, del fondo di riserva e dell'accantonamento generale volto a fronteggiare i rischi di cambio e di tasso di interesse; sono destinati a generare entrate per coprire le spese di amministrazione della BCE e ad assorbire perdite che potrebbero risultare dalla detenzione di attività finanziarie comportanti un rischio, in particolare attività in valuta estera.

Riquadro 16 Lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE

Lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE stabilisce le quote assegnate alle banche centrali degli Stati membri dell'UE nel capitale della BCE, come sancito dall'articolo 28 dello Statuto del SEBC. Una volta corretto per i contributi delle BCN dei paesi non partecipanti all'area dell'euro, lo schema rappresenta anche un termine di riferimento per la distribuzione tra le BCN dei paesi dell'area dei seguenti diritti e obblighi finanziari:

- i conferimenti delle riserve ufficiali alla BCE (articolo 30 dello Statuto);
- la ripartizione tra le BCN delle banconote in euro in circolazione e del reddito monetario (articolo 32 dello Statuto);
- la destinazione del risultato d'esercizio conseguito dalla BCE (articolo 33 dello Statuto);
- la ponderazione dei diritti di voto per le decisioni del Consiglio direttivo sulle questioni finanziarie precisate agli articoli 28, 30, 32 e 33 dello Statuto.

L'articolo 29 dello Statuto prevede che la quota del capitale della BCE sottoscritta da ciascuna BCN sia ponderata in base al peso percentuale dello Stato membro di appartenenza sulla popolazione totale e sul prodotto interno lordo dell'UE, in pari misura. Questi dati sono calcolati dalla Commissione europea e comunicati quindi alla BCE, in linea con le disposizioni del Consiglio dell'UE.

Lo schema di sottoscrizione è stato computato per la prima volta nel 1998, al momento dell'istituzione della BCE, e viene adeguato con cadenza quinquennale. La prima correzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e la seconda il 1° maggio dello stesso anno, a seguito dell'allargamento dell'UE²².

²² Cfr. i comunicati stampa della BCE del 30 dicembre 2003 e del 26 aprile 2004 sullo schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

**Tavola 4 Quote di partecipazione al capitale della BCE
(in percentuale)**

BCN	Dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 2003	Dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2004	Dal 1° maggio 2004
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	2,8658	2,8297	2,5502
Deutsche Bundesbank	24,4935	23,4040	21,1364
Banca di Grecia	2,0564	2,1614	1,8974
Banco de España	8,8935	8,7801	7,7758
Banque de France	16,8337	16,5175	14,8712
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	0,8496	1,0254	0,9219
Banca d'Italia	14,8950	14,5726	13,0516
Banque centrale du Luxembourg	0,1492	0,1708	0,1568
De Nederlandsche Bank	4,2780	4,4323	3,9955
Oesterreichische Nationalbank	2,3594	2,3019	2,0800
Banco de Portugal	1,9232	2,0129	1,7653
Suomen Pankki - Finlands Bank	1,3970	1,4298	1,2887
<i>Totale parziale relativo alle BCN dei paesi aderenti all'area dell'euro</i>	<i>80,9943</i>	<i>79,6384</i>	<i>71,4908</i>
Česká národní banka	-	-	1,4584
Danmarks Nationalbank	1,6709	1,7216	1,5663
Eesti Pank	-	-	0,1784
Banca centrale di Cipro	-	-	0,1300
Latvijas Banka	-	-	0,2978
Lietuvos bankas	-	-	0,4425
Magyar Nemzeti Bank	-	-	1,3884
Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta	-	-	0,0647
Narodowy Bank Polski	-	-	5,1380
Banka Slovenije	-	-	0,3345
Národná banka Slovenska	-	-	0,7147
Sveriges Riksbank	2,6537	2,6636	2,4133
Bank of England	14,6811	15,9764	14,3822
<i>Totale parziale relativo alle BCN dei paesi non aderenti all'area dell'euro</i>	<i>19,0057</i>	<i>20,3616</i>	<i>28,5092</i>
Totale	100,0000	100,0000	100,0000

Il capitale della BCE

Il capitale della BCE è stato sottoscritto dalle BCN del SEBC in base alle quote rispettivamente assegnate (cfr. riquadro 16). L'articolo 28 dello Statuto del SEBC fissa l'ammontare iniziale del capitale della BCE a 5.000 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 49.3 dello Statuto, modificato dal Trattato di adesione, il 1° maggio 2004 il capitale sottoscritto della BCE è stato accresciuto proporzionalmente alla ponderazione delle BCN dei nuovi Stati membri nello schema di sottoscrizione così ampliato ed è ora pari a 5.564.669.247 euro. Grazie a tale aumento, l'inclusione delle nuove BCN nello schema di sottoscrizione non ha reso necessaria una riduzione materiale degli importi versati dalle BCN anteriormente al 1° maggio 2004.

Le BCN dell'area dell'euro hanno versato per intero le quote di capitale della BCE rispettivamente sottoscritte, per un importo totale di 3.978.226.562 euro.

In conformità dell'articolo 48 dello Statuto, le BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro non sono tenute a versare il capitale sottoscritto, ma contribuiscono ai costi operativi sostenuti dalla BCE in relazione ad attività svolte nel loro interesse. Tali contributi sono stati fissati dal Consiglio generale al 7% dell'ammontare che le stesse BCN dovrebbero versare qualora i paesi di rispettiva appartenenza partecipassero all'UEM.

Attualmente le BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro contribuiscono per un totale di 111.050.988 euro. Ciò non conferisce loro il diritto di partecipare agli utili della BCE né determina l'obbligo di ripianamento delle sue perdite.

Ai sensi dell'articolo 28.2 dello Statuto del SEBC e di un regolamento del Consiglio dell'8 maggio 2000²³, il capitale della BCE può essere accresciuto di un ammontare supplementare fino a un massimo di 5.000 milioni di euro. In linea con tale regolamento, il Consiglio direttivo può decidere un aumento soltanto "al fine di mantenere l'adeguatezza della base di capitale necessaria per sostenere le operazioni della BCE".

Il fondo di riserva generale

L'articolo 33 dello Statuto del SEBC stabilisce che il Consiglio direttivo può decidere di trasferire un importo non superiore al 20% del profitto netto della BCE a un fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale della stessa Banca. Tale trasferimento è stato effettuato per il profitto netto conseguito dalla BCE nel 2000 e nel 2001. Alla fine del 2002 il fondo generale di riserva della BCE ammontava a 773 milioni di euro; successivamente si è tuttavia esaurito, poiché le riserve accumulate sono state progressivamente utilizzate per far fronte alle perdite registrate dalla BCE nel 2003 e nel 2004.

Le riserve ufficiali

Le riserve ufficiali derivano principalmente dai trasferimenti effettuati dalle BCN dei paesi dell'area dell'euro ai sensi dell'articolo 30.1 dello Statuto

²³Regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativo agli aumenti di capitale della Banca centrale europea (GU L 115 del 16.5.2000, pag. 1).

(cfr. sezione 3.2.2). Nel tempo il loro valore è mutato a seguito delle operazioni in cambi e delle valutazioni delle attività. Alla fine del 2003 la BCE deteneva riserve per un controvalore di circa 38 miliardi di euro.

Come contropartita per il trasferimento iniziale di attività di riserva, la BCE ha accumulato passività nei confronti delle BCN dei paesi dell'area dell'euro per un totale di circa 40 miliardi di euro. Tali passività sono denominate in euro e determinate dal valore delle attività all'epoca del loro trasferimento²⁴. Vengono remunerate all'ultimo tasso marginale disponibile applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, corretto per tenere conto della componente infruttifera rappresentata dall'oro.

Le attività di riserva e le passività connesse costituiscono una quota molto ingente delle due sezioni del bilancio della BCE e rappresentano una notevole fonte di rischi di cambio e di tasso di interesse. Tali rischi si sono concretizzati nel 2000, nel 2003 e nel 2004: nel 2000 la BCE ha registrato utili elevati derivanti dalla vendita di dollari statunitensi e yen giapponesi nel quadro di operazioni di intervento; nel 2003 e nel 2004, tuttavia, ha subito considerevoli perdite, allorché il dollaro si è bruscamente deprezzato nei confronti dell'euro e il tasso di cambio è sceso al di sotto del costo di acquisizione delle disponibilità in valuta della BCE.

I crediti e i debiti derivanti dall'emissione delle banconote in euro

Dal 2002 alla BCE è attribuita una quota pari all'8% del valore totale dei biglietti in euro in circolazione (cfr. sezione 3.4), che viene iscritta nello stato patrimoniale alla voce "Banconote in circolazione" del passivo; alla fine del 2005 questa ammontava a 45 miliardi di euro.

La quota della BCE nel totale delle banconote emesse trova contropartita nei crediti nei confronti delle BCN, che immettono le banconote in circolazione. Gli interessi sui crediti vengono remunerati all'ultimo tasso marginale disponibile applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. La remunerazione costituisce il reddito da signoraggio della BCE, ma viene riconosciuta separatamente alle BCN a fine anno; l'ammontare è integralmente dovuto salvo il caso in cui l'utile netto della BCE per l'esercizio sia inferiore al reddito riveniente dalle banconote in euro in circolazione, dopo i trasferimenti da o verso fondi di accantonamento a fronte dei rischi di cambio e di tasso di interesse²⁵. In tale evenienza, una parte o la totalità del reddito da signoraggio può essere trattenuta per coprire la differenza.

²⁴Le passività totali verso le BCN sono soggette ad aggiustamenti a seguito di revisioni dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE, poiché le ponderazioni delle BCN dell'Eurosistema variano rispetto a quelle delle BCN dei paesi non appartenenti all'area dell'euro, al fine di creare per queste ultime il margine necessario per acquisire al momento opportuno crediti del peso adeguato senza violare il limite prescritto per il valore in euro delle attività di riserva trasferibili alla BCE.

²⁵Cfr. la Decisione BCE/2005/11, del 17 novembre 2005, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 41).

La distribuzione degli utili e la ripartizione delle perdite

Data la particolare struttura del bilancio della BCE, caratterizzato da una componente valutaria molto cospicua dal lato dell'attivo, i risultati finanziari della Banca risentono fortemente delle variazioni dei cambi e dei tassi di interesse. A titolo di esempio, un deprezzamento del dollaro statunitense nei confronti dell'euro di soli 100 punti base riduce l'utile netto di circa 300 milioni di euro, ammontare che equivale pressappoco al totale delle spese di amministrazione della BCE per il 2005.

Ai sensi dell'articolo 33.1 dello Statuto del SEBC l'utile netto della BCE, detratto della distribuzione provvisoria del suo reddito da signoraggio e dell'eventuale trasferimento di una parte dei profitti al fondo di riserva generale, è ripartito tra le BCN dei paesi dell'area dell'euro in proporzione alle rispettive quote di capitale versato.

Qualora la BCE subisca una perdita, l'articolo 33.2 dello Statuto prevede che questa possa essere ripianata mediante il fondo di riserva generale della BCE e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, con il reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le BCN (cfr. sezione 3.8.2). La perdita netta registrata dalla BCE nell'esercizio 2003 (476 milioni di euro) è stata quindi coperta attingendo al fondo di riserva generale. Nel 2004 la perdita di circa 1,6 miliardi ha comportato il ricorso anche alla seconda possibilità: 300 milioni di euro sono stati prelevati dal fondo, fino a suo esaurimento, e il rimanente ammontare è stato compensato con il reddito monetario messo in comune dalle BCN per tale esercizio.

3.8.2 La distribuzione del reddito monetario

Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del SEBC il "reddito monetario", vale a dire riveniente alle BCN dall'assolvimento della funzione di politica monetaria dell'Eurosistema, viene loro distribuito in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della BCE.

La ripartizione del reddito all'interno dell'Eurosistema riguarda esclusivamente il reddito monetario; in tutti gli altri casi i proventi rimangono alle BCN che li hanno rispettivamente maturati (ad esempio gli utili derivanti dalle risorse finanziarie proprie). Sul piano concettuale, il reddito monetario è prodotto dalle attività delle BCN iscritte in contropartita delle passività relative sia alle banconote emesse dalle BCN sia ai depositi degli enti creditizi presso queste ultime. Poiché tali depositi sono remunerati a tassi di interesse pari o prossimi a quelli di mercato e non generano quindi proventi significativi per l'Eurosistema, il reddito monetario è originato essenzialmente dal signoraggio, ossia dall'esercizio del diritto esclusivo della BCE e delle BCN di emettere banconote (infruttifere) aventi corso legale.

La ripartizione del reddito monetario è resa necessaria dal fatto che in un'area valutaria unica le passività monetarie possono spostarsi liberamente e autonomamente da una BCN all'altra, soprattutto quelle relative alle banconote in euro, che rappresentano la principale fonte di reddito monetario. Come menzionato nella sezione 3.4, i biglietti in euro hanno corso legale in tutta l'area e non vengono rimpatriati. Inoltre, nel mercato monetario integrato in euro

gli enti creditizi possono soddisfare il proprio fabbisogno di moneta di banca centrale indebitandosi con le rispettive BCN oppure reperendo fondi presso altre controparti del mercato monetario attive a livello nazionale o transfrontaliero. Questa libertà di scelta influenza la tipologia di attività che una BCN acquisisce a fronte dell'emissione di base monetaria e, di conseguenza, il livello del suo reddito monetario effettivo. Pertanto, la creazione di moneta di banca centrale può essere controllata unicamente a livello di Eurosystema e nessuna BCN può da sola determinare l'entità e la natura delle proprie attività e passività monetarie.

La distribuzione del reddito monetario è importante per due ragioni: assicura un'equa ripartizione del reddito dell'Eurosystema tra i suoi membri e tutela l'integrità funzionale del sistema. Il fine è garantire che il reddito monetario sia attribuito alla BCN del paese che l'ha generato e non a quella del paese che l'ha inizialmente ricevuto. Lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, basato sia sulla quota di un paese nel PIL dell'area dell'euro sia sulla sua popolazione (cfr. riquadro 16), viene ritenuto un'indicazione del contributo, produttivo di ricchezza, di uno Stato al reddito monetario complessivo dell'Eurosystema. La sua applicazione assicura inoltre che il reddito risultante dalla detenzione di banconote in euro da parte di non residenti nell'area sia suddiviso in modo equo tra i paesi dell'area.

La ripartizione del reddito monetario rappresenta anche un mezzo per assicurare l'integrità funzionale dell'Eurosystema; assegnandone a ciascuna BCN dell'area una quota prestabilita, da un lato si consegue che ogni BCN possa condurre le operazioni decentrate dell'Eurosystema e, dall'altro, si evitano incentivi alla concorrenza che sarebbero in conflitto con il carattere unitario delle politiche della BCE.

Il reddito monetario delle BCN è calcolato individuando determinate attività a fronte delle passività monetarie e misurando il reddito da queste riveniente in linea con le regole stabilite dal Consiglio direttivo²⁶. Queste attività comprendono quelle direttamente connesse alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosystema²⁷; inoltre possono essere presi in considerazione limitati quantitativi di oro. Il reddito delle BCN derivante da tali attività è accentrato, una volta detratti gli interessi passivi sui depositi degli enti creditizi, gli interessi corrisposti sulle passività all'interno dell'Eurosystema (assimilabili alle passività monetarie) e, in via eccezionale, determinate perdite su operazioni di politica monetaria eseguite dalle BCN per conto dell'Eurosystema.

²⁶Decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55), modificata dalla Decisione BCE/2003/22 del 18 dicembre 2003 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).

²⁷Si tratta di prestiti agli enti creditizi e crediti netti verso altre BCN dei paesi aderenti all'area, che derivano da trasferimenti transfrontalieri di contante mediante il sistema Target e dall'allocazione delle banconote in circolazione tra le banche centrali dell'Eurosystema.

Le regole descritte saranno introdotte gradualmente nel corso dei prossimi anni e avranno pieno effetto dal 2008. Nel frattempo la distribuzione del reddito monetario nell'Eurosistema è soggetta a un regime transitorio volto ad attenuare l'impatto dell'integrale applicazione di tali disposizioni sulle posizioni reddituali relative delle BCN²⁸.

3.9 I SERVIZI DI GESTIONE DELLE RISERVE PER LA CLIENTELA UFFICIALE ALL'ESTERNO DELL'AREA DELL'EURO

Nel 2005, in risposta al crescente impiego dell'euro come valuta di riserva a livello internazionale, l'Eurosistema ha introdotto un quadro di riferimento comune per l'offerta di una gamma completa di servizi di gestione delle riserve in euro destinati alla clientela ufficiale esterna all'area (banche centrali, autorità monetarie ed enti pubblici non situati nell'area dell'euro, organizzazioni internazionali). Uno degli aspetti caratterizzanti tale quadro di riferimento è la fornitura di servizi per la gestione delle riserve attraverso un unico punto d'accesso nell'area dell'euro sulla base di condizioni ampiamente armonizzate e in linea con gli standard generali di mercato. Ciascuna banca centrale dell'Eurosistema che agisce in qualità di singolo punto di accesso (al momento la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France, la Banca d'Italia, la Banque centrale du Luxembourg e De Nederlandsche Bank) è denominata "fornitrice di servizi dell'Eurosistema" e offre l'intera gamma dei servizi di gestione delle riserve. Questa si estende dall'offerta di conti di deposito in titoli e dei relativi servizi di custodia e di regolamento, ai servizi di cassa e di investimento. Inoltre, tutte le banche centrali dell'Eurosistema indistintamente hanno la facoltà di prestare, su base individuale, ulteriori servizi di gestione delle riserve in euro. La BCE svolge un ruolo di coordinamento generale, garantendo l'ordinato funzionamento di tale assetto.

²⁸Il regime transitorio mitiga le differenze di reddito monetario registrate dalle BCN per il fatto che le rispettive quote nel totale delle banconote emesse nell'area dell'euro prima del 2002 erano superiori o inferiori alle loro partecipazioni al capitale della BCE. L'importo di reddito monetario che ciascuna BCN deve mettere in comune è di conseguenza corretto in base a fattori compensativi connessi alle rispettive quote medie nel totale delle banconote in circolazione dell'Eurosistema tra la metà del 1999 e la metà del 2001. Tali fattori saranno gradualmente ridotti a zero entro il 2008, quando l'intero reddito sulle banconote sarà distribuito pienamente in linea con lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE.



Jean-Claude Trichet,
Presidente della BCE,
a un'audizione dinnanzi
al Parlamento europeo
nel settembre 2005

4 LA BCE E LA COMUNITÀ EUROPEA

In conformità dell'articolo 108 del Trattato CE, la Banca centrale europea agisce in piena indipendenza e per proprio conto entro i limiti dei poteri ad essa conferiti dal Trattato. Tuttavia, in quanto organizzazione istituita dal diritto comunitario che partecipa alla conduzione delle politiche economiche in virtù del Trattato CE, la BCE è associata all'assetto istituzionale della Comunità.

Il Trattato coniuga, pertanto, l'indipendenza della BCE (e delle BCN) nel conseguimento degli obiettivi dell'Eurosistema con disposizioni che assicurano:

- la responsabilità democratica della BCE di dar conto del proprio operato
- un dialogo e una collaborazione efficaci tra la BCE e le istituzioni e gli organi comunitari
- il controllo giudiziario degli atti legali della BCE da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee
- l'esame esterno della gestione finanziaria e dell'integrità della BCE.

4.1 L'INDIPENDENZA

Uno dei cardini dell'ordinamento monetario dell'area dell'euro è l'indipendenza della BCE e delle BCN dei paesi dell'area dall'influenza politica. Questo principio, in quanto sancito sia dal Trattato CE sia dallo Statuto del SEBC, anziché dalla legislazione secondaria, ha un valore "costituzionale".

L'indipendenza della BCE discende dal suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi e dalla sua competenza esclusiva per quanto riguarda la conduzione della politica monetaria e le funzioni connesse nell'area dell'euro. La BCE deve essere tutelata da qualsiasi ingerenza suscettibile di ostacolare il conseguimento di tale obiettivo. Una banca centrale indipendente non soltanto si trova in una posizione migliore per perseguire l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi, ma gode anche di maggiore credibilità agli occhi del pubblico rispetto a una banca centrale dipendente da un governo. I governi devono, infatti, perseguire numerosi obiettivi e, secondo la percezione dei mercati finanziari e dei cittadini, non sempre attribuiscono priorità a quello della stabilità dei prezzi laddove emerga un conflitto di intenti.

L'indipendenza della BCE non è pertanto fine a se stessa, ma costituisce un elemento indispensabile in un ordinamento monetario che dia priorità all'obiettivo della stabilità dei prezzi.

Il concetto di indipendenza comporta:

- l'indipendenza istituzionale
- l'indipendenza giuridica
- l'indipendenza personale dei membri degli organi decisionali
- l'indipendenza funzionale e operativa
- l'indipendenza finanziaria e organizzativa.

In considerazione del ruolo specifico svolto dalle BCN nell'ambito dell'Eurosistema, il concetto di indipendenza si applica anche a queste ultime e ai rispettivi organi decisionali. Il significato di tale concetto per le leggi organiche delle BCN è stato definito dall'IME e confermato dalla BCE nei rapporti sulla convergenza redatti in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 122, paragrafo 2, del Trattato CE (cfr. sezione 1.2.2).

4.1.1 L'indipendenza istituzionale

L'articolo 108 contiene la disposizione fondamentale del Trattato che sancisce l'indipendenza della BCE. Nella prima frase si afferma esplicitamente che “nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti [...], né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo”. La formulazione dell'articolo 108 rende illegittimo accettare o sollecitare istruzioni da qualsiasi organo, pubblico o privato, nazionale o internazionale, enfatizzando il termine “istruzioni”. Tuttavia, non preclude la possibilità di richiedere informazioni rilevanti o di mantenere un dialogo con tali organi.

Come dichiarato nella seconda frase, il divieto di accettare istruzioni trova riscontro nell'impegno assunto dalle istituzioni e dagli organi comunitari nonché dai governi degli Stati membri di “rispettare questo principio” e di “non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti”. Essi sono, pertanto, tenuti ad astenersi da qualsiasi tentativo di dare istruzioni ai membri degli organi decisionali della BCE e delle BCN e dall'influenzarli.

4.1.2 L'indipendenza giuridica

La BCE e le BCN sono investite di personalità giuridica (cfr. sezione 2.1); ciò costituisce un presupposto per assicurare l'indipendenza dei membri dell'Eurosistema. Per la BCE, l'indipendenza giuridica comporta il diritto di portare controversie dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al fine di preservare le proprie prerogative qualora siano pregiudicate da un'istituzione comunitaria o da uno Stato membro.

4.1.3 L'indipendenza personale

Per corroborare l'indipendenza istituzionale della BCE, lo Statuto tutela l'indipendenza personale dei membri dei suoi organi decisionali; in particolare, stabilisce mandati di durata relativamente lunga:

- un mandato di almeno cinque anni rinnovabile per i governatori delle BCN
- un mandato di otto anni non rinnovabile per i membri del Comitato esecutivo¹.

I membri degli organi decisionali della BCE non possono essere rimossi in modo discrezionale sulla base dei risultati conseguiti nella conduzione della politica monetaria, ma unicamente se non rispondono più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni o si siano macchiati di una colpa grave. In tali casi, possono essere dichiarati "dimissionari" dalla Corte di giustizia delle Comunità europee su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo (articolo 11.4 dello Statuto del SEBC).

Nelle medesime circostanze, il governatore di una BCN può essere "sollevato dall'incarico" dall'autorità nazionale competente in linea con le procedure previste nello statuto della rispettiva BCN. Tuttavia, una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia, che ha giurisdizione su tali questioni, dal governatore interessato o dal Consiglio direttivo (articolo 14.2 dello Statuto del SEBC).

Gli statuti delle BCN (modificati in conformità dell'articolo 109 del Trattato CE) estendono la tutela dal licenziamento discrezionale agli altri membri degli organi decisionali delle BCN, che tuttavia non godono del diritto di presentare istanza alla Corte di giustizia.

4.1.4 L'indipendenza funzionale e operativa

L'indipendenza funzionale e operativa è corroborata da diverse disposizioni dello Statuto del SEBC. A tal fine, alla BCE sono stati conferiti tutti i poteri e le competenze necessari per realizzare l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi. Ad esempio, l'Eurosistema detiene la competenza esclusiva in materia di politica monetaria e il monopolio per l'emissione delle banconote. Il diritto degli Stati membri di battere moneta è limitato a bassi valori unitari e il volume emesso è soggetto all'approvazione della BCE. Pertanto, non è possibile creare moneta avente corso legale contro la volontà della BCE, che quindi ha il pieno controllo della base monetaria nell'area dell'euro.

¹ Nel 1998, quando la BCE fu istituita, si applicò un sistema di mandati scaglionati per le nomine dei membri del Comitato esecutivo al fine di assicurare continuità. Il primo Presidente della BCE fu nominato per otto anni, il primo Vicepresidente per quattro. I rimanenti membri del Comitato esecutivo hanno invece ricevuto un mandato di cinque, sei, sette e otto anni rispettivamente. Una volta completato questo ciclo, nel 2007, tutti i membri del Comitato esecutivo saranno nominati per otto anni.

I dispositivi istituzionali relativi alla politica del cambio assicurano la coerenza con l'obiettivo della stabilità dei prezzi sia per la politica monetaria unica sia per quella del cambio (articolo 4 del Trattato CE). Allo stesso fine, le riserve ufficiali sono concentrate all'interno dell'Eurosistema; la BCE controlla l'utilizzo di tali riserve nonché i saldi operativi residui in valuta estera degli Stati membri (cfr. sezione 3.2).

Inoltre, l'articolo 101 del Trattato CE vieta all'Eurosistema di accordare prestiti al settore pubblico. Tale disposizione, entrata in vigore all'inizio della Seconda fase dell'UEM, tutela l'Eurosistema dalle pressioni delle amministrazioni pubbliche per la concessione di finanziamenti in moneta di banca centrale e include l'acquisto da parte dell'Eurosistema di titoli di debito pubblico nel mercato primario. La BCE tiene il mercato sotto costante osservazione per individuare eventuali infrazioni a tale divieto, compresi acquisti di titoli di debito pubblico nel mercato secondario.

L'Eurosistema si può avvalere liberamente di un'ampia gamma di strumenti per l'attuazione delle sue politiche; questi includono poteri normativi e il diritto di imporre sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei regolamenti e delle decisioni della BCE (cfr. sezione 2.5.3).

4.1.5 L'indipendenza finanziaria e organizzativa

La BCE e le BCN dispongono di risorse finanziarie e di un reddito proprio e godono di autonomia in campo organizzativo. L'autonomia finanziaria e organizzativa consente all'Eurosistema di svolgere i compiti ad esso assegnati.

Il capitale della BCE è sottoscritto e versato dalle BCN. La BCE è dotata di un bilancio proprio, indipendente da quello dell'UE. Lo Statuto consente altresì alla BCE di adottare autonomamente le condizioni di impiego del suo personale e di organizzare la propria struttura interna come ritiene opportuno.

Inoltre, in quanto organizzazione sovranazionale, la BCE gode nei territori degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti. Il capitolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 garantisce, tra l'altro, l'inviolabilità dei locali e degli archivi della BCE e l'intangibilità dei suoi beni e dei suoi averi. Il Protocollo afferma, inoltre, che questi non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria e di bilancio e l'autonomia del personale delle BCN, ogni Stato membro esercita, in qualità di azionista (talvolta unico) o di legislatore nazionale, una certa influenza sul bilancio, sulla distribuzione degli utili e sull'assunzione dei dipendenti della rispettiva BCN. Tuttavia, in linea con gli statuti delle BCN, l'esercizio dei diritti degli Stati membri è consentito soltanto nella misura in cui non ostacoli la capacità di queste ultime di espletare le funzioni connesse all'Eurosistema.

4.2 LA RESPONSABILITÀ DEMOCRATICA

La BCE, avendo assunto la competenza esclusiva per la politica monetaria dell'area dell'euro, è stata investita di un aspetto essenziale della sovranità monetaria. Il rispetto dei principi fondamentali delle società democratiche richiede che la BCE renda conto del proprio operato dinanzi ai cittadini e ai loro rappresentanti democraticamente eletti. Pertanto, sia il Trattato sia lo Statuto del SEBC contengono una serie di disposizioni che vincolano la BCE, come qualsiasi altra banca centrale indipendente, a sottoporre le proprie azioni e decisioni al pubblico scrutinio. Naturalmente è anche nell'interesse stesso della BCE assicurare che le sue decisioni siano adeguatamente spiegate e giustificate, per promuovere il sostegno del pubblico alle sue politiche.

4.2.1 La responsabilità di dar conto del proprio operato: cardine della legittimità

La responsabilità di dar conto del proprio operato è un presupposto fondamentale della legittimità democratica e un cardine delle strutture democratiche. In una democrazia ogni potere discende dai cittadini e tutte le decisioni che vincolano la comunità o influiscono su di essa devono essere legittimate dalla volontà dell'elettorato. Pertanto, le decisioni relative alle politiche pubbliche sono legittime se sono, direttamente o indirettamente, espressione di tale volontà ("legittimazione in virtù delle procedure") o se soddisfano bisogni e attese giustificate dei cittadini ("legittimazione in virtù dei risultati").

In quanto organizzazione istituita dal Trattato CE, sottoscritto e ratificato da tutti gli Stati membri in conformità dei rispettivi obblighi costituzionali, la BCE gode di **legittimazione in virtù delle procedure**. Gli Stati membri dell'UE (attraverso i loro rappresentanti eletti) hanno trasferito, con decisione sovrana, la competenza della politica monetaria e i compiti connessi a una nuova organizzazione comunitaria, la quale è stata resa indipendente da interferenze politiche. La competenza per la politica monetaria viene trasferita entro i limiti e alle condizioni definiti in un mandato che stabilisce un chiaro obiettivo di politica monetaria e circoscrive, pertanto, la discrezionalità legalmente consentita agli organi decisionali della BCE nella sua conduzione.

Un'ulteriore legittimazione in virtù delle procedure deriva dalle modalità di nomina dei membri degli organi decisionali della BCE, i quali vengono designati dai rappresentanti democraticamente eletti degli Stati membri. Come già illustrato, i membri del Comitato esecutivo sono nominati di comune accordo dagli Stati membri a livello dei capi di Stato o di governo (previa consultazione del Parlamento europeo), mentre gli altri membri del Consiglio direttivo sono designati dalle rispettive autorità nazionali in linea con le procedure vigenti.

Tuttavia, la BCE può anche trarre **legittimazione in virtù dei risultati** svolgendo con successo i compiti ad essa affidati. La conduzione della politica monetaria e l'espletamento degli altri compiti sono stati assoggettati a un processo decisionale indipendente con un obiettivo specifico: il mantenimento della stabilità dei prezzi nell'area dell'euro. Come spiegato nella sezione 4.1, l'esperienza di diverse banche centrali nel periodo postbellico ha dimostrato che tale obiettivo può

essere realizzato nel modo migliore se la banca centrale è indipendente e agisce entro i limiti di un mandato chiaro e vincolante. In tal modo, pur prendendo deliberatamente le distanze dal normale processo politico, una banca centrale indipendente può godere di piena legittimità in virtù dei risultati.

Inoltre, la legittimità delle banche centrali indipendenti si fonda su un quadro di riferimento complessivo che le vincola a rendere conto del proprio operato. Indipendenza e responsabilità di dar conto del proprio operato sono due facce della stessa medaglia. La BCE è chiamata, pertanto, a spiegare e a giustificare dinanzi ai cittadini europei e ai loro rappresentanti eletti il modo in cui si serve dei poteri e delle prerogative che le sono conferiti.

4.2.2 La natura e la portata della responsabilità di dar conto del proprio operato da parte della BCE

La “responsabilità di dar conto del proprio operato” (*accountability*) è un concetto profondamente radicato nelle convenzioni democratiche e istituzionali dei paesi anglofoni². Nel contesto europeo tale nozione è intesa come responsabilità per le proprie decisioni e azioni nonché per la loro giustificazione e spiegazione. Necessariamente si fa riferimento a una giustificazione e spiegazione a posteriori. Se un organo politico, ad esempio il parlamento o il governo, potesse infatti intervenire sul processo decisionale della banca centrale o influenzarlo direttamente, esso parteciperebbe in realtà a quel processo e, quindi, condividerebbe la responsabilità dei risultati. Ciò non solo contraddirebbe l’indipendenza della banca centrale, ma svuoterebbe di qualsiasi significato il concetto di responsabilità di dar conto del proprio operato.

In ampia misura, questa responsabilità va di pari passo con la trasparenza. Trasparenza significa non soltanto divulgare informazioni, ma anche strutturarle in modo tale che il pubblico possa comprenderle, facilitando pertanto il processo di responsabilizzazione di una banca centrale indipendente.

Le disposizioni del Trattato concernenti l’obbligo della BCE di rendere conto del proprio operato e le prassi e procedure elaborate nel corso degli anni sono state adeguate alle particolari condizioni politiche, economiche e istituzionali in cui essa si trova ad agire. Come menzionato nella sezione 1.2.2, la BCE è una banca centrale sovranazionale che assolve i suoi compiti per un’economia costituita da più paesi (l’area dell’euro) e si rivolge a un pubblico non tanto europeo quanto multinazionale. La BCE è stata inoltre dotata di una struttura istituzionale specifica caratterizzata dalla partecipazione *ex officio* dei governatori delle BCN ai processi decisionali.

Le disposizioni e le procedure relative alla responsabilità della BCE di dar conto del proprio operato assicurano che, malgrado le differenze istituzionali e politiche, essa assolva il suo obbligo in tale ambito non meno efficacemente e adeguatamente di una banca centrale “convenzionale” in un contesto nazionale.

² Per un confronto tra il Federal Reserve System statunitense, la Bank of England e la Banca del Giappone, cfr. l’articolo *La responsabilità della BCE* nel numero di novembre 2002 del Bollettino mensile della BCE.

4.2.3 L'assolvimento dell'obbligo di dar conto del proprio operato

La responsabilità collettiva degli organi decisionali della BCE

Come spiegato nella sezione 2.5.1, i principali organi decisionali della BCE (Consiglio direttivo e Comitato esecutivo) sono entità collegiali i cui membri sono collettivamente responsabili del corretto assolvimento dei compiti e delle funzioni della BCE e assumono decisioni che riguardano esclusivamente gli obiettivi dell'Eurosistema sulla base delle condizioni prevalenti nell'insieme dell'area dell'euro, senza riferimento agli andamenti di alcun paese in particolare.

Gli organi decisionali della BCE sono pertanto responsabili collegialmente di rendere conto di tutte le loro decisioni. Per contro, un sistema a responsabilità individuale come quello del Federal Reserve System statunitense, della Bank of England e della Banca del Giappone non è applicabile alla BCE poiché non sarebbe in linea con la struttura istituzionale e la sostanza delle politiche condotte.

Ad esempio, non sarebbe coerente disporre di un sistema in cui tutti i membri del Consiglio direttivo fossero individualmente responsabili dinanzi al Parlamento europeo, poiché le istituzioni e gli organi dell'UE non sono coinvolti nella nomina dei governatori delle BCN. Allo stesso modo, sarebbe un'incoerenza se i governatori delle BCN rendessero conto delle proprie azioni in quanto membri del Consiglio direttivo ai parlamenti nazionali, dato che questi ultimi non sono legittimati a giudicare il modo in cui i governatori hanno assolto i propri doveri "europei", dai quali è esplicitamente preclusa la tutela degli interessi nazionali.

La responsabilità per il mandato statutario della BCE

La BCE è tenuta a rendere conto di tutte le attività e i compiti assegnati dal Trattato CE all'Eurosistema, in particolare della conduzione della politica monetaria. Adottando una definizione quantitativa della stabilità dei prezzi, la BCE ha fissato un valore di riferimento rispetto al quale è possibile valutare i risultati da essa conseguiti.

La BCE deve inoltre dar conto di tutte le altre funzioni espletate attraverso l'Eurosistema dietro sua istruzione. Al contrario, non può essere chiamata a rispondere delle attività non connesse all'Eurosistema che le BCN svolgono in virtù dell'articolo 14.4 dello Statuto del SEBC; le singole BCN esercitano tali funzioni sotto la propria piena responsabilità e sono tenute a renderne conto alle autorità nazionali conformemente alle disposizioni giuridiche e costituzionali del relativo Stato membro.

A chi deve rendere conto la BCE?

Essendo un organo istituito in virtù del Trattato, operante nei limiti dei poteri ad esso conferiti, la BCE è tenuta a rendere conto in primo luogo ai cittadini degli Stati membri dell'UE che hanno concluso e ratificato il Trattato. Quest'ultimo stabilisce ampi obblighi di rendiconto (cfr. sezione seguente) creando un quadro di riferimento

che sottopone la BCE allo scrutinio diretto del pubblico europeo. La BCE spiega e giustifica le proprie decisioni direttamente ai cittadini mediante pubblicazioni disponibili in tutte le lingue ufficiali comunitarie e interventi dei membri dei suoi organi decisionali in tutti gli Stati dell'area dell'euro nonché in altri paesi.

Inoltre, il Trattato CE prevede la conduzione di un dialogo regolare con i rappresentanti eletti dei cittadini europei, ossia con il Parlamento europeo (cfr. sezione 4.3.1), nello stesso modo in cui gli organi legislativi nazionali di Stati Uniti, Giappone e Regno Unito sono le principali istituzioni rispetto alle quali si espleta la responsabilità democratica delle banche centrali di tali paesi.

Oltre alle disposizioni attinenti contenute nel Trattato CE, le leggi nazionali possono richiedere che le BCN presentino relazioni annuali e assegnare ai rispettivi parlamenti il potere di convocare i governatori delle BCN alle proprie sessioni plenarie o dinanzi alle commissioni parlamentari competenti, oppure di accogliere un'iniziativa dei governatori in tal senso. Tuttavia, i parlamenti nazionali possono ritenere le BCN responsabili soltanto per le funzioni esercitate al di fuori dell'Eurosistema, mentre la BCE deve unicamente rendere conto delle funzioni conferite a quest'ultimo.

Tuttavia, pur non rientrando in senso stretto fra gli obblighi di rendiconto, i contatti delle BCN con i responsabili politici dei rispettivi paesi offrono un'opportunità fondamentale per spiegare le decisioni della BCE e informare le autorità nazionali sulla conduzione della politica monetaria unica e sulle relative motivazioni.

I mezzi per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di responsabilità

In linea teorica, l'approvazione e la ricompensa (nel caso in cui il mandato venga assolto con successo) e l'applicazione di sanzioni (qualora i risultati fossero subottimali) sembrerebbero mezzi idonei per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di responsabilità da parte della banca centrale. In pratica, tuttavia, la natura specifica della politica monetaria richiede alcune puntualizzazioni.

Come mezzionato nella sezione 3.1.1, lo sfasamento temporale nella trasmissione della politica monetaria fa sì che quest'ultima possa incidere sul livello dei prezzi soltanto a medio termine. La banca centrale non può pertanto compensare, nel breve periodo, shock imprevisti al livello dei prezzi (ad esempio provocati dalle variazioni dei prezzi delle materie prime). Inoltre, data l'incertezza che circonda il meccanismo di trasmissione e poiché l'adeguatezza della risposta di politica monetaria dipende dalla natura, durata e dimensione degli shock economici, non pare corretto specificare un orizzonte temporale fisso su cui valutare la politica monetaria.

Di conseguenza, per misurare i risultati conseguiti da una banca centrale è sempre necessario effettuare una valutazione equilibrata e differenziata. Il ricorso a meccanismi sanzionatori formali sarebbe troppo aggressivo e potrebbe impedire alla banca centrale di assolvere il proprio mandato in maniera appropriata. La verifica costante delle azioni di una banca centrale indipendente da parte del parlamento e del pubblico in generale sembrerebbe il metodo più indicato per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di responsabilità.

Gli obblighi di rendiconto

La BCE è soggetta ad ampi obblighi di rendiconto:

- l'articolo 113 del Trattato CE prevede che la BCE presenti una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e di quello in corso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, alla Commissione e al Consiglio europeo;
- l'articolo 15 dello Statuto del SEBC stabilisce la pubblicazione di rapporti trimestrali e di un rendiconto finanziario consolidato settimanale dell'Eurosistema.

In realtà la BCE si spinge oltre gli obblighi statutari compilando bollettini a cadenza mensile anziché trimestrale e rendendo disponibili documenti di ricerca (*Working Paper*) e altre pubblicazioni sul proprio sito Internet.

Tuttavia, diversamente dal Federal Reserve System statunitense, dalla Bank of England e dalla Banca del Giappone, la BCE non diffonde i verbali delle riunioni del suo principale organo decisionale né i risultati dettagliati delle votazioni dei suoi membri. Ciò è conforme ai chiari dettami dell'articolo 10.4 dello Statuto del SEBC, secondo cui "le riunioni hanno carattere di riservatezza".

La non divulgazione dei singoli voti tutela anche l'indipendenza dei membri del Consiglio direttivo, poiché la loro pubblicazione potrebbe dare adito a pressioni e speculazioni sulle motivazioni sottese alle decisioni di ciascuno; inoltre, il pubblico sarebbe in grado di verificare se eventuali tentativi di condizionamento abbiano sortito l'effetto desiderato. Sebbene queste preoccupazioni possano non essere particolarmente rilevanti per le banche centrali che operano all'interno di Stati nazione "tradizionali", i governatori delle BCN dell'area dell'euro sono associati ai rispettivi paesi di appartenenza. Vi è pertanto il rischio che il governatore della BCN del proprio paese venga percepito come un "rappresentante nazionale" all'interno del Consiglio direttivo e che ciò possa esporlo a ingerenze.

Nondimeno, l'articolo 10.4 dello Statuto stabilisce che "il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni". A tal fine, il Presidente e il Vicepresidente della BCE tengono una conferenza stampa subito dopo la prima riunione mensile del Consiglio direttivo, la cui trascrizione è pubblicata sul sito Internet della BCE; inoltre, la BCE presenta regolarmente una valutazione completa delle questioni monetarie ed economiche nel suo Bollettino mensile. Dal punto di vista della tempestività e del dettaglio, tali comunicazioni non paiono meno efficaci nell'illustrare le decisioni di politica monetaria (e le loro motivazioni) rispetto ai "resoconti sommari" di altre banche centrali.

4.3 IL DIALOGO E LA COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI E GLI ORGANI COMUNITARI

Il Trattato CE stabilisce una chiara suddivisione delle competenze politiche nel quadro dell'UEM, ma al tempo stesso promuove il dialogo e la cooperazione delle diverse autorità attraverso una serie di contatti formalizzati tra la BCE e le istituzioni e gli organi comunitari.

Per l'adeguato assolvimento dei compiti dell'Eurosistema è necessario che la BCE stabilisca relazioni operative con gli altri organismi responsabili delle politiche all'interno dell'UE. Tale esigenza risulta evidente per tutti i compiti in relazione ai quali vige una condivisione delle competenze tra la BCE e gli organismi della Comunità. In questi casi il Trattato prevede la cooperazione tra la BCE e le istituzioni o gli organi interessati (ad esempio nel settore della politica del cambio, della rappresentanza dell'area dell'euro e delle statistiche). Nondimeno, data l'interazione tra la politica monetaria unica e le politiche economiche della Comunità, la BCE ha anche interesse a portare avanti un dialogo proficuo con gli altri soggetti coinvolti nella definizione delle politiche, quali i governi e le parti sociali. Il regolare dialogo con questi ultimi consente di spiegare il corso della politica monetaria e di migliorare la comprensione esterna delle attività della BCE, che può quindi costituire un punto di riferimento affidabile per le decisioni dei singoli partecipanti al processo economico, con l'obiettivo di stabilizzare le aspettative di inflazione.

4.3.1 Il Parlamento europeo

Il dialogo tra la BCE e il Parlamento europeo riguarda principalmente l'assolvimento del mandato e dei compiti della BCE. Come discusso nella sezione 4.2, il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nell'assicurare che la BCE renda conto della conduzione della politica monetaria e dei compiti connessi.

Le deliberazioni sul Rapporto annuale della BCE

In conformità dell'articolo 113, paragrafo 3, del Trattato CE il Presidente della Banca centrale europea presenta il Rapporto annuale della BCE al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria. In seguito a tale intervento il Parlamento adotta una risoluzione contenente una valutazione esaustiva delle attività e delle politiche condotte dalla BCE.

Le audizioni dinanzi al Parlamento europeo

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del Trattato il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono anche essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa. In linea con tale disposizione, il Presidente della BCE compare quattro volte l'anno dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari, alla quale spetta, in base al Regolamento del Parlamento europeo, la competenza per i rapporti con la BCE. Nel corso di tali audizioni il Presidente spiega le decisioni di politica monetaria della BCE e risponde alle domande dei membri della commissione. Tra le attività parlamentari, questi incontri trimestrali sono, pertanto, divenuti l'occasione principale in cui la BCE rende conto del proprio operato.

Anche altri membri del Comitato esecutivo della BCE compaiono dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari; negli ultimi anni il Vicepresidente è stato generalmente invitato a presentare il Rapporto annuale della BCE nella fase di preparazione alle deliberazioni della plenaria. Inoltre, una volta l'anno la commissione invita il membro del Comitato esecutivo responsabile dell'analisi e della ricerca economica a esporre il punto di vista della BCE sull'esame annuale dell'economia dell'UE redatto dalla Commissione europea e sul progetto di Indirizzi di massima per le politiche economiche. In alcune occasioni la Commissione per i problemi economici e monetari ha anche invitato e ascoltato altri membri del Comitato esecutivo su argomenti specifici attinenti alle competenze e ai compiti della BCE.

Le riunioni della commissione sono normalmente aperte al pubblico e i processi verbali sono divulgati sul sito Internet del Parlamento europeo poco dopo l'audizione. Inoltre, il Rapporto annuale della BCE dedica un capitolo specifico alla responsabilità di dar conto del proprio operato e alle relazioni con il Parlamento europeo, mettendo in luce le principali questioni affrontate nel corso di questo regolare dialogo.

Le interrogazioni scritte

Oltre all'interazione diretta e allo scambio di vedute tra il Presidente della BCE e i membri della Commissione per i problemi economici e monetari, il Regolamento del Parlamento europeo (articolo 111 "Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea") consente anche a tutti gli eurodeputati, per il tramite del presidente della commissione, di porre altri quesiti in forma scritta alla BCE. Questi, unitamente alle risposte redatte dalla BCE, sono quindi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dunque resi disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Benché il Trattato e lo Statuto del SEBC non prevedano obblighi al riguardo, la BCE ha acconsentito a questa procedura sottolineando, tuttavia, che ciò non deve in alcun modo sminuire l'importanza delle audizioni ordinarie, sede in cui occorre continuare a discutere le principali questioni attinenti alle politiche della BCE.

Gli altri ambiti di interazione

Esistono altri tre importanti ambiti di interazione tra la BCE e il Parlamento europeo.

1. Il Parlamento viene consultato sulla nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE (articolo 112, paragrafo 2, del Trattato CE). La Commissione per i problemi economici e monetari organizza audizioni con le personalità designate e il Parlamento, riunito in seduta plenaria, adotta un parere.
2. Il Parlamento partecipa al processo legislativo comunitario al fine di modificare e completare lo Statuto del SEBC (articoli 10.6, 41 e 42 dello Statuto). In ottemperanza all'articolo 41, il suo parere conforme è necessario per apportare modifiche allo Statuto; inoltre, deve essere consultato per l'adeguamento dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 10.6 e in merito alle proposte di legislazione complementare conformemente all'articolo 42.

3. Il Parlamento è coinvolto anche in altri processi legislativi negli ambiti di competenza della BCE.

4.3.2 Il Consiglio dell'UE e l'Eurogruppo

La BCE condivide con il Consiglio dell'UE le competenze in materia di tasso di cambio e rappresentanza internazionale dell'area dell'euro. Inoltre, collabora con tale istituzione per quanto concerne le politiche economiche a livello dell'area. Il rispetto dell'indipendenza della BCE e il riconoscimento delle sue competenze comportano, tuttavia, che i suoi rapporti con il Consiglio e l'Eurogruppo nel campo delle politiche economiche non possano spingersi oltre un dialogo non vincolante, escludendo il coordinamento *ex ante* della politica monetaria con le altre politiche.

Va inoltre rilevato che spetta al Consiglio raccomandare ai capi di Stato o di governo la nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE.

Il Consiglio dell'UE

In termini giuridici esiste un solo Consiglio dell'UE; in pratica, tuttavia, la sua composizione varia a seconda della materia trattata. Per decisioni di particolare importanza relative all'UEM, quali l'adesione degli Stati membri dell'UE all'area dell'euro o la modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto del SEBC, il Consiglio si riunisce a livello dei capi di Stato o di governo³. Le questioni correnti dell'UEM ricadono invece nella sfera di competenza del Consiglio dei ministri economici e finanziari (Consiglio Ecofin). A tale riguardo, il paragrafo 44 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 afferma esplicitamente che il Consiglio Ecofin costituisce "il centro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri" ed "è autorizzato ad agire nei pertinenti settori".

Sebbene vi siano paesi dell'Unione europea che non aderiscono all'area dell'euro, i rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'UE (compresi quelli che non partecipano alla Terza fase dell'UEM) sono coinvolti nelle deliberazioni del Consiglio dell'UE sulle questioni attinenti all'UEM. Per la maggior parte di tali questioni, ma non per tutte, vengono sospesi i diritti di voto dei rappresentanti dei paesi non appartenenti all'area. I casi eccezionali che prevedono il voto di tutti i membri includono la legislazione comunitaria che il Consiglio dell'UE adotta in base all'articolo 107 del Trattato CE, segnatamente le disposizioni che modificano e integrano lo Statuto del SEBC (cfr. sezione 2.5.4).

In conformità dell'articolo 113, paragrafo 2, del Trattato CE il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Ecofin quando quest'ultimo discute argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

³ Il Consiglio dell'UE nella composizione dei capi di Stato o di governo non va confuso con il Consiglio europeo. Quest'ultimo, che riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'UE e il Presidente della Commissione europea, fornisce all'Unione europea l'impulso necessario al suo sviluppo e definisce gli indirizzi politici generali. Le decisioni dei capi di Stato o di governo relative alla nomina dei membri del Comitato esecutivo e alla determinazione della sede della BCE sono di natura intergovernativa.

Fra questi rientrano gli Indirizzi di massima per le politiche economiche, le questioni attinenti alla moneta, le riforme del settore finanziario europeo e la rappresentanza esterna della Comunità in relazione all'UEM, nonché aspetti della politica del cambio.

La BCE partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Ecofin dedicate alla “legislazione complementare” e alla modifica di talune disposizioni dello Statuto del SEBC. In tali occasioni è anche rappresentata nelle sottostrutture corrispondenti del Consiglio per la preparazione delle sedute del Consiglio Ecofin. Inoltre, è generalmente invitata a prendere parte in qualità di osservatore all'elaborazione di altri atti legislativi comunitari in settori di particolare rilevanza. Infine, la BCE è stata anche coinvolta nelle attività di specifici organismi che si occupano di questioni di interesse o diretta pertinenza per la BCE, quali il Comitato per i servizi finanziari e il Comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari.

Il Presidente della BCE interviene regolarmente alle riunioni informali del Consiglio Ecofin tenute due volte l'anno, che offrono l'opportunità di condurre un aperto dibattito su argomenti di attualità senza i normali vincoli procedurali delle sessioni formali. A tali riunioni sono invitati anche i governatori delle BCN, che accompagnano i ministri dei rispettivi paesi.

La BCE ha inoltre importanti obblighi di rendiconto nei confronti del Consiglio Ecofin; ad esempio, il Presidente presenta il Rapporto annuale della BCE e riferisce a quest'ultimo nel quadro dell'esame biennale della convergenza, ai sensi dell'articolo 122 del Trattato CE.

L'Eurogruppo

Come già menzionato, il Consiglio dell'UE delibera sulle questioni attinenti all'UEM in composizione completa, sebbene nella maggior parte dei casi i diritti di voto dei rappresentanti dei paesi non partecipanti siano sospesi. Il Trattato non prevede un organo che riunisca i ministri finanziari dei paesi membri dell'area dell'euro per discutere tematiche di interesse comune riguardanti l'area e la moneta unica. Al fine di colmare questa lacuna, il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha deciso di istituire l' “Eurogruppo”, un organo informale composto dai ministri finanziari dei paesi dell'area dell'euro e dal Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Dal 2005 è guidato da un presidente eletto a maggioranza semplice dei membri per due anni. La BCE è invitata a partecipare alle riunioni dell'Eurogruppo “quando opportuno”; finora è stata regolarmente invitata e ha assistito a tutte le riunioni.

L'Eurogruppo stabilisce un canale di comunicazione a livello dell'area dell'euro comparabile ai contatti informali che tradizionalmente esistono tra i governi e le banche centrali all'interno degli Stati nazionali. Il carattere informale dell'Eurogruppo consente di svolgere un dibattito aperto su tutte le questioni concernenti l'area dell'euro. Il clima di apertura e fiducia è alimentato dal fatto che alle riunioni sono ammessi unicamente i ministri, il Commissario europeo competente e il Presidente della BCE (ciascuno con un accompagnatore), al contrario di quanto consuetamente avviene alle sessioni formali del Consiglio dell'UE, alle quali prende parte un ampio numero di partecipanti.

L'Eurogruppo si riunisce generalmente una volta al mese, prima delle riunioni del Consiglio Ecofin. In tale sede il dibattito è incentrato sul funzionamento complessivo dell'economia nell'area dell'euro, in particolare sulle prospettive economiche generali dell'area, sull'evoluzione dei bilanci pubblici nei singoli paesi membri e sulle modalità di trasmissione degli impulsi politici necessari affinché vengano compiuti ulteriori sforzi per la realizzazione delle riforme strutturali. L'Eurogruppo esamina inoltre gli andamenti del tasso di cambio dell'euro e la percezione esterna dell'area in quanto entità autonoma.

4.3.3 La Commissione europea

Anche la Commissione europea partecipa al dialogo tra la BCE e il Consiglio Ecofin. Il Commissario per gli affari economici e monetari assiste alle riunioni del Consiglio Ecofin e dell'Eurogruppo nonché a quelle del Consiglio direttivo della BCE.

In aggiunta a questo dialogo ai massimi livelli, la Commissione europea e la BCE intrattengono strette relazioni operative, consolidate mediante frequenti contatti sia in sedi multilaterali, quali il Comitato economico e finanziario e il Comitato di politica economica (cfr. di seguito), sia nel quadro di incontri bilaterali. Ciò riveste particolare importanza dato il ruolo fondamentale svolto dalla Commissione nella definizione delle politiche economiche della Comunità. In particolare, alla Commissione è affidata una serie di compiti specifici connessi all'UEM, che includono:

- la formulazione di raccomandazioni relative agli Indirizzi di massima per le politiche economiche
- il monitoraggio della situazione dei bilanci negli Stati membri e il compito di riferire al Consiglio Ecofin su questo tema
- la preparazione, almeno ogni due anni, di un rapporto sulla convergenza che prenda in esame l'adempimento dei criteri di convergenza da parte degli Stati membri che devono ancora adottare l'euro.

La Commissione europea ha inoltre dato avvio, o quanto meno partecipa, a un ampio ventaglio di iniziative specifiche che riguardano o influenzano i compiti e le attività dell'Eurosistema. Tali iniziative possono spesso trarre sostanziale beneficio dalla partecipazione diretta della BCE, o persino richiederla.

- L'Eurostat e la BCE collaborano strettamente in campo statistico, sia a livello bilaterale sia nell'ambito dei comitati statistici rilevanti della Comunità, in particolare in seno al Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) (cfr. sezione 3.5).
- Anche in altri settori la BCE partecipa a una serie di gruppi di lavoro specializzati e comitati di regolamentazione che si occupano di argomenti molto vari, quali l'integrazione dei mercati finanziari (ad esempio il "Gruppo Giovannini") o la vigilanza prudenziale e la stabilità finanziaria (ad esempio il Comitato bancario europeo e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria).

- Infine, la Commissione e la BCE porteranno avanti la stretta collaborazione che hanno instaurato su aspetti connessi all'allargamento dell'UE negli ambiti di responsabilità e competenza della BCE.

4.3.4 Il Comitato economico e finanziario

Il Comitato economico e finanziario (CEF) è stato istituito in applicazione dell'articolo 114, paragrafo 2, del Trattato CE per fornire analisi preliminari e prestare consulenza al Consiglio Ecofin su numerosi aspetti economici e finanziari. Nel paragrafo 12 della risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche nella Terza fase dell'UEM, il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha inoltre assegnato al CEF il compito di elaborare "il quadro in cui il dialogo [tra il Consiglio e la BCE] potrà essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari [dei ministeri, delle BCN, della Commissione e della BCE]".

In conformità del Trattato, i singoli Stati membri, la Commissione e la BCE devono nominare ciascuno al massimo due membri del comitato. Per tradizione, i due rappresentanti designati da ogni paese sono un alto funzionario dell'amministrazione e un alto funzionario della banca centrale nazionale. Tuttavia, ora che l'UE è composta da venticinque Stati membri, il CEF si riunisce generalmente nella sua composizione ristretta, con un solo rappresentante per Stato membro (di solito un alto funzionario dell'amministrazione) e due per la Commissione e la BCE rispettivamente. Al momento i rappresentanti della BCE sono il Vicepresidente e il membro del Comitato esecutivo responsabile delle questioni economiche; i loro sostituti sono i direttori generali incaricati, rispettivamente, delle relazioni internazionali e delle questioni economiche.

Attraverso la sua partecipazione al CEF, la BCE è coinvolta nel dibattito sugli indirizzi di massima per le politiche economiche, sulla vigilanza delle politiche di bilancio in base ai programmi di stabilità e convergenza annuali degli Stati membri e sulla definizione delle posizioni europee in merito alle questioni internazionali. La BCE prende parte anche ad altre attività del comitato, che spaziano da aspetti tecnici, quali il conio delle monete in euro, alle riforme istituzionali, alla rappresentanza esterna della Comunità sulle questioni attinenti all'UEM.

Il dibattito interno al CEF serve inoltre a preparare il dialogo tra i ministri finanziari dei paesi dell'area dell'euro e la BCE, che si svolge in sede di Eurogruppo. Una componente fondamentale della partecipazione della BCE ai lavori del CEF consiste nel predisporre una valutazione delle prospettive economiche complessive dell'area e dell'andamento del cambio. Inoltre, include un'analisi regolare della sostenibilità delle finanze pubbliche e dell'idoneità degli orientamenti generali per le politiche di bilancio.

La partecipazione al CEF è improntata al pieno rispetto dell'indipendenza della BCE e della sua competenza esclusiva per la politica monetaria unica. La BCE può prendere parte al dibattito a pieno titolo ed esprimere il proprio punto di vista su tutti gli argomenti, ma non partecipa alle procedure di voto. Inoltre, il CEF si astiene deliberatamente dal discutere la conduzione della politica

monetaria. Lo stesso principio vale per le dichiarazioni sulla politica monetaria unica rilasciate nelle riunioni delle organizzazioni e dei consessi internazionali, quali il Fondo monetario internazionale o il G7. In base alla suddivisione delle competenze vigente, la preparazione e la presentazione di tali dichiarazioni spettano unicamente alla BCE.

4.3.5 Il Comitato di politica economica

Il Comitato di politica economica (CPE), istituito nel 1974 con decisione del Consiglio⁴, è composto da due rappresentanti e due sostituti per ciascuno degli Stati membri, la Commissione e la BCE.

Come il CEF, il CPE contribuisce alla preparazione delle riunioni dell'Eurogruppo e del Consiglio Ecofin; tuttavia, i suoi lavori si incentrano soprattutto sulle riforme strutturali. Nel contesto del "processo di Cardiff" (cfr. sezione 1.2.2), il Comitato conduce ogni anno un'approfondita analisi fra pari delle riforme economiche negli Stati membri. Inoltre, il CPE partecipa attivamente al "processo di Lussemburgo" (cfr. sezione 1.2.2), che costituisce una piattaforma di coordinamento tra gli Stati membri nel settore delle politiche per l'occupazione. Il comitato tratta, infine, una varietà di questioni strutturali a lungo termine, fra cui le implicazioni dell'invecchiamento demografico per i bilanci pubblici.

Poiché la BCE attribuisce la massima importanza alle riforme strutturali negli Stati membri, in quanto principale strumento per combattere la disoccupazione e sfruttare appieno il potenziale di crescita dell'area dell'euro, la partecipazione al CPE le offre un'utile opportunità per contribuire al lavoro del comitato. Il coinvolgimento nelle attività del CPE, come nel caso del CEF, è improntato al pieno rispetto dell'indipendenza della BCE.

4.3.6 Il Dialogo macroeconomico

L'obiettivo del Dialogo macroeconomico è promuovere la comprensione delle esigenze che l'UEM comporta sul piano delle politiche economiche e migliorare, in tal modo, le condizioni per una crescita non inflazionistica e in grado di creare occupazione. Questo dialogo, che si svolge due volte l'anno a livello sia politico che tecnico, è comunemente noto come "processo di Colonia", essendo stato istituito dal Consiglio europeo riunitosi nella città tedesca nel 1999 (cfr. sezione 1.2.2). Si basa sul pieno rispetto dell'indipendenza di tutti i soggetti che vi partecipano, in particolare delle parti sociali nelle contrattazioni salariali e della BCE nella conduzione della politica monetaria unica. Il riconoscimento dell'attribuzione di competenze distinte nel campo delle politiche economiche, e dei relativi obblighi, richiama l'attenzione sul fatto che ciascuno dei soggetti coinvolti è tenuto ad assicurare che le politiche rispettivamente affidategli siano attuate con successo.

⁴ Decisione 74/122/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica (GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21).

4.4 IL REGIME LINGUISTICO DELLA BCE

In quanto organizzazione comunitaria, la BCE si rivolge a un pubblico multilingue e i membri degli organi decisionali nonché del personale sono di nazionalità diverse. La pluralità linguistica dell'UE richiede che la BCE comunichi in numerose lingue per raggiungere il più ampio pubblico possibile. La BCE adotta un approccio pragmatico che coniuga il rispetto della diversità linguistica nell'UE con il principio dell'efficienza e della tempestività nella comunicazione.

Dal 1° maggio 2004 la Comunità conta venti lingue ufficiali⁵. Per gli atti giuridici e le relazioni con parti terze e il pubblico in generale, il regime linguistico della BCE si conforma ai principi del plurilinguismo sanciti dalla legislazione comunitaria⁶. I regolamenti e gli altri atti giuridici con applicabilità generale sono divulgati in tutte le lingue ufficiali. Lo stesso vale per le pubblicazioni statutarie (ad esempio, il Rapporto annuale e il Bollettino mensile) e una serie di comunicati stampa. Gli atti giuridici diretti a terzi a titolo individuale sono emessi nella lingua del destinatario. Quanti si rivolgono alla BCE in una delle lingue ufficiali della Comunità ricevono risposta per iscritto nella stessa lingua.

Per le altre tipologie di comunicazione, connesse in particolare alle attività interne della BCE e alle relazioni fra i membri del SEBC, si utilizza prevalentemente l'inglese come unica lingua di lavoro. Fanno eccezione le riunioni del Consiglio direttivo, del Consiglio generale e dei comitati del SEBC, per le quali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea in varie lingue. L'utilizzo di una sola lingua di lavoro risponde all'esigenza di assicurare una comunicazione rapida, efficace e pienamente affidabile all'interno della BCE e dell'Eurosistema per la formulazione e l'attuazione della politica monetaria unica e i compiti connessi.

4.5 IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Come illustrato, il Trattato e lo Statuto del SEBC conferiscono alla BCE ampie prerogative che includono poteri normativi e il diritto di imporre sanzioni e penali alle imprese in caso di inosservanza dei regolamenti e delle decisioni da essa adottati. L'articolo 35.1 dello Statuto del SEBC prevede pertanto un controllo giudiziario degli atti e delle omissioni della BCE alle condizioni definite negli articoli 230-233 del Trattato CE. Di conseguenza, il Consiglio dell'UE, la Commissione o qualsiasi Stato membro possono adire alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro atti della BCE destinati ad avere efficacia giuridica nei confronti di terzi. La Corte ha giurisdizione a pronunciarsi sui ricorsi "per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazioni [del] Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere" (secondo paragrafo dell'articolo 230 del Trattato). Inoltre, qualsiasi

⁵ Secondo l'ordine alfabetico dei nomi nelle rispettive lingue: spagnolo, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, estone, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, finlandese e svedese.

⁶ Regolamento n. 1 del Consiglio CEE che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

persona fisica o giuridica può intentare, alle medesime condizioni, un ricorso contro una decisione della BCE che la riguarda direttamente e individualmente (quarto paragrafo dell'articolo 230).

In conformità dell'articolo 232 del Trattato, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su ricorsi proposti da un'istituzione comunitaria o da uno Stato membro nei confronti della BCE in caso di violazione del Trattato per omissione da parte di quest'ultima. Analogamente, ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia per contestare alla BCE di avere ommesso di emanare nei suoi confronti un atto previsto dal Trattato o dallo Statuto del SEBC.

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara l'atto nullo o, nel caso di un'omissione, dichiara l'astensione contraria al Trattato. In tali circostanze, la BCE è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Una situazione di questo genere si è verificata nel 2003, quando la Corte di giustizia ha dichiarato nullo il regime antifrode della BCE assoggettandola a quello vigente nella Comunità (cfr. sezione 4.6).

La Corte di giustizia delle Comunità europee non si limita al controllo giudiziario degli atti e delle omissioni della BCE, ma è competente anche a pronunciarsi sui ricorsi intentati da quest'ultima nei confronti di un'istituzione comunitaria o di uno Stato membro per salvaguardare le proprie prerogative o di un'istituzione comunitaria per contestare un'omissione (articoli 230 e 232 rispettivamente). Parimenti, la BCE può presentare ricorso contro una BCN in caso di inadempienza di un obbligo ad essa incombente ai sensi del Trattato e dello Statuto (articolo 237, lettera d, del Trattato).

La Corte di giustizia ha anche giurisdizione sulle controversie tra la BCE e i suoi dipendenti (cfr. sezione 6.4.1) e in tutti i casi in cui le è stata conferita tale prerogativa da un accordo tra la BCE e le sue controparti contrattuali.

4.6 LA VERIFICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA E DELL'INTEGRITÀ

La sana gestione finanziaria dell'Eurosistema è una questione di interesse pubblico: la BCE e le BCN esercitano una funzione pubblica che comporta, in ultima istanza, l'utilizzo di denaro dei contribuenti. Di conseguenza, il Trattato contiene diverse disposizioni che prevedono la verifica della gestione finanziaria e dell'integrità della BCE.

La Banca centrale europea assolve l'obbligo di rendere conto del proprio operato redigendo il Bilancio annuale e pubblicandolo nel Rapporto annuale. I bilanci annuali della BCE e di tutte le BCN dell'Eurosistema vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina, in conformità dell'articolo 27.1 dello Statuto del SEBC, è raccomandata dal Consiglio direttivo e approvata dal Consiglio dell'UE. Le disposizioni legali e le prassi connesse elaborate dalla BCE sono state ritenute conformi al *Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies* (codice di buone prassi sulla trasparenza delle politiche in ambito monetario e finanziario) dell'FMI, adottato nel 1999 e rivisto da ultimo nell'agosto 2000.

Oltre che da revisori esterni indipendenti, la gestione finanziaria della BCE viene verificata dalla Corte dei conti europea, la quale esamina l'efficienza operativa della gestione della BCE e pubblica una relazione annuale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 27.2 dello Statuto.

Infine, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003⁷, la BCE rientra nel quadro del regime antifrode istituito dalla Comunità europea ai sensi all'articolo 280 del Trattato CE⁸. Tale regime autorizza l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), un servizio indipendente interno alla Commissione⁹, a svolgere indagini sulle frodi e su altre attività illecite presso la BCE in caso di sospetto motivato. Sulla base della sentenza della Corte di giustizia, la BCE ha adeguato le proprie norme e procedure interne al quadro normativo indicato e ha adottato le misure necessarie per assicurare uno stretto coordinamento con l'OLAF nella lotta antifrode¹⁰.

⁷ Causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea, Raccolta della giurisprudenza 2003, pag. I-07147.

⁸ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1)

⁹ Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

¹⁰ Decisione BCE/2004/11, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea (GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56).



Jean-Claude Trichet con i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7 in occasione della riunione annuale del Fondo monetario internazionale, svoltasi a Singapore nel settembre 2006

5 LA PARTECIPAZIONE DELLA BCE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

La BCE rappresenta l'area dell'euro a livello internazionale, ossia rappresenta la Comunità europea in merito a questioni attinenti all'UEM nell'ambito di organizzazioni e consessi internazionali, laddove rilevante in relazione ai compiti affidati all'Eurosistema. La precisa natura di tale coinvolgimento dipende dalla suddivisione dei poteri all'interno della Comunità e tra quest'ultima e i propri Stati membri. Pertanto, a seconda del tema trattato, la partecipazione della BCE alle organizzazioni e ai consessi internazionali può andare dalla rappresentanza in via esclusiva delle posizioni della Comunità europea alla formulazione di posizioni proprie parallelamente a quelle di altri organismi responsabili delle politiche comunitarie e nazionali.

5.1 QUADRO GENERALE

Con il trasferimento delle competenze di politica monetaria e del cambio a livello comunitario, si è reso necessario predisporre accordi che consentissero la partecipazione della BCE alla cooperazione internazionale in ambito monetario e finanziario. Tali accordi dovevano tenere conto dei quattro aspetti seguenti.

a. La suddivisione dei poteri all'interno della Comunità

Ai sensi dell'articolo 111, paragrafi 3 e 4, del Trattato CE il Consiglio dell'UE ha la facoltà di decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi con paesi non appartenenti all'UE e con le organizzazioni internazionali in materia di regime monetario e valutario e per quanto concerne la posizione e la rappresentanza della Comunità sul piano internazionale in relazione a questioni attinenti all'UEM "in conformità della ripartizione dei poteri" in seno alla Comunità. Finora le disposizioni dell'articolo 111, paragrafo 3, sono state applicate unicamente per definire accordi tra la Comunità europea e paesi non appartenenti all'UE su questioni monetarie e valutarie¹; le altre disposizioni, invece, non hanno ancora trovato applicazione. Gli accordi vigenti per la rappresentanza internazionale della Comunità si fondano sull'intesa raggiunta nelle riunioni del Consiglio europeo di Lussemburgo e di Vienna tenutesi rispettivamente nel dicembre 1997 e nel dicembre 1998. Conformemente alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lussemburgo, la BCE e il Consiglio Ecofin "svolgeranno il proprio compito nell'ambito della rappresentanza della Comunità a livello internazionale in modo efficiente e nel rispetto della ripartizione dei poteri prevista dal Trattato".

¹ Cfr. le quattro decisioni del Consiglio riguardanti le relazioni monetarie con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e lo Stato della Città del Vaticano e le due decisioni del Consiglio relative al regime di cambio con l'escudo capoverdiano, il franco CFA e il franco delle Comore.

b. L'attribuzione delle competenze all'interno dell'Eurosistema

Gli articoli 6.1 e 12.5 dello Statuto del SEBC stabiliscono che è il Consiglio direttivo a decidere le modalità di rappresentanza dell'Eurosistema a livello internazionale. La BCE, al pari delle BCN, ha titolo a partecipare alle istituzioni monetarie internazionali previa approvazione del Consiglio direttivo. Quest'ultimo ha deciso che le BCN devono continuare a prendere parte alle organizzazioni e ai consessi internazionali, in base al coinvolgimento dei rispettivi paesi nell'ambito di tali organismi, mentre la BCE deve assicurare che l'Eurosistema sia rappresentato in modo coerente ove opportuno e necessario.

c. La suddivisione dei poteri tra la Comunità e i paesi dell'area dell'euro

Come illustrato nella sezione 1.2.2, tutte le politiche economiche diverse da quella monetaria e del cambio restano di competenza dei singoli paesi dell'area dell'euro. Ciò implica che le modalità di partecipazione della BCE, della Comunità e dei singoli Stati membri dell'UE al processo di cooperazione internazionale variano in funzione del mandato di ciascun consesso o organizzazione.

d. L'assetto istituzionale delle organizzazioni e dei consessi internazionali

Il trasferimento della sovranità monetaria ha sollevato problematiche del tutto peculiari per quanto concerne il quadro istituzionale delle relazioni internazionali, poiché gli schemi pregressi mal si adattavano alla partecipazione di un'unione monetaria delle dimensioni dell'area dell'euro. Le organizzazioni e i consessi internazionali esistenti sono stati concepiti al fine di promuovere la cooperazione tra Stati sovrani dotati di piene competenze per la conduzione delle politiche economiche, monetarie e finanziarie. Affinché le disposizioni che disciplinano le relazioni internazionali della Comunità e della BCE avessero effetto, è stato necessario negoziare modifiche alle regole e alle procedure su cui si fondano le relazioni internazionali. Finora tali modifiche sono state prevalentemente improntate al pragmatismo, in linea con le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998, nelle quali si afferma che “le maggiori probabilità di successo potrebbero essere date da un approccio pragmatico, atto a ridurre al minimo gli adattamenti delle norme e pratiche attuali, a condizione, naturalmente, che da esso risulti un adeguato riconoscimento al ruolo dell'euro”.

Le soluzioni pragmatiche definite finora consentono alla BCE di partecipare alle organizzazioni e ai consessi internazionali ove rilevante in relazione ai compiti affidati all'Eurosistema.

- Ogniqualvolta la cooperazione internazionale concerne la **politica monetaria unica**, la BCE è la sola istituzione legittimata a rappresentare le posizioni della Comunità europea, poiché tale materia è di esclusiva competenza degli organi decisionali principali della BCE (Consiglio direttivo e Comitato esecutivo).
- Per quanto riguarda il **tasso di cambio dell'euro**, la competenza è condivisa dalla BCE con il Consiglio dell'UE (Ecofin) e l'Eurogruppo. Pertanto, sia il Presidente della BCE sia il Presidente dell'Eurogruppo sono coinvolti in consultazioni con parti terze (ad esempio a livello del G7) e nella politica di comunicazione.

- Nel campo dei **sistemi di pagamento** la BCE può prendere posizione a livello internazionale sulle questioni attinenti alla responsabilità dell'Eurosistema di promuovere la regolare ed efficiente operatività dei sistemi di pagamento e di regolamento. Anche le BCN dell'area dell'euro, che partecipano alle organizzazioni e ai consessi internazionali al pari della BCE, possono prendere posizione sulla base delle rispettive competenze ed esperienze nella gestione e nella sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento nazionali.
- In materia **statistica** lo Statuto del SEBC impone alla BCE un obbligo di cooperazione generale con le organizzazioni internazionali. Tale disposizione, che tiene conto del contesto globale in cui si svolge il lavoro statistico, consente alla BCE di prendere posizione insieme ad altri organi comunitari competenti (ad esempio l'Eurostat).
- Nell'ambito della **vigilanza prudenziale** e della **stabilità finanziaria** la BCE può assistere agli incontri internazionali rilevanti e prendere posizione al pari delle autorità nazionali competenti (ad esempio BCN e organi di vigilanza nazionali).

5.2 LA GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DA PARTE DELLA BCE

La partecipazione della BCE alla cooperazione internazionale si traduce principalmente nello scambio di vedute e informazioni con altri organismi responsabili delle politiche economiche nell'ambito di organizzazioni e consessi multilaterali. In questo contesto assume particolare rilevanza l'esame tra pari degli andamenti e delle politiche in importanti aree economiche, che migliora le capacità di analisi della BCE riguardo all'impatto delle dinamiche esterne sull'economia dell'area dell'euro. Allo scambio di vedute e informazioni si affianca l'attività di sorveglianza svolta da organismi indipendenti, quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La BCE partecipa, inoltre, alle iniziative intraprese dalla comunità internazionale al fine di raggiungere un'intesa comune su un insieme di migliori pratiche e regole atte ad accrescere l'efficienza e la trasparenza della politica economica. Le migliori pratiche sono in genere definite attraverso principi, standard e codici fondamentali, la cui applicazione da parte dei singoli paesi è volontaria. L'identificazione delle migliori pratiche incoraggia l'emulazione e la trasparenza fra i responsabili delle politiche economiche, rendendo la nozione di una buona gestione pubblica un cardine della cooperazione internazionale.

Tuttavia, nella pratica della cooperazione internazionale, la BCE non coordina *ex ante* la politica monetaria e del cambio con i paesi non appartenenti all'area dell'euro. Ciò potrebbe facilmente generare incompatibilità con il suo mandato e la sua indipendenza; un tentativo in tal senso non solo renderebbe meno chiare le competenze specifiche delle diverse autorità, ma ne limiterebbe anche la responsabilità di dar conto del proprio operato.

5.3 LE RELAZIONI DELLA BCE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

La BCE intrattiene rapporti con il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Entrambi seguono e valutano regolarmente gli andamenti e le politiche in campo economico dei rispettivi paesi membri.

5.3.1 Il Fondo monetario internazionale

L'FMI, istituito nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods, comprende al momento 184 Stati. I suoi compiti principali consistono nel promuovere la cooperazione monetaria a livello mondiale, nell'assicurare la stabilità dei cambi, nell'agevolare il commercio internazionale e nel favorire la crescita economica. La portata del suo mandato pone l'FMI al centro del sistema monetario e finanziario internazionale.

Data l'importanza delle politiche economiche dei paesi membri per la stabilità del sistema economico globale, la sorveglianza in tale ambito rappresenta il fulcro dell'attività del Fondo. Questa implica il monitoraggio e la valutazione degli andamenti e delle politiche in campo economico e finanziario dei paesi membri, nel contesto delle consultazioni condotte con questi ultimi ai sensi dell'articolo IV dello Statuto dell'FMI (consultazioni ex art. IV). L'attività di sorveglianza comporta, inoltre, una valutazione delle implicazioni mondiali delle politiche nazionali, alla luce della crescente integrazione del sistema economico e finanziario internazionale (sorveglianza multilaterale).

Lo status di osservatore della BCE

Dati i rispettivi mandati dell'FMI e della BCE, si è ritenuto essenziale che quest'ultima fosse rappresentata presso l'FMI nei suoi ambiti di competenza. Con una decisione del 21 dicembre 1998, il Comitato esecutivo dell'FMI ha conferito alla BCE lo status di osservatore; questa soluzione pragmatica ha consentito di non modificare lo Statuto dell'FMI, che prevede soltanto per i paesi la possibilità di partecipare in quanto membri. La BCE è dunque invitata in via permanente a prendere parte come osservatore a tutte le riunioni del Comitato esecutivo dell'FMI in cui vengono trattate questioni di sua diretta competenza:

- consultazioni ex art. IV sulle politiche dell'area dell'euro
- consultazioni ex art. IV con i singoli paesi dell'area dell'euro
- ruolo dell'euro nel sistema monetario internazionale
- sorveglianza multilaterale (discussione, svolta due volte l'anno, su *World Economic Outlook* e *Global Financial Stability Report* dell'FMI e regolare dibattito sugli andamenti dell'economia e dei mercati a livello mondiale).

Quando la discussione di queste tematiche da parte del Comitato esecutivo dell'FMI verte sulla politica monetaria dell'area dell'euro, l'osservatore della BCE presenta le posizioni della Comunità europea; per le questioni valutarie

sono il Direttore esecutivo che rappresenta la Presidenza dell'Eurogruppo e l'osservatore della BCE a esprimere congiuntamente la posizione della Comunità, definita attraverso il regolare confronto svolto a livello dell'area dell'euro, ad esempio nelle riunioni dell'Eurogruppo (cfr. sezione 4.3.2).

Oltre ai casi previsti nel quadro dell'invito permanente, l'osservatore della BCE può essere ammesso alle riunioni quando vengono dibattuti aspetti specifici che la BCE e l'FMI ritengono di interesse comune per l'espletamento dei rispettivi mandati. È ormai prassi consolidata che l'osservatore della BCE sia invitato ad assistere alle consultazioni ex art. IV riguardanti gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora adottato l'euro, poiché la BCE è coinvolta in procedure di coordinamento delle politiche monetarie con le BCN di tali paesi. Del pari, l'osservatore della BCE è presente alle consultazioni annuali ex art. IV su Stati Uniti e Giappone.

Infine, in base agli accordi sullo status di osservatore della BCE, il suo Presidente è invitato alle riunioni del Comitato monetario e finanziario internazionale (*International Monetary and Financial Committee*, IMFC). Quest'ultimo tiene due sessioni l'anno in parallelo alla riunione annuale e di primavera dell'FMI per prestare consulenza e riferire al Consiglio dei governatori in merito alla sorveglianza del sistema monetario e finanziario internazionale; fornisce, inoltre, indicazioni sulla definizione delle politiche da parte del Comitato esecutivo dell'FMI.

Le consultazioni ex art. IV con la BCE e i paesi dell'area dell'euro

Con l'introduzione dell'euro le consultazioni ex art. IV con i paesi membri dell'area dell'euro sono state suddivise in due livelli: il primo riguarda principalmente le questioni monetarie e valutarie attinenti all'area; il secondo verte sui singoli paesi e sulle rispettive politiche in tutti i settori economici diversi da quello monetario e del cambio (ad esempio, politiche strutturali e di bilancio). Questa doppia impostazione riflette l'adeguamento delle procedure dell'FMI reso necessario dalla nuova ripartizione delle competenze all'interno dell'area dell'euro.

Una delegazione dell'FMI visita la BCE due volte l'anno per un esame degli sviluppi recenti e delle questioni rilevanti per la politica monetaria e del cambio nell'area dell'euro. Nel quadro di tali missioni, l'FMI svolge colloqui anche con gli organismi comunitari preposti al coordinamento delle politiche nazionali (ad esempio, in relazione agli Indirizzi di massima per le politiche economiche e al Patto di stabilità e crescita), quali la Commissione europea, il Comitato economico e finanziario e l'Eurogruppo. Tale dibattito si incentra sugli andamenti e sulle politiche in campo economico (ad esempio, politiche strutturali e di bilancio) nell'insieme dell'area dell'euro, che influiscono sulla politica monetaria e sull'evoluzione del tasso di cambio.

Per quanto riguarda il secondo livello di consultazioni ex art. IV, relative alle politiche economiche dei singoli paesi membri, l'FMI visita questi Stati organizzando incontri con le autorità nazionali competenti.

Gli altri ambiti di cooperazione

La BCE è inoltre impegnata in una serie di iniziative dell'FMI per il consolidamento dell'architettura finanziaria internazionale. Un esempio è stato

il *Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies*, che contiene principi generali sulla trasparenza e sulla responsabilità delle autorità di dar conto del proprio operato nel settore della politica monetaria e delle connesse funzioni di banca centrale. Tali principi si applicano ai sistemi di pagamento e alla vigilanza, agli orientamenti per la gestione delle riserve ufficiali e ai rapporti sul rispetto degli standard e dei codici (*Reports on the Observance of Standards and Codes*, ROSC) e si inquadrano, insieme agli orientamenti e ai rapporti, in un'azione di più ampio respiro intrapresa dalla comunità internazionale per promuovere l'applicazione di standard e codici concordati a livello internazionale. I ROSC valutano l'osservanza degli standard e dei codici da parte dei singoli paesi in vista di individuare potenziali punti deboli che potrebbero contribuire alla vulnerabilità del sistema economico e finanziario.

La BCE ha sviluppato relazioni di lavoro con l'FMI anche in altri settori. In particolare, partecipa attivamente all'elaborazione e all'applicazione di standard statistici internazionali, come quelli stabiliti nel manuale di bilancia dei pagamenti dell'FMI – quinta edizione (*IMF's Balance of Payments Manual – fifth edition*), nel quadro del sistema dei conti nazionali riveduto (*System of National Accounts*, SNA 93). Altre linee di collaborazione sono state instaurate in relazione allo standard realizzato nel 1996 per assicurare la trasmissione di dati completi, affidabili e tempestivi all'FMI e al pubblico da parte dei paesi membri a fini di sorveglianza (*Special Data Dissemination Standard*, SDDS). Inoltre, la BCE è regolarmente coinvolta nelle attività di assistenza tecnica dell'FMI.

Infine, dal novembre 2000 la BCE è detentore designato di diritti speciali di prelievo (DSP) e può pertanto partecipare a operazioni volontarie con i paesi membri dell'FMI e altri detentori designati di DSP. A tale scopo, nell'aprile 2001 la BCE e l'FMI hanno concluso un accordo di compravendita di DSP, che consente all'FMI di avviare transazioni in DSP tra la BCE e altri detentori, contribuendo all'ordinata gestione del dipartimento per i DSP dell'FMI².

5.3.2 L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

L'OCSE, un'organizzazione intergovernativa che comprende attualmente trenta paesi e intrattiene collegamenti con altri settanta, offre ai propri membri un foro per la consultazione, il confronto di esperienze e la cooperazione allo scopo di raggiungere il livello più elevato possibile di crescita sostenibile e di migliorare il benessere economico e sociale in linea con i principi dell'economia di mercato. L'OCSE si occupa di tutti gli ambiti di intervento pubblico, comprese la politica monetaria e le altre politiche economiche. La BCE partecipa a tutte le attività dell'OCSE connesse con i compiti dell'Eurosistema.

² Cfr. BCE (2002), *Rapporto annuale 2001*, capitolo 5, sezione 2.

Sebbene lo status di membro sia riservato ai soli paesi, la Comunità europea ha una rappresentanza permanente presso l'OCSE e partecipa ai lavori nelle aree di sua competenza. Tale accordo si basa sul protocollo supplementare n. 1 all'articolo 13 della Convenzione dell'OCSE del 14 dicembre 1960. Dal 1999 la BCE affianca la Commissione europea in seno alla delegazione della Comunità, partecipando a tutte le riunioni dell'OCSE per essa rilevanti. La BCE e la Commissione esprimono i propri punti di vista negli ambiti di rispettiva competenza.

I comitati e i gruppi di lavoro dell'OCSE a cui la BCE prende parte includono:

- il Comitato di esame delle situazioni economiche e dei problemi di sviluppo
- il Comitato di politica economica e gruppi di lavoro connessi
- il Comitato dei mercati finanziari.

Il Comitato di esame delle situazioni economiche e dei problemi di sviluppo, istituito nel 1961, è incaricato di effettuare un esame regolare della situazione e delle politiche in campo economico per ciascun paese membro dell'OCSE. Sulla base di tali valutazioni il comitato pubblica analisi economiche che includono raccomandazioni di cui i paesi membri possono decidere di tenere conto nella definizione delle proprie politiche economiche. Nel 2001 il comitato ha iniziato anche a svolgere un'analisi annuale dell'area dell'euro.

Il Comitato di politica economica studia il quadro dell'economia mondiale, con particolare attenzione alle implicazioni degli andamenti in tre grandi regioni OCSE (area dell'euro, Stati Uniti e Giappone). Esaminando un ampio spettro di problematiche attinenti alle prospettive per l'economia e alle esigenze in termini di politiche economiche nell'area OCSE, il Comitato di politica economica fornisce ai membri dell'Organizzazione una valutazione completa della situazione. Il comitato è coadiuvato da una serie di gruppi di lavoro.

- a. Il Gruppo di lavoro n. 1 si incentra su problematiche e politiche economiche di natura più strutturale (ad esempio, le correlazioni fra politiche e crescita di lungo periodo, i criteri per la sorveglianza della spesa pubblica e il ruolo degli stabilizzatori automatici).
- b. Il Gruppo di lavoro n. 3 segue e valuta i principali andamenti macroeconomici (ad esempio, l'evoluzione dei tassi di cambio, gli squilibri delle posizioni sull'estero e/o dei saldi di bilancio e i rischi finanziari sistemici).
- c. Il Gruppo di lavoro sulle prospettive economiche a breve termine assiste il Comitato di politica economica nell'elaborazione delle proiezioni economiche.

Infine, il **Comitato dei mercati finanziari** è preposto all'analisi dell'evoluzione strutturale dei mercati finanziari nell'area OCSE.

5.4 LA PARTECIPAZIONE DELLA BCE AI CONSESSI INFORMALI DEI MINISTRI FINANZIARI E DEI GOVERNATORI DELLE BANCHE CENTRALI

5.4.1 I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7

Nel contesto della **cooperazione** tra i paesi del Gruppo dei Sette³ (G7), i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali si riuniscono regolarmente per discutere questioni economiche e finanziarie fondamentali di portata internazionale. Le tematiche affrontate nel corso degli incontri riguardano in particolare gli andamenti e le prospettive sul piano economico e finanziario nei rispettivi paesi, nonché aspetti concernenti i tassi di cambio e l'economia mondiale. Vengono inoltre trattate questioni di interesse comune connesse con le politiche monetarie e finanziarie internazionali. Questi scambi di vedute informali possono aiutare i partecipanti a conseguire una migliore comprensione delle problematiche in esame nonché supportare il dibattito e i processi decisionali nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'FMI, la Banca mondiale o l'OCSE, fornendo possibili indicazioni o un impulso politico alla loro attività.

Fino all'avvio della Terza fase dell'UEM la partecipazione alle riunioni dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G7 era riservata alle autorità nazionali dei paesi membri. Con il trasferimento delle competenze di politica monetaria e del cambio dal livello nazionale a quello comunitario, gli schemi vigenti nell'area dell'euro sono stati adeguati per tenere conto della nuova ripartizione delle competenze. Il Presidente della BCE e il Presidente dell'Eurogruppo assistono, pertanto, alle sessioni degli incontri incentrate su tematiche attinenti alla sorveglianza macroeconomica e ai tassi di cambio. I governatori delle banche centrali dei tre paesi dell'area dell'euro appartenenti al G7 (Francia, Germania e Italia) non partecipano a questi dibattiti, ma continuano a prendere parte alle sessioni dedicate ad altre questioni, quali l'architettura finanziaria internazionale e le iniziative di ristrutturazione del debito a favore dei paesi poveri.

Per quanto riguarda i ruoli e le competenze effettivi, il Presidente della BCE espone il punto di vista dell'Eurosistema riguardo alla politica monetaria nell'area dell'euro, mentre il Presidente dell'Eurogruppo interviene nel dibattito su altri andamenti e politiche dell'area in campo economico. Poiché in materia di regime del cambio la BCE e il Consiglio dell'UE hanno una competenza condivisa, i pareri espressi al G7 scaturiscono da consultazioni tenute in precedenza.

³ Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti formano il Gruppo dei Sette (G7) e, insieme alla Russia, il Gruppo degli Otto (G8). I capi di Stato o di governo e i ministri degli esteri si riuniscono nella composizione del G8, i ministri finanziari in quella del G7.

5.4.2 I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G10

L'attività dei ministri e dei governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci⁴ (G10) è strettamente connessa a quella dell'FMI. L'origine del G10 risale all'istituzione degli Accordi generali di prestito (*General Arrangements to Borrow*, GAB), che furono creati nel 1962 per integrare le risorse ordinarie dell'FMI. Negli ultimi anni i lavori del Gruppo si sono principalmente incentrati sulla prevenzione e sulla gestione delle crisi finanziarie internazionali.

Il Presidente della BCE assiste in veste di osservatore agli incontri annuali dei ministri e dei governatori, che si svolgono in parallelo alla riunione annuale dell'FMI. A questi si affiancano gli incontri *ad hoc* a livello dei sostituti, con la partecipazione della BCE, anche in questo caso, in qualità di osservatore.

5.4.3 I ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G20

Il Gruppo dei Venti⁵ (G20), un consesso informale che riunisce ministri finanziari e governatori delle banche centrali, è stato istituito nel 1999 al fine di coinvolgere le principali economie emergenti nel dialogo sulle politiche economiche e finanziarie a livello internazionale. L'obiettivo è facilitare uno scambio aperto di vedute che favorisca il consenso in merito alle questioni discusse dalle autorità decisionali competenti, quali l'FMI e la Banca mondiale.

La BCE e la Presidenza dell'UE sono membri del G20; partecipano agli incontri a livello dei ministri e dei governatori nonché alle riunioni preparatorie svolte a livello dei sostituti. La partecipazione di entrambe le istanze consente di presentare la prospettiva dell'area dell'euro. Il contributo fornito dalla BCE e/o dalla Presidenza dell'UE alle discussioni del G20 viene coordinato nella misura opportuna, in linea con la ripartizione delle competenze prevista dal Trattato.

5.4.4 Il Forum per la stabilità finanziaria

Nel febbraio 1999 i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7 hanno deciso di istituire il Forum per la stabilità finanziaria (FSF) con i seguenti obiettivi:

⁴ Il G10 comprende Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Stati Uniti. La Svizzera partecipa al Gruppo in qualità di membro associato.

⁵ Il G20 è costituito dai ministri finanziari e dai governatori delle banche centrali di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Turchia. Un altro membro è la Comunità europea, rappresentata dal Presidente del Consiglio dell'UE e dal Presidente della BCE. Partecipano ai colloqui anche il Direttore generale dell'FMI, il Presidente della Banca mondiale, insieme ai presidenti del Comitato monetario e finanziario internazionale e del Comitato di sviluppo dell'FMI e della Banca mondiale, come membri *ex officio*.

- a. valutare le vulnerabilità del sistema finanziario internazionale;
- b. identificare attività atte a promuovere la stabilità finanziaria internazionale intensificando lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale in materia di vigilanza e sorveglianza finanziaria.

L'FSF si avvale del supporto amministrativo di un Segretariato avente sede presso la BRI. Un membro del Comitato esecutivo della BCE (Tommaso Padoa-Schioppa) ha assistito alle prime riunioni dell'FSF in qualità di osservatore per poi partecipare, dal giugno 2000, come membro regolare, in quanto Presidente del Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della BRI.

5.4.5 La Banca dei regolamenti internazionali e i consessi istituiti a livello di banche centrali

Fondata nel 1930, la BRI è la più antica organizzazione monetaria e finanziaria internazionale. Uno dei principali obiettivi della BRI, sancito all'articolo 3 del suo Statuto, è "promuovere la cooperazione fra le banche centrali". La BCE partecipa a tutte le attività di **cooperazione** organizzate sotto l'egida della BRI, incluse quelle in campo statistico. Nel 2000 la BCE è anche divenuta azionista della BRI con diritto di rappresentanza e di voto in sede di Assemblea generale annuale.

Il Presidente della BCE partecipa⁶ alle riunioni dei governatori delle banche centrali dei paesi del G10, che si svolgono di regola presso la sede della BRI a Basilea con frequenza bimestrale. In tale ambito vengono discusse questioni economiche, monetarie e finanziarie fondamentali di portata internazionale (ad esempio, le tendenze dell'economia nei paesi industriali e nelle economie emergenti, i potenziali pericoli per la stabilità finanziaria mondiale e gli andamenti monetari e finanziari di più lungo periodo). È in atto una progressiva apertura degli incontri alle banche centrali delle economie emergenti aventi rilevanza sistemica.

I governatori delle banche centrali dei paesi del G10 hanno creato una serie di comitati permanenti e gruppi di lavoro su temi specifici. Quattro comitati permanenti rivestono particolare importanza per la BCE.

- a. La BCE assiste in qualità di osservatore alle riunioni del **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB)**, che, oltre a essere una struttura permanente per la cooperazione fra i paesi del G10, svolge una funzione riconosciuta a livello internazionale di definizione di standard in materia di regolamentazione, vigilanza e migliori pratiche nell'attività bancaria. Data l'importanza dell'azione del comitato per le attività della BCE e dell'Eurosistema in materia di vigilanza prudenziale e di stabilità finanziaria, la BCE partecipa anche ad alcuni dei suoi gruppi di lavoro (ad esempio l'Electronic Banking Group, il Capital Group, la Research Task Force e il Risk Management Group).

⁶ Dal novembre 2003 il Presidente della BCE presiede le riunioni del G10.

- b. Dal giugno 2000 il **Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR)** è presieduto da uno dei membri del Comitato esecutivo della BCE (Tommaso Padoa-Schioppa). Il CSPR è il motore delle iniziative per la promozione di meccanismi di pagamento e regolamento solidi ed efficienti.
- c. La BCE fa anche parte del **Comitato sul sistema finanziario globale (CSFG)**, le cui attività sono volte a individuare e valutare le potenziali fonti di tensione nel contesto finanziario mondiale, a comprendere meglio il funzionamento dei mercati finanziari e a promuovere l'efficienza e la stabilità di questi ultimi.
- d. Infine, la BCE è membro del **Comitato sui mercati**, che riunisce rappresentanti di grado elevato delle banche centrali per una regolare analisi degli andamenti dei mercati finanziari, con particolare attenzione a quelli dei cambi.

Eurotower,
sede della BCE
a Francoforte
sul Meno



6 LA BCE COME PERSONA GIURIDICA

In quanto banca centrale, la BCE riassume in sé caratteristiche proprie sia del settore pubblico sia di quello privato. Il suo fondamento giuridico e la sua missione la rendono un'autorità pubblica; al tempo stesso, tuttavia, attua le proprie politiche principalmente per mezzo di operazioni finanziarie e presenta un assetto organizzativo e metodi operativi simili a quelli di una banca del settore privato. La BCE è pertanto un'autorità pubblica *sui generis* dotata di alcune peculiarità del settore privato.

6.1 LA MISSIONE DELLA BCE

Nell'agosto 2003 il Comitato esecutivo ha adottato la dichiarazione sulla missione della BCE, che definisce gli obiettivi e la posizione di quest'ultima all'interno dell'Eurosistema.

“La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono l'Eurosistema, il sistema di banche centrali dell'area dell'euro. Il principale obiettivo dell'Eurosistema è mantenere la stabilità dei prezzi, ossia salvaguardare il valore dell'euro.

La Banca centrale europea si impegna ad assolvere con efficacia tutte le funzioni di banca centrale ad essa conferite. A tal fine perseguiamo il massimo livello di integrità, competenza, efficienza e trasparenza.”

La prima parte della dichiarazione pone in evidenza la relazione cruciale esistente tra la BCE e le BCN dell'area dell'euro e l'obiettivo primario dell'Eurosistema; la seconda sottolinea il fatto che BCE si impegna a svolgere i propri compiti in maniera efficace e rileva i valori che il personale e la dirigenza della BCE considerano specialmente importanti nell'assolvimento dei propri doveri. I valori dell'integrità, della competenza, dell'efficienza e della trasparenza sono emersi con particolare risalto da un'inchiesta condotta presso i dipendenti, i cui risultati hanno direttamente ispirato il testo della missione.

Tali valori si riflettono nell'organizzazione della struttura interna e delle procedure operative della BCE. Le caratteristiche strutturali e procedurali non sono statiche ma in continua evoluzione, in vista di sviluppare le migliori pratiche e i migliori standard. Se nella fase iniziale le priorità della BCE consistevano nel consolidamento delle sue funzioni e nell'introduzione dell'euro, ora che tali obiettivi sono stati conseguiti con successo essa dedica maggiore attenzione al rafforzamento dell'organizzazione interna e della strategia per le risorse umane.

6.2 LA GOVERNANCE INTERNA

Il concetto di “*governance* interna” può avere diverse connotazioni e definizioni. Tuttavia, con riferimento alla BCE designa:

- le regole e le procedure alla base del processo decisionale concernente gli affari interni della BCE;
- i meccanismi atti a verificare l'osservanza di tali decisioni e della legislazione applicabile.

Data l'indipendenza della BCE, la *governance* interna è di competenza primaria dei suoi organi decisionali, in particolare del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo. Inoltre, esistono diversi livelli di controllo interni ed esterni.

6.2.1 Il ruolo del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo nella governance interna

Quale organo decisionale supremo per l'amministrazione e il funzionamento della BCE, il Consiglio direttivo ne adotta il Regolamento interno ed è competente, in particolare, in materia finanziaria. Su proposta del Comitato esecutivo adotta il bilancio annuale della BCE e assume tutte le decisioni riguardanti il conferimento di risorse finanziarie a quest'ultima nonché la destinazione dei risultati finanziari annuali. Stabilisce, inoltre, le condizioni di impiego sia dei membri del Comitato esecutivo (cfr. sezione 2.5.1) sia del personale della Banca.

In linea con il compito statutario di gestire gli affari correnti della BCE, il Comitato esecutivo esercita poteri in ambito organizzativo e gestionale. Previa consultazione del Consiglio direttivo decide la struttura interna della BCE, ossia il numero, la denominazione e le competenze delle sue unità funzionali. Le unità funzionali, o "aree operative", principali sono poste sotto il diretto controllo dirigenziale del Comitato esecutivo. Quest'ultimo decide quindi circa le competenze individuali dei propri membri in relazione a determinate aree operative e ne dà informazione al Consiglio direttivo e al Consiglio generale. Tali decisioni vengono assunte in presenza di tutti i membri del Comitato e non possono essere adottate con il voto contrario del Presidente¹.

Il Comitato esecutivo è altresì responsabile per tutte le questioni concernenti il personale: adotta le norme sul personale (in attuazione delle Condizioni di impiego fissate dal Consiglio direttivo) e ogni decisione necessaria per la selezione, la nomina e la promozione dei dipendenti della BCE.

6.2.2 I livelli di controllo interni ed esterni

Come menzionato nella sezione 4.6, la gestione finanziaria e l'integrità della BCE sono verificate esternamente da revisori indipendenti, dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Questi livelli di controllo esterni sono integrati da diversi meccanismi e procedure interni di seguito illustrati.

Il Comitato per il bilancio preventivo

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento interno della BCE il Consiglio direttivo ha istituito il Comitato per il bilancio preventivo, che lo assiste nelle questioni attinenti al bilancio di previsione della BCE. È composto da rappresentanti

¹ Articolo 10.2 del Regolamento interno della BCE.

delle banche centrali dell'Eurosistema, uno dei quali svolge le funzioni di presidente. Il Comitato esamina, in particolare, i progetti di bilancio di previsione annuale della BCE e presenta un parere al Consiglio direttivo prima della sua adozione. Parimenti, il Comitato comunica al Consiglio direttivo la sua opinione sull'attuazione del bilancio.

La struttura di controllo interno

La struttura ha un'impostazione funzionale, nel cui ambito ogni area operativa è responsabile della propria efficienza e del controllo interno. Le aree operative stabiliscono e attuano un insieme di procedure di controllo operativo nei rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, la Direzione Generale Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative presta consulenza al Comitato esecutivo su aspetti specifici concernenti la BCE nel suo insieme.

La revisione interna

La Direzione Revisione interna riporta direttamente al Comitato esecutivo. Il suo mandato è definito nella Carta dell'audit della BCE elaborata dal Comitato esecutivo sulla base di standard professionali validi a livello internazionale, in particolare quelli dell'Institute of Internal Auditors.

I codici di condotta e la prevenzione dell'insider trading

Uno dei valori fondamentali della BCE consiste nella promozione del massimo livello di integrità: la BCE ha stabilito regole e procedure per dimostrare il suo impegno in tal senso.

Il **Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo**, adottato nel maggio 2002², ne definisce la responsabilità di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'Eurosistema e di preservare l'efficacia del suo funzionamento. Un consulente nominato dal Consiglio direttivo fornisce indicazioni in merito ad alcuni aspetti di condotta professionale.

Il **Codice di condotta della Banca centrale europea**³ contiene indirizzi e criteri di comportamento per il personale della BCE e i membri del Comitato esecutivo, che sono esortati a mantenere elevati standard deontologici nell'espletamento delle proprie funzioni.

Le **norme sull'insider trading**⁴, che sono state redatte per prevenire abusi nel trattamento di informazioni sensibili relative ai mercati finanziari, vietano a tutto il personale della BCE e ai membri del Comitato esecutivo di trarre vantaggio, in modo diretto o indiretto, da informazioni riservate nel contesto di attività finanziarie private svolte a proprio rischio e per proprio conto o a rischio e per conto di terzi.

Il consigliere per l'etica professionale, nominato dal Comitato esecutivo, presta assistenza su tutti gli aspetti della condotta professionale e assicura un'interpretazione uniforme delle norme sull'*insider trading*.

² GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

³ GU C 76 dell'8.3.2001, pag. 12.

⁴ GU C 236 del 22.8.2001, pag. 13.

Il funzionario responsabile per la protezione dei dati

In ottemperanza di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il Comitato esecutivo ha nominato un funzionario responsabile per la protezione dei dati, che ha preso servizio il 1° gennaio 2002. Il suo compito è assicurare la riservatezza dei dati personali acquisiti o elaborati dalla BCE.

Le regole sugli appalti

Nelle procedure per il reperimento di beni e servizi, la BCE tiene in debita considerazione i principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso, non discriminazione e amministrazione efficiente. Le regole sugli appalti sono in linea con i principi definiti nelle direttive comunitarie che disciplinano la materia; la possibilità di deroga è prevista soltanto in caso di urgenza, per motivi di segretezza o sicurezza, qualora vi sia un unico soggetto erogante, per prestazioni effettuate alla BCE dalle BCN o al fine di assicurare la continuità di un fornitore.

6.2.3 L'accesso agli archivi della BCE

Il pubblico accesso agli archivi della BCE è disciplinato da una decisione della BCE del 4 marzo 2004⁶ che conferisce al pubblico il diritto di accedere ai documenti della BCE in linea con le risoluzioni del Consiglio europeo di Birmingham (1992) e di Copenaghen (1993), allo scopo di avvicinare la Comunità ai cittadini e di riconoscere il legittimo interesse di questi ultimi per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organi finanziati con fondi pubblici.

Per “documento” si intende qualsiasi contenuto informativo, indipendentemente dal supporto su cui è presentato, che sia elaborato o detenuto dalla BCE e riguardi le sue politiche, attività o decisioni. Il pubblico ha quindi accesso anche ai documenti provenienti dall'IME e dal Comitato dei governatori, che sono custoditi negli archivi della BCE.

Per quanto riguarda la riservatezza dei verbali delle riunioni degli organi decisionali della BCE, l'accesso ai documenti non è autorizzato qualora la loro divulgazione non sia nel pubblico interesse. La riservatezza di tali verbali e di documenti collegati viene mantenuta per un periodo massimo di trent'anni. La motivazione alla base di ciò (cfr. sezione 4.2.2) prevale sull'interesse pubblico ad accedere alle informazioni, senza tuttavia recarvi pregiudizio, poiché la BCE comunica in modo dettagliato gli esiti delle riunioni dei suoi organi decisionali.

Le richieste di accesso ai documenti della BCE vanno indirizzate alla Direzione Generale Segretariato e servizi linguistici, preposta alla gestione degli archivi della BCE. In caso di rifiuto è possibile sottoporre la domanda al Comitato

⁵ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag.1).

⁶ Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).

esecutivo. Se la BCE respinge definitivamente una richiesta, il soggetto interessato si può rivolgere all'Ombudsman (mediatore europeo) e alla Corte di giustizia, ai sensi degli articoli 195 e 230 del Trattato CE.

6.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La BCE è attualmente suddivisa in diciassette aree operative (cfr. figura 3). La struttura organizzativa orizzontale riflette l'ampiezza delle funzioni della BCE e la volontà di evitare un eccesso di gerarchia. Ciascuna area operativa è diretta da un alto dirigente (Direttore Generale o Direttore) che riporta a un membro del Comitato esecutivo. Alcuni di essi presiedono anche i comitati del SEBC nei propri ambiti di competenza (cfr. sezione 2.5.2).

Sono stati istituiti una serie di comitati interni alla BCE per facilitare lo svolgimento di funzioni trasversali. Nel 2003 il Comitato esecutivo ha inoltre creato un Comitato di gestione, presieduto da un membro del Comitato esecutivo e composto da alti dirigenti, che gli presta consulenza e lo assiste nelle questioni relative alla gestione della BCE, alla pianificazione strategica e alla predisposizione del bilancio annuale di previsione.

6.4 IL PERSONALE E LE RELAZIONI CON IL PERSONALE

La BCE ha la facoltà di definire autonomamente la propria politica del personale. Tale autonomia costituisce parte integrante dell'indipendenza della BCE garantita dall'articolo 108 del Trattato CE e corroborata dall'articolo 36 dello Statuto del SEBC.



6.4.1 Il personale

La BCE impiega personale proveniente da tutti gli Stati membri dell'UE (nonché dai paesi in procinto di aderire). Alla fine del 2005 erano 1.360 i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno dodici mesi. Inoltre, la BCE offre contratti a termine di durata inferiore a un anno per far fronte a necessità temporanee e assume per brevi periodi esperti delle banche centrali del SEBC nel quadro del programma di scambio vigente all'interno dell'Eurosistema. Per la maggior parte, l'organico della BCE è costituito da professionisti qualificati che svolgono compiti di analisi, ricerca e gestione interna; in quanto fulcro e guida dell'Eurosistema, la BCE ha creato numerose opportunità di lavoro per le quali si richiedono capacità analitiche e manageriali. Questi professionisti possiedono prevalentemente una formazione in economia a livello di laurea o superiore.

Il personale della BCE viene selezionato, nominato e promosso sulla base delle qualifiche professionali e nel debito rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e non discriminazione. In linea con tali principi, le regole di assunzione adottate dal Comitato esecutivo⁷ prevedono un processo di selezione teso a individuare soggetti altamente qualificati e competenti che diano prova della massima integrità. Al tempo stesso, il processo mira ad assicurare una rappresentanza geografica quanto più ampia possibile dei cittadini dell'UE, senza considerazioni in termini di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale o disabilità. La BCE non applica un sistema di quote in base alla nazionalità; al contrario, svolgendo campagne di informazione specifiche su tutto il territorio, garantisce condizioni di parità concorrenziale a tutti i cittadini dell'UE.

Le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE, definite dal Consiglio direttivo e attuate mediante il Regolamento sul personale adottato dal Comitato esecutivo, formano parte integrante dei singoli contratti di assunzione tra la BCE e i membri del suo organico.

Gli stipendi e le prestazioni sociali corrisposti al personale della BCE sono comparabili a quelli di altre organizzazioni europee e di organizzazioni internazionali con sede in Europa. La BCE ha messo a punto programmi tesi ad agevolare il trasferimento a Francoforte sul Meno dei dipendenti, provenienti da tutta l'UE, e delle loro famiglie. Inoltre, offre al personale servizi per l'infanzia e strutture scolastiche di tipo internazionale. Dal settembre 2002 i figli dei dipendenti della BCE possono frequentare la nuova Scuola europea, situata nella parte nordoccidentale di Francoforte⁸.

Gli stipendi corrisposti dalla BCE, incluse le retribuzioni dei membri del Comitato esecutivo, sono soggetti all'imposta sul reddito della Comunità europea, che alimenta il bilancio di quest'ultima.

⁷ Circolare amministrativa della BCE (AC 05/2004) del 18 maggio 2004.

⁸ Le scuole europee sono un'iniziativa congiunta degli Stati membri dell'UE e della Comunità europea, principalmente a favore del personale delle istituzioni e degli organi comunitari.

La strategia per le risorse umane della BCE, che si è incentrata in misura crescente sull'obiettivo di concretizzare i valori comuni esposti nella sua missione, include misure tese a favorire la mobilità interna ed esterna, a rafforzare le capacità manageriali e di *leadership* e a mettere a punto un quadro formativo per l'acquisizione e lo sviluppo continuo di abilità e competenze. Data la composizione multinazionale del suo organico, la BCE ha integrato la gestione della diversità nelle sue attività correnti per trarre il massimo beneficio dalle differenze esistenti fra i membri del personale, creando un ambiente di lavoro produttivo e improntato al rispetto reciproco, in grado di valorizzare appieno le capacità di ciascuno e di conseguire gli obiettivi organizzativi prefissati.

I diritti del personale della BCE sono tutelati dall'ordinamento giuridico della Comunità europea. Conformemente al Trattato, la Corte di giustizia europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i suoi dipendenti. I diritti del personale includono quello di sciopero.

Un Consigliere sociale indipendente è incaricato di prestare consulenza in via riservata ai dipendenti su questioni lavorative e di fungere da mediatore in caso di conflitti interpersonali sul luogo di lavoro. La BCE ha inoltre designato un Consulente per le pari opportunità che, operando in maniera indipendente, fornisce consulenza su aspetti riguardanti le pari opportunità nel senso più lato possibile, ad esempio in termini di sesso, nazionalità ed età.

6.4.2 Le forme di rappresentanza del personale della BCE

Le Condizioni di impiego della BCE dispongono che la rappresentanza del personale debba essere organizzata attraverso un Comitato del personale, che dà voce all'interesse generale di tutti i dipendenti per quanto concerne i contratti di assunzione, le norme sul personale e le retribuzioni, le condizioni di impiego, di lavoro, di salute e di sicurezza presso la BCE, la copertura previdenziale e i piani pensionistici. I suoi membri sono eletti a scrutinio segreto da tutto il personale.

Conformemente alle Condizioni di impiego, in tali ambiti il Comitato del personale è dotato di pieni diritti di consultazione, che la BCE rispetta scrupolosamente. Inoltre, quest'ultima ha fornito al Comitato tutti i mezzi necessari per l'efficace svolgimento dei suoi compiti. Ad esempio, ai suoi membri è accordata una parziale dispensa dalla normale attività lavorativa, equivalente nell'insieme a 2,3 posizioni a tempo pieno. La BCE si fa altresì carico delle spese logistiche, legali e di segreteria.

Alcuni dipendenti fanno parte del sindacato del personale della BCE (*Union of the Staff of the ECB*, USE), anche coinvolto dalla Banca in questioni concernenti le condizioni sociali e di lavoro. Tuttavia, nel 2002 il Tribunale di primo grado non ha giudicato ammissibile la richiesta avanzata dall'USE e da una confederazione esterna dei lavoratori (*International and European Public Services Organisation*, IPSO) di essere riconosciute come controparti nella negoziazione dei contratti collettivi di lavoro. L'appello presentato dall'IPSO dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato successivamente ritirato.

6.4.3 Il dialogo sociale relativo al SEBC

Nel 1999 la BCE ha avviato un dialogo sociale su base volontaria con le federazioni sindacali europee che rappresentano il personale impiegato presso le banche centrali del SEBC:

- UNI-Finance (ex Eurofiet)
- SCECBU (comitato permanente dei sindacati delle banche centrali europee)
- EPSU (federazione europea dei sindacati del pubblico impiego).

Il dialogo sociale è stato instaurato su richiesta delle federazioni sindacali europee e coinvolge rappresentanti del personale di ciascuna banca centrale del SEBC. Prende in esame sotto diversi punti di vista (ad esempio, contenuto, logica e tempistica) le decisioni aventi un impatto significativo sul livello e sulla qualità dell'impiego presso le BCN. Assicura, inoltre, che i rappresentanti dei dipendenti di tutte le BCN dei paesi dell'UE e della BCE possano esprimere il proprio parere prima che gli organi competenti della BCE adottino una decisione.

Il dialogo sociale non interferisce con le relazioni con il personale presso la BCE e le BCN, come dichiarato esplicitamente in un documento sottoscritto dalle parti interessate nel dicembre 1999. Tali relazioni sono di competenza esclusiva della BCE e delle singole BCN e vengono affrontate a livello locale.

6.5 LA SEDE

Il 29 ottobre 1993 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'UE hanno deciso di comune accordo che la BCE avrebbe avuto sede a Francoforte sul Meno⁹. Il 18 settembre 1998 è stato quindi sottoscritto il relativo concordato con la Repubblica Federale di Germania, entrato in vigore il 4 marzo 1999, nel quale si definiscono gli aspetti pratici e tecnici relativi all'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Per lo svolgimento delle sue attività la BCE affitta al momento locali in tre immobili situati nel centro di Francoforte. Tuttavia, ha deciso la realizzazione di una sede propria. Nel marzo 2002 ha acquistato un terreno nel settore orientale di Francoforte, ove attualmente sorge la *Grossmarkthalle* (mercato all'ingrosso), un monumento storico tutelato che dovrà essere incorporato nel progetto del nuovo edificio.

Nel novembre 2002 la BCE ha indetto un concorso internazionale di progettazione architettonica e urbanistica per la costruzione della sua nuova sede¹⁰, che ha richiamato l'interesse di oltre 300 architetti in trentuno paesi e cinque continenti. Una commissione composta da cinque esperti della BCE assistiti da cinque architetti ha effettuato una preselezione, scegliendo ottanta candidati: settanta architetti affermati e dieci giovani emergenti.


⁹ Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, nonché di Europol (GU C 323 del 30.11.1993, pag. 1).

¹⁰Cfr. il comunicato stampa della BCE del 26 novembre 2002.

Una giuria internazionale presieduta da Lucas D. Papademos, Vicepresidente della BCE, e composta da dodici membri (tre rappresentanti della BCE, tre delle BCN, cinque architetti di fama internazionale e un rappresentante della Città di Francoforte) ha selezionato i tre progetti vincitori nel febbraio 2004¹¹. La selezione è stata effettuata sulla base di criteri predefiniti, fra cui la qualità della progettazione architettonica, l'originalità, l'ispirazione, il carattere innovativo della concezione e la sua integrazione nell'area circostante.

I tre vincitori sono stati invitati a partecipare alla fase di revisione del progetto, nel cui ambito gli architetti hanno riesaminato le proprie proposte alla luce delle raccomandazioni specifiche e dei requisiti definiti dalla giuria, dalla BCE e dalla Città di Francoforte. Al termine di tale fase, nel gennaio 2005, la BCE si è pronunciata a favore del progetto riveduto di COOP HIMMELB(L)AU, a cui era stato assegnato il primo premio nel concorso internazionale di progettazione architettonica e urbanistica. In seguito al buon esito dell'ottimizzazione del progetto, nel marzo 2006 ha avuto inizio la fase di progettazione. Si prevede che i lavori di costruzione inizino sul finire del 2007 e si concludano alla fine del 2011.

¹¹ Cfr. il comunicato stampa della BCE del 13 febbraio 2004.



Plastico della futura sede della BCE

ALLEGATO I

PASSI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 2

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Articolo 3

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

- a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
- b) una politica commerciale comune;
- c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;
- e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- f) una politica comune nel settore dei trasporti;
- g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
- h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

- i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
- j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
- k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
- l) una politica nel settore dell'ambiente;
- m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
- n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
- p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
- q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
- r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
- s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
- t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
- u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo 4

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella

Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 8

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

PARTE TERZA

POLITICHE DELLA COMUNITÀ

Titolo VII

Politica economica e monetaria

CAPO I

POLITICA ECONOMICA

Articolo 98

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4.

Articolo 99

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, discute delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 100

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

Articolo 101

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli

Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 102

1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 103

1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo.

Articolo 104

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

- a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
 - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,

- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
- b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
- infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

POLITICA MONETARIA

Articolo 105

1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità,
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111,
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze,
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

Articolo 106

1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

Articolo 107

1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.

2. La BCE ha personalità giuridica.

3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

5. Gli articoli 5, paragrafo 1, 5, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, 17, 18, 19, paragrafo 1, 22, 23, 24, 26, 32, paragrafo 2, 32, paragrafo 3, 32, paragrafo 4, 32, paragrafo 6, 33, paragrafo 1, lettera a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto del SEBC.

Articolo 108

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 109

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.

Articolo 110

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

- stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6,
- prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC,
- formula raccomandazioni o pareri.

2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 253, 254 e 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penali di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 111

1. In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad

un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.

5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

CAPO 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 112

1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati

membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo 113

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della BCE.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.

2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo 114

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a carattere consultivo.

Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

- seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,
- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,
- fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1,
- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del

presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.

2. All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.

Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,
- seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali,
- fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,
- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 115

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 119

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

Articolo 120

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 119.

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all'articolo 114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

Articolo 121

1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,
- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6,
- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,

- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:

- se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica,
- se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.

3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

- decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica,
- decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione

e, in caso affermativo,

- stabilisce la data di inizio della terza fase.

4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.

Articolo 122

1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.

4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza deroga».

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

6. Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

Articolo 123

1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:

– il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6,

- i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.

Articolo 124

1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.

2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA*

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

CAPO I

ISTITUZIONE DEL SEBC

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

1.1. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti conformemente all'articolo 8 del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

1.2. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri («banche centrali nazionali»). L'«Institut Monétaire Luxembourgeois» sarà la banca centrale nazionale del Lussemburgo.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali della

* Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68), così come modificato dal trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1), dal trattato di Nizza (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1), dalla Decisione del Consiglio 2003/223/CE (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66) e dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) – versione consolidata non ufficiale.

Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2 del trattato. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 4 del trattato.

Articolo 3

Compiti

3.1. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111 del trattato;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 3, del trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato:

- a) la BCE viene consultata:
 - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;
 - dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 42;
- b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa

coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 111, paragrafo 4, del trattato.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SEBC

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo 108 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9

La Banca centrale europea

9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5, del trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Articolo 10

Il consiglio direttivo

10.1. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

10.2.¹ Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,
- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

¹ Modificato dalla Decisione del Consiglio 2003/223/CE.

- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,
- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nella Comunità europea al momento del calcolo,
- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,
- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum.

10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

10.6.² L'articolo 10.2 può essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo che delibera all'unanimità, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l'adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Una raccomandazione formulata dalla BCE in virtù del presente paragrafo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.

Articolo 11

Il comitato esecutivo

11.1. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

² Inserito dall'articolo 5 del trattato di Nizza.

11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.

11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2. Fatto salvo l'articolo 39, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

14.1. Conformemente all'articolo 103 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e con il presente statuto.

14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

Articolo 17

Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

Articolo 18

Operazioni di credito e di mercato aperto

18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di altri paesi, nonché metalli preziosi;
- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

21.1. Conformemente all'articolo 101 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6, del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2. Le disposizioni dell'articolo 248 del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5 000 milioni di ECU. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 42.

28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

29.1. Dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC;
- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC;

Le percentuali sono arrotondate verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05%.

29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.

29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di ECU. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo

30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.

30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali

31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.

31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per

conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

- a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
- b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

34.1. Conformemente all'articolo 110 del trattato, la BCE:

- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42;
- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e dal presente statuto;
- formula raccomandazioni o pareri.

34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 253, 254 e 256 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

35.1 Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato.

35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.

35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del presente trattato. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal consiglio direttivo.

35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 36

Personale

36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37

Sede

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede della BCE è adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.

Articolo 38

Segreto professionale

38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 39

Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.

Articolo 40³

Privilegi e immunità

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

³ Modificato dall'articolo 6, punto III, numero 4, del trattato di Amsterdam.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 41

Procedura di modificazione semplificata

41.1. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 5, del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.

Articolo 42

Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

Articolo 43

Disposizioni generali

43.1. Una deroga di cui all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.

43.2. Le banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

43.3. Conformemente all'articolo 122, paragrafo 4, del trattato l'espressione Stati membri equivale a «Stati membri senza deroga» nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50.

43.4. L'espressione «banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri senza deroga» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52.

43.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per partecipanti al capitale si intendono le banche centrali degli Stati membri senza deroga.

43.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per capitale sottoscritto si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.

Articolo 44

Compiti transitori della BCE

La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 122 del trattato.

Articolo 45

Consiglio generale della BCE

45.1. Fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

45.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

45.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47 del presente statuto.

Articolo 46

Regolamento interno del consiglio generale

46.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.

46.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

46.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.

46.4. In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

46.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Articolo 47

Responsabilità del consiglio generale

47.1. Il consiglio generale:

- svolge i compiti previsti all'articolo 44;
- partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

47.2. Il consiglio generale concorre:

- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
- alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
- alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;
- all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4;
- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.

47.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 123, paragrafo 5, del trattato.

47.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 48

Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 49

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

49.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 49.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli

accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

49.3.⁴ Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.

Articolo 50

Nomina iniziale dei membri del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio dell'IME. Il presidente del comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2, il vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non è rinnovabile. Il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.

Articolo 51

Deroga all'articolo 32

51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo.

⁴ Inserito dall'articolo 17 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

51.2. L'articolo 51.1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.

Articolo 52

Scambio di banconote in valute comunitarie

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 53

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 43 a 48 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

GLOSSARIO

Accordi europei di cambio (AEC) [*exchange rate mechanism (ERM)*]: meccanismo di regolazione dei tassi di cambio del **Sistema monetario europeo (SME)**, che definiva le parità centrali per le valute dei paesi partecipanti nei confronti dell'**ECU**. Queste erano utilizzate per stabilire una griglia di parità centrali bilaterali fra le monete aderenti. I tassi di cambio potevano fluttuare entro una banda di oscillazione attorno alla parità centrale che, a sua volta, poteva essere corretta previo accordo di tutti i paesi membri dello SME. Tale meccanismo è stato sostituito dagli **AEC II** nel 1999, all'inizio della Terza fase dell'**Unione economica e monetaria (UEM)**.

Aggregato soggetto a riserva [*reserve base*]: somma delle voci di bilancio (in particolare passività) che costituiscono la base di calcolo per la **riserva obbligatoria** di un ente creditizio.

Aliquota (o coefficiente) di riserva [*reserve ratio*]: ciascuno dei coefficienti, stabiliti dalla banca centrale, per le singole categorie di voci di bilancio incluse nell'**aggregato soggetto a riserva**, che vengono utilizzati per il calcolo della **riserva obbligatoria**.

Area dell'euro [*euro area*]: area costituita dagli Stati membri dell'UE che hanno introdotto l'**euro** come valuta comune conformemente al **Trattato** e in cui viene attuata una politica monetaria unica sotto la responsabilità della **BCE**. L'area dell'euro comprende attualmente Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia.

Associazione bancaria per l'euro (EBA) [*Euro Banking Association (EBA)*]: consesso per l'analisi e la discussione di tutte le questioni di interesse per i suoi membri in ambito bancario, in particolare quelle relative all'uso dell'**euro** e al regolamento delle operazioni in euro. Alla fine del 1998 l'Associazione ha istituito una società di compensazione (*ABE Clearing S.A.S., Société par Actions Simplifiée à Capital Variable*) per la gestione del nuovo sistema di compensazione in euro *Euro Clearing System* (Euro 1) dal 1° gennaio 1999; Euro 1 è subentrato al sistema di compensazione e regolamento dell'**ECU** (*ECU Clearing and Settlement System*).

Asta standard [*standard tender*]: procedura d'asta utilizzata dall'**Eurosistema** nelle **operazioni** periodiche di **mercato aperto**. Le aste standard si svolgono nell'arco di 24 ore. Tutte le controparti che soddisfino i requisiti generali di partecipazione sono autorizzate a presentare un'offerta.

Asta veloce [*quick tender*]: procedura d'asta utilizzata dall'**Eurosistema** per le **operazioni di regolazione puntuale**. Le aste veloci sono effettuate nell'arco di un'ora e mezza e la partecipazione è consentita solo a un numero limitato di controparti.

Banca centrale europea (BCE) [*European Central Bank (ECB)*]: la BCE, investita di personalità giuridica dalla legislazione comunitaria, si colloca al

centro del **Sistema europeo di banche centrali (SEBC)** e dell'**Eurosistema**. Essa assicura che i compiti attribuiti a questi ultimi siano assolti mediante le proprie attività o per il tramite delle BCN, conformemente allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La BCE è governata dal **Consiglio direttivo** e dal **Comitato esecutivo**, nonché dal **Consiglio generale**, in quanto terzo organo decisionale temporaneo.

Banca dei regolamenti internazionali (BRI) [*Bank for International Settlements (BIS)*]: istituita il 17 maggio 1930 con un accordo internazionale stipulato tra Belgio, Germania, Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, la BRI è la più antica organizzazione finanziaria internazionale esistente. Favorisce la cooperazione monetaria e finanziaria su scala mondiale e funge da banca delle banche centrali. La BRI assolve tale mandato in qualità di: a) foro per la promozione del dialogo e l'agevolazione dei processi decisionali tra le banche centrali e in seno alla comunità finanziaria internazionale, b) centro di ricerca economica e monetaria, c) controparte di prim'ordine per le banche centrali nelle loro transazioni finanziarie, d) agente o fiduciario in connessione con operazioni finanziarie internazionali. Ha sede a Basilea e uffici di rappresentanza a Hong Kong (SAR) e Città del Messico.

Collegamento tra sistemi di regolamento delle transazioni in titoli [*link between securities settlement systems*]: procedure e accordi che collegano i **sistemi di regolamento delle transazioni in titoli** consentendo il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili. L'**Eurosistema** utilizza collegamenti idonei, in alternativa al **modello di banche centrali corrispondenti**, per la movimentazione transfrontaliera di attività stanziabili come **garanzie**.

Comitati del SEBC [*ESCB committees*]: istituiti dal **Consiglio direttivo** della **BCE**, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno della BCE, per supportare l'attività degli organi decisionali della BCE.

Comitato bancario europeo (CBE) [*European Banking Committee (EBC)*]: istituito nel 2003 con Decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36) come comitato di secondo livello incaricato di fornire consulenza alla **Commissione europea** sulle questioni politiche riguardanti le attività bancarie; in questo ruolo ha sostituito il Comitato consultivo bancario. Nel settore dell'attività bancaria e della vigilanza, la **BCE** è rappresentata in seno al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (comitato di terzo livello).

Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea [*Committee of Governors of the central banks of the Member States of the European Economic Community*]: comitato istituito nel maggio 1964 sulla base dell'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato CEE, per favorire la cooperazione tra le banche centrali. Nel 1994 fu creato l'**Istituto monetario europeo (IME)** al quale vennero affidate le funzioni svolte fino ad allora dal Comitato, che fu quindi sciolto.

Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) [*Committee of European Securities Regulators (CESR)*]: comitato

istituito dalla **Commissione europea** nel giugno 2001 in base alla raccomandazione formulata nel rapporto del Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari; è composto da rappresentanti delle autorità nazionali che svolgono funzioni di regolamentazione dei mercati dei titoli. In quanto organismo di terzo livello nell'ambito del nuovo approccio europeo in materia di regolamentazione finanziaria, fornisce consulenza alla Commissione europea su aspetti connessi alle politiche sui mercati dei titoli e contribuisce ad assicurare un'attuazione più coerente della legislazione comunitaria negli Stati membri. Svolge inoltre la funzione di migliorare il coordinamento fra gli organismi europei preposti alla regolamentazione di tali mercati.

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) [Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB)]: comitato istituito con Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19) modificata dalla Decisione 96/174/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996, (GU L 51 del 1.3.1996, pag. 48). Riunisce gli esperti degli istituti nazionali di statistica, dell'**Eurostat**, delle BCN e della **BCE**, per fornire consulenza alla Commissione su una varietà di aspetti statistici, segnatamente in relazione alla **procedura per i disavanzi eccessivi**, e promuovere la cooperazione e il coordinamento del lavoro statistico a livello europeo.

Comitato di politica economica (CPE) [Economic Policy Committee (EPC)]: organo consultivo comunitario istituito con Decisione 74/122/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, (GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21). È composto da due rappresentanti e due supplenti per ciascuno degli Stati membri dell'UE, la **Commissione europea** e la **BCE**. I suoi compiti principali consistono nel contribuire ai lavori preparatori del Consiglio Ecofin per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e della **Comunità europea** e nel fornire consulenza alla Commissione e al **Consiglio dell'UE**. Collabora strettamente con il **Comitato economico e finanziario (CEF)**, occupandosi in particolare delle politiche strutturali tese a incrementare il potenziale di crescita e l'occupazione nella Comunità.

Comitato economico e finanziario (CEF) [Economic and Financial Committee (EFC)]: organo consultivo della Comunità istituito all'inizio della Terza fase dell'**Unione economica e monetaria**. Gli Stati membri, la **Commissione europea** e la **Banca centrale europea (BCE)** nominano non più di due membri ciascuno. Uno viene scelto fra alti funzionari delle amministrazioni pubbliche e l'altro fra alti funzionari della banca centrale nazionale. Tuttavia, i membri appartenenti alle banche centrali nazionali partecipano alle riunioni del CEF solo quando si discute di questioni che ricadono nell'ambito di competenza specifica della loro istituzione. I compiti del Comitato sono elencati all'articolo 114, paragrafo 2, del **Trattato CE**.

Comitato esecutivo [Executive Board]: uno degli organi decisionali della **BCE**. Comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e altri quattro membri nominati di comune accordo dai capi di Stato o di governo dei paesi che hanno adottato l'**euro**.

Comitato monetario [Monetary Committee]: comitato istituito ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del Trattato CEE e sostituito dal **Comitato economico e finanziario (CEF)** all'inizio della Terza fase dell'**UEM**.

Commissione europea [European Commission]: istituzione della **Comunità europea** che assicura l'applicazione delle disposizioni del **Trattato**. Ha facoltà di iniziativa legislativa, definisce le politiche comunitarie ed esercita poteri in aree specifiche. Nel campo delle politiche economiche, formula gli **Indirizzi di massima per le politiche economiche** e riferisce al **Consiglio dell'UE** sulle politiche e sugli sviluppi economici. La Commissione tiene sotto osservazione l'andamento delle finanze pubbliche nel quadro di una sorveglianza multilaterale ed elabora relazioni da presentare al Consiglio dell'UE. Fino al 1° maggio 2004 contava 20 membri: due provenienti rispettivamente da Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito e uno per ciascuno degli altri Stati membri. Dal termine del periodo di transizione in seguito all'allargamento dell'UE, la Commissione è costituita da venticinque membri, uno per ciascuno dei venticinque Stati membri.

Comunità europea [European Community]: organizzazione sovranazionale istituita dal Trattato CEE nel 1958 come Comunità economica europea (CEE). Il Trattato UE ha ampliato i compiti della CEE, che nel 1993 è stata quindi ridenominata Comunità europea (CE). La CE è principalmente incaricata di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'attività economica, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, le pari opportunità fra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, tenore e qualità di vita elevati, la coesione sociale e la solidarietà tra Stati membri. La CE assolve questi compiti anche attraverso il mercato unico e l'**UEM**.

Consiglio dell'UE [EU Council (Council of the European Union)]: istituzione della Comunità europea che riunisce i rappresentanti dei governi degli Stati membri, normalmente i ministri competenti per le materie in esame (da cui la frequente denominazione di "Consiglio dei ministri"). Nella composizione dei ministri economici e finanziari è comunemente noto come **Consiglio Ecofin**. Inoltre, il Consiglio dell'UE può assumere la composizione dei capi di Stato o di governo per le decisioni definite nel **Trattato** (cfr. anche **Consiglio europeo**).

Consiglio direttivo [Governing Council]: organo decisionale supremo della **BCE**. Comprende tutti i membri del **Comitato esecutivo** della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato l'**euro**.

Consiglio Ecofin [ECOFIN Council]: cfr. **Consiglio dell'UE**.

Consiglio europeo [European Council]: fornisce all'**Unione europea** l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli indirizzi politici generali. È composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal Presidente della **Commissione europea** (cfr. anche **Consiglio dell'UE**).

Consiglio generale [General Council]: uno degli organi decisionali della **BCE**. Comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE.

Corte dei conti europea [European Court of Auditors]: istituzione che provvede al controllo dei conti nell'ambito della **Comunità europea**. Tra i suoi compiti rientra quello di esaminare l'efficienza operativa della gestione della **Banca centrale europea**.

Corte di giustizia delle Comunità europee [European Court of Justice (ECJ)]: istituzione della **Comunità europea** con sede a Lussemburgo, che assicura la corretta interpretazione e applicazione dei trattati e decide in merito alla validità e al significato della legislazione comunitaria. Gli atti e le omissioni della **BCE** sono soggetti ad esame da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Costituzione per l'Europa [Constitution for Europe]: il 13 giugno 2003 la Convenzione sul futuro dell'Europa ha adottato un progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, concepito per sostituire sia il **Trattato UE** sia il **Trattato CE**. Il progetto è stato presentato al Consiglio europeo riunito a Salonicco il 20 giugno 2003 e discusso in sede di Conferenza intergovernativa (CIG) dal settembre 2003 al giugno 2004. È stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea nel giugno 2004 e la sua ratifica era prevista entro novembre 2006.

Criteri di convergenza [convergence criteria]: criteri fissati all'articolo 121, paragrafo 1, del **Trattato CE** (e ulteriormente definiti nel Protocollo n. 21 annesso al Trattato) per la valutazione dell'idoneità di un paese ad adottare l'euro. Tengono conto, da un lato, dei risultati conseguiti in materia di **stabilità dei prezzi**, della situazione della finanza pubblica, del tasso di cambio e dei tassi di interesse a lungo termine e, dall'altro, della compatibilità della legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale, sia con il **Trattato** sia con lo **Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea**.

Depositi presso la banca centrale [deposit facility]: categoria di **operazioni attivabili su iniziativa delle controparti** messa a disposizione dall'**Eurosistema**. Le controparti possono farvi ricorso per effettuare depositi *overnight* presso le BCN, remunerati a un tasso di interesse prestabilito (cfr. anche **tassi di interesse di riferimento della BCE**).

ECU (Unità di conto europea) [ECU (European Currency Unit)]: prima della Terza fase dell'UEM, l'ECU era una valuta paniere composta dalla somma di quantità fisse di dodici delle quindici monete degli Stati membri dell'UE. Il suo valore veniva calcolato come media ponderata del valore delle valute che lo componevano. L'ECU è stato sostituito dall'**euro** al rapporto 1:1 il 1° gennaio 1999.

Eonia [EONIA (euro overnight index average)]: misura, basata sulle transazioni, del tasso di interesse effettivo per il mercato interbancario *overnight* in euro.

Eurepo [EUREPO]: tasso al quale una banca con elevato merito di credito offre fondi in **euro** a un'altra banca con elevato merito di credito a fronte di garanzie costituite esclusivamente da titoli di Stato emessi da paesi dell'area dell'euro. L'Eurepo si basa su un metodo di calcolo simile a quello dell'**Euribor**, ma è rappresentativo dei tassi applicati alle operazioni garantite (mercati dei pronti contro termine); differisce, inoltre, l'insieme di banche considerato.

Euribor [EURIBOR (euro interbank offered rate)]: tasso applicato ai prestiti in **euro** tra banche con elevato merito di credito; viene calcolato quotidianamente per depositi interbancari con scadenze non superiori ai dodici mesi. A differenza dell'Eurepo, l'Euribor riflette le condizioni nei mercati non garantiti.

Euro [euro]: nome della moneta unica europea, adottato dal **Consiglio europeo** di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995.

Eurogruppo [Eurogroup]: gruppo informale costituito dai membri del **Consiglio Ecofin** che rappresentano i paesi dell'**area dell'euro**. Tiene incontri regolari (che di solito precedono le riunioni del Consiglio Ecofin) per discutere questioni connesse con le competenze specifiche condivise dai paesi dell'area in relazione alla moneta unica; la **Commissione europea** e, se opportuno, la **BCE** sono invitate a partecipare.

Eurosistema [Eurosystem]: comprende la **BCE** e le BCN degli Stati membri dell'UE che hanno adottato l'**euro** nella Terza fase dell'**Unione economica e monetaria** (cfr. anche **area dell'euro**). Ne fanno attualmente parte dodici banche centrali nazionali. È governato dal **Consiglio direttivo** e dal **Comitato esecutivo** della BCE.

Eurostat [Eurostat]: ufficio statistico delle Comunità europee. Fa parte della **Commissione europea** ed è responsabile della produzione delle statistiche comunitarie.

Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom) [European Monetary Cooperation Fund (EMCF)]: organo comunitario istituito con il Regolamento (CEE) n. 907/73 del Consiglio, del 3 aprile 1973, (GU L 89 del 5.4.1973, pag. 2); è stato sciolto all'inizio della Seconda fase dell'**UEM** e i suoi compiti sono stati assunti dall'**Istituto monetario europeo (IME)**.

Fondo monetario internazionale (FMI) [International Monetary Fund (IMF)]: organizzazione monetaria internazionale istituita nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods. L'FMI ha sede a Washington D.C.; attualmente conta 184 paesi membri. Il suo statuto prevede i seguenti compiti principali: promuovere la cooperazione monetaria a livello mondiale, assicurare la stabilità del cambio, agevolare il commercio internazionale e favorire la crescita economica.

Garanzie [collateral]: attività costituite in garanzia del rimborso di un finanziamento (ad esempio, ottenuto da un ente creditizio presso la banca centrale), nonché attività cedute (ad esempio, da un ente creditizio alla banca centrale) nel quadro di **operazioni pronti contro termine**.

Governance interna [corporate governance]: insieme delle regole e procedure in base alle quali si esercitano la direzione e il controllo su un'organizzazione. La struttura di *governance* specifica la distribuzione di diritti e competenze fra i vari partecipanti (consiglio di amministrazione, dirigenti, azionisti e altri soggetti) e stabilisce le regole e le procedure per il processo decisionale. In questo modo, fornisce anche lo schema entro il quale vengono fissati gli obiettivi operativi e definisce i mezzi per il loro conseguimento e la verifica costante dei risultati.

IFM (istituzioni finanziarie monetarie) [MFIs (monetary financial institutions)]: istituzioni finanziarie che costituiscono il settore emittente moneta dell'area dell'euro. Comprendono la **Banca centrale europea**, le BCN dei paesi dell'area dell'euro, nonché gli enti creditizi e i fondi di mercato monetario situati nell'area.

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) [Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)]: indice dei prezzi al consumo costruito in base a una metodologia statistica armonizzata fra i paesi dell'UE.

Indipendenza della banca centrale [central bank independence]: norma giuridica che garantisce a una banca centrale di poter assolvere le funzioni e i compiti statuari a essa assegnati senza interferenze politiche. L'articolo 108 del **Trattato CE** sancisce il principio dell'indipendenza della banca centrale con riferimento all'area dell'euro.

Indirizzi di massima per le politiche economiche [Broad Economic Policy Guidelines (BEPGs)]: in conformità del Trattato gli Stati membri sono tenuti a coordinare le proprie politiche economiche in sede di Consiglio dell'UE. Gli Indirizzi di massima per le politiche economiche costituiscono lo strumento principale di tale coordinamento; contengono raccomandazioni in materia di politiche macroeconomiche e strutturali destinate alle autorità responsabili e forniscono un termine di riferimento per la valutazione a posteriori nel quadro della sorveglianza multilaterale in seno al Consiglio dell'UE. Quest'ultimo, su raccomandazione della Commissione europea, elabora un progetto di indirizzi di massima e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio dell'UE adotta quindi una raccomandazione sugli Indirizzi di massima per le politiche economiche sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo.

Istituto monetario europeo (IME) [European Monetary Institute (EMI)]: organo di carattere temporaneo fondato all'inizio della Seconda fase dell'**Unione economica e monetaria**, il 1° gennaio 1994. I due compiti principali dell'IME erano: rafforzare la cooperazione tra le banche centrali e il coordinamento delle politiche monetarie; svolgere i preparativi necessari per la costituzione del **Sistema europeo di banche centrali**, per la conduzione della politica monetaria unica e per l'introduzione di una moneta unica nella Terza fase dell'UEM. È stato posto in liquidazione in seguito all'istituzione della **BCE**, il 1° giugno 1998.

Meccanismo di Interlinking [interlinking mechanism]: una delle componenti del sistema **Target**. Il termine indica le infrastrutture e le procedure che collegano i **sistemi RTGS** nazionali per consentire la gestione dei pagamenti transfrontalieri mediante Target.

Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM) [*correspondent central banking model (CCBM)*]: meccanismo istituito dal **Sistema europeo di banche centrali (SEBC)** per consentire alle controparti di ottenere finanziamenti dalla banca centrale del paese nel quale hanno sede utilizzando come **garanzie** attività stanziabili detenute in un altro paese. In tale modello, ciascuna BCN funge da depositaria nei confronti delle altre BCN per i titoli detenuti nel rispettivo **sistema di regolamento delle transazioni in titoli (SRT)** nazionale.

Nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) [*ERM II (exchange rate mechanism II)*]: accordi che definiscono l'assetto per la cooperazione nel settore delle politiche del cambio tra i paesi dell'area dell'euro e gli Stati membri dell'UE non partecipanti alla Terza fase dell'UEM.

OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) [*OLAF (European Anti-Fraud Office)*]: ufficio della **Commissione europea** che svolge indagini su presunti casi di frode e altri illeciti all'interno della **Comunità europea**. Nel luglio 2003 la **Corte di giustizia delle Comunità europee** ha deliberato che i poteri di indagine dell'OLAF si estendono anche alla **BCE**.

Operazione di mercato aperto [*open market operation*]: operazione effettuata su iniziativa della banca centrale nei mercati finanziari, che comporta una delle seguenti transazioni: a) acquisto o vendita di attività in via definitiva (a pronti o a termine); b) acquisto o vendita di attività con patto di riacquisto; c) concessione di credito o indebitamento a fronte di **garanzie**; d) emissione di certificati di debito della banca centrale; e) accettazione di depositi a scadenza fissa; f) conduzione di **operazioni di swap in valuta** tra la moneta nazionale e divise estere.

Operazione di regolazione puntuale [*fine-tuning operation*]: **operazione di mercato aperto** diversa da quelle regolari, effettuata dall'**Eurosistema** principalmente per rispondere a variazioni inattese delle condizioni di liquidità nel mercato.

Operazione di rifinanziamento a più lungo termine [*longer-term refinancing operation*]: **operazione di mercato aperto** effettuata dall'**Eurosistema** con frequenza mensile e scadenza normalmente a tre mesi. Le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine sono condotte mediante aste a tasso variabile con volumi di aggiudicazione preannunciati.

Operazione di rifinanziamento marginale [*marginal lending facility*]: tipologia di **operazione attivabile su iniziativa delle controparti** messa a disposizione dall'**Eurosistema**, attraverso cui le controparti possono ottenere dalle BCN finanziamenti a un tasso di interesse predefinito, a fronte di attività idonee (cfr. **tassi di interesse di riferimento della BCE**).

Operazione di rifinanziamento principale [*main refinancing operation*]: **operazione di mercato aperto** condotta dall'**Eurosistema** con frequenza settimanale. Il 9 marzo 2004 la scadenza delle operazioni di rifinanziamento principali è stata ridotta da due a una settimana, in applicazione di una decisione del Consiglio direttivo del 2003. Tali operazioni sono effettuate mediante aste a tasso variabile con **tasso minimo di offerta** preannunciato.

Operazione di swap in valuta [foreign exchange swap]: operazione contestuale di acquisto/vendita a pronti e vendita/acquisto a termine di una valuta contro un'altra. L'**Eurosistema** può effettuare **operazioni di mercato aperto** sotto forma di swap in valuta, mediante cui le BCN (o la **BCE**) acquistano (o vendono) **euro** a pronti contro una divisa estera e simultaneamente li rivendono (o riacquistano) con una transazione a termine.

Operazione pronti contro termine [repurchase agreement]: contratto che prevede la vendita di attività finanziarie con riacquisto a un prezzo predefinito e a una data futura specificata, oppure su richiesta. Si tratta di uno strumento simile ai prestiti garantiti, con la differenza che in questi ultimi la proprietà dei titoli rimane in capo al debitore. Le operazioni pronti contro termine sono incluse in M3 se il venditore è un'istituzione finanziaria monetaria (IFM) e la controparte è un soggetto residente nell'area dell'euro diverso dalle IFM.

Operazione temporanea [reverse transaction]: operazione mediante la quale la banca centrale acquista/vende attività a pronti con patto di vendita/riacquisto a termine, ovvero eroga credito a fronte di **garanzie**.

Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti [standing facility]: operazioni che una banca centrale mette a disposizione delle controparti, attivabili su iniziativa di queste ultime. L'**Eurosistema** ne prevede di due tipi, entrambe con scadenza *overnight*: le **operazioni di rifinanziamento marginale** e i **depositi presso la banca centrale**.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) [Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)]: organizzazione intergovernativa istituita nel 1950, con sede a Parigi. Attualmente conta 30 paesi membri e mantiene stretti contatti con altri 70 Stati. Offre ai partecipanti un foro per la consultazione, lo scambio di esperienze e la cooperazione al fine di raggiungere i più alti livelli di crescita sostenibile e migliorare il benessere economico e sociale, coerentemente con i principi dell'economia di mercato.

Parità centrale nei confronti dell'euro [euro central rate]: tasso ufficiale di cambio delle valute dei paesi partecipanti agli **AEC II** nei confronti dell'euro, rispetto al quale sono definiti i margini di oscillazione del meccanismo di cambio.

Parlamento europeo [European Parliament]: istituzione comunitaria che, a decorrere dalla legislatura 2004-2009, riunisce 732 rappresentanti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Contribuisce al processo legislativo dell'UE, sebbene con prerogative diverse a seconda della procedura applicabile per l'emanazione dei singoli atti giuridici. Nel contesto dell'**Unione economica e monetaria**, il Parlamento ha principalmente poteri consultivi. Il **Trattato** stabilisce, tuttavia, alcune procedure mediante le quali la **BCE** rende conto del proprio operato al Parlamento (presentazione del Rapporto annuale, dibattito generale sulla politica monetaria, audizioni presso le commissioni parlamentari competenti).

Patto di stabilità e crescita [Stability and Growth Pact]: è costituito dalla risoluzione del **Consiglio europeo** sul Patto di stabilità e crescita adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997 e da due regolamenti del **Consiglio dell'UE**: il Regolamento (CE) n. 1466/97, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e il Regolamento (CE) n. 1467/97, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della **procedura per i disavanzi eccessivi**. Il Patto è stato concepito a salvaguardia di finanze pubbliche sane nella Terza fase dell'**Unione economica e monetaria**, al fine di rafforzare i presupposti per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa e sostenibile, in grado di favorire la creazione di posti di lavoro. Più specificamente, agli Stati membri viene posto come obiettivo a medio termine il raggiungimento di posizioni di bilancio prossime al pareggio oppure in avanzo.

Periodo di mantenimento [maintenance period]: periodo considerato per l'adempimento dell'obbligo di riserva da parte degli enti creditizi. Dal 10 marzo 2004 il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento della prima **operazione di rifinanziamento principale** successiva alla riunione del **Consiglio direttivo** in cui è programmata la valutazione mensile dell'orientamento di politica monetaria. La **BCE** pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno.

Procedura per i disavanzi eccessivi [excessive deficit procedure]: il **Trattato CE**, ai sensi dell'articolo 104 e come specificato nel Protocollo n. 20 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, richiede agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere la disciplina di bilancio. Il Trattato definisce i criteri secondo i quali stabilire se la posizione di bilancio debba essere considerata in disavanzo eccessivo e prevede le misure da intraprendere qualora si riscontri che tali criteri, in termini di saldo di bilancio o di debito pubblico, non sono soddisfatti. A completamento di questo quadro vige il Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, che costituisce parte integrante del **Patto di stabilità e crescita**.

Programmi di stabilità [stability programmes]: i paesi dell'**area dell'euro** presentano programmi governativi a medio termine in cui sono espone le ipotesi relative all'andamento delle principali variabili economiche. Tali programmi definiscono l'obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio prossima al pareggio o in avanzo, oppure il percorso di risanamento verso tale obiettivo come indicato nel **Patto di stabilità e crescita**. I programmi, che devono essere aggiornati con cadenza annuale, sono sottoposti all'esame della **Commissione europea** e del **Comitato economico e finanziario**, le cui relazioni costituiscono la base per la valutazione da parte del **Consiglio Ecofin**.

Proiezioni [projections]: cfr. **Proiezioni degli esperti dell'Eurosistema**.

Proiezioni degli esperti dell'Eurosistema [Eurosystem staff projections]: risultato degli esercizi previsivi condotti dagli esperti dell'**Eurosistema** sui possibili sviluppi macroeconomici nell'**area dell'euro**; costituiscono parte integrante dell'analisi economica.

Rapporto debito pubblico/PIL [*debt ratio*]: oggetto di uno dei criteri di convergenza relativi alla finanza pubblica utilizzati per individuare l'esistenza di un disavanzo eccessivo (articolo 104, paragrafo 2, del **Trattato CE**). Viene definito come il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Ai sensi del Protocollo n. 20 sulla **procedura per i disavanzi eccessivi**, per debito pubblico si intende il debito totale lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori delle amministrazioni pubbliche.

Rapporto disavanzo pubblico/PIL [*deficit ratio*]: oggetto di uno dei criteri di convergenza relativi alla finanza pubblica utilizzati per individuare l'esistenza di un disavanzo eccessivo (articolo 104, paragrafo 2, del **Trattato CE**). Viene definito come il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Ai sensi del Protocollo n. 20 sulla **procedura per i disavanzi eccessivi**, per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Reddito monetario [*monetary income*]: reddito ottenuto dalle BCN nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria dell'**Eurosistema**, riveniente dalle attività accantonate conformemente agli indirizzi definiti dal **Consiglio direttivo** e detenute in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi.

Responsabilità di dar conto del proprio operato [*accountability*]: obbligo giuridico e politico di un'istituzione indipendente di spiegare e giustificare esaurientemente le proprie decisioni ai cittadini e ai loro rappresentanti eletti, rendendosi così responsabile del conseguimento dei propri obiettivi. La **Banca centrale europea (BCE)** deve rendere conto del proprio operato di fronte ai cittadini europei e, in modo più formale, dinanzi al **Parlamento europeo**.

Rischio di regolamento [*settlement risk*]: termine generico indicante il rischio che il regolamento nell'ambito di un sistema di trasferimento non abbia luogo come previsto. Può comprendere sia il rischio di credito sia il rischio di liquidità.

Riserva obbligatoria [*reserve requirement*]: ammontare minimo che un ente creditizio deve detenere a titolo di riserva presso l'**Eurosistema**. L'ottemperanza a tale obbligo viene valutata sulla base della media dei saldi giornalieri su un **periodo di mantenimento** di circa un mese.

Sistema di pagamento [*payment system*]: insieme di strumenti, procedure interbancarie e, di norma, sistemi interbancari di trasferimento dei fondi che assicurano la circolazione della moneta. I sistemi di pagamento richiedono standard tecnici concordati e metodologie uniformi per la trasmissione dei messaggi di pagamento tra i partecipanti, nonché un'attività finanziaria per il regolamento e una serie di procedure operative e regole comuni riguardanti, tra l'altro, i criteri di accesso e la determinazione dei prezzi.

Sistema di regolamento delle transazioni in titoli (SRT) [*securities settlement system (SSS)*]: sistema che consente di detenere e trasferire titoli o altre attività finanziarie, senza preventivo pagamento oppure soltanto a pagamento avvenuto (*delivery versus payment*).

Sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) [*real-time gross settlement (RTGS) system*]: sistema di regolamento in cui l'esecuzione e il regolamento avvengono per ogni singola transazione (vale a dire senza compensazione) in tempo reale, ossia in modo continuativo (cfr. anche **Target**).

Sistema europeo di banche centrali (SEBC) [*European System of Central Banks (ESCB)*]: è costituito dalla **BCE** e dalle banche centrali nazionali dei 25 paesi dell'UE; comprende pertanto, oltre all'**Eurosistema**, le BCN degli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro. Il SEBC è governato dal **Consiglio direttivo** e dal **Comitato esecutivo** della Banca centrale europea nonché dal **Consiglio generale**, in quanto terzo organo decisionale temporaneo della BCE. I compiti fondamentali del SEBC vengono assolti dall'Eurosistema.

Sistema monetario europeo (SME) [*European Monetary System (EMS)*]: regime di cambio istituito nel 1979 in applicazione della risoluzione del **Consiglio europeo** del 5 dicembre 1978. Le sue procedure operative furono stabilite in un accordo stipulato il 13 marzo 1979 fra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea. Lo SME forniva il quadro per una stretta cooperazione fra gli Stati membri della **Comunità europea** nel campo della politica monetaria e del cambio. Le sue principali componenti erano l'**ECU**, il meccanismo di cambio e di intervento degli **Accordi europei di cambio (AEC)** e i meccanismi di credito a brevissimo, breve e medio termine. All'inizio della Terza fase dell'**UEM**, lo SME fu sostituito dagli **AEC II**.

Sistemi operativi comuni [*common operational systems*]: sistemi predisposti congiuntamente dalla BCE e dalle BCN per facilitare l'esecuzione di operazioni a livello decentrato. Queste strutture, che includono sistemi informatici, applicazioni e procedure comuni, sono organizzate secondo un modello "a raggiera", il cui nodo centrale è situato presso la BCE.

Stabilità dei prezzi [*price stability*]: il mantenimento della stabilità dei prezzi è l'obiettivo primario dell'**Eurosistema**. Il Consiglio direttivo definisce la stabilità dei prezzi come un aumento sui dodici mesi dell'**indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC)** per l'**area dell'euro** inferiore al 2%. Il Consiglio direttivo ha inoltre chiarito che, nel perseguimento della stabilità dei prezzi, si prefigge di mantenere il tasso di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% in un orizzonte di medio periodo.

Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto del SEBC) [*Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (Statute of the ESCB)*]: legge organica del **Sistema europeo di banche centrali (SEBC)** e della **Banca centrale europea (BCE)**, allegata come protocollo al **Trattato CE**.

Strategia di politica monetaria [*monetary policy strategy*]: approccio generale alla conduzione della politica monetaria. La strategia di politica monetaria della **BCE** comprende una definizione quantitativa dell'obiettivo primario della **stabilità dei prezzi** e un quadro analitico fondato su due pilastri, l'analisi economica e l'analisi monetaria, sulla base del quale il **Consiglio direttivo** effettua una valutazione complessiva dei rischi per la stabilità dei prezzi e

adotta le decisioni di politica monetaria. La strategia fornisce altresì il quadro di riferimento per spiegare tali decisioni al pubblico.

Target (sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale) [*TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)*]: sistema di regolamento lordo in tempo reale (**sistema RTGS**) per l'euro. È un sistema decentrato composto da 15 sistemi RTGS nazionali, dal meccanismo di pagamento della BCE (EPM) e dal meccanismo di Interlinking.

Target2 [*TARGET2*]: seconda generazione di **Target**, concepita per rafforzare l'integrazione finanziaria all'interno dell'**area dell'euro**. Gli obiettivi principali di Target2 sono: 1) andare maggiormente incontro alle esigenze della clientela mettendo a disposizione interfacce armonizzate; 2) garantire efficienza in termini di costi attraverso una struttura tariffaria unica per i servizi di base; 3) aprire la strada al futuro, ad esempio in vista degli sviluppi connessi con l'allargamento dell'**Unione europea** e dell'**Eurosistema**. In Target2 le BCN manterranno la competenza della gestione dei conti e dei rapporti con gli enti creditizi. Si prevede che il nuovo sistema diventi operativo nella seconda metà di questo decennio.

Tassi d'interesse di riferimento della BCE [*key ECB interest rates*]: tassi di interesse fissati dal **Consiglio direttivo** che riflettono l'orientamento di politica monetaria della **BCE**. Comprendono il **tasso minimo di offerta** sulle **operazioni di rifinanziamento principali**, il tasso di interesse sulle **operazioni di rifinanziamento marginale** e quello sui **depositi presso la banca centrale**.

Tasso minimo di offerta [*minimum bid rate*]: limite inferiore fissato per i tassi di interesse a cui le controparti possono presentare le proprie offerte nelle aste a tasso variabile delle **operazioni di rifinanziamento principali**. È uno dei **tassi di interesse di riferimento della BCE** che riflettono l'orientamento di politica monetaria.

Trattato [*Treaty*]: il termine si riferisce al Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 (è infatti noto anche come "Trattato di Roma") ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Prevedeva la creazione della Comunità economica europea (CEE), l'attuale **Comunità europea**. Il Trattato sull'Unione europea (Trattato UE), spesso denominato "Trattato di Maastricht", ha modificato il Trattato CEE ponendo in essere la Comunità europea.

Trattato CE [*EC Treaty*]: cfr. **Trattato**.

Trattato UE [*EU Treaty*]: cfr. **Trattato**.

Unione economica e monetaria (UEM) [*Economic and Monetary Union (EMU)*]: è stata realizzata in tre fasi secondo le procedure e il calendario stabiliti nel **Trattato CE**. La Prima fase, iniziata nel luglio 1990 e terminata il 31 dicembre 1993, è stata principalmente caratterizzata dallo smantellamento di tutte le barriere alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea. La Seconda fase, avviata il 1° gennaio 1994, ha comportato, fra l'altro, la costituzione dell'**Istituto monetario europeo (IME)**, il divieto di

finanziamento al settore pubblico da parte delle banche centrali e di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per il settore pubblico e l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi. La Terza fase si è aperta il 1° gennaio 1999 con il trasferimento delle competenze monetarie alla **BCE** e l'introduzione dell'**euro**. La sostituzione del contante, avvenuta il 1° gennaio 2002, ha completato la realizzazione dell'UEM.

Unione europea (UE) [European Union (EU)]: è stata istituita dal Trattato sull'Unione europea (**Trattato UE**), anche noto come “Trattato di Maastricht”, firmato nel febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993. Il Trattato UE è stato quindi modificato dal “Trattato di Amsterdam”, siglato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, e recentemente dal “Trattato di Nizza”, sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003. L'Unione europea poggia su tre pilastri, costituiti da una serie di organizzazioni e di accordi con diversa natura giuridica. Il primo pilastro comprende la **Comunità europea** e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), dotate di personalità giuridica e governate da trattati distinti. Il secondo e il terzo pilastro sono sostanzialmente accordi intergovernativi in materia di politica estera e sicurezza comune, cooperazione giudiziaria e polizia in ambito penale.

Valore di riferimento per la crescita della moneta [reference value for monetary growth]: al fine di valutare gli andamenti monetari, il **Consiglio direttivo** ha annunciato un valore di riferimento per il tasso di crescita dell'aggregato monetario ampio M3 ritenuto compatibile con la stabilità dei prezzi nel medio periodo. Tale valore è calcolato, coerentemente con la definizione di **stabilità dei prezzi** decisa dal Consiglio direttivo e in funzione del suo conseguimento, sulla base di ipotesi a medio termine riguardanti il *trend* della crescita del PIL in termini reali e quello della velocità di circolazione di M3. In circostanze normali, deviazioni sostanziali o prolungate della crescita di M3 dal valore di riferimento indicano rischi per la stabilità dei prezzi nel medio periodo. Tuttavia, la politica monetaria non reagisce in modo meccanico alle deviazioni della crescita di M3 da tale valore.

BIBLIOGRAFIA

OPERE DI CARATTERE GENERALE

Pubblicazioni ufficiali della BCE

BCE (1999), *Rapporto annuale 1998*, aprile 1999.

BCE (2000), *Rapporto annuale 1999*, aprile 2000.

BCE (2001), *Rapporto annuale 2000*, maggio 2001.

BCE (2002), *Compendium – Raccolta di strumenti giuridici, giugno 1998 – dicembre 2001*, marzo 2002.

BCE (2002), *Rapporto annuale 2001*, aprile 2002.

BCE (2003), *Rapporto annuale 2002*, aprile 2003.

BCE (2004), *Rapporto annuale 2003*, aprile 2004.

BCE (2004), *Disposizioni istituzionali – Statuto del SEBC e della BCE – Regolamenti interni*, ottobre 2004.

BCE (2005), *Rapporto annuale 2004*, aprile 2005.

BCE (2006), *Rapporto annuale 2005*, aprile 2006.

BCE (2006), *La Banca centrale europea, l'Eurosistema, il Sistema europeo di banche centrali*, opuscolo informativo del maggio 2006.

Altre pubblicazioni

Papadia, F. e C. Santini (2006), *La Banca centrale europea*, Bologna, 2006.

Raymond, R. (2001), *L'euro et l'unité de l'Europe*, Parigi, 2001.

Scheller, H.K. (1999), “Das Europäische System der Zentralbanken”, in W. Glomb e K. Lauk (a cura di), *Euro-Guide*, Colonia, 1999.

Scheller, H.K. (2000), *Die Europäische Zentralbank*, Francoforte sul Meno, 2000.

Von der Groeben, H., J. Thiesing e C.-D. Ehlermann (a cura di), *Kommentar zum EU/EG-Vertrag*, 5ª edizione, Baden-Baden, 1997-1999.

Zilioli, C. e M. Selmayr (2001), *The Law of the European Central Bank*, Oxford e Portland, Oregon, 2001.

Pubblicazioni ufficiali della BCE

BCE (2000), *Rapporto sulla convergenza 2000*, maggio 2000.

BCE (2001), “Il quadro di riferimento per le politiche economiche nell’UEM”, *Bollettino mensile della BCE – Novembre 2001*.

BCE (2003), “La relazione tra la politica monetaria e le politiche di bilancio nell’area dell’euro”, *Bollettino mensile della BCE – Febbraio 2003*.

BCE (2004), “La Costituzione europea e la BCE”, *Bollettino mensile della BCE – Agosto 2004*.

BCE (2004), *Rapporto sulla convergenza 2004*, ottobre 2004.

BCE (2006), *Rapporto sulla convergenza – Maggio 2006*, maggio 2006.

Altre pubblicazioni

Andrews, D. (2003), “The Committee of Central Bank Governors as a source of rules”, *Journal of European Public Policy*, vol. 10, n. 6, dicembre 2003, pp. 956-973.

Baer, G.D. (1994), “The Committee of Governors as a forum for European central bank cooperation”, in A. Bakker et al. (a cura di), *Monetary Stability through International Cooperation: Essays in Honor of André Szász*, Amsterdam, 1994.

Berger, F. (2001), *12 into one: one money for Europe*, Francoforte sul Meno, 2001.

Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (1990), *Introductory Report and Commentary on the Statute of the European System of Central Banks and the ECB*, novembre 1990.

Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (1992), *Rapporto annuale, luglio 1990 – dicembre 1991*, aprile 1992.

Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (1993), *Rapporto annuale 1992*, aprile 1993.

Comitato per lo studio dell’Unione economica e monetaria (Comitato Delors), *Report on economic and monetary union in the European Community*, 1989.

Commissione europea (1995), *Libro verde sulle misure pratiche per l’introduzione della moneta unica [COM(95) 333 def.]*, Lussemburgo, 31 maggio 1995.

IME (1995), *Rapporto annuale 1994*, aprile 1995.

- IME (1995), *La transizione alla moneta unica*, novembre 1995.
- IME (1996), *Role and functions of the European Monetary Institute*, febbraio 1996.
- IME (1996), *Rapporto annuale 1995*, aprile 1996.
- IME (1997), *La politica monetaria unica nella Terza fase – Definizione dell’assetto operativo*, gennaio 1997.
- IME (1997), *Rapporto annuale 1996*, aprile 1997.
- IME (1998), *Rapporto sulla convergenza – Rapporto richiesto dall’Articolo 109j del Trattato che istituisce la Comunità europea*, marzo 1998.
- IME (1998), *Rapporto annuale 1997*, maggio 1998.
- Scheller, H.K. (2001), “The Changeover to the Euro”, in R. Caesar e H.-E. Scharrer (a cura di), *European Economic and Monetary Union: Regional and Global Challenges*, Baden-Baden, 2001, pp. 243-263.
- Van den Berg, C.C.A. (2004), *The Making of the Statute of the European System of Central Banks, An Application of Checks and Balances*, 2004.

CAPITOLO 2

Pubblicazioni ufficiali della BCE

- BCE (1999), “L’Eurosistema e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC)”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 1999*.
- BCE (1999), “L’assetto istituzionale del Sistema europeo di banche centrali”, *Bollettino mensile della BCE – Luglio 1999*.
- BCE (1999), “Gli strumenti giuridici della Banca centrale europea”, *Bollettino mensile della BCE – Novembre 1999*.
- BCE (2001), *Why price stability?*, giugno 2001.
- BCE (2003), “L’adeguamento delle modalità di voto del Consiglio direttivo”, *Bollettino mensile della BCE – Maggio 2003*.

Altre pubblicazioni

- Arrowsmith, J. A. A. (1996), “La non-participation à la phase 3: la vie à l’étage inférieur de l’UEM”, in *Revue d’économie financière*, n. 36, 1-1996.
- Caparello, M. (2003), “Internal audit in the central banking community”, in N. Courtis e B. Mander (a cura di), *Accounting standards for central banks*, Central Banking Publications, Londra, 2003.

Duisenberg, W. F. (2001), *The European Central Bank, the Eurosystem and the European System of Central Banks*, discorso pronunciato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Banque centrale du Luxembourg, tenutasi a Lussemburgo il 18 maggio 2001.

Liebscher, K. (1998), “Die Rolle einer nationalen Zentralbank im ESZB am Beispiel der OeNB”, in *26. Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank*, maggio 1998.

Merriman, N. (2003), “Financial reporting in the Eurosystem”, in N. Curtis e B. Mander (a cura di), *Accounting standards for central banks*, Central Banking Publications, Londra, 2003.

Padoa-Schioppa, T. (2000), “An institutional glossary of the Eurosystem”, articolo redatto per il convegno “The Constitution of the Eurosystem: the Views of the EP and the ECB”, tenutosi l’8 marzo 2000.

Palmer, M. (2001), *The Banque centrale du Luxembourg in the European System of Central Banks*, Banque centrale du Luxembourg, maggio 2001.

Raymond, R. (1996), “Les Banques centrales nationales dans le système européen de banques centrales”, in *Revue d’économie financière*, n. 36, 1-1996.

CAPITOLO 3

Pubblicazioni ufficiali della BCE

BCE (1999), “La strategia di politica monetaria dell’Eurosistema, orientata alla stabilità”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 1999*.

BCE (1999), “TARGET e i pagamenti in euro”, *Bollettino mensile della BCE – Novembre 1999*.

BCE (2000), “Le riserve valutarie e le operazioni in valuta estera dell’Eurosistema”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 2000*.

BCE (2000), “L’UEM e la vigilanza bancaria”, *Bollettino mensile della BCE – Aprile 2000*.

BCE (2000), *Informazioni statistiche raccolte ed elaborate dal SEBC*, maggio 2000.

BCE (2001), “Proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema”, *Bollettino mensile della BCE – Giugno 2001*.

BCE (2002), “I preparativi per le banconote in euro: dalla sostituzione del contante ai lavori previsti dopo la transizione”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 2002*.

- BCE (2002), *Evaluation of the 2002 cash changeover*, aprile 2002.
- BCE (2002), “Il ruolo dell’Eurosistema nei sistemi di pagamento e di compensazione”, *Bollettino mensile della BCE – Aprile 2002*.
- BCE (2002), “Implicazioni della sostituzione del contante in euro sull’andamento delle banconote e monete in circolazione”, *Bollettino mensile della BCE – Maggio 2002*.
- BCE (2002), “La gestione della liquidità da parte della BCE”, *Bollettino mensile della BCE – Maggio 2002*.
- BCE (2003), “CLS – obiettivi, principi generali e implicazioni”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 2003*.
- BCE (2003), “La domanda di circolante nell’area dell’euro e l’impatto della sostituzione del contante”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 2003*.
- BCE (2003), *EU banking sector stability*, febbraio 2003.
- BCE (2003), “I risultati della valutazione svolta dalla BCE sulla sua strategia di politica monetaria”, *Bollettino mensile della BCE – Giugno 2003*.
- BCE (2003), “Modifiche all’assetto operativo della BCE per la conduzione della politica monetaria”, *Bollettino mensile della BCE – Agosto 2003*.
- BCE (2004), “Sviluppi strutturali e normativi in materia di regolamentazione, vigilanza e stabilità finanziaria nell’Unione europea”, *Bollettino mensile della BCE – Novembre 2004*.
- BCE (2005), *L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema*, febbraio 2005.
- BCE (2005), “L’esperienza iniziale dell’Eurosistema dopo le modifiche all’assetto operativo per la conduzione della politica monetaria”, *Bollettino mensile della BCE – Febbraio 2005*.
- BCE (2005), *La politica monetaria della BCE*, 2^a edizione, luglio 2005.
- BCE (2005), *Le statistiche della BCE – Uno sguardo d’insieme*, agosto 2005.
- BCE (2005), *TARGET – innovation and transformation*, opuscolo informativo dell’agosto 2005.
- BCE (2005), *TARGET – the current system*, opuscolo illustrativo, agosto 2005.
- BCE (2006), “La gestione di portafoglio presso la BCE”, *Bollettino mensile della BCE – Aprile 2006*.

Altre pubblicazioni

Bull, P. (2004), *The development of statistics for Economic and Monetary Union*, Francoforte sul Meno, luglio 2004.

Domingo-Solans, E. (2003), “The importance of Eurostat for the monetary policy of the European Central Bank”, discorso pronunciato alla riunione accademica per il 50° anniversario dell’Istituto statistico delle Comunità europee, tenutasi a Lussemburgo il 16 maggio 2003.

Duisenberg, W. F. (2001), “The ECB’s monetary policy strategy and the quantitative definition of price stability”, lettera del Presidente della BCE all’on. Christa Randzio-Plath, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, del 13 dicembre 2001.

Issing, O. et al. (a cura di) (2003), *Background Studies for the ECB’s Evaluation of its Monetary Policy Strategy*, Francoforte sul Meno, novembre 2003.

Issing, O., V. Gaspar, I. Angeloni e O. Tristani (2001), *Monetary policy in the euro area: strategy and decision-making at the European Central Bank*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

Trichet, J.-C. (2003), “The ECB’s monetary strategy after the evaluation and clarification of May 2003”, discorso pronunciato al convegno del Center for Financial Studies, tenutosi a Francoforte sul Meno il 20 novembre 2003.

Trichet, J.-C. (2004), “Euro area statistics and their use for ECB policy-making”, discorso pronunciato al secondo convegno di statistica della BCE, tenutosi a Francoforte sul Meno il 22-23 aprile 2004.

CAPITOLO 4

Pubblicazioni ufficiali della BCE

ECB (2000), “I rapporti della BCE con le istituzioni e gli organi della Comunità europea”, *Bollettino mensile della BCE – Ottobre 2000*.

ECB (2001), “La comunicazione esterna della Banca centrale europea”, *Bollettino mensile della BCE – Febbraio 2001*.

ECB (2002), “La responsabilità della BCE per il proprio operato”, *Bollettino mensile della BCE – Novembre 2002*.

ECB (2002), “La trasparenza della politica monetaria della BCE”, *Bollettino mensile della BCE – Novembre 2002*.

Altre pubblicazioni

Noyer, C. (1999), “Politics and central banks”, discorso pronunciato presso la Eesti Pank, a Tallinn il 3 maggio 1999.

Zilioli, C. e M. Selmayr (2000), “The European Central Bank: An Independent Specialised Organization of Community Law”, in *Common Market Law Review*, vol. 37, n. 3, pp. 591-644.

CAPITOLO 5

Pubblicazioni ufficiali della BCE

ECB (1999), “Il ruolo internazionale dell’euro”, *Bollettino mensile della BCE – Agosto 1999*.

ECB (2001), “I rapporti della BCE con le organizzazioni e i consessi internazionali”, *Bollettino mensile della BCE – Gennaio 2001*.

ECB (2002), “La cooperazione internazionale in materia di vigilanza prudenziale”, *Bollettino mensile della BCE – Maggio 2002*.

ECB (2002), *Review of the international role of the euro*, dicembre 2002.

Altre pubblicazioni

Duisenberg, W. F. (2000), “The role of the ECB at the international level”, discorso pronunciato al convegno annuale dell’Institute of International Finance (IIF), tenutosi a Praga il 23 settembre 2000.

Padoa-Schioppa, T. (1999), “The external representation of the euro area”, discorso introduttivo pronunciato dinanzi alla Sottocommissione monetaria del Parlamento europeo, a Bruxelles il 17 marzo 1999.

Zilioli, C. e M. Selmayr (1999), “The External Relations of the Euro Area: Legal Aspects”, in *Common Market Law Review*, vol. 36, n. 2, pp. 273-349.

CAPITOLO 6

Pubblicazioni ufficiali della BCE

ECB (2000), *ECB labour relationships and the social dialogue with regard to the ESCB*, comunicato stampa della BCE del 5 ottobre 2000.

ECB (2001), *Codice di condotta della Banca centrale europea in conformità dell’articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea*, marzo 2001 (GU C 76 dell’8.3.2001, pag. 12).

ECB (2002), *Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo*, maggio 2002 (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

ECB (2003), *La missione della Banca centrale europea*, agosto 2003.

Altre pubblicazioni

Ricard, P. (2001), “Voyage au centre de la BCE”, in *Le Monde*, 23 novembre 2001.

INDICE ANALITICO

- Accordi europei di cambio (AEC) 19, 209
- Aggregato soggetto a riserva 93, 209
- Area dell'euro 34, 209
- Associazione bancaria per l'euro (EBA) 104, 209
- Asta standard 91, 209
- Asta veloce 91, 209
- Atto unico europeo 19

- Banca centrale europea (BCE)
 - Archivi 162
 - Attività consultive 72
 - Codici di condotta 161
 - Comitato esecutivo 61, 160, 211
 - Comitato per il bilancio preventivo 160
 - Concordato sulla sede 166
 - Consigliere per l'etica professionale 161
 - Consiglio direttivo 54, 160, 212
 - Consiglio generale 63, 213
 - Controllo giudiziario degli atti e delle omissioni 143
 - Controllo interno 161
 - Decisioni 72
 - Decisioni interne 66
 - Dialogo con le istituzioni e gli organi comunitari 136
 - Funzionario responsabile per la protezione dei dati 162
 - *Governance* interna 159, 215
 - Indipendenza 127
 - Istruzioni 66
 - Meccanismo di pagamento 103
 - Missione 159
 - Organi decisionali 51
 - Pareri 75
 - Personale 164
 - Personalità giuridica 45
 - Poteri normativi 71
 - Privilegi e immunità 45
 - Quote di partecipazione al capitale 120
 - Raccomandazioni 73
 - Regime linguistico 143
 - Regolamenti 71
 - Regole sugli appalti 162
 - Relazioni internazionali 149
 - Responsabilità di dar conto del proprio operato 132, 219
 - Revisione interna 161
 - Riserve ufficiali 97
 - Risorse finanziarie 118
 - Ruolo nell'Eurosistema 53
 - Sede 166
 - Statistiche 112
 - Status istituzionale 45
 - Strategia di politica monetaria 82
 - Struttura organizzativa 163
 - Tassi d'interesse di riferimento della BCE 55, 89, 221
 - Verifica della gestione finanziaria e dell'integrità 144
- Banca dei regolamenti internazionali (BRI) 156, 210
- Banche centrali nazionali (BCN) 46, 50-52, 65, 74, 75, 99, 104, 105, 114, 115, 117, 123, 124
- Banconote in euro 106

- Centro di analisi della contraffazione 111
- Coefficiente di riserva 93, 209
- Comitato bancario europeo (CBE) 117, 210
- Comitato dei governatori 17, 22, 210
- Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) 105, 210
- Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) 113, 140, 211
- Comitato di politica economica 142, 211
- Comitato economico e finanziario 141, 211
- Comitato esecutivo della BCE *cf.* Banca centrale europea (BCE)
- Comitato monetario 17, 21, 212
- Commissione europea 34-36, 45, 54, 73, 94, 113, 140, 212
- Comunità economica europea (CEE) 15

- Comunità europea (CE) 29, 212
 Consiglio dell'UE 32, 34, 39, 50, 55, 74, 94, 138, 212
 Consiglio direttivo della BCE
cf. Banca centrale europea (BCE)
 Consiglio Ecofin
cf. Consiglio dell'UE
 Consiglio europeo 32, 212
 Consiglio generale della BCE
cf. Banca centrale europea (BCE)
 Corte dei conti europea 45, 145, 213
 Corte di giustizia delle Comunità europee 45, 127, 143, 213
 Costituzione per l'Europa 30, 75, 213
 Criteri di convergenza 33, 213
- Depositi presso la banca centrale 92, 213
 Dialogo macroeconomico 33, 142
- ECU (Unità di conto europea) 19, 213
 Eonia 27, 213
 Eurepo 27, 214
 Euribor 27, 214
 Euro 22, 23, 25, 27, 30, 214
 Eurogruppo 54, 139, 214
 Eurosistema
 - Attività 79
 - Composizione 44, 214
 - *Governance* 53, 214
 - Proiezioni macroeconomiche degli esperti 88, 218
 - Relazioni finanziarie all'interno dell'Eurosistema 118
 - Scambio di informazioni all'interno dell'Eurosistema 70
 - Termine 44
 Eurostat 113, 140, 214
- Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom) 18, 214
 Fondo monetario internazionale (FMI) 150, 214
 Forum per la stabilità finanziaria (FSF) 155
- G10 155
 G20 155
 G7 154
 Garanzie 92, 214
- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) 83, 215
 Indipendenza della banca centrale 40, 127, 215
 Indirizzi di massima per le politiche economiche 32, 33, 215
 Interventi sui mercati valutari 94
 Istituto monetario europeo (IME) 22, 25, 215
 Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) 70, 215
- Legislazione complementare 73
- Meccanismo di Interlinking 103, 215
 Memorandum Marjolin 16
 Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM) 104, 216
 Monete in euro 110
- Nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) 94, 216
- OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) 145, 216
 Operazione di mercato aperto 91, 216
 Operazione di regolazione puntuale 91, 216
 Operazione di rifinanziamento a più lungo termine 91, 216
 Operazione di rifinanziamento marginale 92, 216
 Operazione di rifinanziamento principale 91, 216
 Operazione di *swap* in valuta 90, 217
 Operazione pronti contro termine 217
 Operazione temporanea 92, 217
 Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti 92, 217
 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 152, 217
- Parità centrale nei confronti dell'euro 96, 217
 Parlamento europeo 134, 136, 217
 - Commissione per i problemi economici e monetari 136
 Patto di stabilità e crescita 23, 34, 218
 Periodo di mantenimento 93, 218

Piano Barre 17
 Piano Werner 20
 Procedura per i disavanzi eccessivi 33, 218
 Processo di Cardiff 32, 142
 Processo di Colonia 33, 142
 Processo di Lussemburgo 33, 142
 Programmi di stabilità 34, 218

 Rapporto debito pubblico/PIL 34, 219
 Rapporto disavanzo pubblico/PIL 34, 219
 Reddito monetario 123, 219
 Rischio di regolamento 101, 219
 Riserva obbligatoria 93, 219
 Riserve ufficiali 97

 Sistema di regolamento delle transazioni in titoli (SRT) 101, 105, 219
 Sistema europeo di banche centrali (SEBC)
 - Comitati 67, 210
 - Compiti 49
 - Composizione 43, 220
 - Dialogo sociale 166
 - *Governance* 53, 220
 - Obiettivi 47
 - Sistemi operativi comuni 69, 220
 Sistema monetario europeo (SME) 19, 220

 Sistema RTGS (regolamento lordo in tempo reale) 103, 220
 Sistemi di pagamento e di compensazione 101, 219
 Stabilità dei prezzi 47, 83, 220
 Stabilità finanziaria 115
 Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto del SEBC) 21, 75, 220
 Strategia di Lisbona 33
 Strategia di politica monetaria 82, 220

 Target (sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale) 102, 221
 Target2 103, 221
 Trattato 21, 29, 73, 221
 Trattato UE *cf.* Trattato

 Unione economica e monetaria (UEM) 16, 38, 221
 Unione europea (UE) 28, 222

 Valore di riferimento per la crescita della moneta 88, 222
 Vigilanza prudenziale 115

ISBN 978-928990221-2



9 789289 902212